

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 31

mercoledì, 31 luglio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	11
SEZIONE I	12
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	13
DECRETO 24 luglio 2024, n. 97	
"Firenze Fiera S.p.A.". Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 26 luglio 2024, in seconda convocazione.	
.....	13
DECRETO 25 luglio 2024, n. 98	
"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione". Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 1 agosto 2024.	
.....	16
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	18
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 849	
Costituzione della delegazione di Parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle aree del comparto e della dirigenza.	
.....	18
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 856	
PSR 2014/2022 Incremento della dotazione finanziaria del bando 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2023 approvato con DGRT n. 1416 del 04/12/2023.	
.....	21
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 857	
Modifica dell'allegato "A" alla delibera Giunta regionale n. 790/2024 "Disposizioni regionali e procedure in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli e relativi programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115."	
.....	26
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 858	
Reg (UE) 1305/2013 PSR 2014-2022. Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori- Annualità 2024".	
.....	30

DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 863	
Prezzo di rimborso dei medicinali. Modifica DGRT n. 716 del 17/06/2024.	
.....	49
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 874	
Prime disposizioni operative sulla gestione della vegetazione acquatica e spondale da applicarsi nel sistema delle Riserve naturali regionali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla. Approvazione.	
.....	82
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 877	
PR FSE+ 2021-2027. Attività 4.f.1. Riduzione prenotazioni di spesa assunte con decreto dirigenziale 4016/2023 e riprogrammazione delle risorse a favore dell'attività 4.f.3	
.....	113
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 878	
Elenco regionale dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Legge regionale 5 marzo 2024, n. 8. Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007.	
.....	118
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 879	
Premialità ai Poli Tecnico Professionali a.s. 2023/2024. Individuazione modalità di assegnazione delle risorse.	
.....	124
DELIBERAZIONE 22 luglio 2024, n. 881	
Ricognizione giacenze ex GESCAL di cui al Fondo Globale Regioni gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti - Autorizzazione a Arezzo Casa Spa, soggetto gestore del L.O.D.E. di Arezzo, all'utilizzo delle economie per interventi per la riqualificazione del patrimonio ERP.	
.....	131
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	134
DELIBERAZIONE 27 giugno 2024, n. 62	
Creazione di un hub toscano a San Francisco (Silicon Valley) per il sostegno e la promozione delle iniziative imprenditoriali toscane più innovative.	
.....	134
DELIBERAZIONE 27 giugno 2024, n. 64	
Linee di indirizzo Giornata degli Etruschi 2024.	
.....	138
DELIBERAZIONE 18 luglio 2024, n. 76	
Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)/Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679.	
.....	147

DELIBERAZIONE 18 luglio 2024, n. 77

Nomina del Segretario generale quale componente consiliare della delegazione unica datoriale trattante di parte pubblica della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

..... 151

CONSIGLIO REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 155

Direzione Generale Segretariato Generale del Consiglio Regionale

DECRETO 25 luglio 2024, n. 698 - certificato il 25 luglio 2024

Settore "Assistenza giuridica e legislativa. Affidamento dell'incarico di responsabilità ad interim al dirigente del settore "Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione, dott. Andrea Di Bernardo.

..... 155

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 161

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA

DECRETO 18 luglio 2024, n. 16650 - certificato il 22 luglio 2024

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 43, comma 6 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale relativa a l'esistente attività IPPC di tintoria e rifinizione tessuti per conto terzi, con l'introduzione di alcune modifiche, ubicata in via dei Fossi, lotto n. 36 bis, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Playfinish S.r.l. Provvedimento conclusivo.

..... 161

DECRETO 19 luglio 2024, n. 16668 - certificato il 22 luglio 2024

Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'esistente impianto per l'attività di tintura e rifinizione tessuti in conto terzi sito in Via Traversa del Purgatorio 16, nel Comune di Prato (PO). Proponente RIFINIZIONE PENNY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT. Provvedimento conclusivo.

..... 180

DECRETO 19 luglio 2024, n. 16712 - certificato il 22 luglio 2024

Art. 19 del Dlgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma esistente Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi posto in Via Setteponti 181 Comune di Arezzo - Proponente: Società Innocentini Santi e Figli Srl. Provvedimento conclusivo.

..... 196

<p>DECRETO 22 luglio 2024, n. 16713 - certificato il 22 luglio 2024 Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 20668 del 27/12/2018), relativo al progetto di trasformazione dell'impianto di Pioppogatto da Trattamento Biologico Meccanico (TBM) a Valorizzazione Biostabilizzazione Compostaggio (VBC) nel comune di Massarosa (LU); sono previste modifiche. PropONENTE: ERSU Spa. Provvedimento conclusivo.</p> <p>..... 212</p>	212
<p>DECRETO 22 luglio 2024, n. 16722 - certificato il 22 luglio 2024 Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della LR. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma con modifiche dell'esistente impianto idroelettrico lungo il Canale Maestro della Chiana in località Pratantico nel Comune di Arezzo (AR). Provvedimento conclusivo.</p> <p>..... 223</p>	223
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia</p>	
<p>DECRETO 19 luglio 2024, n. 16724 - certificato il 22 luglio 2024 S.R. n. 69 "di Valdarno" Lotto 4 - stralcio 1" (CIG: 9450461F1D CUP: D91B21002400002 - CUI: L01386030488202200006). Rimodulazione spesa ai fini del deposito delle indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea non accettata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sede di Firenze, a garanzia della Ditta n. 2 e n. 7, e riconoscimento di indennità per manufatto a favore della Ditta n. 3.</p> <p>..... 234</p>	234
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA</p>	
<p>DECRETO 22 luglio 2024, n. 16750 - certificato il 23 luglio 2024 Verifica di assoggettabilità postuma ex art. 19 Dlgs 152/2006 e art. 43 co. 6 LRT 10/2010, esistente derivazione idrica per uso idroelettrico sul fiume Marecchia, con attivazione del Molino di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (AR). Provvedimento Conclusivo.</p> <p>..... 241</p>	241
<p>DECRETO 22 luglio 2024, n. 16843 - certificato il 23 luglio 2024 Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 15803 del 27/09/2019), relativo al progetto di modifica dell'impianto di depurazione esistente, Comune di Viareggio (LU). PropONENTE: GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo.</p> <p>..... 252</p>	252
<p>Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle Acque Interne</p>	

<p>DECRETO 24 luglio 2024, n. 16949 - certificato il 24 luglio 2024 LR 3/1994 art. 16 comma 2, determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, delle ZRC Poggio Murella e San Martino sul Fiora entrambi ricadenti in comune di Manciano, nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud.</p>	259
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA</p> <p>DECRETO 24 luglio 2024, n. 16952 - certificato il 24 luglio 2024 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di attività di ricerca geotermica nell'ambito dell'istanza di permesso di ricerca "Ottavia", nei Comuni di Pomarance e Volterra, Provincia di Pisa. Proponente: Lucignano Pilot Project S.r.l. Provvedimento conclusivo.</p>	262
<p>Direzione Attività Produttive - Settore Turismo, Commercio e Servizi</p> <p>DECRETO 19 luglio 2024, n. 17047 - certificato il 25 luglio 2024 Autorizzazione alla Società Servimpresa S.r.l. per la costituzione di un Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).</p>	270
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale</p> <p>DECRETO 25 luglio 2024, n. 17081 - certificato il 25 luglio 2024 SR 445 della Garfagnana - Variante di S. Chiara Lotto 2, loc. Gassano in Comune di Fivizzano. Decreto di esproprio.</p>	273
<p>Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle Acque Interne</p> <p>DECRETO 24 luglio 2024, n. 17138 - certificato il 26 luglio 2024 LR 3/1994 art. 16 comma 2, determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, della ZRC Cacchiano ricadente nel comune di Cinigiano, nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud.</p>	283
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR</p> <p>DECRETO 23 luglio 2024, n. 17203 - certificato il 26 luglio 2024 Lavori di realizzazione e gestione di un impianto SVE nell'ambito della bonifica del sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) - D.P.R. n. 327/2001, somme da corrispondere ai soggetti interessati a titolo di indennità di occupazione temporanea in fase di gestione dell'impianto SVE per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024.</p>	286
<p>Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa. Distretti Rurali, Biologici e del Cibo</p>	

DECRETO 23 luglio 2024, n. 17207 - certificato il 26 luglio 2024 Legge Regionale 51/2019. Riconoscimento del Distretto Biologico delle Valli Senesi.	291
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI	
- Comunicati	293
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
Domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale in Comune di Bagni di Lucca (LU) e Coreglia Antelminelli (LU) PRATICA SIDIT n. 191289/2020 (C.L. 1868 LU) - PROCEDIMENTO n. 3608/2024.	293
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque superficiali per l'utilizzo di acqua superficiale dal corso d'acqua Torrente Sorcella . Procedimento/Pratica SIDIT n. 4686/2024/n. 413801/2020; Codice locale n. 382.	295
ALTRI ENTI	296
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	
ORDINANZA 17 luglio 2024, n. 65 ORDINE DI DEPOSITO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (Art. 26 DPR 327/2001).	296
ACQUE S.P.A.	
Istanza di Svincolo Somme Depositare presso Cassa DD.PP. - Indennità Procedimento Espropriativo - Provincia di Pisa - Comune di Calci "Acquedotto Via Seminario" Asservimento per pubblica utilità ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.	299
Ordinazione di Deposito e Liquidazione indennità di Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE CENTRALE DI PANZANA" nei Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme Applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001.	300
ALTRI AVVISI	301
ECOMAR ITALIA SPA	
Procedura abilitativa semplificata art. 6 D. Lgs. 28/2011 P.E. 0075/2024 - Installazione impianto fotovoltaico a terra di potenza < ad 1 MW in Vada, Stradone dei Polveroni Proprietà: ECOMAR ITALIA Spa.	301
ELION S.R.L.	

CODICE PRATICA 229/2024 - PROTOCOLLO 8275 DEL 20/06/2024. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DELLA POTENZA DI 11.99 MW.	303
SUNPRIME SOLAR BELT S.R.L.	
Procedura Abilitativa Semplificata per l'installazione di un impianto fo- tovoltaico a terra con potenza nominale 2707,10 kWp presso il Comune di Massarosa.	304
SEZIONE II	305
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Statuti	306
COMUNE DI CHIANNI (Pisa)	
Statuto - Modifica all'art. 10 (Consiglio Comunale), aggiunta comma 1 bis apportata con deliberazione di C.C. n. 16 del 15/07/2024 ad oggetto: "Modifica dello Statuto Comunale in relazione allo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica mista".	306
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Deliberazioni	307
COMUNE DI GROSSETO	
DELIBERAZIONE 18 luglio 2024, n. 67 Aggiornamento di quadro conoscitivo ai sensi della LRT 65/2014, art. 21 e dell'art. 2, comma 12 delle NTA del Rego lamento Urbanistico.	307
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Decreti	308
COMUNE DI PISA	
DECRETO 4 luglio 2024, n. 1070 ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'. RIPRISTINO OO.PP. DI BONIFICA PER EVENTI CALA- MITOSI AUTUNNO 1992. RISAGOMATURA ALVEI E RI- PRISTINO ARGINI E BANCHINE DEL FOSSO TORALE. DECRETO ESPROPRIO REP. N. 56278 FASC. N. 1161 AREE INTERESSATE DALL'ARGINATURA DEL FOSSO TORA- LE, DI PROPRIETÀ DEL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PRO- VINCE LOMBARDE CON SEDE IN MILANO (MI).	308

DECRETO 4 luglio 2024, n. 1071 ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ. CALAMITÀ NOVEMBRE DICEMBRE 1990. INTERVENTI DI RIPRISTINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ARGINI SCOLO DEL PADULE DI GUINCERI, FOSSO TITIGNANO E FOSSO CALIGI. DECRETO ESPROPRIO REP. N. 56277 FASC. N. 1160 AREE INTERESSATE DAL CONSOLIDA- MENTO DELLARGINE DEL FOSSO DEL TITIGNANO, DI PROPRIETÀ DEL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSO- NALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCE LOMBARDE CON SEDE IN MILANO (MI).	310
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Determinazioni	312
COMUNE DI FIRENZE	
DETERMINAZIONE 18 luglio 2024, n. 5615 (0986) Linea Tramviaria 3.2.1 "Piazza della Libertà-Bagno a Ri- poli" (finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - MISURA M2C2 - INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR) Cod. opera 220259 - CUP H41J22000280003 - Aree ricadenti nel Comune di Bagno a Ripoli (Ditte n. 41 e n. 49) DECRETO DI ESPROPRIO Repertorio n. 65.815.	312
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	314
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)	
Variante Semplificata al Piano Operativo Comunale per la modifica della "Scheda PNT 13 Nuovo Hotel Bambolo". Avviso di approvazio- ne definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014.	314
COMUNE DI EMPOLI (Firenze)	
Piano Operativo Comunale. Posticipo termini per la presentazione delle osservazioni.	316
COMUNE DI GROSSETO	
Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insedia- mento residenziale area di trasformazione TR_02H via degli Etruschi, loc. Roselle, del vigente Regolamento Urbanistico. Adozione ai sensi dell'art. 111 della LRT 65/2014.	317
COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)	
AVVISO di Adozione Piano attuativo di iniziativa privata ai sensi del- l'art. 111 della L.R.T. 65/2014 per la realizzazione di opere relative alla riqualificazione urbanistica con ampliamento del- l'edificato esistente ai sensi della scheda RQ 2 del vigente Piano Operativo sito in Loc. Ontanelli a Marciana Marina.	318
COMUNE DI PISTOIA	

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO APPROVATO, PER LA MODIFICA DEL PERIMETRO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA SERRA AGRICOLA POSTA LUNGO VIA TOSCANNA, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014. PROPRIETÀ AZIENDA AGRICOLA TESI VIVAI S.S. - APPROVAZIONE	
.....	319
COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)	
Avviso di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.N.	
.....	320
COMUNE DI VINCI (Firenze)	
Piano Operativo Comunale. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 proroga termini per la presentazione delle osservazioni.	
.....	323

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 189 al B.U. n. 31 del 31/07/2024****GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti****REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**

Decreti vari: 16620 - 16625 - 16640 - 16649 - 16674 - 16689 - 16715 - 16741 - 16742 - 16751 - 16753 - 16754 - 16756 - 16781 - 16787 - 16790 - 16792 - 16793 - 16801 - 16802 - 16803 - 16804 - 16824 - 16827 - 16834 - 16837 - 16840 - 16863 - 16867 - 16883 - 16887 - 16890 - 16895 - 16904 - 16926 - 16938 - 16943 - 16948 - 16962 - 16978 - 16980 - 16993 - 17002 - 17019 - 17031 - 17033 - 17039 - 17050 - 17053 - 17064 - 17072 - 17077 - 17079 - 17082 - 17084 - 17090 - 17095 - 17096 - 17100 - 17103 - 17129 - 17130 - 17132 - 17135 - 17136 - 17137 - 17141 - 17147 - 17149 - 17170.

Supplemento n. 190 al B.U. n. 31 del 31/07/2024**GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni****REGIONE TOSCANA**

DELIBERAZIONE del 22 luglio 2024, n. 851

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE del 22 luglio 2024, n. 852

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE del 22 luglio 2024, n. 853

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 191 al B.U. n. 31 del 31/07/2024**GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni**

DELIBERAZIONE del 22 luglio 2024, n. 859

Reg. Ue 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022. Presa d'atto della versione 14.1 del PSR approvata dalla Commissione europea.

Supplemento n. 192 al B.U. n. 31 del 31/07/2024**ALTRI AVVISI****SPD UNO S.r.L.**

Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 presentata in data 22/12/2023 con protocollo IDENTIFICATIVO PRATICA SUAP: 07287910488-22122023-1626, per la costruzione di un impianto fotovoltaico denominato "OSPEDALETTO" con potenza nominale pari a 7.057,44 kWp e delle relative opere di rete da realizzarsi da E-Distribuzione SPA Cod. Rintracciabilità 377990317 nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel Comune di Pisa (PI), in località Ospedaletto".

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 97 del 24 luglio 2024

Oggetto:

“Firenze Fiera S.p.A.” . Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 26 luglio 2024, in seconda convocazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di “Firenze Fiera S.p.A.”;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, in base al quale:

- La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.
- In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa (ora titolare di “incarico di Elevata Qualificazione”), assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile;

Preso atto che è stata convocata un’assemblea di “Firenze Fiera S.p.A.” per il giorno 27 giugno 2024, in prima convocazione e per il giorno 26 luglio 2024, in seconda convocazione;

Considerato che il giorno 26 luglio 2024 il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Ritenuto opportuno delegare l’Assessore all’economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 26 luglio 2024, in seconda convocazione;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- in caso di impedimento dell’Assessore Marras, delegare a partecipare alla suddetta assemblea la Dott.ssa Simonetta Baldi, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive";
- in caso di impedimento della Dott.ssa Simonetta Baldi, delegare a partecipare alla sopracitata assemblea la Dott.ssa Francesca Benvenuti, funzionario in servizio presso lo stesso Settore e titolare di incarico di Elevata Qualificazione “Presidio società ed enti partecipati; attuazione discipline speciali”;

DECRETA

- l’Assessore all’economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, è delegato a partecipare all’assemblea di “Firenze Fiera S.p.A.” convocata per il giorno 26 luglio 2024, in seconda convocazione;

- in caso di impedimento dell’Assessore Leonardo Marras, la Dott.ssa Simonetta Baldi, dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive", è delegata a partecipare alla sopracitata assemblea;

- in caso di impedimento della Dott.ssa Simonetta Baldi, la Dott.ssa Francesca Benvenuti, funzionario in servizio presso il Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" e titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Presidio società ed enti partecipati; attuazione discipline speciali", è delegata a partecipare alla suddetta assemblea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 98 del 25 luglio 2024

Oggetto:

"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione" . Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 1 agosto 2024.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"*;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

"1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile."

Preso atto che per il giorno 1 agosto 2024 è stata convocata un'assemblea dei soci di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"* e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 1 agosto 2024;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"* convocata per il giorno 1 agosto 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 7)

Delibera N 849 del 22/07/2024

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simona VOLTERRANI

Direttore Giovanni PALUMBO

Oggetto:

Costituzione della delegazione di Parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle aree del comparto e della dirigenza

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto del Sistema delle Relazioni Sindacali così come disciplinato dal Titolo II° del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla personale delle aree del comparto Funzioni Locali per il Triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, in particolare l'articolo 7, comma 3 e l'articolo 8, comma 2, i quali stabiliscono che gli enti individuano, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti della delegazione di Parte datoriale;

Preso atto altresì del Sistema delle Relazioni Sindacali così come disciplinato dal Titolo II° del CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021 relativo al personale di qualifica dirigenziale, sottoscritto in data 16 luglio 2024, in particolare gli articoli 7, comma 4 e 8, comma 2, i quali stabiliscono, analogamente a quanto previsto nel precedente capoverso per il personale delle aree del comparto, che gli enti individuano, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti della delegazione di Parte datoriale;

Preso atto della delibera dell'Ufficio di Presidenza n.141 del 1 dicembre 2022 con la quale si individuava il Segretario Generale del Consiglio Regionale quale componente dell'unica delegazione di Parte datoriale trattante per le strutture della Giunta e del Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità del Consiglio regionale;

Richiamata la precedente Delibera di Giunta regionale n. 1394 del 12 dicembre 2022 con la quale veniva individuata la delegazione di Parte datoriale della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle aree del comparto e per il personale dell'area della dirigenza;

Tenuto conto inoltre che, con la deliberazione di cui al precedente capoverso, ai fini di una migliore e fattiva collaborazione tra le Parti, ovvero i soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa e la Parte datoriale, si è ritenuto opportuno costituire un'unica delegazione datoriale che rappresenti l'Amministrazione della Regione Toscana composta da rappresentanti della Giunta Regionale e dal Segretariato del Consiglio Regionale;

Ricordato che, nella già richiamata Delibera di Giunta regionale n. 1394 del 12 dicembre 2022, è stabilita la composizione nelle figure del Direttore Generale della Giunta Regionale, del Segretario Generale del Consiglio Regionale, dei Direttori delle Direzioni della Giunta Regionale e dell'Avvocato Regionale, ed è previsto che la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta Regionale, e che in sua assenza la stessa sia assunta dal Direttore competente in materia di personale, ovvero dal Segretario Generale nel caso di trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio Regionale;

Considerato altresì che, successivamente alla sopra citata DGR 1394/2022, è stato sottoscritto, in data 16 luglio 2024 il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla personale dell'area della dirigenza Funzioni Locali per il Triennio 2019/2021, già richiamato al secondo capoverso del presente atto, e che lo stesso dispone all'articolo 8 comma 2, che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, le Amministrazioni provvedano appunto alla costituzione della delegazione di Parte datoriale;

Vista la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.77 del 18 luglio 2024 con la quale si conferma quanto già disposto con deliberazione n. 141/2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 18 luglio 2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di confermare quanto già disposto con DGR 1394 del 12 dicembre 2022 in merito alla delegazione di Parte datoriale della Regione Toscana, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, per il personale delle aree del comparto e per il personale dell'area della dirigenza, che risulta pertanto composta come segue:

- Direttore Generale della Giunta Regionale;
- Segretario Generale del Consiglio Regionale;
- Direttori delle Direzioni della Giunta Regionale e Avvocato Regionale.

2) di dare atto che la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta Regionale, e che, in caso di sua assenza, la stessa sia assunta dal Direttore competente in materia di personale, ovvero dal Segretario Generale nel caso di trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio Regionale;

3) di trasmettere il presente atto, a cura della direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza sedi di lavoro, al Consiglio Regionale, alle Organizzazioni Sindacali, alle RSU e alle RSA della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SIMONA VOLTERRANI

IL DIRETTORE
GIOVANNI PALUMBO

IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO PANTULIANO



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 15)

Delibera N 856 del 22/07/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

PSR 2014/2022 - Incremento della dotazione finanziaria del bando 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2023' approvato con DGRT n. 1416 del 04/12/2023.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (Ue) n.1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (Ue) n.1305/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 11 lettera b) dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (Ue) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1305/2013, (Ue) n. 1306/2013 e (Ue) n. 1307/2013 e 1308/2013;

VISTO che con deliberazione n. 1320 del 13 novembre 2023 si è preso atto della versione 13.1 del PSR 2014-2022, approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2023) 7566 final del 31 ottobre 2023;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 425 del 15/4/2024 "Reg. Ue 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022. Approvazione delle proposte di modifica alla versione 13.1 del PSR per notifica alla Ce – annualità 2024";

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;

VISTO l'articolo 155 "Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC", paragrafo 4 del Reg 2115/2021, che prevede che le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (compreso il sostegno agli investimenti) possano essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, solo dopo il 31 dicembre 2025, alle condizioni seguenti:

"a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento fatta eccezione per l'articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento stabilito nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure";

Richiamato il documento attuativo recante 'Competenze' approvato con DGRT n. 501 del 30/05/2016 ed il documento attuativo recante 'Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento' approvato con DGRT n. 518 del 30/05/2016;

Vista la sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" di cui alla lettera b) del comma 1 articolo 18 del citato Reg. (UE) 1305/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione di bandi per l'erogazione di finanziamenti" con cui vengono identificati gli elementi essenziali contenuti nell'allegato A al presente atto;

Vista la DGRT n. 1416 del 04/12/2023 '*PSR 2014/2020 – Approvazione dei criteri di selezione e degli indirizzi per l'emissione del bando relativo alla sotto misura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", per l'annualità 2023. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*';

Visto, in particolare, l'allegato A della sopra citata DGRT 1416/2023 che stabiliva una dotazione finanziaria pari ad euro 1.056.690,82 salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 26595 del 13/12/2023 '*Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020 – Misura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2023*' che, in esecuzione a quanto stabilito dalla DGRT 1416/2023, approva il bando della misura suddetta, relativo all'annualità 2023;

Preso atto che la delibera di Giunta Regionale n. 425 del 15/4/2024, ha approvato le proposte di modifiche al piano finanziario da notificare alla Commissione Europea, prevedendo un incremento delle risorse programmate pari ad euro 2.100.000,00 a favore della sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2023' del PSR 2014/2022;

Preso atto che nel piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 sulla misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" sono state accertate economie pari ad euro 3.886.265,00;

Considerato che a seguito pubblicazione del bando della sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2023, risultano pervenute 95 domande per un contributo richiesto di 7.434.484,81 euro;

Tenuto conto che l'allegato A, della sopra citata DGRT 1416/2023, stabiliva che i territori delle province di Lucca e Massa Carrara erano subordinati al riconoscimento con provvedimento ad integrazione della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06885 del 05/12/2023 '*Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al*

territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023’;

Ritenuto opportuno procedere con il finanziamento di tutte le domande presentate al fine di sostenere le imprese colpite dall’evento meteorologico del 2 novembre 2023 nei territori delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato’;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, incrementare le risorse a disposizione del bando della sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” annualità 2023’*, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1416/2023, portando la dotazione complessiva a 7.042.956,00;

Ritenuto di dare mandato al settore *“Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”*, affinché proceda alla modifica dell’Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. 26595/2023, sostituendo al paragrafo 1.2 la dotazione finanziaria di *“€ 1.056.690,82”* con la dotazione finanziaria di *“€ 7.042.956,00”*;

Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022 garantisce la copertura finanziaria del bando *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”* e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Considerato inoltre che la copertura della quota di cofinanziamento regionale del PSR, pari al 17,06%, è assicurata dalle disponibilità del capitolo 52518 del bilancio regionale 2024/2026 che comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al suddetto bando, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta dell’11/07/2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria del bando 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” annualità 2023’* approvato con DGRT n. 1416 del 04/12/2023 portando la dotazione complessiva a 7.042.956,00 ad integrazione di quanto stabilito nell’allegato A alla medesima Deliberazione;
2. di dare mandato al settore *“Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”*, affinché proceda alla modifica dell’Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. 26595/2023, sostituendo al paragrafo 1.2 la dotazione finanziaria di *“€ 1.056.690,82”* con la dotazione finanziaria di *“€ 7.042.956,00”*;
3. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020 garantisce la copertura del suddetto bando e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

4. di dare atto che la copertura della quota di cofinanziamento regionale del PSR, pari al 17,06%, è assicurata dalle disponibilità del capitolo 52518 del bilancio regionale 2024/2026, che comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al suddetto bando, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
5. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 1/2015.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
SANDRO PIERONI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 18)

Delibera N 857 del 22/07/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Modifica dell'allegato "A" alla delibera Giunta regionale n. 790/2024 "Disposizioni regionali e procedure in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli e relativi programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115."

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2011 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del 02/12/2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il Decreto n. 525633 del 27 settembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concernente "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)" e i relativi allegati;

Vista la Circolare n. 212492 del 13 maggio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concernente "Importi forfettari e valori massimi per talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi" come modificata dalla circolare n. 235822 del 27 maggio 2024;

Vista la Circolare n. 580952 del 19/10/2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concernente "Indicazioni sui costi del personale di cui ai decreti ministeriali del 27 settembre 2023, prot. n. 525633 e n. 525708 - Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nei settori degli ortofrutticoli e delle patate;

Viste le Linee Guida sulle attività istruttorie per le approvazioni dei programmi operativi emanate dal MASAF con prot. n. 149769 del 29/03/2024;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 790 del 08/07/2024 con la quale sono state approvate le disposizioni integrative regionali e le procedure per l'attuazione delle disposizioni europee e nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, applicabili alle OP i cui programmi operativi saranno approvati ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, riportate in allegato "A", parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

Dato atto che con la sopra citata delibera Giunta Regionale n. 790/2024 è stabilito, tra l'altro, che per gli investimenti previsti nei programmi operativi delle OP ortofrutticole, in particolare per quelli relativi alle immobilizzazioni, deve essere presentata una relazione tecnica con la dimostrazione dell'adeguatezza, sia in termini di coerenza tecnico economica che dimensionale, che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo, e che solo per gli investimenti di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica la relazione dovrà essere redatta da un tecnico esterno;

Ritenuto necessario, al fine di correggere un mero errore materiale, sostituire l'ultimo paragrafo del punto 5 del sopra richiamato allegato "A" alla delibera della Giunta Regionale n. 790 del 08/07/2024, recante "Relazione tecnica, redatta da un tecnico esterno, con la dimostrazione dell'adeguatezza, sia in termini di coerenza tecnico economica che dimensionale, che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo, per gli investimenti previsti, in particolare per quelli relativi alle immobilizzazioni.", con il seguente testo:

“- Relazione tecnica con la dimostrazione dell'adeguatezza, sia in termini di coerenza tecnico economica che dimensionale, che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del

programma operativo, per gli investimenti previsti, in particolare per quelli relativi alle immobilizzazioni.

Per gli investimenti di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica la relazione dovrà essere redatta da un tecnico esterno.”;

a voti unanimi

DELIBERA

1 – di sostituire, al fine di correggere un mero errore materiale, l’ultimo paragrafo del punto 5 dell’allegato “A” alla delibera della Giunta Regionale n. 790 del 08/07/2024, recante “Relazione tecnica, redatta da un tecnico esterno, con la dimostrazione dell’adeguatezza, sia in termini di coerenza tecnico economica che dimensionale, che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo, per gli investimenti previsti, in particolare per quelli relativi alle immobilizzazioni.”, con il seguente testo:

“ - Relazione tecnica con la dimostrazione dell’adeguatezza, sia in termini di coerenza tecnico economica che dimensionale, che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo, per gli investimenti previsti, in particolare per quelli relativi alle immobilizzazioni.

Per gli investimenti di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica la relazione dovrà essere redatta da un tecnico esterno.”;

2 - di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), all’Agenzia per l’Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), ad ARTEA e alle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo riconosciute dalla Regione Toscana;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 19)

Delibera N 858 del 22/07/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Fausta FABBRI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg (UE) 1305/2013 PSR 2014-2022. Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 6.1 " Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori- Annualità 2024"

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	All. A Delibera

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

All. A Delibera

f1dbba2b73c74ba1dead2de83f63021237a44fd4aa7b0d600f34abf6e6d4f453

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione: Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013, Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 1306/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26 maggio 2015 C(2015) 3507 final con cui è stata approvata la prima versione del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 della Regione Toscana;

Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 7566 del 31 ottobre 2023, è stata approvata la versione 13.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) della Toscana e del relativo piano finanziario;

Preso atto che con Delibera n. 1320 del 13 novembre 2023 la Giunta ha preso atto della versione 13.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 (cosidetto Regolamento di estensione) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Dato atto che il suddetto regolamento (UE) 2020/2220 estende la programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e consente l'erogazione dei pagamenti a favore dei beneficiari entro il 31/12/2025 in virtù della c.d. regola N+3 di cui all'art. 136 del Reg. (UE) 1303/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;

Visto il Piano Strategico PAC (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del del 2 dicembre 2022 che riporta tra l'altro le schede degli interventi di Sviluppo Rurale;

Vista la versione 2.0 del PSP Italia, approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e in particolare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale dell'atto, così come modificato con delibera di Giunta n.1522 del 18-12-2023 (che approva la versione 3.0 del CSR Toscana 2023-2027);

Vista in particolare la scheda del PSP e del CSR relativa all'intervento SRE01 "Insediamento giovani agricoltori" del Reg. (UE) 2022/2115;

Visti i documenti elaborati dalla DG AGRICOLTURA della Commissione Europea e presentati alle varie sessioni del gruppo esperti della PAC 2023-2027 nel corso del 2024 in cui si specifica che per la misura relativa all'insediamento giovani agricoltori il pagamento della prima rata del premio può essere erogato con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 e quello del saldo con le risorse del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico della PAC;

Preso atto che nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico della PAC l'intervento corrispondente all'insediamento giovani del PSR 2014-2022 (sottomisura 6.1) è SRE01 "Insediamento giovani agricoltori" che presenta una dotazione finanziaria programmata di 40 milioni di euro, con la quale pertanto sarebbe possibile onorare anche gli impegni assunti nella programmazione 2014-2022 per quanto riguarda il pagamento della seconda rata del premio pari al 30%;

Visto il piano finanziario del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con DGR 1522/23;

Vista la Decisione n. 16 del 03-06-2024 "Reg. Ue 1305/2013 e Reg. Ue 2021/2115 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2024-2022 e del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) FEASR 2023-2027, per l'anno 2024" con la quale è stato approvato un aggiornamento del Cronoprogramma dei bandi del Programma di sviluppo rurale Feasr 2014-2022 (Allegato A) e dei bandi del Complemento per lo sviluppo rurale Feasr 2023-2027 (Allegato B), per l'annualità 2024;

Considerato che la Decisione di Giunta n. 16 del 03-06-2024 prevede l'uscita nel mese di luglio del bando della sottomisura 6.1 Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori del PSR Feasr 2014-2022 per un importo pari a euro 3.200.000,00;

Dato atto che la dotazione finanziaria sopra indicata potrà essere incrementata con atti successivi, nel caso in cui siano accertate ulteriori risorse disponibili (economie) nel corso delle operazioni di controllo delle domande di pagamento dei saldi di tutti i bandi e chiusura del PSR 2014-2022;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 17 del 22/07/2024 che prevede l'attivazione della sottomisura 6.1 in forma singola e non a pacchetto e dà mandato alla Dirigente del Settore "Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole" affinché proceda alla predisposizione delle disposizioni specifiche per l'attuazione del bando della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024", in forma singola;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e ss.mm.ii;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/4/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione della giunta Regionale n.685 del 05/07/2021 “approvazione sesta modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del direttore ARTEA n.144 del 24 novembre 2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento – versione 5.0”;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione delle disposizioni attuative propedeutiche alla pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Annualità 2024”;

Considerato che la normativa UE prevede che i criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2022;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2022 ha esaminato una prima volta i criteri di selezione del bando della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Annualità 2024” nell’ambito della procedura di consultazione scritta che ha avuto inizio in data 17 giugno 2024 e si è conclusa in data 21 giugno 2024 (con nota prot. n. 337884 del 25 giugno 2024);

Considerato che successivamente è stata aperta una seconda consultazione scritta urgente per l’esame di una ulteriore articolazione dei criteri di selezione, al fine di declinare in maniera più equilibrata i punteggi relativi al principio I Territorio, che si è aperta in data 03 luglio 2024 e chiusa in data 10 luglio 2024 (nota prot n. 0393331 del 11 luglio 2024);

Visto l’Allegato A “Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Annualità 2024” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022, è composto da una quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) che non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Dato atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06% e stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al suddetto bando e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

Dato atto inoltre che il piano finanziario del Complemento di Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 è composto da una quota di finanziamento comunitaria (pari al 40,70%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51%) che non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Dato atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,79% e stanziata sul capitolo 53484 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa all’eventuale pagamento della seconda tranche del premio e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell'Agenda Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

Visto il Programma Regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.239 del 27 luglio 2023;

Vista la delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 27 luglio 2023, n.60 "Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2024. Approvazione";

Vista la delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 21 dicembre 2023, n.91 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2024.Approvazione" con particolare riferimento ai Progetti Regionali 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità" e 20 " Giovanisi";

Visto l'art. 12 della L.R. 1/2015 che prevede che la Giunta Regionale approvi i documenti attuativi necessari alla gestione dei Fondi, a carattere annuale o pluriennale;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 18 luglio 2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1. approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal titolo "Disposizioni specifiche per l'attuazione del bando della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Annualità 2024";
2. dare atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022 garantisce la copertura finanziaria del suddetto bando e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
3. dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06% stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativo al bando sopra richiamato e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
4. dare atto che il piano finanziario del PSP 2023/2027 garantisce la copertura finanziaria dell'eventuale pagamento della seconda tranches del premio e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 40,70%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
5. dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,79 % stanziata sul capitolo 53484 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale

relativa all'intervento SRE01 e dunque anche all' eventuale pagamento della seconda tranche del premio e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

6. di dare mandato alla Dirigente responsabile del Settore "Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole" all'emissione del bando della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori- Annualità 2024", tenendo conto delle disposizioni contenute nell'Allegato A del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
FAUSTA FABBRI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA SOTTOMISURA 6.1 "AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE
PER GIOVANI AGRICOLTORI" – ANNUALITA' 2024**

Indice

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Dotazione finanziaria.....	2
1.3 Importo del Premio	2
1.4 Cumulabilità	3
1.5. Localizzazione	3
2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
2.1 Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
2.2 Condizioni di accesso del beneficiario	6
2.3 Impegni	7
3. Piano di Sviluppo Aziendale.....	8
4. Pagamento del premio	9
5. Criteri di selezione.....	9

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Mediante l’attivazione della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” si mira ad incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori per contrastare il progressivo invecchiamento dell’imprenditoria agricola in Toscana. L’insediamento di giovani agricoltori contribuisce infatti allo sviluppo delle imprese agricole favorendone una maggiore dinamicità imprenditoriale con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema produttivo data la loro maggiore propensione all’innovazione, all’ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali.

La sottomisura contribuisce in via prioritaria alla focus area 2B “Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale” di cui al Reg. (UE) 1305/2013.

Il bando rientra nell’ambito delle iniziative promosse da **Giovanisi**, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani ed è finalizzato a promuovere il ricambio generazionale con l’obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo attraverso l’insediamento di giovani agricoltori.

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione è pari ad euro 3.200.000,00. La dotazione del bando potrà essere incrementata con le risorse derivanti dalle economie destinate alla sottomisura 6.1 sulla base di specifici provvedimenti.

1.3 Importo del Premio

Il Premio è concesso in conto capitale quale sostegno all’avviamento dell’impresa agricola.

Il premio è modulato come di seguito riportato:

- 70.000,00 per gli insediamenti in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg.(UE) n.1305/2013 e smi. (almeno il 95% della SAU ricade in zona montana).
- 65.000,00 in tutte le altre aree.

In caso di insediamento di più giovani nella stessa azienda sono erogati **fino ad un massimo di 2 premi**.

1.4 Cumulabilità

Il premio non è cumulabile con altri premi di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

1.5. Localizzazione

Intero territorio regionale

2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

I beneficiari del bando sono i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1) hanno un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti);

2) possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali. Il requisito, se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale. Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità:

a) aver esercitato per due anni l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;

b) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

c) aver frequentato, non oltre ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione.

d) aver esercitato l'attività agricola ai sensi del punto a) per almeno un anno per un minimo di 832 ore annue equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, accompagnata dalla frequenza di un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n.

32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale della durata minima di 100 ore di teoria;

Il corso di formazione deve avere almeno il seguente contenuto:

- 1) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- 2) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- 3) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
- 4) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;
- 5) gestione delle risorse produttive;
- 6) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
- 7) sicurezza del lavoro in agricoltura;
- 8) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
- 9) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
- 10) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

d) aver superato con esito positivo l'esame orale ai sensi della l.r. n. 45 del 27/07/2007 e smi e del relativo Regolamento n.49/2017;

3) presentano un Piano di Sviluppo Aziendale di cui al successivo paragrafo 3 "Piano di Sviluppo Aziendale";

4) sono conformi alla definizione di "**Agricoltore Attivo**" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 così come recepito dalla legislazione nazionale ai sensi del Reg. (UE) n.2393/2017, entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione e comunque entro la data di conclusione del piano di sviluppo aziendale se precedente;

5) diventano **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)" e ss.mm.ii entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

6) si insediano per la prima volta in un'azienda agricola (individuale, società di persone, di capitale o cooperativa) in qualità di capo azienda **nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno**. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01. L'estensione al settore agricolo di altra attività precedente (aggiunta codice ATECO 01) è ammessa purchè l'attività agricola sia prevalente.

Per primo insediamento in qualità di capo azienda si intende alternativamente:

a) Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione;

b) Socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e deve dimostrare di possedere

singolarmente o, nel caso di insediamento plurimo, congiuntamente all' altro giovane agricoltore richiedente il premio, la maggioranza del capitale sociale.

c) Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno svolgendo almeno un ciclo completo di mandato ed avendo sottoscritto una quota del capitale sociale. In presenza di un consiglio di amministrazione i giovani agricoltori richiedenti il premio devono rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

Il giovane, precedentemente all'insediamento come sopra definito, non deve aver svolto attività di impresa agricola come titolare di azienda individuale o come socio di una società o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno previsto dal presente avviso, non è ammesso l'insediamento su parte delle superfici o immobili che derivano dal trasferimento della disponibilità per atto "tra vivi" da un'azienda preesistente in ambito familiare di cui sono titolari o soci parenti entro il 1° grado. Per frazionamento aziendale in ambito familiare si intende il trasferimento parziale a qualunque titolo di beni e terreni dell'azienda agricola in favore di parenti entro il 1° grado che si insediano in agricoltura ai sensi del presente avviso. Si ha quindi frazionamento in caso di cessione di particelle e immobili costituenti l'azienda e non soltanto in caso di cessione di corpi aziendali a sé stanti (rami d'azienda) in favore del giovane insediato. Anche il trasferimento di una sola particella o immobile costituisce frazionamento. Come pure non è ammissibile il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agricola.

7) si insediano in un'azienda agricola che, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, al momento della presentazione della domanda di sostegno, ha la potenzialità di raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard, **non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro**. Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario.

Lo **Standard Output** tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di sostegno, secondo un metodo semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati nel Decreto Dirigenziale n.13512 del 04/08/2021 e ssmii. Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Colture/Allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti nel piano di sviluppo aziendale che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta tabella, non potranno essere computate. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie.

2.2 Condizioni di accesso del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05. In particolare, in fase di istruttoria di ammissibilità sulla domanda di sostegno sarà effettuata la verifica sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate dal giovane);

2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 s.m.i. sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) il sostegno è limitato ai beneficiari che si insediano in aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013.

I suddetti requisiti relativi, di cui al punto 1,2, 3 e 4, devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo; in caso di mancato possesso dei requisiti sopra indicati il singolo beneficiario.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Impegni

Il beneficiario si deve impegnare a:

1. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di "agricoltore attivo" di cui al punto 4) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione e comunque entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente;
2. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, adeguate qualifiche e competenze professionali come definite al punto 2) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
3. acquisire, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di IAP (a titolo definitivo e non a titolo provvisorio) di cui al punto 5) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
4. raggiungere una dimensione economica minima espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro, di cui al punto 7) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
5. iniziare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
6. richiedere il pagamento della prima rata del premio **obbligatoriamente entro 60 gg. dalla data dell'atto di assegnazione**;
7. presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima rata del premio;
8. realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale entro il termine indicato nell'atto di assegnazione fatte salve eventuali proroghe;
9. condurre l'azienda agricola oggetto di insediamento in qualità di capo azienda come indicato al punto 6) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" punti a) b) o c) del bando per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
10. mantenere la qualifica di agricoltore attivo di cui al punto 4) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo del premio salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
11. mantenere la qualifica di **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 di cui al punto 5) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo del premio salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
12. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità";

13. presentare eventuali modifiche al progetto entro i termini e le modalità previste dal paragrafo “Varianti” del bando;
14. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini e con le modalità previste dal bando, comprensiva della relazione finale;
15. produrre o integrare la documentazione prevista dal bando e oppure richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del documento “Disposizioni Comuni”;
17. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di sostegno e pagamento;
18. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto;
19. consentire l’accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;
20. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
21. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
22. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste nel bando, nell’atto di assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
23. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

3. Piano di Sviluppo Aziendale

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto sulla base di un format allegato al bando e **presentato contestualmente alla domanda di sostegno pena l’inammissibilità della domanda stessa.**

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve risultare avviato in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e deve inoltre individuare **almeno n. 2 (due) obiettivi strategici aziendali di cui non più di 1 (uno) relativo all’obiettivo ”Acquisizione conoscenze e competenze specifiche”**, da realizzare con specifiche azioni e interventi. Gli interventi proposti devono essere funzionali e coerenti con il progetto presentato e riferirsi al periodo di vigenza del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il format del Piano di Sviluppo Aziendale già indica per ogni obiettivo le possibili azioni e gli output che saranno verificati in sede di controllo prima della liquidazione del saldo.

Il giovane beneficiario dovrà:

- selezionare gli obiettivi tra quelli elencati nel Piano di Sviluppo Aziendale;
 - specificare per ciascun obiettivo selezionato gli interventi da realizzare per l’avviamento dell’azienda.
- I controlli tecnico/amministrativi saranno focalizzati sulla corretta attuazione del Piano di Sviluppo aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l’atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo “Proroga dei termini” del bando.

In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda si prevede la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale che dovrà evidenziare l’apporto di ogni singolo giovane beneficiario in termini di obiettivi, azioni ed interventi da realizzare.

4. Pagamento del premio

Il beneficiario accederà al pagamento del premio secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al 70% dell'importo del premio, è liquidata previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% dell'importo della prima rata.

- la seconda rata, pari al 30% dell'importo del premio, previa verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, e con il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

5. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Principi	Criteri	Punti
I Territorio	A) la priorità è attribuita quando: - l'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: C2, D, zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	B) la priorità è attribuita quando: - l'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona: C1	7
	C) la priorità è attribuita quando: - L'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: - Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC); - in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000; - aree con vincolo paesaggistico art. 136 D. lgs 42/2004; - zona Vulnerabile ai Nitrati. Sono escluse le Anpil	5
	D) la priorità è attribuita quando: - L'UTE/UPZ indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni ai sensi della Mappatura Nazionale (Ai) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n.199 del 18 febbraio 2022	7

	E) la priorità è attribuita quando: - L'UTE/UPZ indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n.51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali" – individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n.98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n.108 e successiva ordinanza n.128 del 22 dicembre 2023.	3
<p>I punteggi dei criteri A) B) C) D) non sono fra loro cumulabili. Il punteggio del criterio A) B) C) o D) è cumulabile al punteggio del criterio E).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, la parte di UTE principale che ricade contemporaneamente dentro più zone all'interno di uno stesso criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona. Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr. Fanno eccezioni i comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 il cui elenco è pubblicato al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023.</p>		
II Genere femminile	<p>Progetto presentato da impresa a prevalente partecipazione femminile</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	10
III Settori/Attività di intervento	<p>A) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ, indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, e' riferito al settore cerealicolo limitatamente a frumento duro e tenero 	8
	<p>B) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore bovino 	16
	<p>C) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore ovicaprino 	18
	<p>D) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, e' riferito al settore olivicolo 	11

	<p>E) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e' riferito al settore - ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, quando i prodotti sono inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ssmii con Nomenclatura Combinata (NC) "07" e "08"; non rientrano tra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12" - ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. 	6
I punteggi di cui alle lettere A) B) C) D) e E) sono fra loro cumulabili nella misura massima di 2		
IV Banca della Terra	<p>A) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% della superficie dell'UTE/UPZ indicata in domanda è relativa a beni in possesso del richiedente (affitto o concessione amministrativa) tramite le procedure della "Banca della Terra" di cui alla l.r. 80/2012 art.3 e al Reg. regionale approvato con DPGR 60/R/2014 	5
V Certificazioni di qualità	<p>A) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti DOP o IGP (nei quali sono comprese le menzioni tradizionali DOCG DOC IGT per i prodotti vitivinicoli) ai sensi del Reg.UE n. 1151/2012 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per i prodotti agroalimentari e del Reg.UE n. 1308/2013 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per quanto riguarda il settore vitivinicolo.</p>	10
	<p>B) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o a una parte delle superfici e degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda.</p> <p>E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB)</p>	7
	<p>C) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)</p>	4

	D) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) e/o per il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ)	3
	E) L'Azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è in possesso, o risulterà in possesso a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda: - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmii ; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia ; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products ; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - Ecolabel UE - MPS-ABC - Vivaifiori - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile	3
I punteggi di cui alle lettere A) B) C) D) ed E) sono fra loro cumulabili		
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		87
PUNTEGGIO MINIMO		3

Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 3 punti** non saranno ammissibili a finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani beneficiari.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 24)

Delibera N 863 del 22/07/2024

Proponente

SIMONE BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Claudio MARINAI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Prezzo di rimborso dei medicinali. Modifica DGRT n. 716 del 17/06/2024.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	ALLEGATO 1

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

1

ALLEGATO 1

a529593bb1c3e8ca9ba51378f81f7b6a737c77e8b3803d500f4ad7e670c35cf9

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione", comma 1, decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405;

Visto l'articolo 10 "Domande semplificate di AIC per i medicinali generici" decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219;

Visto l'articolo 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

Viste le determinazioni adottate dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 326;

Vista la propria deliberazione n. 716 del 17/06/2024 concernente il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione nel canale assistenza farmaceutica convenzionata;

Preso atto che l'allegato 1 alla delibera n. 716 del 17/06/2024 necessita di una continua revisione per:

- a) variazione del prezzo al pubblico;
- b) stati di carenza o di temporanea indisponibilità dei medicinali nel circuito distributivo regionale;
- c) cessazione della commercializzazione dei medicinali;
- d) immissione in commercio di nuovi medicinali che rispondono ai criteri previsti per l'inclusione nell'elenco regionale dei prezzi di rimborso;

Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale – n. 124 del 26 ottobre 2016 da Regione Toscana – Servizio Sanitario della Toscana – E.S.T.A.R.

Considerato che al punto 8.11 "Prezzi e revisione dei prezzi" del capitolato normativo di cui alla determinazione dirigenziale ESTAR n. 1204 del 11 ottobre 2016 è riportato che:

- Nel caso in cui il principio attivo sia inserito nella lista dei prezzi massimi di rimborso della Regione Toscana, l'aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dalla data di adozione dell'atto, in attesa della nuova procedura ristretta, adeguare lo sconto di gara al prezzo di rimborso adottato dalla Regione Toscana nel caso in cui sia più conveniente rispetto al prezzo offerto di gara;

Considerato che l'atto al quale devono far riferimento gli aggiudicatari è la delibera con la quale la Regione Toscana adegua, con frequenza mensile, il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più agevole l'attività sia di ESTAR che degli aggiudicatari, suddividere l'allegato 1 in due sezioni, la Sezione A e la Sezione B includendo nella Sezione B i medicinali ad alto costo soggetti a prescrizione medica limitativa classificati in classe "A" di rimborsabilità (L. 537/1993) anche presso il canale assistenza farmaceutica convenzionata, inclusi nel PHT di cui all'allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004 ed acquisiti da ESTAR per essere impiegati all'interno delle strutture delle aziende sanitarie regionali con possibilità di prescrizione extraospedaliera;

Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato

1. di approvare l'allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di modificare, a far data dal quarto giorno successivo alla data di adozione del presente atto, la delibera Giunta Regionale n. 716 del 17/06/2024 sostituendo l'allegato 1 alla medesima con l'allegato 1 alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CLAUDIO MARINAI

IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI

ALLEGATO 1**Sezione A – Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione**

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A10BF01	ACARBOSIO 40 compresse 100 mg	5,63
A10BF01	ACARBOSIO 40 compresse 50 mg	5,63
M01AB16	ACECLOFENAC 40 compresse riv 100 mg	5,64
M01AB16	ACECLOFENAC 30 bustine 100 mg	7,69
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 200 mg	11,29
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 400 mg	9,01
J05AB01	ACICLOVIR 35 compresse 800 mg	25,04
J05AB01	ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale	13,90
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO 30 compresse 100 mg	1,41
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 12 compresse 70 mg	25,20
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 4 compresse 70 mg	11,94
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+5600 ui	13,60
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+2800 ui	11,23
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg	21,67
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg	52,32
B03BB01	ACIDO FOLICO 20 compresse e capsule 5 mg	2,44
B03BB01	ACIDO FOLICO 28 compresse 5 mg	3,41
B03BB01	ACIDO FOLICO 28 compresse 400 mcg	3,13
B03BB01	ACIDO FOLICO 60 compresse e capsule 5 mg	5,95
B03BB01	ACIDO FOLICO 120 compresse e capsule 5 mg	9,74
B03BB01	ACIDO FOLICO 120 compresse 400 mcg	10,05
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 6 fiale 5 ml 500 mg	4,28
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg	4,03
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg	5,24
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg r.p	8,16
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule R.P 225 mg	6,53
N03AG01	ACIDO VALPROICO 200 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 40 ml	4,18
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 300 mg rp	5,04

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 500 mg rp	8,17
D05BB02	ACITRETINA 20 capsule 25 mg	23,89
D05BB02	ACITRETINA 30 capsule 10 mg	17,00
C01CA24	ADRENALINA 5 fiale 0,5mg/1ml	1,17
C01CA24	ADRENALINA 5 fiale 1mg/1ml	1,44
G04CA01	ALFUZOSINA 30 compresse 10 mg rp	8,78
M04AA01	ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg	2,05
M04AA01	ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg	1,25
N02CC05	ALMOTRIPTAN 6 compresse 12,5 mg	17,36
N05AD01	ALOPERIDOLO gocce 30 ml 2 mg/ml	1,86
J01GB06	AMIKACINA 1 fiala 500 mg	3,89
C01BD01	AMIODARONE 20 compresse 200 mg	4,52
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg	24,63
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg	49,24
N06AA09	AMITRIPTILINA orale gtt 20 ml 40 mg/ml	2,45
C08CA01	AMLODIPINA 14 compresse 10 mg	3,26
C08CA01	AMLODIPINA 28 compresse 5 mg	3,74
J01CA04	AMOXICILLINA 12 unità per via orale 500 mg	1,90
J01CA04	AMOXICILLINA 12 unità per via orale 1 g	3,27
J01CA04	AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione os 5%	2,12
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 140 ml	13,20
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 35 ml	3,20
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 70 ml	6,42
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO 12 unità per via orale 875 mg+125	7,90
L02BG03	ANASTROZOLO 28 compresse 1 mg	35,80
N05AX12	ARIPIPRAZOLO 28 unità per via orale 10 mg	19,50
N05AX12	ARIPIPRAZOLO 28 unità per via orale 15 mg	19,50
N05AX12	ARIPIPRAZOLO 28 compresse 5 mg	19,50
N05AX12	ARIPIPRAZOLO soluzione orale 1 mg/ml 150 ml	24,50

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C07AB03	ATENOLOLO 42 compresse 100 mg	5,53
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 100 mg	6,02
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 50 mg	4,92
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg	4,33
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg	2,78
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 10 mg	2,14
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 20 mg	3,78
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 10 mg	4,35
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 20 mg	7,96
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 40 mg	9,56
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 80 mg	13,00
A03BA01	ATROPINA 5 fiale 0,5 mg /ml	1,62
L04AX01	AZATIOPRINA 50 compresse 50 mg	13,38
J01FA10	AZITROMICINA 3 compresse 500 mg	6,32
J01FA10	AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sospensione. orale	7,08
M03BX01	BACLOFENE 50 compresse 25 mg	9,09
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso respiratorio	25,32
R03BA01	BECLOMETASONE 0,8MG/2ML 20 flaconcini per aerosol	8,77
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 100 mcg - uso respiratorio	12,26
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 100 mcg - uso respiratorio EXTRAFINE	30,96
R03AK08	BECLOMETASONE/FORMOTEROLO 120 dosi (100+6) mcg - soluzione pressurizzata	25,00
C09AA07	BENAZEPRIL 14 compresse 10 mg	2,93
C09AA07	BENAZEPRIL 28 compresse 5 mg	3,11
C09BA07	BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 10+2,5 mg	4,08
H02AB01	BETAMETASONE 10 compresse effervescenti 0,5 mg	1,01
H02AB01	BETAMETASONE 10 compresse effervescenti 1 mg	2,08
H02AB01	BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev	2,30
H02AB01	BETAMETASONE 1,5 mg/1ml 6 fiale da 2 ml	2,50
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 compresse 150 mg	124,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 compresse 50 mg	29,83
S01EE03	BIMATOPROST collirio 30 monodose 0,4 ml 0,3 mg/ml	17,47
S01EE03	BIMATOPROST uso oftalmico soluzione 3 ml 0,1 mg/ml	9,79
S01ED51	BIMATOPROST/TIMOLOLO uso oftalmico 3 ml 0,3 mg/ml + 5 mg/ml	12,20
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 mg	2,41
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 2,5 mg	2,59
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 3,75 mg	2,84
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 5 mg	4,48
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 7,5 mg	3,37
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv riv 10 mg	4,91
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 2,5mg/6,25 mg	4,23
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 5 mg/6,25	4,23
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 10 mg/6,25	4,23
S01EA05	BRIMONIDINA collirio 5 ml 2mg/ml	4,50
S01ED51	BRIMONIDINA+TIMOLOLO 5 ml 2 mg/ml + 5 mg/ml collirio	8,94
S01EC04	BRINZOLAMIDE collirio 5 ml 10mg/ml	6,92
S01EC54	BRINZOLAMIDE + TIMOLOLO collirio 5ml 10mg/ml + 5 mg/ml -	8,86
J05AB15	BRIVUDINA 7 compresse 125 mg	49,12
R03BA02	BUDESONIDE 100 unita' 200 mcg uso respiratorio	15,13
R03BA02	BUDESONIDE 20 unita' 0,25 mg uso respiratorio	13,13
R03BA02	BUDESONIDE 20 unita' 0,5 mg uso respiratorio	20,17
R03BA02	BUDESONIDE 50 unita' 400 mcg uso respiratorio	15,13
A07EA06	BUDESONIDE 50 capsule 3 mg	37,48
R03AK07	BUDESONIDE + FORMOTEROLO 120 dosi (80+4,5) mcg - uso respiratorio ⁽²⁾	37,63
R03AK07	BUDESONIDE + FORMOTEROLO 120 dosi (160+4,5) mcg - uso respiratorio ⁽²⁾	45,46
R03AK07	BUDESONIDE + FORMOTEROLO 60 dosi (320+9) mcg - uso respiratorio ⁽²⁾	45,46
N02AE01	BUPRENORFINA 3 UNITA' 35 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	17,60
N02AE01	BUPRENORFINA 3 UNITA' 52,5 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	26,08
N02AE01	BUPRENORFINA 3 UNITA' 70 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	32,45

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02AE01	BUPRENORFINA 4 UNITA' 10 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	24,37
N02AE01	BUPRENORFINA 4 UNITA' 20 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	27,33
N02AE01	BUPRENORFINA 4 UNITA' 5 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	19,97
N06AX12	BUPROPIONE 30 compresse 150 mg rm	23,72
N06AX12	BUPROPIONE 30 compresse 300 mg rm	28,46
G02CB03	CABERGOLINA 8 compresse 0,5 mg	28,67
G02CB03	CABERGOLINA 2 compresse 0,5 mg	9,47
A11CC06	CALCIFEDILOLO gocce orali soluzione 0,15 mg/ml	4,41
A12AA04	CALCIO CARBONATO 30 unità per via orale 1 g	4,52
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 unità per via orale 1000 mg/880 UI	4,23
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod 500 mg+400 UI	5,02
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod. 600 mg+400 UI	7,61
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 0,005% mg/g tubo 30 g uso dermatologico	8,92
D05AX52	CALCIPOTRIOLO+BETAMETASONE 30 G 0,005% + 0,05% - uso dermatologico	20,21
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg	3,97
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg	6,63
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 8 mg	5,83
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 16 mg	7,55
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 32 mg	9,29
C09DB07	CANDESARTAN + AMLODIPINA 8 mg + 5 mg 28 capsule	7,58
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 16 mg/12,5 mg	7,28
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 32 mg/12,5 mg	9,13
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 32 mg/25 mg	9,13
C09BA01	CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 12 compresse 50 mg+25 mg	1,88
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg	3,89
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg r.p	4,85
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 200 mg rp	3,08
N03AF01	CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg	3,60
C07AG02	CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg	3,62
C07AG02	CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg	6,06

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01DC04	CEFACLOR 8 capsule 500 mg	5,21
J01DC04	CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os	6,98
J01DC04	CEFACLOR 6 compresse 750 mg	9,16
J01DB04	CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g	1,89
J01DD08	CEFIXIMA granulato per sospensione orale 100mg/5ml	10,07
J01DD08	CEFIXIMA 5 unità per via orale 400 mg	9,66
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g	3,40
J01DD13	CEFPODOXIMA granulato sospensione orale 100 ml 0,8%	8,39
J01DD13	CEFPODOXIMA 12 compresse 100 mg	8,60
J01DD13	CEFPODOXIMA 6 compresse 200 mg	8,77
J01DD02	CEFTAZIDIMA im 1 fiala 1g/3 ml	4,63
J01DD02	CEFTAZIDIMA im 1 fiala 500 mg/1,5ml	2,01
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1fiala 500 mg/2 ml + f 2 ml	3,28
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1fiala 1 g + f 3,5 ml	4,96
J01DC02	CEFUROXIMA 12 compresse 250 mg	5,60
J01DC02	CEFUROXIMA 1fiala 1g + f 4 ml	3,07
J01DC02	CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg	5,60
M01AH01	CELECOXIB 20 capsule 200 mg	7,00
R06AE07	CETIRIZINA 20 compresse 10 mg	3,60
R06AE07	CETIRIZINA gocce uso orale 20 ml 1%	5,90
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 capsule ⁽³⁾ 10 mg	10,17
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 capsule ⁽³⁾ 25 mg	25,41
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 capsule ⁽³⁾ 50 mg	49,28
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 30 capsule ⁽³⁾ 100 mg	55,34
H05BX01	CINACALGET 28 compresse 30 mg	25,50
H05BX01	CINACALGET 28 compresse 60 mg	45,89
H05BX01	CINACALGET 28 compresse 90 mg	48,79
J01MA02	CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg	3,52
J01MA02	CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg	16,63

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01MA02	CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg	6,13
G03HB01	CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 compresse riv. (2mg+0,035mg)	4,29
N06AB04	CITALOPRAM 14 compresse 40 mg	5,34
N06AB04	CITALOPRAM 28 compresse. 20 mg	5,34
N06AB04	CITALOPRAM OS gtt fl 15 ml 40 mg/ml	7,15
J01FA09	CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg	2,53
J01FA09	CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml	6,56
J01FA09	CLARITROMICINA 7 compresse 500 mg rp	7,98
J01FA09	CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg	8,01
J01FA09	CLARITROMICINA 250 mg/5ml os 100 ml	12,38
D07AD01	CLOBETASOLO 30 grammi uso dermatologico	3,19
D07AD01	CLOBETASOLO 125 ml 500 mcg/g uso dermatologico shampoo	10,67
N03AE01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 10ML gocce uso orale	1,45
B01AC04	CLOPIDOGREL 28 compresse 75 mg	12,35
B01AC30	CLOPIDOGREL + ACIDO ACETILSALICILICO 28 compresse 75 mg + 100 mg	12,64
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 100 mg	19,50
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 25 mg	5,38
A11CC05	COLECALCIFEROLO uso orale 10.000 unita'/ml 10 ml	4,50
A11CC05	COLECALCIFEROLO 1 flaoncino-uso orale 25.000 unita'	4,50
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 flaoncini-uso orale 25.000 unita'	7,00
A11CC05	COLECALCIFEROLO 1 flaoncino - uso orale 50.000 unita'	6,90
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 flaoncini-uso orale 50.000 unita'	12,00
A11CC05	COLECALCIFEROLO 5 capsule 20.000 unità	6,32
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 capsule 50.000 unità	6,32
B01AE07	DABIGATRAN 10 unità uso orale – 110 mg	7,00
B01AE07	DABIGATRAN 30 unità uso orale – 110 mg	21,00
B01AE07	DABIGATRAN 60 unità uso orale – 110 mg	42,00
B01AE07	DABIGATRAN 60 unità uso orale – 150 mg	42,00
V03AC01	DEFEROXAMINA 10 fiale 500 mg/5ml	43,53

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
H02AB02	DESAMETASONE gtt 10ml 2mg/ml	3,71
R06AX27	DESLOXATADINA 5 mg 20 unità uso orale	4,11
H01BA02	DESMOPRESSINA 60 mg 30 unità uso orale	14,75
H01BA02	DESMOPRESSINA 120 mg 30 unità uso orale	29,44
M01AB05	DICLOFENAC 20 capsule 75 mg r p	3,98
M01AB05	DICLOFENAC 20 compresse e capsule 100 mg r p	3,17
M01AB05	DICLOFENAC 21 compresse e capsule 100 mg r p	4,82
M01AB05	DICLOFENAC 50 mg 30 unità uso orale	3,51
M01AB05	DICLOFENAC 30 compresse 75 mg r p	3,86
M01AB05	DICLOFENAC 5 fiale 75 mg 3 ml	1,96
D11AX18	DICLOFENAC gel 90 gr 3% uso dermatologico	70,77
D11AX18	DICLOFENAC gel 60 gr 3% uso dermatologico	47,19
C08DB01	DILTIAZEM 14 compresse e capsule 300 mg r p	6,64
C08DB01	DILTIAZEM 36 capsule 200 mg r.p.	13,33
C08DB01	DILTIAZEM 24 compresse e capsule 120 mg r p	5,21
C08DB01	DILTIAZEM 50 compresse 60 mg	4,67
C08DB01	DILTIAZEM 50 compresse 60 mg r m	4,67
N06DA02	DONEPEZIL 28 unità per via orale 10 mg	18,00
N06DA02	DONEPEZIL 28 unità per via orale 5 mg	13,00
S01EC03	DORZOLAMIDE 5 ml 20mg/ml - uso oftalmico soluzione	5,05
S01ED51	DORZOLAMIDE+TIMOLOLO 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione	7,00
C02CA04	DOXAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,43
	DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg	6,48
J01AA02	DOXICICLINA 10 compresse 100 mg	2,35
R03DA11	DOXOFILLINA scir 200 ml 20mg/ml	4,22
C01BD07	DRONEDARONE 60 compresse 400 mg	46,54
N06AX21	DULOXETINA 7 capsule 30 mg	2,19
N06AX21	DULOXETINA 28 capsule 30 mg	8,27
N06AX21	DULOXETINA 28 capsule 60 mg	16,51

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
G04CB02	DUTASTERIDE 30 capsule 0,5 mg	8,38
G04CB02	DUTASTERIDE 90 capsule 0,5 mg	17,20
R06AX22	EBASTINA 30 compresse orosolubile 30 liofilizzato orale 10 mg	7,06
R06AX22	EBASTINA 30 compresse 10 mg	7,06
N02CC06	ELETRIPTAN 3 compresse 20 mg	7,83
N02CC06	ELETRIPTAN 3 compresse 40 mg	10,49
N02CC06	ELETRIPTAN 6 compresse 40 mg	18,57
C09AA02	ENALAPRIL 14 compresse 20 mg	2,94
C09AA02	ENALAPRIL 28 compresse 5 mg	3,09
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5mg	4,40
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+ 6 mg	5,81
C09BB02	ENALAPRIL+LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg + 10 mg	7,93
C09BB02	ENALAPRIL+LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg + 20 mg	7,19
B01AB01	EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 ui	9,65
C03DA04	EPLERENONE 30 compresse 25 mg	29,07
C03DA04	EPLERENONE 30 compresse 50 mg	29,07
N06AB10	ESCITALOPRAM gocce os 15ml	7,89
N06AB10	ESCITALOPRAM 28 unità per uso orale 10 mg	7,80
N06AB10	ESCITALOPRAM 28 unità per uso orale 20 mg	16,38
N03AF04	ESLICARBAZEPINA 30 compresse 800 mg	89,71
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 20 mg	5,88
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 40 mg	7,64
G03CA03	ESTRADIOLO 4 cerotti 50 mcg/die	6,63
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 25mcg/die	5,73
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 50mcg/die	8,45
G03FA17	ESTRADIOLO + DROSPIRENONE 28 compresse 1 mg/2 mg	9,58
M01AH05	ETORICOXIB 20 compresse 60 mg	9,01
M01AH05	ETORICOXIB 20 compresse 90 mg	9,59
M01AH05	ETORICOXIB 5 compresse 120 mg	2,74

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L02BG06	EXEMESTANE 30 compresse 25 mg	64,80
C10AX09	EZETIMIBE 30 compresse 10 MG	21,16
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+10 mg	17,10
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+20 mg	17,82
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+40 mg	18,40
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 250 mg	41,13
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 500 mg	92,26
M04AA03	FEBUXOSTAT 28 compresse 120 mg	16,97
M04AA03	FEBUXOSTAT 28 compresse 80 mg	16,97
C08CA02	FELODIPINA 14 compresse 10 mg r p	5,31
C08CA02	FELODIPINA 28 compresse 5 mg r p	5,31
C10AB05	FENOFIBRATO 20 capsule 200 mg	3,45
C10AB05	FENOFIBRATO 30 compresse 145 mg	6,77
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 100 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 200 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 300 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 400 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 600 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 800 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 50 mcg/ora 20 cm2	22,21
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 100 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 200 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 400 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 600 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 800 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 100 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 200 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 400 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 600 mcg	116,20

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 800 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 30 cpr subl 400 mcg	110,20
N02AB03	FENTANIL 30 cpr subl 800 mcg	110,20
B03AA03	FERROSO GLUCONATO 30 unità per via orale 80 mg	5,74
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg	5,17
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg	5,23
G04CB01	FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg	7,88
G04CB01	FINASTERIDE 5 mg 30 compresse	12,12
C01BC04	FLECAINIDE 20 compresse 100 mg	6,14
J02AC01	FLUCONAZOLO 10 capsule 100 mg	26,63
J02AC01	FLUCONAZOLO 2 capsule 150 mg	8,28
J02AC01	FLUCONAZOLO 7 capsule 200 mg	33,52
R03BA03	FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1% uso respiratorio	11,20
N06AB03	FLUOXETINA 28 unità per via orale 20 mg	6,10
N06AB03	FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml	7,50
D07AC17	FLUTICASONE 30 g 0,05% - uso dermatologico	4,43
R03BA05	FLUTICASONE 120 dosi 125 mcg - uso respiratorio	14,39
R03BA05	FLUTICASONE 120 dosi 250 mcg - uso respiratorio	29,18
C10AA04	FLUVASTATINA 28 compresse 80 mg r.p	8,82
N06AB08	FLUVOXAMINA 30 compresse 50 mg	5,00
N06AB08	FLUVOXAMINA 30 compresse 100 mg	11,00
R03AC13	FORMOTEROLO 60 capsule 12 mcg + erogatore	17,64
J01XX01	FOSFOMICINA 2 buste 3 g uso orale	6,51
C09AA09	FOSINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,73
C09BA09	FOSINOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5 mg	3,75
N02CC07	FROVATRIPTAN 6 compresse 2,5 mg	17,19
C03CA01	FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg	12,41
C03CA01	FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg	1,46
N02BF01	GABAPENTIN 30 capsule 400 mg	12,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02BF01	GABAPENTIN 50 capsule 100 mg	6,00
N02BF01	GABAPENTIN 50 capsule 300 mg	18,00
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 8 mg r.p	31,02
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 16 mg r.p	39,02
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 24 mg r.p	44,09
C10AB04	GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg	5,58
C10AB04	GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg	5,58
A10BB09	GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg	3,34
A10BB09	GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg r.m.	6,80
A10BB09	GLICLAZIDE 30 compresse 60 mg r.m.	5,37
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg	2,12
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg	3,56
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg	3,56
A04AA02	GRANISETRONE 10 compresse 1 mg	44,01
A04AA02	GRANISETRONE 5 compresse 2 mg	44,01
M01AE01	IBUPROFENE 30 compresse 400 mg	2,78
M01AE01	IBUPROFENE 30 unità per via orale 600 mg	3,72
C03AA03	IDROCLOROTIAZIDE 20 compresse 25 mg	1,32
P01BA02	IDROSSICLOROCHINA 30 compresse 200 mg	4,62
D06BB10	IMIQUIMOD 5% crema 12 bustine da 250 mg	55,89
C03BA11	INDAPAMIDE 30 compresse r p 1,5 mg	5,39
C03BA11	INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg	5,74
R03BB01	IPRATROPIO BROMURO 10 unita' 2 ml 0,025% - uso respiratorio	3,53
C09CA04	IRBESARTAN 28 compresse 150 mg	6,44
C09CA04	IRBESARTAN 28 compresse 300 mg	8,65
C09DA04	IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 150 mg/12,5 mg	5,77
C09DA04	IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/12,5 mg	7,79
C09DA04	IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/25 mg	7,79
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg r p	6,54

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg r p	6,50
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg	3,77
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg	3,23
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 capsule 10 mg	14,29
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 capsule 20 mg	25,07
J02AC02	ITRACONAZOLO 8 capsule 100 mg	7,50
C01EB17	IVABRADINA 56 compresse 5 mg	19,80
C01EB17	IVABRADINA 56 compresse 7,5 mg	19,80
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg r p	8,98
M01AE03	KETOPROFENE 50 mg 30 unità uso orale	2,41
M01AE03	KETOPROFENE 30 bustine bipar 80 mg	2,84
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 100 mg	3,28
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 160 mg	3,28
M01AB15	KETOROLAC 3 f 1 ml 30 mg	2,16
R06AX17	KETOTIFENE 15 compresse 2 mg r p	2,67
C08CA09	LACIDIPINA 28 compresse 4 mg	9,12
C08CA09	LACIDIPINA 14 compresse 6 mg	6,79
N03AX18	LACOSAMIDE 14 compresse 100 mg	12,53
N03AX18	LACOSAMIDE 14 compresse 50 mg	6,26
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 100 mg	50,10
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 150 mg	75,17
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 200 mg	100,23
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 50 mg	25,05
J05AF05	LAMIVUDINA 28 compresse 100 mg	55,31
N03AX09	LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg	4,73
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg	16,37
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg	29,97
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg	50,40
H01CB03	LANREOTIDE 1 unita' 120 mg - uso parenterale	1.339,05

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
H01CB03	LANREOTIDE 1 unita' 60 mg - uso parenterale	843,71
H01CB03	LANREOTIDE 1 UNITA' 90 MG - USO PARENTERALE	1030,51
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 compresse orodispersibili 15 mg	3,86
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 compresse orodispersibili 30 mg	6,18
A02BC03	LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule 15 mg	3,86
A02BC03	LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 mg	6,18
S01EE01	LATANOPROST 2,5 ml 50 mcg/ml - uso oftalmico	6,98
S01EE01	LATANOPROST 0,2 ml 50 mcg/ml - uso oftalmico	9,35
S01ED51	LATANOPROST/TIMOLOLO 1 fl 2,5 ml uso oftalmico	9,50
L04AK01	LEFLUNOMIDE 30 compresse 20 mg	56,14
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 10 mg	5,63
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg	9,12
L02BG04	LETROZOLO 30 compresse 2,5 mg	66,06
N03AX14	LEVETIRACETAM os 300 ml 30 g	37,97
N03AX14	LEVETIRACETAM 60 compresse 500 mg	37,67
N03AX14	LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg	36,16
N03AX14	LEVETIRACETAM Soluzione Orale 150 ml 100 mg/ml 1 siringa 3 ml	18,99
N03AX14	LEVETIRACETAM Soluzione Orale 150 ml 100 mg/ml 1 siringa 1 ml	18,99
A16AA01	LEVOCARNITINA 2 g/10 ml 10 flaconcini soluzione orale	11,88
R06AE09	LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg	3,63
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg r m	7,38
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg r m	7,38
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 50 mg/12,5 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 75 mg/18,75 mg/200 mg	57,86
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 100 mg/25 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 125 mg/31,25 mg/200 mg	57,86
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 150 mg/37,5 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 200 mg/50 mg/200 mg	53,00
01MA12	LEVOFLOXACINA 5 compresse 250 mg	3,90

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01MA12	LEVOFLOXACINA 5 compresse 500 mg	6,25
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 25 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 50 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 75 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 100 mcg	1,89
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 125 mcg	1,91
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 150 mcg	1,95
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 175 mcg	2,35
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 200 mcg	2,41
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,30
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 5 mg	2,10
C09AA03	LISINOPRIL 28 compresse 5 mg	3,36
C09BA03	LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg	2,80
R06AX13	LORATADINA 20 compresse 10 mg	3,63
C09CA01	LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg	4,70
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 50 mg	8,01
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 100 mg	10,00
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 100+25 mg	6,90
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 50 + 12,5 mg	6,90
C10AA02	LOVASTATINA 30 compresse 20 mg	8,54
C10AA02	LOVASTATINA 30 compresse 40 mg	8,54
A02AD02	MAGALDRATO 40 unità per uso orale 800 mg	4,78
C08CA11	MANIDIPINA 28 compresse 20 mg	11,33
L02AB01	MEGESTROLO 30 compresse 160 mg	60,69
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 15mg	6,02
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 7,5 mg	4,90
N06DX01	MEMANTINA 56 compresse 10 mg	19,00
N06DX01	MEMANTINA 28 compresse 20 mg	19,00
N06DX01	MEMANTINA 10 mg/ml soluz orale flac 50 ml erogazione	52,72

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A07EC02	MESALAZINA 20 unità uso rettale 500 mg	12,15
A07EC02	MESALAZINA 28 supposte 1 g	49,48
A07EC02	MESALAZINA 24 compresse 800 mg	11,26
A07EC02	MESALAZINA 50 unità per via orale 400 mg	12,48
A07EC02	MESALAZINA 50 compresse 500 mg	17,64
A07EC02	MESALAZINA 60 unità per via orale 400 mg	11,57
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 800 mg unità per uso orale	19,80
A07EC02	MESALAZINA 7 contenitori monodose 4 gr	33,44
A07EC02	MESALAZINA 7 contenitori monodose 2 gr	21,96
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 500 mg	1,27
A10BA02	METFORMINA 50 compresse 500 mg	1,97
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 850 mg	2,23
A10BA02	METFORMINA 40 compresse 850 mg	2,53
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 500 mg r.p	5,43
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg	3,64
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 750 mg r.p	5,43
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg r.p	5,43
A10BD02	METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 mg/5mg 36 compresse	2,35
H02AB04	METILPREDNISOLONE 20 compresse 16 mg	4,97
A03FA01	METOCLOPRAMIDE 10 mg/2ml 5 fiale da 2 ml	1,40
C07AB02	METOPROLOLO 28 compresse 200 mg r p	5,63
C07AB02	METOPROLOLO 30 compresse 100 mg	2,95
C07AB02	METOPROLOLO 50 compresse 100 mg	3,82
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 7,5 mg uso parenterale - sottocutaneo	20,79
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 10 mg uso parenterale - sottocutaneo	26,96
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 12,5 mg uso parenterale - sottocutaneo	33,40
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 15 mg uso parenterale - sottocutaneo	40,52
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 17,5 mg uso parenterale - sottocutaneo	46,00
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 20 mg uso parenterale - sottocutaneo	53,60

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 25 mg uso parenterale - sottocutaneo	65,78
J01XD01	METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg	1,59
N06AX11	MIRTAZAPINA 30 unità per uso orale 30 mg	16,17
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse 10 mg	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 unità 4 mg uso orale	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse masticabili 5 mg	14,50
J01MA14	MOXIFLOXACINA 5 compresse 400 mg	8,75
C02AC05	MOXONIDINA 28 compresse 0,2 mg	6,35
C02AC05	MOXONIDINA 28 compresse 0,4 mg	10,45
N07BB04	NALTREXONE 14 compresse 50 mg	25,34
M01AE02	NAPROXENE 20 compresse 750 mg r p	7,68
M01AE02	NAPROXENE 500/550 mg 30 unità uso orale	4,78
C07AB12	NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg	6,10
C07BB12	NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5 mg/12,5 mg	5,97
C07BB12	NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5 mg + 25 mg	5,97
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg r.p. (cod. equiv. 12X)	5,52
M01AX17	NIMESULIDE 30 unità per via orale 100 mg	2,36
J01XE01	NITROFURANTOINA 20 capsule 100 mg	6,71
J01XE01	NITROFURANTOINA 20 capsule 50 mg	5,31
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg	6,86
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg	9,63
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg	6,08
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg	26,80
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg	15,99
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse 2,5 mg	9,90
N05AH03	OLANZAPINA 28 unità per via orale 5 mg	19,50
N05AH03	OLANZAPINA 28 unità per via orale 10 mg	33,50
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 10 mg	5,83
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 20 mg	8,17

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 40 mg	8,17
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 20+5 mg	9,13
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 40+5 mg	9,13
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 40+10 mg	10,00
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/12,5 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/25 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40/12,5 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40/25 mg	7,33
C10AX06	OMEGA POLIENOICI 20 capsule molli 1000 mg	10,17
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg	3,09
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 mg	5,63
A04AA01	ONDANSETRONE 6 unità per via orale 4 mg	23,89
A04AA01	ONDANSETRONE 6 unità per via orale 8 mg	38,69
G04BD04	OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg	5,22
N03AF02	OXCARBAZEPINA 50 compresse 300 mg	9,81
N03AF02	OXCARBAZEPINA 50 compresse 600 mg	18,87
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 10 mg - uso orale rilascio prolungato	8,17
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 20 mg - uso orale rilascio prolungato	16,12
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 40 mg - uso orale rilascio prolungato	28,77
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 5 mg - uso orale rilascio prolungato	4,50
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 80 mg - uso orale rilascio prolungato	51,36
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 10 mg+5 mg rp	11,64
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 20 mg+10 mg rp	20,78
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 30 mg+15 mg rp	28,06
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 40 mg+20 mg rp	37,79
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 5 mg+2,5 mg rp	7,96
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 3 mg r p	60,06
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 6 mg r p	60,06
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 9 mg r p	101,35

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg	3,94
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg	7,30
H05BX02	PARACALCITOLE 28 capsule 1mcg	80,49
H05BX02	PARACALCITOLE 28 capsule 2 mcg	161,00
H05BX02	PARACALCITOLE 5 mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml	78,97
N02AA59	PARACETAMOLO + CODEINA FOSFATO 16 unità per uso orale 500 +30 mg	3,16
N06AB05	PAROXETINA 10 mg/ml 60 ml - uso orale	16,27
N06AB05	PAROXETINA 28 compresse 20 mg	6,49
N06AB05	PAROXETINA 33,1 mg/ml 18,5 ml - uso orale	19,04
C09AA04	PERINDOPRIL 30 compresse 4 mg	7,14
C09AA04	PERINDOPRIL 30 compresse 8 mg	7,14
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/5 mg	8,94
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/10 mg	8,94
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/5 mg	9,33
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/10 mg	10,56
C09BA04	PERINDOPRIL+INDAPAMIDE 30 compresse 2 mg/0,625 mg	10,40
C09BA04	PERINDOPRIL+INDAPAMIDE 30 compresse 4 mg/1,25 mg	10,40
C09BA04	PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE 30 compresse 8 mg/2,5mg	12,07
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/1,25 mg/10 mg	7,06
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/1,25 mg/5 mg	7,06
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/2,5 mg/10 mg	7,49
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/2,5 mg/5 mg	6,76
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 15 mg	10,00
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 30 mg	15,00
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 45 mg	30,94
A10BD05	PIOGLITAZONE + METFORMINA 56 cpr riv 15 mg + 850 mg	24,62
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 1g	3,28
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 2g	4,44
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g i.m	6,66

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g e.v	6,66
M01AC01	PIROXICAM 30 unità solide per uso orale (cpr. e cps.) 20 mg	2,84
M01AC01	PIROXICAM 30 compresse solubili e effervescenti 20 mg	2,84
M01AC01	PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml	3,12
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg	3,59
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,18 mg	5,00
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,7 mg	18,00
N04BC05	PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,26 mg r p	2,38
N04BC05	PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,52 mg r p	4,79
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 1,05 mg r p	28,99
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 2,1 mg r p	57,97
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 3,15 mg r p	86,96
B01AC22	PRASUGREL 28 compresse 10 mg	39,68
B01AC22	PRASUGREL 28 compresse 5 mg	39,68
C10AA03	PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg	1,41
C10AA03	PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg	6,00
H02AB07	PREDNISONONE 10 compresse 25 mg	4,58
H02AB07	PREDNISONONE 10 compresse 5 mg	1,26
H02AB07	PREDNISONONE 20 compresse 5 mg	2,54
N02BF02	PREGABALIN 14 capsule 25 mg	1,97
N02BF02	PREGABALIN 14 capsule 75 mg	4,89
N02BF02	PREGABALIN 56 capsule 75mg	19,56
N02BF02	PREGABALIN 14 capsule 150 mg	7,31
N02BF02	PREGABALIN 56 capsule 150 mg	28,19
N02BF02	PREGABALIN 56 capsule 300 mg	43,79
G03DA04	PROGESTERONE 200 mg 15 capsule	5,02
G03DA04	PROGESTERONE 100 mg 30 capsule	5,02
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 150 mg	3,54
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 300 mg	6,46

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N05AH04	QUETIAPINA 6 compresse 25 mg	1,84
N05AH04	QUETIAPINA 30 compresse 25 mg	9,27
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 100 mg	40,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 200 mg	50,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 300 mg	60,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 50 mg r p	31,49
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 150 mg r p	47,83
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 200 mg r p	63,76
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 300 mg r.p.	71,88
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 400 mg r.p.	95,64
C09AA06	QUINAPRIL 14 compresse 20 mg	2,21
C09BA06	QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg +12,5 mg	2,22
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 compresse 10 mg	3,21
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 compresse 20 mg	5,89
G03XC01	RALOXIFENE 28 compresse riv 60 mg	17,11
C09AA05	RAMIPRIL 14 compresse 5 mg	2,17
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse 10 mg	5,69
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg	2,74
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 5 mg + 5 mg	5,83
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 5 mg+10 mg	7,67
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 10 mg +5 mg	6,88
C09BB07	RAMIPRIL+AMLODIPINA 28 capsule 10 mg +10 mg	8,71
C09BB07	RAMIPRIL +AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 5 mg	6,12
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 10 mg	8,04
C09BB07	RAMIPRIL+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 5 mg	7,22
C09BB07	RAMIPRI+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 10 mg	9,14
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 2,5 mg/12,5 mg	1,74
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 5 mg/25 mg	2,38
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 2,5 mg + 12,5 mg	2,60

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C01EB18	RANOLAZINA 60 compresse 375 mg r.p	15,20
C01EB18	RANOLAZINA 60 compresse 500 mg r.p	15,20
C01EB18	RANOLAZINA 60 compresse 750 mg r.p	15,20
N04BD02	RASAGILINA 28 compresse 1 mg	57,99
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 0,5 mg	7,80
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 1 mg	7,80
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 2 mg	7,80
N05AX08	RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml	36,95
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 1 mg	14,63
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 2 mg	27,06
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 3 mg	38,14
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 4 mg	63,25
B01AF01	RIVAROXABAN 56 unità 2,5 mg – uso orale	24,90
B01AF01	RIVAROXABAN 10 unità 10 mg – uso orale	10,37
B01AF01	RIVAROXABAN 28 unità 20 mg – uso orale	29,02
B01AF01	RIVAROXABAN 30 unità 10 mg – uso orale	31,10
B01AF01	RIVAROXABAN 42 unità 15 mg – uso orale	43,54
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 1,5 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 3 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 4,5 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 6 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 4,6 mg/die	44,39
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 9,5 mg/die	48,39
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 13,3 mg/die	56,53
N02CC04	RIZATRIPTAN 3 unità per via orale 10 mg	8,28
N02CC04	RIZATRIPTAN 6 unità per via orale 10 mg	14,16
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 0,25 mg	2,26
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 0,5 mg	4,50
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 1 mg	5,41

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 2 mg	10,79
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 2 mg r p	9,50
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 4 mg r p	18,00
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 8 mg r p	33,00
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 5 mg	5,35
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 10 mg	6,50
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 20 mg	9,83
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 40 mg	10,23
C10BA06	ROSUVASTATINA+ EZETIMIBE 30 unità per uso orale 10 mg/10 mg	10,70
C10BA06	ROSUVASTATINA+ EZETIMIBE 30 unità per uso orale 20 mg/10 mg	10,70
C10BA06	ROSUVASTATINA+ EZETIMIBE 30 unità per uso orale 5 mg/10 mg	8,70
R06AX28	RUPATADINA 30 compresse 10 mg	6,94
R06AX28	RUPATADINA 120 ml 1 mg/ml - uso orale	8,43
R03AC02	SALBUTAMOLO 200 dosi 100 mcg uso respiratorio	2,51
R03AK04	SALBUTAMOLO+IPRATROPIO Bromuro 15 ML 0,375%+0,075% - uso respiratorio	6,80
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25+50 mcg - uso respiratorio	26,20
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+125 mcg - uso respiratorio	30,00
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+250 mcg - uso respiratorio	40,00
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 60 dosi 50 mcg+500mcg-uso respiratorio	32,50
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 60 dosi 50 mcg+100 mcg - uso respiratorio	18,51
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 60 dosi 50 mcg+250 mcg - uso respiratorio	25,92
R03AC12	SALMETEROLO 60 dosi 50 mcg - uso respiratorio	32,70
N04BD01	SELEGILINA 50 compresse 5 mg	10,76
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 100 mg	6,00
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 50 mg	4,63
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 100 mg	11,99
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 50 mg	6,00
V03AE02	SEVELAMER 180 compresse 800 mg	117,00
V03AE02	SEVELAMER OS POLV 60 buste 2,4g	128,98

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
G04CA04	SILODOSINA 30 capsule 4 mg	3,66
G04CA04	SILODOSINA 30 capsule 8 mg	7,32
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 20 mg	2,48
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 40 mg	3,73
C10AA01	SIMVASTATINA 20 compresse 10 mg	1,91
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 20 mg	5,62
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 40 mg	8,81
A10BH01	SITAGLIPTIN 28 compresse 100 mg	21,88
A10BH01	SITAGLIPTIN 28 compresse 25 mg	21,88
A10BH01	SITAGLIPTIN 28 compresse 50 mg	21,88
A10BD07	SITAGLIPTIN + METFORMINA 56 compresse 50 mg/1.000 mg	26,15
A10BD07	SITAGLIPTIN + METFORMINA 56 compresse 50 mg/850 mg	26,15
M05BA06	SODIO IBANDRONATO 1 compressa 150 mg	13,00
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 mg	10,98
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 mg	12,00
C07AA07	SOTALOLO 40 compresse 80 mg	3,38
C07AA07	SOTALOLO 50 compresse 80 mg	4,66
J01FA02	SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000 UI	6,58
C03DA01	SPIRONOLATTONE 10 compresse 100 mg	4,06
A02BX02	SUCRALFATO 2 g 30 unità uso orale	5,42
A02BX02	SUCRALFATO 1 g 40 unità uso orale	5,47
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg	13,00
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg	6,00
N02CC01	SUMATRIPTAN 6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile	39,78
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule 0,5 mg	24,32
L04AD02	TACROLIMUS 60 capsule 1 mg	104,09
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule 5 mg	241,51
D11AH01	TACROLIMUS - uso dermatologico 10 G 0,1%	9,24
D11AH01	TACROLIMUS - uso dermatologico 30 G 0,1%	27,71

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule RP 0,5 mg	23,25
L04AD02	TACROLIMUS 60 capsule 1mg rp	93,01
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule RP 3 mg	139,46
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule RP 5 mg	232,50
G04BE08	TADALAFIL 12 compresse 20 mg	64,08
L02BA01	TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg	4,58
L02BA01	TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg	5,06
G04CA02	TAMSULOSINA 20 capsule 0,4 mg	4,41
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 50 mg rp ⁽²⁾	8,63
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 100 mg rp ⁽²⁾	14,20
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 150 mg rp ⁽²⁾	21,00
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 200 mg rp ⁽²⁾	26,77
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 250 mg rp ⁽²⁾	33,47
J01XA02	TEICOPLANINA fiale 200 mg	31,21
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 20 mg	3,80
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 40 mg	4,00
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 80 mg	5,50
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40 mg/12,5 mg	6,50
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/12,5 mg	7,35
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/25 mg	7,35
	TERAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,90
G04CA03	TERAZOSINA 10 compresse 2 mg	2,06
	TERAZOSINA 14 compresse 5 mg	3,86
G04CA03	TERAZOSINA 28 compresse 5 mg	5,51
D01BA02	TERBINAFINA 8 compresse 250 mg	9,69
H05AA02	TERIPARATIDE 1 unità uso parenterale 20mcg/80mcl ⁽²⁾	308,51
N07XX06	TETRABENAZINA 112 compresse 25 mg	140,18
G03CX01	TIBOLONE 30 compresse 2,5 mg	10,28
B01AC05	TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg	3,27

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% soluzione uso oftalmico	1,98
S01ED01	TIMOLOLO 0,25% soluzione uso oftalmico	1,90
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti	3,10
S01ED01	TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml senza conservanti	2,92
R03BB04	TIOTROPIO fl uso respiratorio 30 capsule 10 mcg	32,00
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg	2,89
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg	3,47
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse e capsule 25 mg	12,50
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 50 mg	20,00
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 100 mg	40,00
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 200 mg	75,00
C03CA04	TORASEMIDE 14 compresse 10 mg	2,30
C09AA10	TRANDOLAPRIL 14 capsule 2 mg	3,72
S01EE04	TRAVOPROST uso oftalmico un flacone 2,5 ml 40 mcg/ml	10,61
S01ED51	TRAVOPROST+TIMOLOLO 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml uso oftalmico	15,26
H02AB08	TRIAMCINOLONE 3 fl 1ml 40 mg	5,83
J05AB11	VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg	59,82
J05AB11	VALACICLOVIR 42 compresse 500 mg	59,82
J05AB14	VALGANCICLOVIR 60 compresse riv 450 mg	929,44
C09CA03	VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg	2,40
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg	5,60
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg	7,20
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse 320 mg	10,00
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 + 12,5 mg	4,95
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 12,5 mg	6,15
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 25 mg	6,15
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320 + 12,5 mg	9,00
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320+ 25 mg	9,00
N06AX16	VENLAFAXINA 10 capsule e compresse 150 mg r p	8,01

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N06AX16	VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg r p	5,60
N06AX16	VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 225 mg r p	16,65
N06AX16	VENLAFAXINA 28 capsule e compresse 37,5 mg r p	5,60
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg r p	4,09
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse 80 mg	2,04
C08DA01	VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg r p	8,31
A10BH02	VILDAGLIPTIN 56 compresse 50 mg	24,50
A10BD08	VILDAGLIPTIN E METFORMINA 60 compresse 50 mg/1.000 mg	24,50
A10BD08	VILDAGLIPTIN E METFORMINA 60 compresse 50 mg/850 mg	24,50
C09AA15	ZOFENOPRIL 28 compresse 30 mg	8,89
C09BA15	ZOFENOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse (30+12,5) mg	10,41
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 3 compresse 2,5 mg	7,54
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 6 compresse 2,5 mg	13,59
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 6 compresse orosolubili 2,5 mg	13,59
N03AX15	ZONISAMIDE 28 capsule 50 mg	7,39
N03AX15	ZONISAMIDE 56 capsule 100 mg	35,72

⁽²⁾ vd Elenco per principio attivo – Lista di Trasparenza Farmaci Equivalenti - AIFA

⁽³⁾ vd Determina AIFA n. 5/2016 Prot. 3613 del 12 gennaio 2016

ALLEGATO 1**Sezione B – Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione**

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A16AA05	ACIDO CARGLUMICO 200 mg 5 compresse dispersibili	407,41
A16AA05	ACIDO CARGLUMICO 60 UNITA USO ORALE 200 mg	4.888,84
C02KX02	AMBRISANTAN 30 compresse 10 mg	2.079,19
C02KX02	AMBRISANTAN 30 compresse 5 mg	2.079,19
L01XX35	ANAGRELIDE 100 capsule 0,5 mg	341,34
A16AA06	BETAINA 1 unita' 180 g - uso orale	467,11
C02KX01	BOSENTAN 56 compresse 62,5 mg	425,00
C02KX01	BOSENTAN 56 compresse 125 mg	425,00
L01BC06	CAPECITABINA 60 compresse 150 mg	32,14
L01BC06	CAPECITABINA 120 compresse 500 mg	213,19
V03AC02	DEFERIPRONE 1.000 mg 50 compresse	144,29
V03AC03	DEFERASIROX 30 compresse 180 mg	209,11
V03AC03	DEFERASIROX 30 compresse 360 mg	418,26
V03AC03	DEFERASIROX 30 compresse 90 mg	104,57
J05AF10	ENTECAVIR 30 compresse 1 mg	180,00
J05AF10	ENTECAVIR 30 compresse 0,5 mg	180,00
L03AX13	GLATIRAMER 12 siringhe preimpilate 40 mg/ml 1 ml	859,40
L03AX13	GLATIRAMER 28 siringhe 20 mg/ml	893,77
B01AC11	ILOPROST 30 UNITA' 1ML 20 MCG - USO RESPIRATORIO	737,30
L01XE01	IMATINIB 30 compresse 400 mg	300,00
L01XE01	IMATINIB 120 compresse e capsule 100 mg	300,00
J01XX08	LINEZOLID 10 compresse 600 mg	479,99
L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE 100 compresse/capsule 250 mg	89,42
L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE 50 compresse 500 mg	74,97
L04AA06	MICOFENOLATO SODICO 100 compresse 180 mg	83,48
L04AA06	MICOFENOLATO SODICO 50 compresse 360 mg	83,48
A16AX06	MIGLUSTAT 84 capsule 100 mg	5.324,91
A16AX04	NITISINONE 60 capsule 10 mg flacone	3.828,93
A16AX04	NITISINONE 60 capsule 2 mg flacone	1.056,25
A16AX04	NITISINONE 60 capsule 5 mg flacone	2.112,51
A16AX04	NITISINONE 60 capsule flacone 20 mg	7.657,86
J02AC04	POSACONAZOLO 40 mg/ml sospensione orale 1 flacone	532,49

J02AC04	POSACONAZOLO 24 compresse 100 mg	580,91
N07XX02	RILUZOLO 56 compresse 50 mg	224,88
A16AX07	SAPROPTERINA 120 compresse solubili 100 mg	2.260,27
A16AX07	SAPROPTERINA 30 unità per uso orale 100 mg	589,85
G04BE03	SILDENAFIL 90 compresse riv 20 mg	678,52
G04BE08	TADALAFIL 56 compresse 20 mg	733,81
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 5 mg	14,81
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 20 mg	59,28
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 100 mg	296,39
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 140 mg	414,97
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 180 mg	533,53
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 250 mg	741,04
L04AK02	TERIFLUNOMIDE 28 compresse riv 14 mg	688,87
J01GB01	TOBRAMICINA 56 fiale aerosol 300 mg	1.271,63
C03XA01	TOLVAPTAN 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg	1.152,96
C03XA01	TOLVAPTAN 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg	1.152,96
C03XA01	TOLVAPTAN 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg	1.152,96
A16AX12	TRIENTINA 100 unità uso orale 200 mg	2.647,95
G04BE09	VARDENAFIL 12 COMPRESSE 20 mg	46,08
L01CA04	VINORELBINA 1 capsula 20 mg	37,78
L01CA04	VINORELBINA 1 capsula 30 mg	56,67
J02AC03	VORICONAZOLO 28 compresse 50 mg	229,08
J02AC03	VORICONAZOLO 28 compresse 200 mg	150,00

Medicinali con uguale composizione a medicinali inclusi nell'elenco allegato alla Determina AIFA 2/11/2010 (G.U. 261 del 8/11/2010). Si ricorda che i medicinali inclusi nell'elenco allegato alla Determina AIFA 2/11/2010 sono concedibili solo attraverso la distribuzione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali mentre quelli aventi la stessa composizione (principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, numero di unità posologiche) immessi in commercio successivamente alla pubblicazione della Determina AIFA 2/11/2010, sono inclusi nel PHT di cui all'allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004 ed erogabili anche attraverso il canale assistenza farmaceutica convenzionata.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 35)

Delibera N 874 del 22/07/2024

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Prime disposizioni operative sulla gestione della vegetazione acquatica e spondale da applicarsi nel sistema delle Riserve naturali regionali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla.
 Approvazione

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
a	Si	Padule di Fucecchio-Lago di Sibolla_Linee Guida Gestione Vegetazione Palustre

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
--

Allegati n. 1

a *Padule di Fucecchio-Lago di Sibolla_Linee Guida Gestione Vegetazione Palustre*
d66aaedfe14c56dbc8897e51660f0c1e2aaebed5cd98d9de524205889da0fcf9

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

Dato atto che le Riserve naturali regionali Padule di Fucecchio (cod. Reg. RRFI01 ed RRPT01) e Lago Sibolla (cod. Reg. RRLU01), con le relative aree contigue:

- costituiscono un unico “sistema di aree umide” ed un unico corpo idrico, riconosciuto anche a livello internazionale importante per gli uccelli acquatici Convenzione Ramsar, di cui al D.M. n. 303 del 21/10/2013- interessando una serie di aree funzionalmente connesse dal punto di vista ambientale e della biodiversità;
- si sovrappongono ai siti della rete Natura 2000, istituiti ai sensi della L.R. 56/2000 al fine di garantire la tutela di specie ed habitat di particolare interesse conservazionistico, di seguito elencati:
 - ZSC/ZPS IT5130007 “Padule di Fucecchio”;
 - ZSC/ZPS IT5140010 “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”;
 - ZSC IT5120018 “Lago di Sibolla”;

Visto il Regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue approvato, ai sensi dell’art. 50 della l.r. 30/2015, con delibera di Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 53 e successivamente modificato con delibera di Consiglio regionale 27 ottobre 2021, n. 94;

Dato atto che, per quanto attiene la vegetazione palustre, il Regolamento, considerate le finalità istituzionali del sistema delle due Riserve, come indicate all’articolo 2, stabilisce in particolare all’art. 9, commi 1 e 2, all’art. 14, comma 1 lett e) e all’art.15, comma 1 lett.a) tempistiche e modalità per la gestione della stessa, indicando le attività di manutitive sempre consentite o consentite previo nulla osta o assenso in area Riserva e in area contigua;

Richiamato l’art. 16, comma 3 del Regolamento del sistema delle riserve naturali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla che prevede che venga approvato dalla Giunta regionale un disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue, in attuazione dello stesso regolamento;

Dato atto che il medesimo art. 16, comma 3 del Regolamento stabilisce che il disciplinare di cui sopra sia coerente con i seguenti obiettivi:

- a) realizzare una gestione sostenibile della vegetazione palustre, e in particolare re elofitica, presente nel complessivo sistema delle Riserve, coerente con le finalità indicate all’articolo 2 del regolamento stesso e in particolare con i valori naturalistici e paesaggistici e con il riconoscimento dell’area quale Zona umida di importanza internazionale;
- b) fornire informazioni sullo stato di conservazione, estensione ed esigenze ecologiche delle complessive formazioni vegetali e habitat palustri, con particolare riferimento alle formazioni a cannuccia di palude (*Phragmites australis*);
- c) prevedere interventi finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle formazioni vegetali e habitat palustri, e delle specie animali e vegetali ad esse legate, ostacolandone i processi di interrimento ed evoluzione della vegetazione anche mediante l’individuazione di quote annuali di superfici da destinare a gestione mediante sfalcio;
- d) mappatura di dettaglio dei “chiarì” di caccia presenti nelle Aree contigue della Riserva naturale del Padule di Fucecchio, così come definiti all’articolo 15, comma 1, lett. a) del medesimo regolamento;

e) definire modalità operative di sfalcio della vegetazione palustre e di asportazione, localizzazione ed eventuale riuso del materiale sfalcato, con particolare riferimento alle formazioni a cannuccia di palude (*Phragmites australis*);

Viste le misure di conservazione valide per i siti Natura 2000 riconosciuti quali ZPS e ZSC di cui alla d.g.r. 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione" e alla d.g.r. 15 dicembre 2015, n. 1223 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" ed, in particolare, quelle relative la gestione della vegetazione palustre;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale 2024 (DEFR 2024) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023 e la successiva Nota di Aggiornamento al DEFR 2024 (NADEFR 2024) approvata con delibera di Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento al Progetto Regionale 7 "Neutralità carbonica e transizione ecologica";

Richiamato il Documento Operativo Annuale 2024, approvato con delibera di Giunta regionale 6 maggio 2024, n. 550, che ha previsto nel corso del 2024- 2025 la predisposizione dei disciplinari previsti dall'art. 16 del Regolamento vigente, con priorità per il disciplinare relativo la gestione della vegetazione palustre, prevedendo il relativo stanziamento di risorse per complessivi Euro 50.000,00 (cap. 41151/V prenotazione n. 2024769);

Considerato che:

- nelle attuali condizioni di regolazione dei flussi idraulici e di apporto di sedimenti nonché dell'azione antropica esercitata nel territorio circostante, l'ambiente palustre ha di per sé natura transitoria in quanto sono stati modificati i meccanismi naturali di rigenerazione;
- la conservazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali del padule è sinergica e propedeutica ai servizi ecosistemici forniti dal territorio ed è condizione necessaria per permettere lo svolgimento di tutte quelle attività tradizionali che da sempre vi si svolgono;
- i fattori di maggior impatto sullo stato delle acque superficiali della Valdinievole sono rappresentati dal carico dei nutrienti e dalla concentrazione di fitofarmaci nei confronti dei quali è importante mantenere una adeguata qualità morfologica dei corsi d'acqua che permetta di incrementare il potenziale ecologico e la capacità autodepurativa degli stessi;
- sono stati segnalati fenomeni di anossia che interessano l'area umida del Padule nei periodi estivi e di carenza idrica per i quali sono in atto anche azioni specifiche da parte del Consorzio di Bonifica, finalizzate al miglioramento della circolazione delle acque e, in casi critici, all'insufflazione di aria mediante l'utilizzo di ossigenatori;
- gli usi tradizionali del territorio, incluso il taglio periodico e differenziato della vegetazione palustre hanno il merito di diversificare l'habitat nonché di ridurre l'invasione del canneto che, se non gestito, tenderebbe ad accelerare l'interrimento del Padule;

Dato atto che, a fronte delle considerazioni sopra riportate, il tema delle corrette pratiche colturali per la gestione della vegetazione palustre risulta particolarmente significativo e urgente sotto il profilo conservazionistico, anche in vista dell'attuale stagione estiva, e che gli obiettivi da perseguire con il disciplinare risultano molteplici e tecnicamente complessi in quanto correlati a diversi altri aspetti di varia natura;

Dato atto pertanto che, quale prima fase della definizione del disciplinare previsto all'art. 16, comma 3 del Regolamento, è stato ritenuto opportuno procedere ad una verifica preliminare dell'attuale situazione ambientale delle aree e di inquadramento generale del tema delle corrette pratiche colturali per la gestione della vegetazione palustre;

Dato atto che, con ordinativo diretto n. 311 del 25/06/2014, è stato affidato alla Soc. Coop. Erse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio finalizzato all'individuazione di prime disposizioni operative del disciplinare di cui all'art. 16, comma 3 del Regolamento vigente;

Vista la documentazione tecnica redatta dalla società incaricata, allegato A al presente atto, che individua le prime disposizioni operative relative alle pratiche colturali per la gestione della vegetazione palustre, distinte a seconda che attengano o meno all'area interessata dal cratere palustre e individuate sulla base dell'attuale quadro conoscitivo e regolamentare nonché sulla base delle finalità da perseguire in relazione alle peculiarità dei territori interessati dalle due Riserve, delle criticità esistenti e delle metodologie disponibili;

Dato atto che le prime indicazioni operative individuate, pur non essendo da sole risolutive delle problematiche strutturali che interessano il sistema delle Riserve naturali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla, individuano una modalità di gestione integrata delle aree che, allo stato attuale delle conoscenze ed a fronte della evidenziata necessità di interventi gestionali, risultano migliorative dello stato di conservazione della zona umida e dei relativi habitat/habitat di specie in relazione alle criticità esistenti e presentano un bilancio positivo tra le necessità di tutela ambientale, ecologica ed idraulica e la fattibilità tecnico-economica delle stesse;

Dato atto degli incontri tenutosi nel territorio di riferimento con gli enti e gli stakeholders a vario titolo interessati, per approfondire le tematiche sopra esposte;

Dato atto che la documentazione tecnica di cui all'allegato A al presente atto costituisce primo stralcio del disciplinare previsto all'art.16 comma 3 del Regolamento, con particolare riferimento agli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A parte integrante del presente atto contenente le prime disposizioni operative relative alle corrette pratiche colturali per la gestione della vegetazione palustre, quale primo stralcio del disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue, previsto all'art.16 comma 3 del Regolamento;

Ritenuto opportuno stabilire che tali disposizioni operative si applichino a tutti gli interventi, a eccezione di quelli che alla data di efficacia della presente deliberazione risultino già autorizzati ai sensi del vigente Regolamento;

Dato atto che le pratiche gestionali individuate- Allegato A:

- integrano le misure di conservazione in relazione alla vegetazione palustre previste dalla d.g.r. 454/2008 e dalla d.g.r. 1223/2015 per i siti Natura 2000 ZSC/ZPS IT5130007 "Padule di Fucecchio", ZSC/ZPS IT5140010 "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e ZSC IT5120018 "Lago di Sibolla" e costituiscono altresì riferimento, unitamente alle misure stesse, per gli Uffici regionali incaricati delle istruttorie delle richieste di nulla osta e delle istanze di Valutazione di Incidenza nei casi ove previsti dal Regolamento;

- si applicano limitatamente ai casi e nelle modalità espressamente individuate nell'allegato stesso;

Dato atto inoltre che, per quanto non espressamente disposto dal disciplinare, si applicano le disposizioni del regolamento vigente del sistema delle Riserve naturali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione - CD- nella seduta del 18 luglio 2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'Art.16 comma 3 del Regolamento del sistema delle Riserve naturali regionali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla e per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A parte integrante del presente atto, contenente le prime disposizioni operative relative alle corrette pratiche colturali per la gestione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue;

2. di dare atto che le pratiche gestionali individuate- Allegato A:

- integrano le misure di conservazione previste dalla d.g.r. 454/2008 e dalla d.g.r. 1223/2015 per i siti Natura 2000 ZSC/ZPS IT5130007 "Padule di Fucecchio", ZSC/ZPS IT5140010 "Bosco di Chiusi e Paduleta di Ramone" e ZSC IT5120018 "Lago di Sibolla" e costituiscono altresì riferimento, unitamente alle misure stesse, per gli Uffici regionali incaricati delle istruttorie delle richieste di nulla osta e delle istanze di Valutazione di Incidenza nei casi ove previsti dal Regolamento;

- si applicano limitatamente ai casi e nelle modalità espressamente individuate nell'allegato stesso;

3. di dare inoltre atto che per quanto non espressamente previsto dalle prime disposizioni operative relative alle corrette pratiche colturali per la gestione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue- allegato A- continua ad applicarsi il Regolamento vigente del sistema delle Riserve naturali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla;

4. di stabilire che le disposizioni operative di cui al punto 1 si applichino a tutti gli interventi, ad eccezione di quelli che alla data di efficacia del presente atto risultino già autorizzati ai sensi del vigente Regolamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Gilda Ruberti

IL Direttore
Aldo Ianniello

relazione tecnica

Gestione della vegetazione palustre - indicazioni operative

oggetto: PROPOSTA DI LINEE-GUIDA IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PALUSTRE IN LOC. PADULE DI FUCECCHIO (ZSC/ZPS IT5130007) E LAGO DI SIBOLLA (ZSC IT5120018)

proponente: Regione Toscana, Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore Tutela della Natura e del Mare.

sito: Loc. Padule di Fucecchio: comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi (FI), Ponte Buggianese, Monsummano T.me, Larciano, Pieve a Nievole e Lamporecchio (PT); Loc. Lago di Sibolla: comune di Altopascio (LU)

attività: Servizio di elaborazione di prime disposizioni operative del disciplinare sulla gestione della vegetazione acquatica e spondale delle Riserve naturali Padule di Fucecchio (ZSC/ZPS IT5130007) e Lago di Sibolla (ZSC IT5120018).

REV.	DATA	DESCRIZIONE/MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO
0	28/06/2024	Prima emissione	dott. Giacomo Grasseschi	dott. Filippo Ferrantini
1	11/07/2024	Modif. par. 2.1 (descrizioni)	dott. Giacomo Grasseschi	dott. Filippo Ferrantini
2	17/07/2024	Modif. parr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.3	dott. Giacomo Grasseschi	dott. Filippo Ferrantini



dott. Filippo Ferrantini Ph.D.
n. ToU_A2411 Ord. Biologi Toscana-Umbria

file riferimento: Padule di Fucecchio_Linee Guida Gestione Vegetazione Palustre_rev1_SOLO sezz 1 e 2.docx



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

INDICE

Sezione 1:	Introduzione	3
1.1	Presupposti concettuali.....	3
1.2	Impostazione delle disposizioni operative.....	6
Sezione 2:	Indicazioni operative	8
2.1	Descrizione degli interventi.....	8
2.2	Quadro sinottico degli interventi	11
2.3	Descrizione dei risultati attesi.....	12
Sezione 3:	Localizzazione degli interventi.....	14
3.1	Intervento tipo AC1.....	15
3.2	Intervento tipo AC2.....	16
3.3	Intervento tipo CP1	20
3.4	Intervento tipo CP2 e SI1	21
3.5	Interventi tipo CP3-CP4.....	24
Sezione 4:	Riferimenti	25



Sezione 1: Introduzione

1.1 Presupposti concettuali

Il presente elaborato contiene le prime disposizioni operative (linee-guida) relative alla gestione della vegetazione acquatica e spondale delle riserve naturali “Padule di Fucecchio” (ZSC/ZPS IT5130007) e “Lago di Sibolla” (ZSC IT5120018); tali indicazioni vanno a costituire la base concettuale e operativa del successivo disciplinare sulla gestione della vegetazione palustre di tali aree, la cui elaborazione è demandata ad una fase successiva.

L’elaborazione delle disposizioni operative qui proposte comporta l’assunzione di alcuni presupposti concettuali che devono essere compresi e condivisi in via preliminare al fine di interpretare correttamente l’impostazione seguita per la formulazione delle stesse. Tali presupposti sono di seguito espressi.

- **Relativamente alle peculiarità delle aree in indagine “Padule di Fucecchio” (ZSC/ZPS IT5130007) e “Lago di Sibolla” (ZSC IT5120018)**
 - le aree fanno parte della Rete Natura 2000 (identificativi in predicato; entrambe le aree sono anche individuate come di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, 1971), e sono interessate dalla presenza di habitat di interesse unionale (es. 3130, 3280, 91A0, ecc.). Le aree risultano pertanto avere una precisa e prioritaria vocazione di valorizzazione ambientale (il concetto di ambiente, ad oggi giuridicamente indefinito, è qui inteso, ai sensi della Direttiva 85/337/CEE art. 3, come relativo alle risorse complessive naturali e culturali in un giusto equilibrio dei fattori fisici, del paesaggio e della cultura, comprendendo pertanto anche aspetti culturali quali l’uso tradizionale del territorio, oltre ai fattori abiotici naturali e le interazioni fra questi e i viventi). Peraltro, appare evidente come la valorizzazione ambientale dell’area sia sinergica e propedeutica ai servizi ecosistemici forniti al territorio (mitigazione del rischio idraulico in quanto bacino di laminazione naturale, attività di caccia e pesca, escursionismo, ecc.).
 - È necessario riconoscere la natura transitoria dell’ambiente palustre nell’attuale condizione di regimentazione dei flussi idraulici e di apporto di sedimenti terrigeni. In assenza di meccanismi naturali di rigenerazione di tali ambienti, e nell’impossibilità di ripristinare tali meccanismi nel breve-medio periodo in ragione dell’azione antropica esercitata sul territorio circostante, occorre prevedere interventi periodici di gestione degli stessi al fine di ritardarne la scomparsa. In tale ottica, gli interventi di gestione della vegetazione palustre contribuiscono al mantenimento, alla riqualificazione e all’eventuale ricostituzione delle associazioni vegetali caratteristiche di questo tipo di ambienti (vedi Regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, approvato con Del.C.R. 30 luglio 2020, n. 53).
- **Relativamente ai fattori di pressione e minaccia per le aree in indagine**



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

- I fattori di maggior impatto sullo stato delle acque superficiali della Valdinievole sono sia il carico di nutrienti (composti di azoto e fosforo), sia la concentrazione di fitofarmaci. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della Direttiva 2000/60/CE, per i corpi idrici della Valdinievole occorre fin da subito prendere in considerazione la ricerca di azioni ulteriori che puntino, da un lato, ad un'efficace diminuzione della concentrazione di fitofarmaci nei corsi d'acqua e, dall'altro, ad una significativa diminuzione dei nutrienti e della sostanza organica derivante da vari apporti antropici, tra cui gli impianti di depurazione presso i quali sarebbe opportuno un potenziamento delle sezioni di defosfatazione e denitrificazione e una migliore efficienza nella degradazione della sostanza organica. Il compimento del progetto di riorganizzazione della depurazione della Valdinievole (progetto detto "il Tubone") potrebbe porre altresì rimedio alla situazione. Alle azioni sopra citate, si dovrà affiancare un'attenzione alla qualità morfologica dei corsi d'acqua e alla gestione operata sull'alveo e in sua prossimità, in maniera da incrementarne il potenziale ecologico e le capacità autodepurative (vedi ARPAT: "Analisi degli elementi di qualità e andamento dei nutrienti nei punti MAS e MAS-PF della Valdinievole – report periodo 2019-2021").

Relativamente a quanto sopra, l'efficientamento dei depuratori e la riorganizzazione delle effluenze degli stessi esulano dagli obiettivi del presente lavoro (al netto delle precauzioni finalizzate ad evitare un possibile *deficit* idrico nell'area sud-orientale del Padule di Fucecchio in conseguenza del completamento del progetto "il Tubone"); viceversa, la riqualificazione morfologica dei corpi idrici e l'incremento della capacità fitodepurativa rappresentano parametri da considerare nell'individuazione delle linee-guida e degli eventuali ulteriori interventi di gestione.

- È stato segnalato l'aumento dei fenomeni di anossia che interessano l'area umida del Padule, nei periodi estivi e di carenza idrica, per i quali sono in atto anche azioni specifiche da parte del Consorzio di Bonifica finalizzate al miglioramento della circolazione delle acque e, in casi di crisi, all'insufflazione di aria attraverso ossigenatori.

Anche in questo caso, si ritiene che le linee-guida debbano orientarsi verso la risoluzione delle situazioni di *deficit* idrico nella zona umida, al netto degli ulteriori interventi effettuati dal Consorzio.

- Gli usi tradizionali del territorio, incluso il taglio periodico e differenziato (a rotazione per parcelle) della vegetazione palustre, hanno il merito di diversificare l'habitat, rendendolo favorevole alla riproduzione anche di specie proprie sia di specchi idrici aperti (i palmipedi e i trampolieri) sia di canneto; nonché di ridurre l'invasione del canneto che in occasione delle piene autunnali rallenta il deflusso idrico, e quindi favorisce il deposito del materiale sospeso, l'interrimento e la progressiva scomparsa del padule; tali usi consolidano infine la collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra Ente gestore e cittadini locali, tesa a responsabilizzare gli stessi cittadini. In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le incidenze positive legate a tali attività abbiano valenza maggiore rispetto alle incidenze negative inevitabilmente connesse alle stesse, pertanto il bilancio complessivo delle incidenze legate agli usi tradizionali del territorio è valutato come positivo nell'ambito del presente studio.

– **Relativamente alle metodiche applicate ad oggi per la gestione della vegetazione palustre**

- Il già richiamato Regolamento del sistema delle Riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (FI e PT) e "Lago di Sibolla" (LU) e relative aree contigue prevede esclusivamente lo sfalcio per la gestione della vegetazione palustre, con particolare riferimento alle formazioni a dominanza di



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

cannuccia di palude (*Phragmites australis*), sia all'interno che all'esterno del chiaro (art. 14 comma 1 lett. e) e art. 15 c. 1 lett. a). Il termine "sfalcio", inteso nell'accezione di pratica agronomica finalizzata all'eliminazione degli apparati epigei di vegetazione erbacea o arbustiva ecc. (in questo caso condotta con mezzi meccanici), non è certamente riferibile a pratiche che non comportano il taglio della vegetazione, quali ad esempio lo schiacciamento; relativamente alla trinciatura (termine che individua un'operazione di taglio, effettuata con mezzi meccanici dotati di appositi strumenti quali trinciastock/trinciastocchi, la quale comporta la tritatura, lo sminuzzamento, la spezzettatura, il tagliuzzamento in parti piccole o strisce sottili di materiale vegetale), questa si configura effettivamente come un'operazione di taglio della vegetazione, differendo sostanzialmente dallo sfalcio per le modalità di effettuazione, per i mezzi meccanici impiegati e, soprattutto, per la diversa consistenza dei residui vegetali prodotti (materiale triturato di difficile rimozione). Per il presente studio, in relazione all'ambito territoriale in esame, si stima che le incidenze ambientali negative relative alle due pratiche, al netto della tipologia di residuo prodotto, presentino una valenza grosso modo paragonabile (leggermente inferiore per quanto riguarda lo sfalcio, che consente maggiori possibilità di fuga per la fauna intercettata rispetto alla trinciatura e consente, ove necessario, l'eventuale rimozione del materiale sfalciato).

- o Il citato Regolamento non prevede l'obbligo di asportazione del materiale sfalciato; il tema è tuttavia affrontato nell'ambito dell'istruttoria di Valutazione di incidenza con riferimento anche ai contenuti del Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile, approvato dalla Provincia di Firenze con D.C.P. n.78 del 12/06/2014, il quale incentiva l'asportazione della vegetazione sfalciata e con riferimento ad alcuni studi successivi tra i quali il già citato rapporto di ARPAT 2019-2021.

In generale, l'asportazione del materiale viene prescritta in risposta alle seguenti criticità:

- il rilascio sul posto della vegetazione palustre tagliata contribuisce all'aumento del carico organico e i suoi processi di putrefazione possono aumentare il rischio di innesco di fenomeni di anossia che, oltre a comportare effetti negativi sul piano igienico-sanitario, incidono negativamente sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000;
- in linea generale, l'accumulo di sostanza organica favorisce lo sviluppo del canneto che a sua volta favorisce anche fenomeni di interrimento del cratere palustre;
- la decomposizione *in situ* della vegetazione tagliata restituisce al terreno parte degli elementi nutrienti e/o gli eventuali inquinanti fitochelati o comunque trattenuti durante il ciclo vitale della pianta, di fatto diminuendo o vanificando l'azione fitodepurativa esercitata da quest'ultima nei confronti dell'ambiente.

Si sottolinea come tali criticità appaiono corrette dal punto di vista dottrinale: l'effettiva valenza delle incidenze a esse connesse risulta essere tuttavia proporzionale alla biomassa oggetto di taglio in rapporto alla superficie interessata dall'intervento.

- o La vegetazione palustre oggetto di sfalcio all'interno dell'area in esame consiste in prevalenza nel fragmiteto (formazioni a cannuccia di palude) che si sviluppa all'interno e nelle aree limitrofe al cratere palustre, oltre alla vegetazione riparia erbacea a carattere igrofilo o mesofilo-ruderale che colonizza le sponde dei canali all'interno delle zone umide o decorrenti attraverso l'area contermina al cratere palustre (c.d. "area contigua" individuata sulle carte regionali in uso al Consorzio di Bonifica gestore dell'area). In relazione a tale materiale, si evidenzia come un riuso tradizionale dello stesso (in particolare della cannuccia di palude, precedentemente impiegata per la realizzazione di manufatti tradizionali) non sia ad oggi sostenibile, in ragione delle quantità



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

prodotte in rapporto all'eventuale utenza di fruitori; viceversa, tale materiale è impiegabile a titolo di ammendante agricolo ai fini di migliorare la qualità del terreno coltivato nelle immediate adiacenze della zona umida in esame. Si sottolinea come, in tale ottica, gli sfalci in predicato di riutilizzo così prodotti non siano da considerarsi rifiuto ai sensi all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/2006 come novellato da D.Lgs 116/2020 (cit.: *non costituiscono rifiuti "la paglia e altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche culturali riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggiano l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana"*)

1.2 Impostazione delle disposizioni operative

L'elaborazione delle indicazioni proposte è stata condotta nel rispetto dei seguenti criteri:

- il rispetto dei presupposti concettuali di cui al precedente paragrafo: in particolare:
 - la necessità di valorizzare l'area dal punto di vista ambientale, necessità prioritaria in quanto sinergica e propedeutica ai servizi ecosistemici forniti al territorio;
 - la necessità di effettuare interventi volti a contrastare la perdita di habitat (o habitat di specie) dovuta ai naturali processi di evoluzione della vegetazione (ad es.: taglio del canneto per ringiovanimento degli habitat), stante l'avvenuta cessazione in epoca storica dei processi naturali di rigenerazione di tali habitat (ormai difficilmente reversibile);
 - la necessità di ottenere già nel breve periodo una riqualificazione morfologica dei corpi idrici e l'incremento della loro capacità fitodepurativa;
 - la necessità di evitare situazioni di *deficit* idrico nella zona umida;
 - la compatibilità con gli usi tradizionali del territorio;
 - l'individuazione della trinciatura come metodo di taglio della vegetazione alternativo allo sfalcio, da adottarsi in un'ottica di gestione integrata della vegetazione palustre e spondale finalizzata ad ottenere comunque un guadagno netto in termini di rimozione dei nutrienti e di biomassa vegetale dal sistema ambiente (in ragione della diversa incidenza stimata per i due metodi, viene individuato lo sfalcio come misura preferenziale, mentre la trinciatura rappresenta il metodo alternativo per la gestione di determinate aree per le quali non appare vantaggioso l'impiego dello sfalcio: cfr. Sezz. 2 e 3 per il dettaglio delle modalità e della zonazione degli interventi);
 - l'individuazione della necessità dell'asportazione del materiale sfalcato in quanto connessa all'incidenza rappresentata dall'aumento del carico organico al suolo, all'aumento del tasso di interrimento e all'eventuale rilascio *in situ* di nutrienti e inquinanti precedentemente trattenuti dalla pianta nel processo di fitodepurazione; dal momento che la valenza di tale incidenza risulta proporzionale alla biomassa oggetto di taglio in rapporto alla superficie interessata dall'intervento, la necessità dell'asportazione può essere valutata in relazione all'entità dell'effetto previsto in conseguenza alla quantità di materiale effettivamente rilasciata;
- la minimizzazione del rischio idraulico così come rappresentato dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in relazione al reticolo idrografico afferente all'area e oggetto di manutenzione;



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

- l'effettiva applicabilità delle misure proposte in relazione alle possibilità degli attori incaricati dell'esecuzione (Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, proprietari delle aree private afferenti alla zona umida);
- la valutazione dell'impegno economico stimato come necessario per la realizzazione di ciascun intervento.

Sulla base di tali criteri, è possibile individuare un quadro di azioni aventi le seguenti caratteristiche:

- azioni volte a ridurre il rischio idraulico relativo ai canali presenti in area contermina al cratere palustre, incrementando allo stesso tempo la capacità fitodepurativa del corpo idrico mediante riqualificazione morfologica al fine di ridurre il carico di sedimento e di nutrienti/inquinanti riversato in zona umida;
- azioni volte a mantenere/ringiovanire gli habitat palustri mediante gestione del canneto e della vegetazione riparia spondale, mantenendo allo stesso tempo un bilancio positivo in termini di fitodepurazione.
- azioni volte a prevenire l'interrimento o la riduzione delle superfici allagate, sostanzialmente volte a mantenere una maggiore superficie allagata durante la gran parte dell'anno.

Dall'analisi di quanto sopra emerge chiaramente come la risoluzione di tutte le criticità individuate, in particolare quelle relative alla necessità di implementazione della capacità fitodepurativa degli acquiferi, alla prevenzione del rischio di interrimento/perdita di habitat e al *deficit* idrico, a causa della loro origine legata all'attuale assetto idraulico e territoriale dell'area vasta piuttosto che alle correnti pratiche di gestione, non possa essere affrontata in maniera efficace a livello di linee-guida o di disciplinare: le incidenze a carico dell'area risultano infatti connesse ad aspetti strutturali del territorio, quali l'idromorfologia degli acquiferi, l'urbanizzazione o comunque l'uso antropico dell'area circostante e la gestione delle acque reflue afferenti da aree urbanizzate anche piuttosto distanti. Le sole buone pratiche di gestione non risultano in grado di mitigare a livello significativo incidenze di questo tipo. Pertanto, sarà necessario individuare in una fase successiva una serie di **proposte progettuali di riqualificazione morfologica** dei principali corpi idrici, unitamente agli interventi da prevedere per la loro corretta gestione *ex-post* (da intendersi come un aggiornamento delle attuali linee guida da applicarsi al completamento dell'intervento di riqualificazione); la loro realizzazione, previa valutazione circa l'effettiva opportunità di implementazione da parte degli Enti responsabili del territorio in esame, è demandata ad una fase successiva a quella presente, e vedrà verosimilmente un'applicazione di singoli interventi-pilota, in aree direttamente controllate da tali Enti, per poi coinvolgere eventualmente la restante superficie dell'area in esame, previa negoziazione con i locali *stakeholders*.



Sezione 2: Indicazioni operative

2.1 Descrizione degli interventi

Vengono di seguito riassunte le principali caratteristiche degli interventi individuati nell'ambito dell'elaborazione delle indicazioni operative.

– Trinciatura

- **Modalità di lavoro:** l'organo tagliatore è costituito da un albero orizzontale rotante, su cui sono fissati mazzuoli di metallo, che tagliano e contemporaneamente trinciano e sminuzzano la vegetazione. Il dispositivo è, di regola, fissato al braccio di un veicolo ed ha propulsione idraulica o utilizza la presa di forza del mezzo. L'altezza di taglio è regolabile. Il materiale vegetale trinciato è rilasciato *in loco*.
- **Campo d'applicazione:** il metodo è adatto per lo sfalcio della vegetazione, anche con molte piante legnose, sulle fasce spondali e le scarpate di tutti i tipi di canali, purché accessibili al veicolo di trasporto dell'attrezzatura, il quale si può utilizzare solo all'asciutto
- **Valutazione complessiva:** a livello economico, si tratta di un processo razionale con un'alta resa; in ambito agricolo rappresenta una pratica colturale assimilabile alla pacciamatura, dal momento che non è in genere necessario smaltire il materiale trinciato, in ragione delle minute dimensioni dei frammenti prodotti. Per lo stesso motivo, nel caso della gestione della vegetazione perifluviale, questi possono essere rilasciati sull'intera sezione dell'alveo. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il rischio di impatto sulla fauna terrestre poco mobile può essere ridotto efficacemente regolando l'altezza di taglio (in modo da non coinvolgere gli animali a terra). Relativamente al materiale trinciato che rimane sul posto, gli effetti negativi si concretizzano soprattutto nel rilascio dei nutrienti accumulati dalla pianta in vita, che tornano a concentrarsi nel suolo durante la decomposizione del materiale organico rilasciato, alterando la compagine floristica e, in generale, non contribuendo alla riduzione del carico di nutrienti verso l'ambiente: si sottolinea tuttavia come ciò sia sovrapponibile all'incidenza relativa all'ipotesi 0, ovvero l'assenza di interventi: in questo caso, infatti, la vegetazione non gestita va progressivamente incontro al medesimo processo di decadimento e di rilascio *in situ* di biomassa e nutrienti, che la trinciatura si limita ad accelerare. Un abbassamento significativo di tali parametri, e quindi un guadagno netto in termini di defosfatazione, denitrificazione e rimozione di sostanza organica dal sistema ambiente è invece ottenibile alternando la metodica descritta con lo sfalcio tramite benna falciante (vedi par. successivo).

– Sfalcio con benna falciante

- **Modalità di lavoro:** l'attrezzo, collegato al braccio girevole di un veicolo trainante (trattore, fuoristrada, ecc.), è costituito da un organo tagliatore con una doppia fila di lame (simile a quello



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

delle barre falcianti), fissato allo spigolo anteriore di una benna ed azionato idraulicamente. La vegetazione tagliata rimane impigliata nella benna e viene quindi rimossa dal canale nel medesimo processo di lavoro. Essa può essere accatastata a lato del canale, oppure direttamente caricata su un autoveicolo ed allontanata.

- **Campo d'applicazione:** metodo adatto per lo sfalcio delle scarpate e il diserbo del fondo del canale nel medesimo processo di lavoro, a partire da circa 50cm di larghezza del fondo. In realtà la benna falciante è adatta anche per la rimozione del fango organico sul fondo del canale, purché associato alla vegetazione e quindi costituisce un attrezzo che si può utilizzare per quasi tutti i lavori di manutenzione dei canali.
- **Valutazione economica:** si tratta di un processo razionale, che peraltro richiede sufficiente potenza per la propulsione idraulica. Inoltre, quando la benna falciante opera sul fondo fangoso del canale per il diserbo, la guida è spesso difficile per l'assenza di presa. Questo problema può essere superato installando sulla benna dispositivi distanziatori, che consentono di raggiungere il fondo compatto del canale sotto lo strato di fango; inoltre tali dispositivi evitano danni alla cortica erbosa delle scarpate.
- **Valutazione ecologica:** grazie alla modalità di lavoro della benna falciante (secondo lo stesso principio della barra falciante), il pericolo di ferire direttamente la fauna acquatica è modesto. La vegetazione che resta impigliata nella benna agisce come una rete filtrante, che trattiene gli animali; per contrastare quest'effetto nocivo, si può evitare di falciare in un solo processo le scarpate e il fondo del canale e si può lasciar gocciolare sulla sponda la vegetazione tagliata.
- **Riferimenti:** Regione Lombardia, 2008. *La riqualificazione dei canali agricoli - Linee guida per la Lombardia*, Quaderni della ricerca n. 92 – settembre 2008, 200 pp. – pag. 133 segg.



(sopra, a sinistra: esempio di benna falciante, montata sul braccio girevole di un trattore, utilizzata per la manutenzione dei canali; a destra: lo stesso attrezzo in azione, montata su escavatore. Fonte: Regione Lombardia, 2008. La riqualificazione dei canali agricoli - Linee guida per la Lombardia, Quaderni della ricerca n. 92 – settembre 2008; Regione Veneto, 2020. Manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua. Seconda edizione. L'esperienza dei Consorzi di Bonifica, Veneto Agricoltura, 2020. ISBN 9788863372595)

– Sfalcio differenziale e rilascio del canale di corrente


- **Struttura e funzione:** durante le operazioni di sfalcio della vegetazione in alveo e lungo le sponde è possibile prevedere la realizzazione di un canale di corrente bordato da vegetazione pari ad 1/3 o 2/3 della larghezza del fondo alveo: in pratica, durante le operazioni di diserbo del fondo, la vegetazione acquatica è falciata solo in parte, in modo tale da risparmiare un corridoio longitudinale. Si eseguono tagli parziali della vegetazione in alveo, procedendo ove possibile con



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

andamento sinuoso a mezzelune sfalsate tra le due sponde; per evitare erosioni, si deve risparmiare una fascia, anche ridotta, di vegetazione lungo il piede delle scarpate. Si ottiene così un assetto del canale più simile a quello di un corso d'acqua naturale e quindi si promuove la molteplicità ecologica, pur senza giungere a rimodellare la struttura morfologica complessiva del canale (tracciato a sezioni), operazione che travalica i limiti della manutenzione. Il canale di corrente sinuoso crea zone con differenti velocità di corrente, in cui si insediano vari microhabitat. Le forze naturali tendono a promuovere la diversità ambientale, con la formazione di buche, raschi e barre di meandro.

- **Campo d'applicazione:** questo modello è adatto per canali con una larghezza minima del fondo pari a due metri (per il presente studio, l'intervento è applicato ai canali di larghezza maggiore di tre metri per maggiore precauzione), i quali per motivi idraulici devono essere diserbati anche più volte l'anno.
- **Valutazione complessiva:** il metodo non causa innalzamenti significativi dei livelli idrici. All'interno del canale si ha una maggiore velocità dell'acqua, rispetto al caso di totale assenza di vegetazione, che in parte o totalmente compensa la perdita di sezione di deflusso. Anche l'eventuale riduzione della sezione che può derivare dal deposito del sedimento lungo le sponde del canale può essere compensata, in buona parte, dall'approfondimento del canale di corrente, dovuto alla maggiore velocità dell'acqua.



(sopra: canale di corrente sinuoso. Il massimo abbassamento del tirante idrico, da 30 a 14 cm, si ottiene già sfalciano un "canale di corrente" largo 1/3 dell'alveo. Uno sfalcio più esteso comporta un impatto ben maggiore all'ecosistema, ma apporta minimi benefici idraulici supplementari: il livello, da 14 cm, scende solo a 13 e 10 cm, esponendo le gemme basali all'illuminazione, e favorendo così la rapida ricrescita vegetale. Nel grafico, le frecce indicano la data degli sfalci. (Fonte: CIRF, 2006; Figura: da Madsen, 1995, rielaborata; in: Regione Emilia Romagna, 2012. Linee Guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna, 153 pp. – pag. 101)

- **Riferimenti:** Regione Emilia Romagna, 2012. Linee Guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna, 153 pp. - pag. 100 segg.; Regione Lombardia, 2008. La



riqualificazione dei canali agricoli - Linee guida per la Lombardia, Quaderni della ricerca n. 92 - settembre 2008, 200 pp. – pag. 145.

2.2 Quadro sinottico degli interventi

La seguente tabella riporta il quadro degli interventi in relazione a ciascuna tipologia di opera/ambiente presente all'interno dell'area in esame (canali di differente tipologia, chiari di caccia, canneti esterni ai chiari), all'interno del cratere palustre ovvero della relativa area contermina. Per ciascun intervento vengono indicate le azioni previste dalle linee-guida in relazione agli interventi di cui al precedente paragrafo e le eventuali propedeuticità connesse all'implementazione delle azioni, le quali dovranno essere risolte a monte dell'avvio dei lavori onde garantire la piena applicabilità delle indicazioni operative.

codice	localizzazione	opera/ambiente	Indicazioni operative	propedeuticità
AC1	area contermina	canale (larghezza media alveo bagnato <3m) contermina ad aree agricole	<ul style="list-style-type: none"> sfalcio con benna falciante (intero alveo e sponde); raccolta dello sfalcio e rilascio lungo il confine della contermina area agricola; trinciatura del materiale depositato all'interno dell'area agricola; (a cura del proprietario dell'area agricola) riuso del trinciato come ammendante agricolo. 	<ul style="list-style-type: none"> concertazione con i proprietari delle aree agricole contermini alle arginature dei canali interessati dall'intervento.
AC2	area contermina	canale (larghezza media alveo bagnato >3m) contermina ad aree agricole	<ul style="list-style-type: none"> sfalcio differenziale con benna falciante con rilascio di canale di corrente (sponda destra/sponda sinistra, metà dell'alveo attivo); raccolta dello sfalcio e rilascio lungo il confine della contermina area agricola; trinciatura del materiale depositato all'interno dell'area agricola; (a cura del proprietario dell'area agricola) riuso del trinciato come ammendante agricolo. 	<ul style="list-style-type: none"> valutazione preventiva del rischio idraulico; concertazione con i proprietari delle aree agricole contermini alle arginature dei canali interessati dall'intervento.
CP1	cratere palustre	canale (larghezza media alveo bagnato <3m)	<ul style="list-style-type: none"> taglio della vegetazione mediante barra trinciante (intero alveo e sponde) 	<ul style="list-style-type: none"> (nessuna)
CP2	cratere palustre	canale (larghezza media alveo bagnato >3m)	<ul style="list-style-type: none"> taglio differenziale della vegetazione mediante barra trinciante con rilascio di canale di corrente (sponda destra/sponda sinistra, metà dell'alveo attivo) 	<ul style="list-style-type: none"> (nessuna)
CP3	cratere palustre	chiari di caccia a gestione privata	<ul style="list-style-type: none"> taglio della vegetazione mediante barra trinciante (superficie interna al chiaro) 	<ul style="list-style-type: none"> (nessuna)
CP4	cratere palustre	canneti a prevalenza di <i>Phragmites australis</i> esterni ai chiari di caccia (a gestione privata)	<ul style="list-style-type: none"> taglio periodico e differenziato (a rotazione per parcelle) della vegetazione palustre tramite trinciatura: massima superficie annua = 70ha (<10% della superficie della zona umida). 	<ul style="list-style-type: none"> regolamentazione interna alle associazioni di proprietari delle parcelle interessate dall'intervento relativa ai criteri di rotazione nel rispetto della percentuale annua.



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

SI1	Lago di Sibolla	canali interni alla zona umida (larghezza media alveo bagnato >3m)	<ul style="list-style-type: none"> taglio differenziale della vegetazione mediante barra trinciante con rilascio di canale di corrente (sponda destra/sponda sinistra, metà dell'alveo attivo) 	<ul style="list-style-type: none"> (nessuna)
-----	-----------------	--	---	---

2.3 Descrizione dei risultati attesi

Le azioni descritte, che esitano sostanzialmente in una gestione integrata (sfalcio differenziale e rimozione/trinciatura) della vegetazione spondale lungo i canali e all'interno del cratere palustre, mirano a raggiungere i seguenti scopi:

- **Obiettivi di conservazione ambientale ed ecologica**
 - (relativamente ai canali di maggiori dimensioni) aumento della capacità fitodepurante e di ritenzione degli apporti (detrito grossolano, sedimento), con conseguente riduzione del carico di sedimento e di nutrienti/inquinanti verso il cratere palustre;
 - rimozione di una parte del carico organico rappresentato dalla biomassa vegetale dal sistema della zona umida e conferimento dello stesso verso sistemi "a perdere" rappresentati dalle aree coltivate, con conseguente guadagno netto in termini di diminuzione del carico di nutrienti verso il cratere palustre;
 - miglioramento della funzionalità ecologica e della biodiversità grazie al rilascio di fasce vegetate (relativamente ai canali di maggiori dimensioni) e della periodica rimozione di determinate percentuali di canneto dal cratere palustre con conseguente mantenimento/differenziazione degli habitat/habitat di specie. Relativamente all'individuazione delle superfici di taglio il cui rilascio *in situ* non vada a incidere sensibilmente sul carico di nutrienti e/o sedimento all'interno del cratere palustre, si sottolinea come i valori-soglia per tali superfici su base annua siano stati individuati nel 15% della superficie del cratere palustre per quanto riguarda i chiari di caccia e le relative vie di accesso (la superficie risulta grosso modo congruente a quella ad oggi effettivamente occupata dai chiari di caccia, corrispondente a circa il 12%, dei quali non è peraltro da prevedersi un'ulteriore espansione), e nel 6% della superficie del cratere palustre interessata dalla presenza di canneti a prevalenza di *Phragmites australis* esterni ai chiari di caccia (a gestione privata: la percentuale proposta corrisponde a circa 70ha, la cui ripartizione fra le diverse parcelle per il turno di taglio annuale dovrà essere concordata a livello delle associazioni di proprietari afferenti alle rispettive province: tale superficie corrisponde peraltro alla media degli ultimi cinque anni della superficie per la quale è stato richiesto dalle associazioni dei proprietari l'autorizzazione ad anticipare la data di inizio lavori).
- **Obiettivi gestionali**
 - riduzione della cubatura della biomassa vegetale da gestire durante gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - efficientamento delle procedure di manutenzione degli alvei e del rinnovamento degli habitat palustri tramite l'adozione della trinciatura ad integrazione dello sfalcio con barra falciante, nell'ottica della gestione complessivamente vantaggiosa dell'*input* di nutrienti e sostanza organica verso il sistema ambientale della zona umida;



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla

Indicazioni Operative

- efficientamento delle procedure di rinnovamento degli habitat e degli ambienti di canneto al di fuori dei chiari di caccia, sottoposti a turni di taglio verosimilmente pluriennali (in ragione della rotazione per parcelle) finalizzati a garantire il necessario equilibrio tra il mantenimento delle naturali dinamiche di evoluzione della vegetazione (con relative ricadute funzionali a livello faunistico) e la necessità di contenere l'espansione del canneto e di mantenere gli habitat caratteristici delle zone umide e a rischio di soffocamento/interrimento;
- Superamento delle criticità e consolidamento dei rapporti di collaborazione tra Ente gestore dell'area naturale protetta e cittadini locali, tesa a responsabilizzare gli stessi cittadini, i quali risultano così i primi fruitori e tutori del territorio


La seguente tabella raffronta i risultati attesi evidenziando il guadagno (in termini di miglioramento dello stato di conservazione della zona umida e dei relativi habitat/habitat di specie in relazione alle criticità evidenziate nel documento) rispetto ad una ipotesi di assenza completa di interventi (c.d. "ipotesi 0") e ad una gestione ordinaria finalizzata unicamente al mantenimento della funzionalità idraulica e ricreativa dell'area. Relativamente ai canali, la percentuale è calcolata sulla base del numero di corpi idrici oggetto di interventi che permettono il raggiungimento degli obiettivi rispetto al numero totale di corpi idrici presenti nel sistema della zona umida di Fucecchio/Sibolla e attualmente gestiti dal locale Consorzio di Bonifica; per quanto riguarda il cratere palustre, la percentuale è calcolata come ettari sottoposti ad interventi su ettari totali.

obiettivo	gestione ordinaria		ipotesi 0 (assenza di gestione)		applicazione delle linee-guida	
aumento della capacità fitodepurante	canali	0%	canali	100%	canali	~80%
	cratere palustre	0%	cratere palustre	0%	cratere palustre	0%
conferimento della biomassa in sistemi "a perdere"	canali	0%	canali	0%	canali	~60%
	cratere palustre	0%	cratere palustre	0%	cratere palustre	0%
miglioramento della funzionalità ecologica e della biodiversità	canali	0%	canali	100%	canali	~80%
	cratere palustre	~18%	cratere palustre	0%	cratere palustre	~18%
valutazione complessiva	canali	0%	canali	~67%	canali	~73%
	cratere palustre	~6%	cratere palustre	0%	cratere palustre	~6%



Sezione 3: Localizzazione degli interventi

La presente sezione individua, per ciascun intervento, le aree per cui è prevista l'applicazione, all'interno del cratere palustre ovvero della relativa area contigua; viene inclusa anche l'area del lago di Sibolla, oggetto dell'intervento SI1.




(sopra: mappa generale della collocazione dei vari interventi in relazione ai corpi idrici e agli ambienti presenti all'interno del cratere palustre e nella relativa area contigua. I codici riportati in legenda fanno riferimento alle tabelle di cui alla sezione precedente. Gli interventi relativi agli sfalci degli ambienti di canneto non sono individuati: sono da riferirsi all'intera area ricompresa all'interno del cratere palustre. I singoli interventi di gestione idraulica, quali la posa di paratie, non sono visualizzati).



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

3.1 Intervento tipo AC1




rif. corpi idrici individuati:

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3197	fosso del vescovo
BV3198	fosso caioni
BV3231	rio arrù
BV3294	fosso del vescovo
BV3339	fosso del rinchiuso
BV3340	fosso del vescovo
BV3434	fosso della croce
BV3444	fosso della croce
BV3469	fosso della croce
BV3566	fosso del piaggione
BV3580	
BV3617	fosso del piaggione
BV3698	fosso della nievolina
BV4101	rio tacchio
BV4107	rio podere lampaggi
BV4297	canale circondariale di guardia
BV4326	canale circondariale di guardia
BV4471	rio palagina
BV4489	canale circondariale di guardia affi sx
BV4703	fosso rugiati
BV4888	fosso corti
BV5108	fosso casa cavallini
BV5198	rio delle botteghe
BV5235	rio vallebuia
BV5272	rio di fucecchio affi dx
BV5434	rio delle botteghe



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

3.2 Intervento tipo AC2




rif. corpi idrici individuati:

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
n.d.	fosso del calderaio
BV2994	torrente pescina
BV3142	canale del terzo
BV3144	fosso di sant'antonio
BV3182	fosso del calderaio
BV3184	fosso candalla
BV3280	torrente pescia di colliodi
BV3280	torrente pescia di colliodi
BV3288	torrente borra
BV3288	torrente borra
BV3291	fosso del calderaio
BV3292	canale del terzo
BV3303	fosso debitori
BV3317	torrente pescina
BV3327	torrente pescina
BV3364	fiume pescia di pescia
BV3364	fiume pescia di pescia
BV3404	fosso pazzera
BV3413	fosso pazzera affi dx
BV3421	torrente nievole
BV3431	fosso pazzera
BV3433	fosso pazzera
BV3446	fosso pazzera affi sx
BV3451	rio bronzoli
BV3458	fosso dell'uggia
BV3470	fosso di cecina
BV3578	canale del capannone



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative




(continua)

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3601	fiume pesca di pesca
BV3618	canale del capannone
BV3654	asta del sibolla
BV3680	asta del sibolla
BV3708	canale del capannone
BV3732	asta del sibolla
BV3743	asta del sibolla
BV3744	fosso scola sibolla
BV3745	asta del sibolla
BV3750	asta del sibolla
BV3750	asta del sibolla
BV3792	fosso delle pietre o fosso morto
BV3830	fosso calletta
BV3833	asta del sibolla
BV3839	fosso calletta
BV3850	asta del sibolla
BV3862	fosso delle pietre o fosso morto
BV3874	torrente pesca di collodi
BV3875	fosso della gora
BV3881	asta del sibolla
BV3883	asta del sibolla
BV4009	fosso della gora
BV4010	rio vinciarello
BV4170	fosso acque chiare
BV4177	torrente vincio
BV4405	canale usciana



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative




(continua)

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV4472	canale circondariale di guardia
BV4490	canale circondariale di guardia
BV4497	canale usciana
BV4510	canale usciana
BV4596	canale circondariale di guardia
BV4596	canale circondariale di guardia
BV4631	fosso biondi
BV4640	canale maestro
BV4706	canale maestro
BV4720	canale maestro
BV4901	canale maestro
BV4956	canale maestro
BV5022	canale maestro
BV5030	canale usciana
BV5120	canale maestro
BV5132	rio del canaletto
BV5195	canale usciana
BV5218	canale usciana
BV5227	canale maestro
BV5240	canale usciana
BV5260	canale usciana
BV5271	rio di fucecchio
BV5333	fosso puntone
BV5361	rio di fucecchio
BV5404	rio di fucecchio
BV3546	fosso di chiusi affl. dx
BV3634	fosso di castelletto



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative




(continua)

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3638	fosso di chiusi
BV3678	fosso di chiusi
BV3690	fosso di castelletto
BV3843	fosso di chiusi
BV3546	fosso di chiusi aff. dx



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

3.3 Intervento tipo CP1




rif. corpi idrici individuati:

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3598	controfosso canale del terzo
BV3664	controfosso canale del terzo



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

3.4 Intervento tipo CP2 e SI1




rif. corpi idrici individuati:

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3319	canale del terzo
BV3330	canale del terzo
BV3394	
BV3401	asta del sibolla
BV3407	
BV3408	
BV3409	
BV3415	fosso della croce
BV3416	fosso del vescovo
BV3422	canale del terzo
BV3424	canale del terzo
BV3452	canale del terzo
BV3459	canale del terzo
BV3486	fosso della croce
BV3501	fosso della nievolina
BV3502	fosso del vescovo
BV3534	fosso scolo morette
BV3558	fosso della nievolina
BV3599	asta del sibolla
BV3673	canale del terzo
BV3673	canale del terzo
BV3674	fiume pesca di pesca
BV3681	canale del terzo
BV3687	canale del terzo
BV3714	fiume pesca di pesca
BV3715	fiume pesca di pesca
BV3755	fosso del capitolo



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative




(continua)

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3756	canale del capannone
BV3774	canale del terzo
BV3789	fosso di collegamento
BV3790	canale del capannone
BV3791	fosso della nievolina
BV3805	fosso del prete
BV3806	fosso del canaletto
BV3815	canale del capannone
BV3817	fosso del canaletto
BV3840	canale del terzo
BV3856	canale del terzo
BV3862	fosso delle pietre o fosso morto
BV3865	fosso delle pietre o fosso morto
BV3869	fosso del ministro
BV3870	fosso del canaletto
BV3872	canale del capannone
BV3873	torrente pesca di colliodi
BV3876	fosso del prete
BV3877	canale del terzo
BV3879	fosso del prete
BV3892	torrente pesca di colliodi
BV4041	canale del capannone
BV4071	canale del terzo
BV4086	canale del capannone
BV4122	canale del terzo
BV4138	fosso della traversa



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative



(continua)

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV4151	fosso della traversa
BV4152	controfosso canale del capannone
BV4153	fosso della traversa
BV4154	canale del capannone
BV4268	canale del terzo
BV4269	canale del capannone

codice (IDRETLR79)	nome del corpo idrico (Consorzio di Bonifica)
BV3394	
BV3407	asta del sibolla
BV3401	
BV3599	asta del sibolla
BV3408	
BV3409	



Gestione della vegetazione palustre – Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla
Indicazioni Operative

3.5 Interventi tipo CP3-CP4



rif. corpi idrici individuati:

tipologia ambiente	superfici oggetto di intervento
chiarì di caccia e vie di accesso	circa 170ha (corrispondente a circa il 15% rispetto alla superficie del cratere palustre stabilmente colonizzata da elofite o altra vegetazione igrofila)
canneti a prevalenza di <i>Ph. australis</i> esterni ai chiarì di caccia	circa 70ha (corrispondente a circa il 6% rispetto alla superficie del cratere palustre stabilmente colonizzata da elofite o altra vegetazione igrofila)



Sezione 4: Riferimenti

Referenze Bibliografiche

ANPA. *Linee guida per la ricostruzione di aree umide per il trattamento di acque superficiali*. Manuali e linee guida 9/2002.
ISBN 88-448-0050-0

CONSORZIO BONIFICA MBL - WWF Italia, 2006. *La gestione naturalistica del reticolo idrico di pianura*, 61 pp.

LIFE17 NAT/IT/00619 GREENCHANGE, 2019. *Linee guida per la gestione ambientale dei canali irrigui e del reticolo idrografico minore*, 41 pp.

PARCO DEL TICINO, 2015. *Manuale di gestione naturalistica dei canali irrigui*, 60 pp.

REGIONE EMILIA ROMAGNA, 2012. *Linee Guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna*, 153 pp.

REGIONE LOMBARDIA, 2008. *La riqualificazione dei canali agricoli - Linee guida per la Lombardia*, Quaderni della ricerca n. 92 - settembre 2008, 200 pp.

REGIONE VENETO, 2009. *Manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua a supporto dei Consorzi di Bonifica*, Veneto Agricoltura, 144 pp.

REGIONE VENETO, 2020. *Manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua. Seconda edizione. L'esperienza dei Consorzi di Bonifica*, Veneto Agricoltura, 2020. ISBN 9788863372595



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 38)

Delibera N 877 del 22/07/2024

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maria Chiara MONTOMOLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE+ 2021-2027. Attività 4.f.1. Riduzione prenotazioni di spesa assunte con decreto dirigenziale 4016/2023 e riprogrammazione delle risorse a favore dell'attività 4.f.3

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 ;

Vista la Decisione della Commissione C(2022) n.6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visti i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 della Regione Toscana approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma il 18/11/2022;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento ai Progetti Regionali n.12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” e n.20 “Giovanisi”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 6 febbraio 2023 e gli atti in essa richiamati, che approva gli elementi essenziali dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati a facilitare e rafforzare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO a valere sull’attività 4.f.1 del PAD FSE+ 2021-2027 e che prenota risorse complessive sul Bilancio regionale pari a Euro 4.650.000,00;

Visto il decreto dirigenziale n. 4016 del 27 febbraio 2023 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati a facilitare e rafforzare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO e si sono assunte prenotazioni specifiche di spesa sul Bilancio regionale pari a Euro 4.650.000,00;

Considerato che nel citato Decreto 4016/2023 sono previste tre scadenze per la presentazione dei progetti da realizzare nei tre anni scolastici previsti dall’avviso e a ciascuna scadenza è riservata una parte di risorse pari a Euro 1.550.000,00;

Considerato il decreto dirigenziale n. 19826 del 31 agosto 2023 con il quale si è proceduto all’assegnazione dei finanziamenti ai soggetti proponenti i progetti finanziati alla prima scadenza del 12 aprile 2023 da realizzarsi nell’a.s. 2023/2024, per complessivi Euro 1.316.570,17 generando un’economia rispetto alle risorse riservate per quella scadenza;

Considerato il decreto dirigenziale n. 13993 del 20 giugno 2024 con il quale si è proceduto all’assegnazione dei finanziamenti a tutti i soggetti proponenti i progetti finanziati alla seconda scadenza del 15 febbraio 2024 da realizzarsi nell’a.s. 2024/2025, collocati in graduatoria con punteggio sufficiente, per complessivi Euro 860.668,16 generando un’economia rispetto alle risorse riservate per la scadenza;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 123 del 12 febbraio 2024 che approva gli elementi essenziali dell’avviso pubblico stage transnazionali a valere sull’attività 4.f.3 del PAD del PR FSE+ 2021-2027 e che prenota risorse complessive sul Bilancio regionale pari a Euro 1.260.000,00;

Visto il decreto dirigenziale n. 4350 del 19 febbraio 2024 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico stage transnazionali e si sono assunte prenotazioni specifiche di spesa sul Bilancio regionale pari a Euro 1.260.000,00;

Considerato che nel citato Decreto 4350/2024 sono previste due scadenze per la presentazione dei progetti da realizzare nei due anni scolastici previsti dall’avviso e a ciascuna scadenza è riservata una parte di risorse pari a Euro 630.000,00;

Considerato che negli avvisi pubblici destinati agli stage transnazionali di norma il numero dei progetti presentati eccede il numero dei progetti che possono essere finanziati con le risorse disponibili;

Considerato che le risorse destinate all'attività 4.f.1 del PAD del PR FSE+ 2021-2027 risultano eccedenti rispetto ai progetti finanziati e considerata la carenza delle stesse nell'attività 4.f.3;

Considerato che lo spostamento delle risorse dall'attività 4.f.1 all'attività 4.f.3 sarà funzionale al raggiungimento dei target previsti dal programma FSE+ 2021/2027;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra descritto, incrementare la dotazione finanziaria di cui alla DGRT 123/2024 destinata all'attività 4.f.3 del PAD del PR FSE+ 2021/2027 per totali Euro 1.105.577,48, previa riduzione delle prenotazioni specifiche di spesa assunte con DGRT 101/2023 e destinate all'attività 4.f.1. del PAD del PR FSE+, stornate ai capitoli di spesa pertinente con variazione di bilancio in via amministrativa come segue:

- Esercizio 2024 Totali Euro 485.975,24
 - Capitolo 64189-quota UE prenotazione di spesa n. 20241220 per Euro 194.390,10
 - Capitolo 64190-quota stato prenotazione di spesa n. 20241561 per Euro 204.109,60
 - Capitolo 64191-quota regione prenotazione di spesa n. 20241563 per Euro 87.475,54
- Esercizio 2025 Totali Euro 619.602,24
 - Capitolo 64189-quota UE prenotazione di spesa n. 20241560 per Euro 247.840,90
 - Capitolo 64190-quota stato prenotazione di spesa n. 20241562 per Euro 260.232,94
 - Capitolo 64191-quota regione prenotazione di spesa n. 20241564 per Euro 111.528,40

Dato atto che tutte le variazioni avvengono nelle more dell'approvazione della nuova versione di PAD del PR FSE+ 2021/2027;

Dato atto che con le risorse aggiuntive assegnate all'attività 4.f.3 del PAD del PR FSE+, Stage transazionali, si potrà procedere al finanziamento dei progetti finanziabili presentati sull'avviso pubblico di cui al Decreto 4350/2024;

Considerato infine che in entrambi gli interventi menzionati i destinatari dell'azione sono i giovani fino a 35 anni e che pertanto gli interventi rientrano nell'ambito del Progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani;

Vista la Legge Regionale n. 50 del 28/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 08/01/2024 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

1. di incrementare la dotazione finanziaria di cui alla DGRT 123/2024 destinata all'attività 4.f.3 del PAD del PR FSE+ 2021/2027 per totali Euro 1.105.577,48, previa riduzione delle prenotazioni specifiche di spesa assunte con DGRT 101/2023 e destinate all'attività 4.f.1. del PAD del PR FSE+, stornate ai capitoli di spesa pertinente con variazione di bilancio in via amministrativa, come segue:

- Esercizio 2024 Totali Euro 485.975,24
 - Capitolo 64189-quota UE prenotazione di spesa n. 20241220 per Euro 194.390,10
 - Capitolo 64190-quota stato prenotazione di spesa n. 20241561 per Euro 204.109,60
 - Capitolo 64191-quota regione prenotazione di spesa n. 20241563 per Euro 87.475,54
- Esercizio 2025 Totali Euro 619.602,24
 - Capitolo 64189-quota UE prenotazione di spesa n. 20241560 per Euro 247.840,90
 - Capitolo 64190-quota stato prenotazione di spesa n. 20241562 per Euro 260.232,94
 - Capitolo 64191-quota regione prenotazione di spesa n. 20241564 per Euro 111.528,40

2. di dare atto che tutte le variazioni avvengono nelle more dell'approvazione della nuova versione di PAD FSE+ 2021/2027;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Maria Chiara MONTOMOLI

Il Direttore
Francesca GIOVANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 39)

Delibera N 878 del 22/07/2024

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Daniela VOLPI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Elenco regionale dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Legge regionale 5 marzo 2024, n. 8. Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007 .

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	modalità di iscrizione e cancellazione all'elenco CUAV

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegati n. 1

A modalità di iscrizione e cancellazione all'elenco CUAV
2fb856c5de1fe825c9b4627d0175d0130070ae51e8e6af0090ce2fe56c803429

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul" che all'art. 16 prevede l'istituzione di "programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere;

Vista la Legge Regionale n. 8/2024 " Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007 (norme contro la violenza di genere)" che:

- all'articolo 2 introduce il comma 1 bis all'articolo 2:
"1 bis: La Regione promuove altresì interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché di ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto";
- all'articolo 3 modifica l'articolo 2 bis della l.r. n. 59/2007 sostituendo i commi 6 e 7 con i seguenti:
*"comma 6 Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono istituiti i seguenti elenchi regionali:
a) elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale;
b) elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale.
Comma 7: Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti previsti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, nonché i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere in possesso dei requisiti previsti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.*

e modificando i commi 8 e 9 nel seguente modo:

Comma 8: L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 6 è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.

Comma 9. Gli elenchi sono aggiornati annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità ed i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi e per il loro aggiornamento.

Considerato pertanto che si rende necessario disciplinare le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento, così come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato, altresì, che il presupposto per l'iscrizione al suindicato elenco regionale, si riterrà assolto qualora siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'intesa del 14/09/2022 ;

Considerato il programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Considerato il documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023;

Considerata la nota di aggiornamento al DEFER 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento al Progetto Regionale 21 "Ati il progetto per le donne in Toscana"

Visto il parere del CD, espresso nella seduta dell'11/07/2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di approvare le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione, la cancellazione dall'elenco regionale dei Centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere e per il suo aggiornamento, così come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
Daniela Volpi

La Direttrice
Francesca Giovani

ALLEGATO A

MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (CUAV) OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E PER IL SUO AGGIORNAMENTO

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO:

1.1 Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6, lett. B, dell'articolo 2bis della L.R. n. 59/2007 i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere aventi sede nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le modalità e apposita modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.

2.2 la Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si considerano decadute.

2.5 L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.

3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

3.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 6, lett. B, dell'articolo 2 bis della L.R. 59/2007 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo secondo le modalità di cui al punto 2.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

- a) mancato rinnovo di cui al punto 3;
- b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al 30 settembre di ogni anno dei seguenti dati: denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico periodi temporanei di chiusura per ferie e festività);
- c) perdita dei requisiti di cui all'intesa del 14/09/2022.

5. MONITORAGGIO

5.1 La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività dei centri e dei requisiti che supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso e a campione almeno del 10%. I controlli potranno essere svolti con le seguenti modalità: in loco (in particolare per la verifica della presenza di un locale del centro per uomini autori di violenza domestica e di genere idoneo a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy; per il rispetto degli orari di apertura del centro e per lo svolgimento dei corsi di formazione); per telefono o attraverso acquisizione di specifica documentazione.

6. REGIME TRANSITORIO

6.1 In sede di prima applicazione:

- a) il termine per la domanda di iscrizione è il 30 settembre 2024;
- b) non si applica il punto 4.1 lettera b);
- c) relativamente alla formazione degli operatori/trici del centro, se non posseduta al momento della domanda di iscrizione, dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il 31 marzo 2025.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 40)

Delibera N 879 del 22/07/2024

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maria Chiara MONTOMOLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Premialità ai Poli Tecnico Professionali a.s. 2023/2024. Individuazione modalità di assegnazione delle risorse

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	modalità di assegnazione delle risorse

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A_ modalità di assegnazione delle risorse
343a16dc45bc615907435b22de0cd83a3a180716b8cc1bd85a77f39991b5aefc

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 14 bis “Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico professionali”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27/07/2023;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2024, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento al Progetto Regionale n. 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza" che prevede interventi finalizzati alle azioni portate avanti nell’ambito del sistema PTP;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1515 del 19 dicembre 2022 che individua, le linee di sviluppo per il sistema dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico Professionali per il medesimo triennio;

Dato atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838 del 15 luglio 2024 “Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2022-2026”;

Considerato pertanto, in continuità con quanto già approvato e realizzato a livello regionale negli anni precedenti, di prevedere anche per l’annualità 2024 un sostegno finanziario a titolo di premialità ai Poli Tecnico Professionali per le attività svolte nell’a.s. 2023/2024, quantificato in complessivi euro 72.660,00 (settantaduemilaseicentossanta/00) a valere sul capitolo 62105 puro del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024;

Ritenuto che il suddetto sostegno finanziario ai PTP avverrà su base premiale, in relazione all’efficacia e alla qualità degli interventi posti in essere nell’anno scolastico 2023/2024 nelle seguenti aree di attività: attività di sistema territoriale per l’orientamento, potenziamento dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, potenziamento delle competenze sulla cultura Digital, Blue e green economy e funzionalità del Polo Tecnico Professionale;

Preso atto che l’efficacia delle azioni svolte e dei risultati ottenuti dai PTP stessi, saranno misurate attraverso l’attribuzione di pesi e punteggi, che andranno a determinare la graduatoria sulla base della quale sarà attribuito il sostegno finanziario sopra citato;

Ritenuto quindi opportuno approvare l’allegato A “Modalità di assegnazione delle risorse destinate ai poli tecnico professionali a. s. 2023-2024” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel quale vengono individuate le modalità di assegnazione della risorse a titolo di premialità a favore dei PTP ed i relativi criteri e punteggi di valutazione specifici per l’annualità 2023-2024;

Dato atto che le risorse regionali, per complessivi Euro 72.660,00 (settantaduemilaseicentosessanta/00) a valere sul capitolo n. 62105 del bilancio regionale annualità 2024, saranno ripartite a titolo di premialità, assegnandole in quota proporzionale al punteggio conseguito a ciascuno dei PTP risultanti tra i primi dieci della graduatoria, secondo quanto previsto nell'allegato A del presente provvedimento;

Dato atto che, in relazione alle risorse da destinare alle Fondazioni ITS Academy quali capofila dei Poli Tecnico Professionali, in esito alla graduatoria approvata, si procederà a variazione di bilancio in via amministrativa, per la corretta classificazione economica della spesa;

Dato atto che qualora si rendessero libere e disponibili risorse derivanti da eventuali revoche o rinunce esse potranno essere oggetto di contributo a titolo di premialità a favore dei PTP utilmente collocati in graduatoria in ordine decrescente di punteggio e che, invece, qualora i PTP partecipanti all'assegnazione della premialità siano in numero inferiore a 10, la somma a disposizione sarà comunque interamente assegnata secondo la modalità sopra indicata;

Considerato necessario, infine, demandare al Settore "Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)", competente in materia, la predisposizione degli atti dirigenziali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la valutazione e la formazione della citata graduatoria per l'attribuzione della premialità;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 11 luglio 2024;

Vista la Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 8 gennaio 2024 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di sostenere finanziariamente, per quanto esposto in narrativa, i Poli Tecnico Professionali per le azioni poste in essere nell'anno scolastico 2023/2024 secondo gli obiettivi prefissati nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1515/2022 e n. 838/2024;
2. di quantificare il sostegno finanziario da destinare ai Poli in Euro 72.660,00 (settantaduemilaseicentosessanta/00) la cui copertura risulta assicurata a valere sullo stanziamento del capitolo 62105 (puro) del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e per il quale se ne assume relativa prenotazione;
3. di approvare le modalità di assegnazione delle risorse destinate ai poli tecnico professionali come specificato in allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera coerentemente a quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1515/2022 e n. 838/2024;
4. di dare atto che le risorse regionali, per complessivi Euro 72.660,00 (settantaduemilaseicentosessanta/00) saranno ripartite a titolo di premialità per l'anno 2024, assegnandole in quota proporzionale al punteggio conseguito a ciascuno dei PTP risultanti tra i primi dieci della graduatoria, secondo quanto previsto nell'allegato A del presente provvedimento;

5. di dare atto che qualora si rendessero libere e disponibili risorse derivanti da eventuali revoche o rinunce esse potranno essere oggetto di contributo a titolo di premialità a favore dei PTP utilmente collocati in graduatoria in ordine decrescente di punteggio e che, invece, qualora i PTP partecipanti all'assegnazione della premialità siano in numero inferiore a 10, la somma a disposizione sarà comunque interamente assegnata secondo la modalità sopra indicata;
6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia nonché dell'eventuale variazione di bilancio in via amministrativa prevista in narrativa;
7. di demandare al Settore "Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)", competente in materia, la predisposizione degli atti dirigenziali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la valutazione e la formazione della citata graduatoria per l'attribuzione della premialità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
MARIA CHIARA MONTOMOLI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato A**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AI POLI TECNICO PROFESSIONALI A. S. 2023-2024 .**

Per l'anno 2024 sono disponibili nel bilancio regionale complessivi euro 72.660,00 da destinare a titolo di premialità ai Poli Tecnico Professionali toscani.

Alla fine dell'anno scolastico 2023/2024, in continuità con gli anni passati, l'attribuzione delle risorse viene effettuata tra i Poli Tecnico Professionali che ne facciano richiesta, sulla base di una graduatoria redatta attraverso l'attribuzione dei punteggi derivanti dai criteri di cui alla tabella 1) sotto riportata.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. Sono previste penalizzazioni di punteggio per i Poli che presentano dati parziali e/o non completi considerata la rete delle scuole partecipanti.

Risulteranno assegnatari i primi 10 Poli della graduatoria stessa; le somme saranno attribuite in modo proporzionale al punteggio conseguito.

Possono presentare domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria i Poli Tecnico Professionali che:

- hanno un accordo di rete in vigore ai sensi del Decreto Interministeriale del 7/02/2013 alla data di scadenza dell'avviso;
- sono ricompresi nell'elenco approvato con Decreto dirigenziale n. 17122 del 23/10/2020;
- hanno effettuato nell'anno scolastico 2023/2024 attività di orientamento verso l'Istruzione Tecnica Superiore.

Le risorse attribuite ai Poli Tecnico Professionali risultati vincitori saranno impegnate a favore del soggetto capofila e dovranno essere utilizzate in attività coerenti e congruenti con le Linee di Sviluppo approvate con DGR 1515/2022, e con la programmazione approvata con DGRT 838/2024, dando priorità ad attività a titolarità del Polo che coinvolgono più soggetti della rete finalizzate al potenziamento delle competenze digitali e allo sviluppo dell'Istruzione Tecnica Superiore.

Il soggetto capofila potrà disporre la ripartizione di tali risorse o di parte di esse tra i soggetti facenti parte del Polo stesso, compatibilmente con quanto previsto dagli atti costitutivi e/o deliberativi in merito. Tali risorse dovranno essere comunque utilizzate dagli stessi soggetti per attività coerenti con le priorità sopra specificate.

Sulle somme assegnate a titolo di premialità saranno disposti controlli di regolarità sotto il profilo delle risorse effettivamente utilizzate e/o ripartite tra i soggetti facenti parte del Polo dai beneficiari nonché verifiche di conformità delle spese sostenute con le priorità di utilizzo specificate dall'avviso stesso.

Tabella 1)

Critero	Sotto-criterio	Punteggio massimo attribuibile
1) QUALITA' DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SVOLTE DAL POLO	a) Formazione congiunta di gruppi di docenti in didattica orientativa	25
	b) Accordi tra Scuole del II ciclo per la gestione congiunta del riorientamento e della mobilità (passerelle)	
	c) Attività di orientamento in uscita verso Università, indirizzi STEM, Formazione Tecnica Superiore, Mondo del Lavoro e Professioni	
	d) Orientamento verso l'Istruzione Tecnica Superiore	
2) POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA PROFESSIONALE	e) formazione esterna degli studenti presso un ente ospitante/azienda	47
	f) partecipazione delle imprese all'innalzamento delle competenze in uscita	
	g) utilizzo dei laboratori territoriali aperti degli ITS	
	h) Attivazione dei contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale	
	i) Studenti iscritti in IeFP a titolarità dell'Istituto Scolastico	
	j) Studenti iscritti in IeFP coerenti con la filiera del polo a titolarità di Agenzie formative accreditate appartenenti al PTP	
	k) Docenza svolta da esperti del mondo del lavoro e delle professioni	
l) formazione di docenti su didattica laboratoriale o con esperienze di affiancamento da parte di esperti aziendali		
3) SVILUPPO DELLE COMPETENZE SULLA CULTURA DIGITAL, BLUE & GREEN ECONOMY	m) Formazione di gruppi di studenti sulle materie digitali, ICT, <i>green & blue economy</i> , economia circolare	15
	n) Formazione congiunta di gruppi di docenti in didattica digitale	
4) FUNZIONALITÀ' DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE	o) Presenza di una figura di coordinamento del PTP	13
	p) Attività ed iniziative di comunicazione/ diffusione a titolarità del Polo	



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2024 (punto N 42)

Delibera N 881 del 22/07/2024

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Ricognizione giacenze ex GESCAL di cui al Fondo Globale Regioni gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti - Autorizzazione a Arezzo Casa Spa, soggetto gestore del L.O.D.E. di Arezzo, all'utilizzo delle economie per interventi per la riqualificazione del patrimonio ERP.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 5.8.1978 n.457;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77, "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica", come integrata e modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 98, dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 67, e dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1;

Preso atto che in base all'art. 6 della sopra citata Legge 77/98 i comuni esercitano in forma associata attraverso il soggetto gestore le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P.;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023 e la Nota di aggiornamento al DEFER 2024 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento al PR 24 "Edilizia residenziale pubblica-disagio abitativo";;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 36 dell'11 marzo 2024 che approva l'allegato A "*Linee di indirizzo sistematiche per l'attivazione di risorse ed interventi in materia di edilizia residenziale pubblica*";;

Visto l'art. 63, del D.Lgs. n. 112/98, che ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della L. 59/97, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs n.112/98, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata attribuiti a ciascuna regione è effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite;

Preso atto che, nella seduta del 02.03.2000, l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni ha disposto l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla Cassa Depositi e Prestiti, su cui far confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle Regioni relativamente all'edilizia sovvenzionata;

Visto l'accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana ed il Ministero per i Lavori Pubblici in data 19 marzo 2001, con il quale sono stati attribuiti, ai sensi dell'articolo 63, del D.Lgs n. 112/98, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che permette alle Regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata anche in difformità dagli obiettivi originari fissati dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

Vista la nota di Arezzo Casa Spa del 14.12.2023, con la quale, a seguito della ricognizione effettuata e delle relative economie accertate, si richiede l'autorizzazione all'utilizzo della somma di € 238.762,46, a valere sulle risorse del Fondo Globale Regioni, ex GESCAL, per un intervento destinato alla copertura del fabbricato posto nel Comune di Cavriglia in via del Mulinaccio 1;

Richiamata la propria deliberazione n. 1195 del 19.10.1998 che fissa le procedure per la verifica del rispetto delle norme tecnico-economiche e per il rilascio del visto di conformità sul Q.T.E. dei programmi di ERP realizzati dalle ATER (ora dai nuovi soggetti gestori) e dai Comuni, nonché la propria deliberazione n. 1109 del 14.10.2002 che stabilisce le modalità procedurali inerenti i flussi finanziari delle risorse di ERP ed in particolare le modalità di prelievo di tali fondi relativi ad interventi preventivamente autorizzati dalla Regione;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta dell' 11/07/2024

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Arezzo Casa Spa è autorizzata all'utilizzo della somma di € 238.762,46, a valere sulle risorse del Fondo Globale Regioni, ex GESCAL, per un intervento destinato alla copertura del fabbricato posto nel Comune di Cavriglia in via del Mulinaccio 1;

2. l'utilizzo di tali risorse resta comunque subordinato alla verifica della conformità del programma alle norme tecnico-economiche, con le procedure di cui alla propria deliberazione n. 1195 del 19.10.1998, e le modalità di prelievo di essi sono quelle fissate con la propria deliberazione n. 1109 del 14.10.2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 27 giugno 2024, n. 62**Oggetto: Creazione di un hub toscano a San Francisco (Silicon Valley) per il sostegno e la promozione delle iniziative imprenditoriali toscane più innovative**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana che riconosce, tra le finalità prioritariamente perseguite dalla regione, alla lettera n) "la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente" e alla lettera o) "la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese";

Visto l'articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), secondo cui "Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può approvare progetti d'intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d'intesa con lo stesso Ufficio di presidenza";

Richiamate le esperienze, condotte a livello nazionale, per il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri ed in particolare il progetto "Innovit", attuato da ICE Italian Trade Agency (organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri) per il periodo 2022 - 2025 in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata Italiana a Washington DC ed il Consolato Italiano a San Francisco di cui il Consiglio regionale condivide appieno le finalità;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 giugno 2023, n. 57 (Realizzazione di un outpost toscano a San Francisco per il sostegno e la promozione delle iniziative imprenditoriali toscane più innovative) con cui è stata espressa l'intenzione del Consiglio regionale di creare un Outpost toscano nella Silicon Valley per il sostegno e la promozione delle iniziative imprenditoriali toscane più innovative;

Tenuto conto altresì della delibera di Giunta regionale 11 settembre 2023, n. 1060 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana – Giunta regionale, Consiglio regionale e Consolato generale d'Italia San Francisco con l'obiettivo di promuovere all'interno di INNOVIT eventi di matching fra PMI e startup innovative della Toscana e operatori americani, attraverso seminari informativi e B2B al fine di sviluppare opportunità di partenariato e processi di internazionalizzazione diretti a rafforzare il posizionamento del sistema produttivo toscano;

Considerati i rapporti avviati già a partire dallo scorso anno sia da parte della Giunta che del Consiglio regionale, con rappresentanze italiane nella Silicon Valley ed in particolare con l'Istituto del Commercio Estero/ITA, sede di San Francisco per prendere parte al soprarichiamato progetto;

Considerato che la Silicon Valley rappresenta la culla mondiale dell'innovazione ed il centro dell'ecosistema globale delle Start-up high tech, all'interno del quale si concentrano la maggior parte dei fondi di investimento, dei partner per la ricerca e delle opportunità di business;

Vista la sperimentazione dell'outpost toscano a San Francisco, avviata con successo nel settembre dello scorso anno ed in corso di svolgimento, si propone di proseguire la positiva esperienza con la realizzazione di un hub per l'innovazione e l'accelerazione di start-up e PMI toscane, la cui operatività dovrebbe interessare gli anni 2025 e 2026, con attivazione a partire dai primi mesi del 2025;

Considerato che il nuovo hub dovrebbe avere la funzione di catalizzatore e acceleratore al servizio di diverse realtà imprenditoriali toscane, investitori, startup, centri di ricerca e università, nell'ottica di favorire la promozione integrata del "Sistema Toscana";

Ritenuto pertanto, in ragione degli intercorsi rapporti con l'Ambasciata Italiana a Washington e con il Consolato italiano a San Francisco, di attivare – in accordo con la Giunta regionale - un apposito *hub toscano* a San Francisco, quale naturale prosecuzione della positiva esperienza avviata lo scorso anno con la creazione dell'*outpost* toscano del Consiglio regionale, finalizzato a mettere a disposizione delle *Start up* toscane una piattaforma di promozione dei contatti business e valorizzazione dei talenti imprenditoriali;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 maggio 2024, n. 54 (7^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale) con cui sono state stanziato risorse per il finanziamento del sopracitato progetto sulle annualità 2025 e 2026;

Ritenuto di stabilire che sia destinato al finanziamento della creazione del soprarichiamato hub toscano a San Francisco, l'importo complessivo massimo di euro 183.000,00 di cui euro 91.500,00 per l'anno 2025 ed euro 91.500,00 per l'anno 2026;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto l'approvazione di un progetto dettagliato e delle relative iniziative in esso ricomprese a favore delle aziende toscane;

A voti unanimi,

delibera

1. di considerare quanto espresso in premessa parte integrante del presente atto;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la creazione di un hub toscano nella Silicon Valley per il sostegno e la promozione delle iniziative imprenditoriali toscane più innovative con la funzione di catalizzatore e acceleratore al servizio di diverse realtà imprenditoriali toscane, investitori, startup, centri di ricerca e università, nell'ottica di una promozione integrata del "Sistema Toscana";
3. di condividere, sulla base dell'articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26, l'iniziativa con i competenti uffici della Giunta regionale per un proficuo coinvolgimento degli stessi nella realizzazione del progetto, unitamente alle sedi diplomatiche italiane a San Francisco e negli Stati Uniti;

4. di destinare al finanziamento dell'iniziativa l'importo complessivo di euro 183.000,00 per la creazione di un hub toscano nella Silicon Valley per il sostegno e la promozione delle iniziative imprenditoriali toscane più innovative di cui euro 91.500,00 per l'anno 2025 ed euro 91.500,00 per l'anno 2026;

5. di dare atto che tale iniziativa trova adeguata copertura nel bilancio del Consiglio regionale nel modo seguente:

- nel bilancio finanziario alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato" titolo 1 "Spese correnti" per euro 91.500,00 esercizio 2025 ed euro 91.500,00 esercizio 2026;

- nel conseguente capitolo del bilancio gestionale:

Numero capitolo di spesa	Descrizione capitolo	Previsione annualità 2025	Previsione annualità 2026
10717	Servizi di supporto per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese toscane a livello internazionale	91.500,00	91.500,00
Totali		91.500,00	91.500,00

6. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla realizzazione degli adempimenti amministrativi necessari.

Il presente atto è pubblicato integralmente (sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 27 giugno 2024, n. 64**Oggetto: Linee di indirizzo Giornata degli Etruschi 2024**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	
	DIEGO PETRUCCI	Consiglieri segretari
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Il Vicepresidente Marco Casucci e il Consigliere segretario Diego Petrucci si astengono dal voto

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come modificata dalla legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - *Made in Tuscany* e Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015) che ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilevanza, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569 con cui si attribuì a Cosimo I il titolo di Granduca di Toscana, titolo che estendeva il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, delineando di fatto l'attuale configurazione regionale;

Preso atto dunque che il 27 agosto di ogni anno si intende celebrare l'origine etrusca del territorio toscano con la "Giornata degli Etruschi", che si sostanzia in iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, sia attraverso attività proprie, promosse direttamente dal Consiglio regionale, sia attraverso il sostegno a iniziative tematiche promosse da enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana, sulla base di un bando pubblico;

Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare dell'articolo 1, comma 3 bis, nel quale si prevede che non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Ritenuto di approvare il documento relativo alle "Linee di indirizzo per la celebrazione della ricorrenza del 27 agosto 1569 Giornata degli Etruschi – edizione 2024 in attuazione della l.r. 9 aprile 2015, n. 46" di cui allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire che lo stanziamento previsto in bilancio per il finanziamento di tali iniziative sia pari a un importo massimo di euro 50.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da Enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti locali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e parchi e aree archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operative in Toscana;

delibera

1. di approvare il documento relativo alle “Linee di indirizzo per la celebrazione della ricorrenza del 27 agosto 1569 Giornata degli Etruschi – edizione 2024” di cui allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 che al capo II bis disciplina la “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici” prevedendo al comma 3, dell’art. 3 bis, che disciplina la “celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana che “La celebrazione della “Giornata degli Etruschi” si tiene il 27 agosto di ogni anno”;
2. di destinare alla celebrazione della Giornata degli Etruschi - edizione 2024 la somma massima totale di euro 50.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti locali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e parchi e aree archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operative in Toscana, le cui richieste perverranno sulla base di un bando pubblico, così come previsto nelle linee d’indirizzo di cui al punto 1 del presente atto;
3. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all’attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle celebrazioni per la Giornata degli Etruschi - edizione 2024;
4. di stabilire che le somme eventualmente non utilizzate rispetto al budget assegnato con il presente atto saranno destinate al finanziamento delle prossime iniziative istituzionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

Allegato A

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**Linee di indirizzo per la celebrazione
della ricorrenza del 27 agosto 1569**

IX edizione
GIORNATA DEGLI ETRUSCHI

edizione 2024

in attuazione della L.R. 9 aprile 2015 n. 46

1. Premessa

La L.R. 46/2015 *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569.

Fu un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, a un livello di prestigio, di *“reputazione”*, per riprendere un termine caro alla cultura politica dell’antico regime, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale.

Il 27 agosto di ogni anno, dunque, s’intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano, attraverso la *“Giornata degli Etruschi”* e il sostegno alle iniziative tematiche promosse da soggetti terzi in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana.

Il Consiglio regionale procede a dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, come contributo a sostegno di iniziative promosse da amministrazioni locali in aree rappresentative dei loro territori, nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana.

2. Breve report sull’edizione 2023

Le ultime edizioni della *“Giornata degli Etruschi”* (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) hanno visto la pubblicazione di un bando rivolto esclusivamente agli Enti Locali ed ai musei civici appartenenti alla rete delle amministrazioni locali. Nelle tre precedenti edizioni (2021, 2022 e 2023), il bando è stato esteso anche a consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operativa in Toscana.

Con riferimento al bando 2021 (pubblicato in data 11/06/2021, con scadenza il 16/07/2021) sono pervenute n. 26 domande da parte di Enti Locali, di cui una considerata non ammissibile a finanziamento per carenza dei requisiti soggettivi mentre le altre 25 tutte valutate ammissibili a finanziamento ai sensi del bando.

Con riferimento al bando 2022 (pubblicato in data 10/06/2022, con scadenza il 15/07/2022) sono pervenute n. 30 domande da parte di Enti Locali, di cui una considerata non

ammissibile a finanziamento per carenza dei requisiti soggettivi, mentre le altre tutte valutate ammissibili a finanziamento ai sensi del bando.

Con riferimento al bando 2023 (pubblicato in data 19/06/2023 con scadenza il 14/07/2023 sono pervenute n. 24 domande da parte di Enti Locali, tutte valutate ammissibili a finanziamento ai sensi del bando.

Nell'edizione 2023 sono stati assunti impegni di spesa per complessivi euro 83.000,00 a fronte di uno stanziamento di euro 83.000,00 e di un totale di compartecipazioni richieste pari ad euro € 85.834,00. Tra le compartecipazioni concesse tre non sono state ancora ad oggi rendicontate e riguardano i Comuni di: Città di Chiusi, Castiglione della Pescaia e Volterra.

Nella edizione 2023, così come nelle edizioni 2021 e 2022 della Giornata degli Etruschi, non sono stati organizzati eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale.

La spesa complessiva per la celebrazione della Giornata degli Etruschi 2023 ha quindi coinciso con le sole compartecipazioni concesse, ovvero con un impegno di spesa pari ad euro 83.000,00.

3. Quadro di riferimento organizzativo e stanziamento in bilancio per l'edizione 2023 della "Giornata degli Etruschi"

Come noto, per tutti gli eventi istituzionali disciplinati dalla l.r. **46/2015**, l'impianto organizzativo si può articolare su due linee di sviluppo:

- a) iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale;
- b) iniziative promosse da soggetti terzi.

Ritenendo opportuno tralasciare l'organizzazione di iniziative dirette da parte del Consiglio, il Consiglio regionale offrirà il proprio sostegno a iniziative ed eventi promossi direttamente da Enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane attraverso la concessione di un cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione delle iniziative proposte attraverso un bando pubblico ai sensi di quanto disposto all'art. 1, co. 2) della l.r. 46/2015.

Tenuto conto di quanto già impegnato sul pertinente capitolo di spesa n. 10522 "*Eventi istituzionali - compartecipazioni per progetti promossi da Enti Locali*" (euro 35.000,00 per compartecipazioni economiche concesse ad Enti locali nell'ambito del bando Capodanno Toscano 2024 e del programma legato alle celebrazioni di anniversari e personalità), si valuta di destinare al cofinanziamento dei progetti delle Amministrazioni locali - sopra individuate - sottoforma di compartecipazioni economiche concesse nell'ambito del Bando,

l'intero importo disponibile sul pertinente capitolo di spesa "10522 - Eventi Istituzionali compartecipazioni Enti Locali L. r. 46/2015" pari ad euro 50.000,00, destinando le ulteriori risorse presenti sui capitoli di spesa dedicati agli eventi istituzionali pari ad euro 20.000,00 alle celebrazioni di anniversari e personalità ricorrenti nell'anno 2024.

Si dispone, pertanto, di stanziare per il bando pubblico indetto in occasione della Giornata degli Etruschi 2024, l'importo disponibile sul pertinente capitolo di bilancio pari ad **euro 50.000,00** per il cofinanziamento di iniziative promosse dai soggetti sopra evidenziati, dando al bando la più ampia visibilità e lasciandolo aperto per un congruo periodo.

4. Criteri del Bando pubblico per il cofinanziamento di iniziative promosse da Enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operativa in Toscana

I soggetti beneficiari potranno accedere alle compartecipazioni economiche a seguito della partecipazione ad un bando pubblico indetto dal Consiglio regionale, presentando, con riferimento all'iniziativa da realizzare, la proposta progettuale e il piano previsionale di spesa. Le iniziative proposte dovranno essere realizzate nel territorio regionale e dovranno essere previste nell'arco temporale che va **da venerdì 16 agosto a lunedì 30 settembre 2024**.

Il Settore "*Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto*" avrà cura di verificare l'ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti formali previsti nel bando.

Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati:

1. pertinenza al tema;
2. qualità del progetto;
3. sostenibilità finanziaria del progetto;
4. comunicazione e promozione dell'iniziativa.

La pesatura dei criteri, ossia i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli stessi, saranno individuati nel bando pubblico, secondo lo schema indicato al successivo punto 5). Il Settore competente redige un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile sulla base dei criteri sopraenunciati.

L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare la somma di **5.000,00 euro**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più enti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla

domanda di concessione, l'importo, fermo restando l'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**.

Le iniziative alle quali sarà concessa la compartecipazione saranno inserite nel programma degli eventi della "Giornata degli Etruschi", edizione 2024. La compartecipazione sarà erogata a conclusione dell'evento in una soluzione unica a seguito della presentazione di un rendiconto dell'iniziativa svolta che dovrà risultare coerente con il piano previsionale di spesa presentato al momento della richiesta, comprensivo della documentazione fiscale a norma di legge, giustificando il 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa.

5. Criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione dei progetti da parte del Settore competente

1° criterio: pertinenza del progetto (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- 1) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto alla celebrazione, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza e alla sua promozione nel territorio anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche, fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 10 = non pertinente; da 11 a 20: poco pertinente; da 21 a 30: abbastanza pertinente; da 31 a 40: pertinente/buon progetto; da 41 a 50: molto pertinente/ottimo progetto;

2° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo di 25 punti), con riferimento a:

- a) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
- b) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
- c) qualità e originalità della proposta progettuale, fino ad un massimo di 10 punti, (destinando il punteggio di 10 punti, solo ai progetti ritenuti ottimi sotto il profilo qualitativo);

3° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
- b) alla distribuzione di prodotti editoriali e/o multimediali (da 0 a 5 punti);

4° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);

- b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

6. Calcolo della compartecipazione

L'importo globale stanziato per le compartecipazioni sarà erogato agli aventi diritto, in proporzione al punteggio ottenuto, per un importo comunque non superiore all' 80% delle spese ammissibili, risultanti dal piano previsionale di spesa presentato in sede di domanda. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili, dovesse superare lo stanziamento complessivo di **euro 50.000,00** gli importi concedibili a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite dei rispettivi stanziamenti.

7. Cronoprogramma procedure e manifestazioni

Data approvazione linee d'indirizzo da parte U.P.	25 giugno 2024
Data di approvazione bando con decreto e sua pubblicazione sul sito web del CRT	entro il 2 luglio 2024
Scadenza presentazione domande	mercoledì 24 luglio
Periodo di svolgimento dell'attività istruttoria e adozione decreto dirigenziale di concessione	da giovedì 25 luglio a giovedì 8 agosto 2024
Periodo di svolgimento delle manifestazioni	16 agosto/30 settembre 2024

Firenze, 20 giugno 2024

La responsabile del procedimento
Cinzia Sestini

La dirigente del Settore
Senia Bacci Graziani

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 18 luglio 2024, n. 76**Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)/Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consiglieri segretari questori
	MARCO STELLA	
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito anche regolamento europeo o GDPR – General Data Protection Regulation, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) (articoli 37-39);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 luglio 2022, n. 92 (Conferma nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)/Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 con la quale si conferma la nomina del Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) anche per il Consiglio regionale per la durata di 24 mesi a far data dal 1 luglio 2022;

Dato atto che il Consiglio regionale, nonché gli Enti e le Agenzie regionali, possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo 2016/679, procedendo alla nomina condivisa del Responsabile della protezione dei dati - DPO con adeguamento della propria organizzazione ai dettami del GDPR;

Vista il decreto del Direttore della Direzione sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Giunta regionale Gianluca Vannuccini del 27 giugno 2024, n. 16208 (Affidamento dei "Servizi inerenti il ruolo di Responsabile Protezione Dati (RDP DPO) per la Giunta Regionale" ai sensi dell'art. 37 paragrafo 3 del Reg. 2016/679 (Codice Commessa: 19383 e CUP: D11C24000400002) che affida al Consorzio Metis i "Servizi inerenti il ruolo di Responsabile Protezione Dati (RDP DPO) per la Giunta Regionale";

Considerato che nel citato decreto n. 16208/2024 si dà atto che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali possono continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal richiamato articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo 2016/679, procedendo a nuova nomina condivisa di uno stesso Responsabile della protezione dei dati – DPO e mettendo a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse per l'ottimale svolgimento delle attività;

Richiamato l'articolo 37, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce che il responsabile della protezione dei dati può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi e le disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, ribadite dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2021 (Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico), in base alle quali il ruolo di responsabile della protezione dati può essere ricoperto anche da una persona giuridica, purché venga individuato quale referente una persona fisica;

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, il RPD è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

- b) sorvegliare l'osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, procedendo alla nomina condivisa anche per il Consiglio regionale dello stesso RPD della Giunta regionale, in considerazione delle dimensioni delle relative strutture organizzative, dell'affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell'indirizzo e nell'applicazione della relativa disciplina e razionalizzazione della spesa;

Ritenuto di designare il Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per la Regione Toscana – Consiglio regionale per la durata di 36 mesi complessivi a far data dal 1 luglio 2024 e, sulla base delle disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, l'avv. Filippo Castagna quale referente del RPD;

Considerato che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Regione Toscana e che, di conseguenza, è necessario stabilire che tutte le strutture del Consiglio regionale collaborino allo svolgimento delle attività che si renderanno necessarie, attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD, con messa a disposizione della documentazione e del materiale necessari;

Ritenuto necessario stabilire che per il Consiglio regionale il settore competente in materia di Informatica– dirigente ing. Mauro Caliani garantisca il necessario raccordo e supporto al Responsabile dei dati personali (RPD – Data Protection Officer (DPO) Consorzio Metis;
A voti unanimi,

delibera

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, procedendo alla nomina condivisa anche per il Consiglio regionale dello stesso RPD - Data Protection Officer (DPO) della Giunta regionale, in considerazione delle dimensioni delle relative strutture organizzative, dell'affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell'indirizzo e nell'applicazione della relativa disciplina e razionalizzazione della spesa;
2. di confermare, per le motivazioni specificate in narrativa, la nomina del Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO), conseguentemente al decreto del Direttore della Direzione sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Giunta regionale Gianluca Vannuccini del 27 giugno 2024, n. 16208 (Affidamento dei “Servizi inerenti il ruolo di Responsabile Protezione Dati (RDP DPO) per la Giunta Regionale” ai sensi dell'art. 37 paragrafo 3 del Reg. 2016/679) anche per il Consiglio regionale per la durata di 36 mesi complessivi a far data dal 1 luglio 2024 e, sulla base delle disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, l'avv. Filippo Castagna quale referente del RPD;

3. di incaricare il Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, in merito all’insieme dei trattamenti di dati effettuati, di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni per il titolare del trattamento dati del Consiglio regionale della Toscana:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento per il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture, in relazione ai trattamenti di cui sono responsabili;

4. di stabilire che il settore competente in materia di Informatica– dirigente ing. Mauro Caliani - garantisca il necessario raccordo e supporto al Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) e di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella Intranet del Consiglio regionale della Toscana e comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali e di pubblicare, altresì, i dati sul sito Internet istituzionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
XI legislatura**Deliberazione 18 luglio 2024, n. 77****Oggetto: Nomina del Segretario generale quale componente consiliare della delegazione unica datoriale trattante di parte pubblica della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consiglieri segretari questori
	MARCO STELLA	
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

Pag. 1 di 4- Deliberazione Ufficio di presidenza 18 luglio 2024, n. 77

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Viste le disposizioni indicate all'articolo 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di definizione e variazione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche;

Visti e richiamati in particolare l'articolo 11, comma 4, lettera h), l'articolo 13, comma 1, lettera e) e l'articolo 26 della l.r. 4/2008;

Visti e richiamati, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera h) e gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento interno 16/2011;

Preso atto del Sistema delle relazioni sindacali così come disciplinato:

- dal CCNL 16 novembre 2022 del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 – titolo II – ove si stabilisce (artt. 7, comma 3 e 8, comma 2) che gli enti individuino, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti che fanno parte della delegazione datoriale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL medesimo;
- dal CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 relativo all'area della dirigenza, sottoscritto in data 16 luglio 2024, - titolo II – ove si stabilisce (artt 7, comma 4, e 8 comma 2), analogamente a quanto riportato nel precedente alinea per il personale del comparto e in continuità con quanto disposto dal precedente CCNL dell'area della dirigenza delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018, che gli enti individuano, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti della delegazione di Parte datoriale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL medesimo;

Richiamati i seguenti atti di costituzione dell'attuale delegazione trattante, ove, ai fini di una migliore e fattiva collaborazione tra le parti, ovvero i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e la parte datoriale, si è ritenuto opportuno costituire un'unica delegazione datoriale che rappresenti l'Amministrazione della Regione Toscana composta da rappresentanti della Giunta Regionale e del Segretariato del Consiglio regionale:

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 1 dicembre 2022, n. 141 (Nomina del Segretario generale quale componente consiliare della delegazione unica datoriale trattante di parte pubblica della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza) con la quale si individuava il Segretario generale del Consiglio regionale quale componente dell'unica delegazione datoriale trattante di parte pubblica per le strutture di Giunta e Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità del Consiglio regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2022, n. 1394 (*Costituzione della delegazione di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza*) con la quale veniva individuata la delegazione

datoriale della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale del comparto e per il personale dell'area della dirigenza stabilendo che:

- la delegazione datoriale della Regione Toscana sia composta dal Direttore Generale della Giunta Regionale, dal Segretario Generale del Consiglio regionale, dai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale e dall'Avvocato generale;
- la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta regionale e che, in sua assenza, sia svolta dal Direttore competente in materia di personale, ovvero dal Segretario Generale nel caso di trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio regionale;

Considerato altresì che a seguito della sottoscrizione in data 16 luglio 2024 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza delle Funzioni Locali per il Triennio 2019/2021 sopra richiamato si rende necessario costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, la delegazione datoriale, come previsto dall'articolo 8 comma 2, dello stesso CCNL;

Ritenuto opportuno, al fine di armonizzare lo svolgimento della contrattazione collettiva decentrata integrativa, confermare l'indirizzo di costituire un'unica delegazione datoriale trattante già espresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 141/2022 e conseguentemente provvedere all'individuazione del componente consiliare della predetta delegazione trattante di parte pubblica, sia per il personale del comparto che per il personale dell'area della dirigenza per il Consiglio regionale;

Considerato che, in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 della richiamata l.r. 4/2008, le relazioni sindacali sono gestite dal Segretario generale del Consiglio regionale, secondo gli indirizzi impartiti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio;

Ritenuto quindi di nominare il Segretario generale quale componente della delegazione datoriale trattante di parte pubblica unica per la Giunta e il Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità dell'autonomia del Consiglio regionale;

Valutato di stabilire che nel caso la delegazione affronti trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio regionale la negoziazione venga condotta dal Segretario generale;

Dato atto della partecipazione ai fini informativi alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

A voti unanimi,

delibera

1. di confermare, per i motivi espressi in narrativa, quanto già disposto con delibera dell'Ufficio di presidenza 1° dicembre 2022, n. 141 in merito alla nomina del Segretario generale quale componente della delegazione datoriale trattante di parte pubblica unica per la Giunta ed il Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità dell'autonomia del Consiglio regionale;
2. di stabilire che, nel caso la delegazione affronti trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio regionale, la negoziazione venga condotta dal Segretario generale;

3. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale, alle organizzazioni sindacali, alle RSU e alle RSA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD)

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Direttore Generale Savio PICONE

Incarico: DELIBERA CONS. REGIONALE n. 52 del 17-05-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Numero adozione: 698 - Data adozione: 25/07/2024

Oggetto: Settore "Assistenza giuridica e legislativa". Affidamento dell'incarico di responsabilità ad interim al dirigente del settore "Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione" dott. Andrea Di Bernardo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/07/2024

Numero interno di proposta: 2024AD000721

Il Segretario generale

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto in particolare l'articolo 16, comma 1, della l.r. 4/2008 ove si prevedono le articolazioni che compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

Visto in particolare l'articolo 17, comma 3 della l.r. 4/2008, ove si prevede, fra le articolazioni che compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale, quella dei Settori;

Visto l'articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della l.r. 4/2008 che pone in capo al Segretario generale la competenza a costituire le posizioni dirigenziali predette e a nominare i relativi responsabili;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 maggio 2023, n. 52 (Segretario generale del Consiglio regionale - Conferma nomina del dott. Savio Picone);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e specificamente l'articolo 19 "Incarichi di funzioni dirigenziali";

Visto il documento su Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli ad interim, presso la Giunta regionale e presso il Consiglio regionale, oggetto di confronto sindacale, conclusosi in data 19 ottobre 2023, ex art. 44 c.1 lettera f) ccnl 2016-2018 personale area delle funzioni locali;

Considerato che con decreto del Segretario generale 26 marzo 2021, n. 164 (Conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di un anno come dirigente del Settore "Assistenza giuridica e legislativa" del Consiglio regionale della Toscana, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 4/2008) è stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato alla dott.ssa Ilaria Cirelli, affidandole la responsabilità del Settore "Assistenza giuridica e legislativa" del Consiglio regionale per la durata di un anno con scadenza prevista per il 31 marzo 2022;

Richiamato il decreto del Segretario generale 21 gennaio 2022, n. 36 (Rinnovo alla dott.ssa Ilaria Cirelli dell'incarico dirigenziale a tempo determinato di responsabilità del Settore "Assistenza giuridica e legislativa" del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, della l.r. n. 4/2008) con il quale è stato rinnovato il predetto incarico dirigenziale alla dott.ssa Ilaria Cirelli dalla data del 1° febbraio 2022 alla data del 31 gennaio 2023;

Rilevato che con decreto dirigenziale 23 gennaio 2023, n. 984 (Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di personale di qualifica dirigenziale di area giuridico-legislativa), la Regione ha indetto un avviso relativo al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di personale di qualifica dirigenziale di area giuridico-legislativa" per il presidio delle attività di competenza del Segretariato generale del Consiglio regionale della Toscana;

Visto il decreto del Segretario generale 16 gennaio 2023, n. 16 (Incarico di responsabilità del Settore "Assistenza giuridica e legislativa" – rinnovo dott.ssa Ilaria Cirelli), con cui è stato rinnovato l'incarico di responsabilità del Settore "Assistenza giuridica e legislativa" alla dott.ssa Cirelli fino al 31 gennaio 2024, ovvero, se precedente, sino alla data di conclusione della

procedura concorsuale, relativa alla copertura di n. 1 posto di personale di qualifica dirigenziale di area giuridico-legislativa, con la presa di servizio del candidato vincitore del concorso, senza alcuna interruzione temporale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;

Richiamato il decreto del Segretario generale del 3 gennaio 2024, n. 1 (Proroga dell'incarico di responsabilità del Settore assistenza giuridica e legislativa al dirigente dott.ssa Ilaria Cirelli) con il quale, al fine di garantire la continuità gestionale e amministrativa del settore Assistenza giuridica e legislativa, e nelle more dello svolgimento del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di personale di qualifica dirigenziale di area giuridico-legislativa", è stato prorogato l'incarico dirigenziale a tempo determinato di responsabilità del Settore Assistenza giuridica e legislativa alla dott.ssa Ilaria Cirelli sino al 31 maggio 2024 o, se precedente, sino alla data di completamento, con la presa di servizio del candidato vincitore del citato concorso pubblico;

Visto il decreto dirigenziale 8 aprile 2024, n. 7458 della dirigente del Settore organizzazione e sviluppo delle risorse umane, dott.ssa Simona Volterrani, con il quale stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di qualifica dirigenziale area giuridico-legislativa, indetto con D.D. n. 984 del 23 gennaio 2023, e dichiarata vincitrice la candidata collocata alla 1^a posizione;

Preso atto che l'assunzione del candidato vincitore, tramite la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno – con inquadramento ai sensi del C.C.N.L. Area Dirigenza delle Funzioni Locali, è subordinato all'esito dell'avvenuta verifica da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego regionale di cui all'art. 2 del bando di concorso e dei titoli di cui all'art. 6 dello stesso, in conformità alle vigenti disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000;

Vista la nota prot. n. 6564 del 20 maggio 2024 con la quale il sottoscritto richiede informazioni ai competenti uffici della Giunta regionale in merito alla tempistica dei controlli sul possesso dei requisiti da parte del candidato vincitore e dei candidati idonei in graduatoria al fine di procedere all'assunzione del candidato vincitore e all'assegnazione dello stesso al Consiglio regionale, in modo da garantire la continuità amministrativa del settore Assistenza giuridica e legislativa, la cui responsabilità è attribuita tramite incarico a tempo determinato alla dott.ssa Ilaria Cirelli in scadenza al 31 maggio 2024;

Vista la nota di risposta prot. 6759 del 23 maggio 2024 della Dirigente del Settore organizzazione e sviluppo delle risorse umane, dott.ssa Simona Volterrani, con la quale comunica che, alla data del 23 maggio 2024, i controlli espletati ai sensi del D.P.R. 44/2000 non si sono ancora conclusi e che non sarebbe stato pertanto possibile procedere all'assunzione del candidato vincitore prima del 31 maggio 2024;

Vista la nota prot. del 24 maggio 2024, n. 6812 del Direttore di Area Assistenza Istituzionale, dott.ssa Cecilia Tosetto con la quale, preso atto della citata comunicazione del competente ufficio della Giunta regionale prot. 6759 del 23 maggio 2024, richiede al fine garantire la continuità gestionale e amministrativa del settore Assistenza giuridica e legislativa, tenuto anche conto che i mesi di giugno e luglio sono notoriamente intensi da un punto di vista della produzione normativa e al fine di garantire la necessaria assistenza giuridico-legislativa, di prorogare l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Ilaria Cirelli, per un congruo periodo di due mesi fino al 31 luglio 2024;

Richiamato il decreto del Segretario generale 31 maggio 2024, n. 494 (Proroga incarico di responsabilità Settore "Assistenza giuridica e legislativa" alla dirigente dott.ssa Ilaria Cirelli) con il quale è stato rinnovato il citato incarico dirigenziale alla dott.ssa Ilaria Cirelli dalla data dal 1 giugno 2024 fino al 31 luglio 2024 o, se precedente, sino alla data di completamento del citato concorso pubblico, con la presa di servizio del candidato vincitore;

Preso atto che la procedura di assunzione del candidato vincitore non si è ad oggi definitivamente perfezionata e che è prossima la scadenza dell'incarico della dott.ssa Ilaria Cirelli (31 luglio 2024);

Ritenuto quindi necessario procedere, nelle more della conclusione delle procedure di assunzione del candidato vincitore del concorso sopra citato, al conferimento, a decorrere dal 01.08.2024, di un incarico ad interim di responsabilità del settore Assistenza giuridica e legislativa, attivando le procedure di ricognizione interna di cui al documento su Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli ad interim, presso la Giunta regionale e presso il Consiglio regionale sopra richiamato;

Vista la comunicazione trasmessa ai dirigenti responsabili dei settori collocati all'interno della Direzione di Area assistenza istituzionale;

Visto l'esito positivo della procedura di ricognizione interna e la manifestazione della disponibilità a ricoprire l'incarico di responsabile temporaneo del citato Settore da parte del dirigente responsabile del settore "Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione", dott. Andrea Di Bernardo;

Sentito il direttore di Area Assistenza istituzionale;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ad interim al dott. Andrea Di Bernardo, dirigente del settore "Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione" anche la responsabilità del settore "Assistenza giuridica e legislativa", per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità delle attività, fino alla data di assunzione del candidato vincitore della procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di personale di qualifica dirigenziale di area giuridico-legislativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e della delibera dell'Ufficio di presidenza n. 7/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana";

Considerato che non sussistono cause di inconfiribilità e incompatibilità;

Dato atto della partecipazione ai fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali;

DECRETA

1. di attribuire temporaneamente *ad interim*, per le motivazioni specificate in narrativa, l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore "Assistenza giuridica e legislativa", al dott. Andrea Di Bernardo dirigente del Settore "Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione" anche la responsabilità del settore "Assistenza giuridica e legislativa";
2. di stabilire che il citato incarico decorre dal 1 agosto 2024 fino alla data di assunzione del candidato vincitore della procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a

tempo indeterminato di n. 1 posto di personale di qualifica dirigenziale di area giuridico-legislativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;

3. di dare atto che il Settore "Assistenza giuridica e legislativa", sulla base della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 luglio 2022, n. 98, rientra fra quei settori di I livello;
4. di dare atto che con la delibera dell'Ufficio di presidenza 14 giugno 2018, n. 74 recante "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR" , sono delegati per l'esercizio delle competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;
5. di individuare i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di sicurezza, indicando nel dirigente responsabile di ciascuna struttura organizzativa la figura del "dirigente", ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. c), e), f), h), i), m), n), bb) del d.lgs. 81/2008;
6. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con le quali la dirigente interessata ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Ufficio di presidenza n. 84/2019 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana);
7. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente e riferibili all'adozione del presente decreto;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro della Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

Dott. Savio Picone

CERTIFICAZIONE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16650 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: [ID 2203] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 43, comma 6 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale relativa a l'esistente attività IPPC di tintoria e rifinitura tessuti per conto terzi, con l'introduzione di alcune modifiche, ubicata in via dei Fossi, lotto n. 36 bis, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Playfinish S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018616

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

- n. 1230 del 23/10/2023, “*D.lgs. 152/2006 art. 239, comma 3. Piano di gestione dell'inquinamento diffuso del comune di Prato. Presa d'atto dell'avvio del procedimento da parte della Regione Toscana, istituzione e funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento regionale come definito dalla del. SNPA 76/2016*”);

Premesso che:

il proponente Playfinish S.r.l. (sede legale: Via Dei Fossi Lotto 36/bis Prato – c.f. - p.iva 01658270978) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 02.02.2024 (prot. n. 0076718 e n. 0076738) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente all'esistente installazione attività IPPC di tintoria e rifinitura tessuti per conto terzi, con l'introduzione di alcune modifiche, ubicata in via dei Fossi, lotto n. 36 bis, nel Comune di Prato (PO) depositando la prevista documentazione;

l'impianto interessa territorialmente solo il Comune di Prato;

in data 07.02.2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0087927) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 07.02.2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 26.01.2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 28808 del 23.04.2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, “*impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno*” ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

l'installazione è autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC 6.2 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Prato con Provvedimento n. 2221 del 25/06/2014, successivamente integrata ed aggiornata;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio per il quale sono previste alcune modifiche impiantistiche e gestionali non sostanziali ai fini VIA;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 07.02.2024 sono pervenuti i contributi istruttori da parte di:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0158937 del 08.03.2024);

Azienda USL Toscana Centro (prot. 0156354 del 07.03.2024);

Autorità Idrica Toscana (prot. 0150993 del 05.03.2024);

ARPAT (prot. 0162354 del 11.03.2024);

Publiacqua Spa (prot. 0131079 del 23.02.2024);

e dei seguenti settori regionali:

Genio Civile Valdarno Centrale (prot. 0181665 del 20.03.2024);

Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. 0162721 del 11.03.2024);

il Settore VIA, con nota del 10.04.2024 (prot. 0216174), sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento in data 08.05.2024 e acquisita al protocollo regionale n. 269665 del 14.05.2024, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 15.05.2024 (prot. 0272883), ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- G.I.D.A. S.p.a. (prot. 0318187 del 05.06.2024);

- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. 0338001 del 14.06.2024);

- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. 0312650 del 04.06.2024);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 02.02.2024 e successive integrazioni del 14.05.2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

lo stabilimento della Playfinish S.r.l. ricopre un'area di circa 11.000 m² tra superfici coperte e piazzali ed è costituito in particolare da un capannone industriale, confinante con altre attività produttive e/o artigianali. Tutte le unità immobiliari risultano pavimentate con impiantito industriale, mentre il piazzale presenta una pavimentazione di conglomerato bituminoso, analoga al manto stradale;

nell'installazione è svolta l'attività in conto terzi di rifinitura e tintoria tessuti ortogonali e a maglia per abbigliamento. Le pezze di tessuto gregge, provenienti da aziende esterne, vengono sottoposte ad un ciclo di nobilitazione che varia da articolo ad articolo;

le lavorazioni principali del ciclo produttivo consistono nella tintoria in flow e nell'asciugatura in ramosa, rappresentate dalle seguenti fasi:

1. preparazione tessuti: affaldatura e cucitura delle pezze in serie e successiva arrotolatura;

2. tintura in pezza in bagno acquoso caldo con l'utilizzo di flow. Nel bagno di tintura, sono impiegati coloranti organici in polvere, prodotti chimici ausiliari, prevalentemente da tensioattivi (1%° rispetto al quantitativo di acqua). Il calore è fornito da scambiatori a vapore prodotto da un impianto generatore centralizzato;

3. asciugatura può essere in ramose dove il tessuto scorrono investito da un flusso di aria calda perdendo progressivamente umidità oppure in tumbler: n. 4 asciuganti tumbler per eventuali trattamenti di asciugatura in cesto;

4. finissaggio per conferire stabilità dimensionale al tessuto tramite:

Vaporizzazione-egualizzazione: il tessuto viene investito da un flusso di vapore;

Decatizzazione: il tessuto è avvolto con una sottopazza di cotone attorno ad un cilindro forato, e sottoposto a cicli di vaporizzazione vapore e di aspirazione di aria;

5. controllo tessuti, i tessuti vengono fatti passare su di un piano inclinato semitrasparente posteriormente illuminato, per rilevare visivamente i difetti;

a fine lavorazione i capi, confezionati in sacchi, ed i tessuti in rotoli su pallet, sono consegnati ai committenti;

nella documentazione presentata sono proposte alcune modifiche progettuali relative a:

- lay-out impiantistico al reparto di: preparazione tessuti (spostamento di n. 1 cucitrice a sacco, installazione di n. 1 affaldatore tessuti), rifinitura tessuti (dismissione di n. 1 impianto AIRO (id. impianto 43), n. 1 pressa mobile e di n.1 ramosa (id. impianto 24) e controllo tessuti (dismissione di n. 2 banchi a specchio);

- estensione dell'orario di lavoro da 220 a 300 g/anno;

- quadro emissivo al fine di adeguare alcune emissioni alle nuove disposizioni normative in materia (d.lgs. 183/2017 e Allegato 2 al PRQA), nello specifico per l'emissione:

- A2, A3 e A4, da impianti di combustione esistenti installati in centrale termica;

- modifica emissione E10, in due nuove emissioni G1 e G2;

- D1 e D2, derivanti da banchi pesatura colori;

- C1, derivante da fumane tintoria;

- B3, B4' e B5 derivanti da trattamenti di asciugatura tessuti in ramosa;

- dismissione emissione B6;

le modifiche proposte non comportano variazione né al ciclo produttivo, né alla potenzialità produttiva dello stabilimento (attualmente di 15,7 Mg/giorno);

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

con riferimento alla pianificazione comunale del Comune di Prato, si evince che l'area del sito è compresa tra le "urbanizzazioni contemporanee monofunzionali" identificata con la dicitura "TP.2 Tessuto Produttivo, industriale artigianale pianificato"; dalla mappa delle UTOE si evince che l'area dello stabilimento ricade nell'UTOE 7 e in Zona Territoriale Omogenea di tipo D: queste unità rappresentano "porzioni di territorio dove trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali sopportabili dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare";

in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, l'impianto è ubicato in Classe VI (area esclusivamente industriale) ed anche i suoi recettori;

con riferimento alla Tavola del vincolo Idrogeologico, vincoli di tutela dell'acqua e del suolo di supporto al Piano operativo Comunale il sito ricade in parte all'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile a cui si applicano le prescrizioni previste dall'art. 94 D.lgs. 152/2006, in particolare per il Pozzo Publiacqua Macrolotto 11;

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione bassa "P1", corrispondente ad un'area interessata da allagamenti per Tempo di Ritorno "TR" maggiore di 200 anni;

l'area interessata dall'installazione non ricade né in prossimità né all'interno del perimetro di aree protette o tutelate per la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e fauna selvatica (SIC o ZPS) né in corrispondenza dei Siti natura 2000;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

ARPAT - Dipartimento di Prato, nel contributo iniziale del 11.03.2024 (prot. 0162354), prende in esame le tematiche ambientali relative a flora fauna ecosistemi, suolo sottosuolo e acque sotterranee, emissioni in atmosfera, aspetti progettuali, scarichi idrici, impatto acustico rispetto alle quali ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni in relazione ai seguenti aspetti:

- caratteristiche e ubicazione del pozzo presente ed utilizzato ai fini industriali, alle caratteristiche qualitative quantitative dell'acqua emunta dal pozzo stesso;
 - localizzazione dell'installazione, che in parte ricade all'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile;
 - valutazione sulla componente ambientale acque sotterranee;
 - aggiornamento dello studio meteo diffusionale proposto tenendo conto delle osservazioni riportate nello stesso contributo;
 - caratteristiche di alcune emissioni presenti nel QE;
 - deposito dei rifiuti prodotti;
 - sistemi di protezione e le procedure di gestione adottati per il deposito esterno di prodotti ausiliari;
- inoltre anticipa fin da ora per la fase di riesame dell'AIA alcune indicazioni di cui il Settore autorizzante potrà tenere conto circa il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, la predisposizione di un Piano d'indagine in relazione anche l'obbligo o meno della predisposizione della Relazione di riferimento, l'attuazione se necessaria, delle misure di sicurezza previste dall'art. 94 comma 5, in quanto l'installazione ricade in parte all'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile; infine riporta n. 3 prescrizioni relative all'impatto acustico.

A seguito della documentazione integrativa e di chiarimento presentata, nel contributo del 14.06.2024 (prot. 0338001), esaminati gli aspetti relativi allo scarico industriale, alle acque meteoriche dilavanti, al deposito temporaneo dei rifiuti, ai prodotti chimici, alle emissioni e al suolo, sottosuolo, acque sotterranee, ARPAT conclude ritenendo che *“la valutazione qui presentata integra quanto già espresso da questo Dipartimento per il procedimento in oggetto. Nel testo sottolineato sono state evidenziate precisazioni e osservazioni rivolte agli aspetti gestionali degli impianti, degli scarichi, delle AMD, delle sostanze utilizzate ed al monitoraggio che possono essere considerate nel quadro prescrittivo per il procedimento di autorizzazione”*;

il Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali nel contributo del 11.03.2024 (prot. 0162721) rileva che la documentazione presentata considera in modo superficiale l'adeguamento dell'installazione alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile, mentre più dettagliato risulta l'adeguamento alle prescrizioni riportate nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA).

Il Settore prende poi in esame la componente Atmosfera ed Ambiente Idrico ed esprime alcune osservazioni circa la necessità di approfondimenti e chiarimenti sulla possibilità di recupero delle AMDNC, e alla necessità per le emissioni classificate, scarsamente rilevanti di una verifica e l'allineamento a quanto riportato nelle BAT 9. Quindi conclude con parere favorevole a condizione che siano prese in considerazione le osservazioni del Settore da approfondire nel procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, mediante precisazioni sul recupero delle Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate (AMDNC) e la presentazione di idonea documentazione per la valutazione dell'allineamento dell'installazione alle BATc;

Publiacqua S.p.a., nel contributo del 23.02.2024 (prot. 0131079), esaminato il progetto comprensivo delle modifiche, comunica che non rileva elementi di propria competenza in quanto lo scarico industriale della dell'attività è convogliato nella fognatura industriale privata.

In ogni caso ricorda *“che, ai sensi dell'art. 94 comma 7 del D.lgs. 152/06, del DPGR 43/R/18 e della Delibera 872 del 13/07/2020, Regione Toscana ha avviato il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia. Per i pozzi e i campi pozzi in acquifero non protetto ed in mezzo poroso si utilizza, di norma, il criterio temporale, basato sul tempo di sicurezza, così come definito dall' Accordo 12 dicembre 2002. Per le captazioni interessate dal presente parere è stata già definita la nuova zona di rispetto su criterio temporale, utilizzando l'isocrona dei 180 giorni, in previsione della nuova proposta di ridefinizione che è stata presentata il 31/12/2021.*

Se la proposta di perimetrazione risultasse convalidata, le captazioni della ditta interferirebbero con essa, pertanto risulterebbe necessario, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del D.lgs. 152/06, prescrivere alla ditta l'allontanamento o la loro messa in sicurezza”;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo iniziale del 20.03.2024 (prot. 0181665), comunica che dall'esame degli elaborati non sussistono interferenze con il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 e che gli interventi proposti non comportano inoltre variante agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre considerato che l'attività rientra parzialmente all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso potabile, come indicate dall'art. 94 del D.Lgs. n.152/2006, evidenzia la necessità di analizzare l'eventuale presenza di centri di pericolo come previsti dal c. 4 del D.Lgs. n.152/2006, in particolare in corrispondenza dei due pozzi presenti nell'area tenendo conto di quanto indicato nel Disciplinare di concessione degli stessi (art. 4), sottoscritto il 09.09.2020, di cui viene allegata copia.

A seguito del deposito della documentazione integrativa, nel contributo finale del 04.06.2024 (prot. 0312650) è ribadita la necessità di dare esecuzione alle prescrizioni previste nel disciplinare e chiarito che la verifica dei centri di pericolo per la tutela della risorsa utilizzata a fini acquedottistici non compete al Genio Civile; infine il Genio Civile richiede di essere messo a conoscenza degli esiti del piano di Indagine indicato nella documentazione integrativa;

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 05.03.2024 (prot.0150993) evidenzia che l'impianto e le relative opere oggetto di verifica postuma ricadono in parte nelle "zone di rispetto" sia con riferimento alla perimetrazione attualmente delimitata con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006, sia anche se con minor estensione, rispetto a quella proposta dal Gestore del S.I.I. Publicacqua S.p.A. a seguito dell'entrata in vigore della D.G.R.T. n. 872/2020 delle captazioni da acque profonde (mediante pozzi) della falda di Prato, attualmente ancora in fase di verifica, e pertanto assoggettabile agli obblighi dettati dal comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 che, per gli insediamenti o le attività preesistenti, prevede, ove possibile, l'adozione di misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, la loro messa in sicurezza.

Infine con riferimento alla tutela quantitativa della risorsa idrica, ricorda le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt. 3, 6, 7 e 8 del D.P.G.R. n. 29/R/2008;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota del 08.03.2024 (prot. 0158937), segnala che l'intervento in esame non è sottoposto a parere di competenza. Fornisce il quadro d'insieme delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti per il territorio interessato. Infine per l'area di intervento rispetto a detti piani specifica che:

- con riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021- 2027 (PGRA), è classificata per piccola porzione a pericolosità da alluvione bassa P1, nella quale ai sensi dell'articolo 11 della disciplina di Piano la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);
- con riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), non ricade in area classificata a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;
- con riferimento al Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 (PGA), è afferente al corpo idrico superficiale fosso della Filimortula, classificato in stato ecologico cattivo (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027). Inoltre interessa il corpo idrico sotterraneo della Piana di Firenze, Prato, Pistoia – Zona Prato, classificato in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- con riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, è classificata come area con acquifero "a disponibilità idrica molto inferiore alla ricarica – D4" (ai sensi dell'art. 9 delle norme di PBI), pertanto eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI;

l'Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 07.03.2024 (rot. 0156354), formula alcune osservazioni e alcune indicazioni che potranno essere tenute di conto ai fini del rinnovo dell'AIA, ovvero che:

- tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, dovranno essere captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione;
- la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente;

- dovranno essere rispettate tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX “sostanze pericolose” capi I e II del D.Lgs. 81/2008;

GIDA S.p.a. in qualità di gestore dell’impianto di depurazione IDL di Baciacavallo, nel contributo del 23.02.2024 (prot. 0131079), esprime parere favorevole allo scarico nel rispetto di quanto previsto da contratti di servizio, nei quali sono contenute fra le altre le seguenti prescrizioni:

“lo scarico è vincolato al volume di 301.522 mc annui ali’ I.D.L. di Baciacavallo

devono essere rispettati i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

devono essere rispettate le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato" scaricabile dal ns. sito web_www.dida-spa.it

deve essere prodotto a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'Attestato di partecipazione al Progetto Acqua; tale Attestato deve essere altresì prodotto ogni volta che la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell’insediamento produttivo;

deve essere effettuata, almeno con cadenza annuale, l’analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale (N-NH₄), Azoto nitroso (N-NO₂), Azoto nitrico (N-NO₃), Azoto totale (N-Ntot), Tensioattivi anionici (MBAS), Tensioattivi non ionici (BiAS), Cromo VI (Cr VI), Ferro (Fe), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl), Cloruri, Olii e grassi, Idrocarburi totali.

Le analisi saranno tenute presso la ditta a disposizione di GIDA, che potrà consultarle e richiederne copia in occasione di eventuali controlli o campionamenti”;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera, nell’installazione sono presenti le seguenti emissioni convogliate:

A2-A3-A4: emissioni derivanti da generatori di vapore alimentati a gas metano di potenzialità rispettivamente di 0,75 MW, 5,58 MW e 6,97MW; potenza termica nominale complessiva 13,3 MW; l’impianto A2 viene impiegato solo su fermo dell’impianto A3 per la produzione del vapore.

Le caldaie sono state adeguate al punto 1.3 dell’allegato 1 al documento tecnico del PRQA, caldaie esistenti alimentate da gas naturale; in base ad esso quindi sono presenti limiti di riferimento solo per NO_x (200mg/Nm³) e CO (100mg/Nm³) e non sono state considerate nel quadro emissivo le polveri in quanto il valore limite si intende rispettato.

Il generatore A2 di potenzialità < 1 MW (0,75MW) messo in esercizio nel 2004, risulta essere in deroga per la sua potenzialità. L’Azienda in merito a tale caldaia dichiara che “... l’emissione A2 non è soggetta a controllo analitico periodico; è stato eseguito un unico campionamento per verifica dei livelli di emissione nel 2014, come da prescrizione n.19, Allegato Tecnico Determina n.2221/2014; i risultati di questo campionamento non evidenziano comunque criticità nell’adeguamento dei valori limite (CO<10,5 mg/Nm³, NO_x142,1 mg/Nm³).

Si richiede di confermare esonero dai campionamenti analitici dopo analisi di messa a regime di adeguamento impianto.”;

B3-B4'-B5: emissioni da processo di asciugatura tessuti < 150°C; l’Azienda dichiara che per tali emissioni non prevede di installare impianto di abbattimento in quanto “i tessuti saranno sottoposti esclusivamente a trattamenti di asciugatura con temperatura inferiore a 150°C”. Secondo quanto indicato per l’asciugatura tessuti al paragrafo 29 dell’allegato 2 al documento tecnico del PRQA in emissioni di questo tipo può non essere previsto un impianto di abbattimento, ma deve essere installato un sistema di registrazione delle temperature; gli inquinanti caratteristici per queste emissioni sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi II, III, IV e V) e gli alchilbenzeni, inquinanti derivanti dai prodotti chimici applicabili;

B7 (ex B4’): emissione da processo di termofissaggio/asciugatura che al fine di adeguare al PRQA dota la stessa di idoneo impianto di abbattimento delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni. L’abbattimento avviene mediante scrubber ad umido costituito da una torre a sfere cave seguito da una torre di diametro maggiore avente funzione di fermagocce. Per tale emissione è prevista l’installazione di un by

pass di sicurezza; gli inquinanti caratteristici per queste emissioni sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi II, III, IV e V) e gli alchilbenzeni, inquinanti derivanti dai prodotti chimici applicabili;

C1: emissione derivante da fumane di tintoria inquinanti caratteristici sono i vapori di acido formico, acido acetico e delle sostanze organiche volatili che possono essere impiegati nelle operazioni di tintura;

D1 e D2: emissioni del banco pesatura colori, con abbattitore filtro a manica; tali emissioni sono oggetto di adeguamento al PRQA in quanto saranno soggette ai monitoraggi a carico del gestore; inquinante caratteristico: il particolato derivante dalla pesatura colori (Impianto di abbattimento: filtro a secco);

F1: aspirazioni a servizio dei banchi a specchio adibiti ad operazioni di controllo tessuti; inquinanti caratteristici sono le SOV derivanti prodotti chimici smacchianti applicati per eliminare le macchie presenti sul tessuto;

G1-G2: da aspirazione e filtrazione pelurie originate durante la pulizia interna delle ramose. inquinante caratteristico il particolato costituito dalle pelurie. Impianto di abbattimento: filtri a secco (filtri a manica, separatore EFFEDUE);

come da richiesta d'integrazione, è stato inoltre fornito il seguente elenco delle emissioni:

in deroga ai sensi del P.to 1, lett. p), Allegato IV Parte I alla Parte V, D.Lgs 152/06, n.1. E11, derivante da torre evaporativa;

da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del comma 5, art. 272, parte V, D.Lgs. n. 152/06:

- n. 2; E1, derivanti da vaso espansione condense;
- n. 1; E6, derivante da raffreddamento impianti;
- n. 1; E7, derivante da risanamento uffici tecnici;
- n. 8; E13, derivanti da valvole di sicurezza e sfiati vapore;
- vari ricambi aria ambiente a parete.

in deroga ai sensi del P.to 1, lett. d), Allegato IV Parte I alla Parte V, D.Lgs 152/06:

- n. 3, E3, derivanti da decatizzo;
- n. 2, E5, derivanti da vaporizzo;
- n. 1, E8, derivante da airo;
- n. 4 emissioni, sigla E9, derivanti da egualizzo;
- n. 4 emissioni, sigla E12, derivanti da asciuganti tumbler;

in relazione alla verifica dell'assenza degli inquinanti riportati nelle BAT 9 e successiva BAT 26 in relazione alle varie attività svolte, viene con la documentazione integrativa fornita la valutazione analitica per singola emissione accorpandole, ove possibile, per tipologia;

il proponente ritiene di valutare successivamente le stime fornite sulla base di specifiche indagini puntuali svolte su materiali tessili, preliminarmente all'esecuzione dei trattamenti evidenziati, al fine di confermare quanto ipotizzato su base teorica; allo stato attuali ritiene tali emissioni come non significative e non le inserisce nel QRE;

Arpat nel contributo del 14.06.2024 rispetto a tali considerazioni indica che il riferimento alla BAT 27 è scorretto in quanto la tab 1.5 con la BAT-AEL per il TCOV è la 26 inoltre, la non applicazione della BAT-AEL oltre alla portata massima di TCOV < 200g/h devono essere rispettati ulteriori condizioni;

precisa inoltre che flussi di massa di TCOV <200g/h rendono non applicabili le BAT-AEL per tale parametro in conformità alla BAT 26, ma non esonererebbe tale emissione dal monitoraggio periodico, con la possibilità di ridurre la frequenza da annuale ad una volta ogni tre anni;

a conclusione prende atto di quanto dichiarato dal proponente ritenendo che tali emissioni in atmosfera come descritte dallo stesso rientrano nella lista delle scarsamente rilevanti in deroga al regime autorizzativo (art.272 c.1). Tuttavia per essere ritenute tali deve valere quanto scritto nell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs152/06, ovvero devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in

alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

Si ritiene che tali aspetti potranno essere approfonditi in sede di riesame dell'AIA;

nella documentazione integrativa è stata restituita inoltre una stima del valore previsto per l'acido acetico ed acido formico, ed analogamente per il parametro alchilbenzeni nell'emissione B7.

Con riferimento alla storicità dei monitoraggi vengono proposti i seguenti limiti:

- SOV tab D classe III – Acido Acetico: Flusso di massa limite 0,5 kg/h,
- SOV Tab D classe II – Acido Formico: Flusso di massa limite 0,1 kg/h.

Rispetto a questa proposta, ARPAT nel contributo del 14.06.2024 si esprime come segue:

“Da quanto proposto si deduce che per quanto concerne l'acido formico l'azienda ritiene di chiedere un valore limite in concentrazione in quanto il valore limite in concentrazione si applica quando la soglia di rilevanza dell'emissione viene raggiunta o superata (acido formico tab.D classe II soglia di rilevanza = 100g/h). Quindi il valore di 0,1 kg/h non si ritiene accettabile e dovrebbe essere proposto un valore inferiore oppure un valore in concentrazione.

Per quanto concerne l'acido acetico il limite richiesto risulta inferiore alla soglia di rilevanza che per la tab.D classe III è pari a 2kg/h.

Si ribadisce inoltre che essendo presenti due sostanze di classi diverse, alle quantità della classe III vanno sommate quelle della classe II e la concentrazione totale non deve superare quella della classe III.

Rileviamo che nel Modello Diffusionale di ricaduta degli inquinanti è stato inserito come valore di input per l'acido acetico derivante dall'emissione C1 un valore di 46g/h che sarebbe il valore massimo riscontrato nel monitoraggio eseguito dal 2019 al 2023, mentre per l'acido formico è stato preso un valore di 100g/h.

Si osserva che il valore di 500g/h richiesto alla emissione sembra essere ampiamente cautelativo, così come non sono stati mai riportati dall'azienda i valori del monitoraggio riferiti all'acido formico”;

per quanto riguarda la stima degli alchilbenzeni all'emissione B7 viene rilevato che il valore max derivante dal monitoraggio eseguito nel periodo 2019-2022, è di 10,1 mg/Nm³ e che, in seguito alla installazione del sistema di abbattimento, viene ipotizzato un'ulteriore diminuzione (c.f.r. BREF dell'industria tessile 4.1.8.2 capacità di abbattimento dal 40-70%); tuttavia, a scopo cautelativo, il proponente chiede di mantenere 30 mg/Nm³, il valore limite proposto del PRQA per il termofissaggio;

il proponente con la documentazione integrativa chiarisce che è previsto di dotare solo l'emissione B7 di impianto di abbattimento, nonostante anche la B3, B4 e B5 sono indicate nel QE indistintamente originate da “asciugatura tessuti,” in quanto i processi di asciugatura che originano da queste ultime saranno condotti su linee in continuo all'interno di impianti la cui temperatura di esercizio non supera i 150°C e monitorata attraverso l'installazione di sistemi di misurazione della temperatura di esercizio dotati di datalogger.

Diversamente i processi di termofissaggio (con temperatura di esercizio superiori a 150°C) saranno eseguiti solo all'impianto di asciugatura collegato all'impianto di abbattimento tipo scrubber a umido e originante la futura emissione B7;

in relazione all'adeguamento di alcune emissioni al PRQA entro il termine del 1 gennaio 2025, il proponente ha fornito gli interventi previsti ed il relativo cronoprogramma che saranno valutati in sede di riesame dell'AIA;

il proponente ha presentato uno Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute delle emissioni mediante applicazione di modellistica; per le simulazioni è stato utilizzato il modello MMS CALPUFF, poi aggiornata sulla base delle osservazioni e considerazioni fatte da ARPAT nel contributo del 11.03.2024 relativa ai parametri SOV di Tab. D in relazione alle singole classi di appartenenza ed ai parametri NOx e CO derivanti da impianti termici;

rispetto allo studio aggiornato, ARPAT nel contributo del 14.06.2024 ha ritenuto che *“per gli impianti termici corrispondenti alle emissioni denominate A3 ed A4 sono stati inseriti come dati di input per NOx e CO (contaminanti specifici per l'alimentazione a gas naturale) i valori massimi registrati nel periodo di monitoraggio 2019- 2023. Per quanto riguarda la caldaia A2 invece sono stati inseriti i valori limite riportati nel QE. Per gli alchilbenzeni delle emissioni di asciugatura tessuti sono stati inseriti tutti i valori*

reali corrispondenti ai flussi di massa massimi registrati sempre dal monitoraggio, eccetto il valore dell'emissione B7 di termofissaggio che è stata presa in concentrazione (10mg/Nm³). Per le SOV sono stati inseriti i valori riportati nel QE.

Si osserva che nella nuova elaborazione non si registrano più i lievi superamenti del valore limite della media annua per NOx ai Recettori n°2 e n°3 ma si ottiene il rispetto dei valori limite di concentrazione previsti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010) in prossimità di ogni recettore”;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo, in relazione al contesto in cui si inserisce l'installazione si rileva quanto segue:

secondo il Piano di Gestione delle Acque (PGA), il corpo idrico sotterraneo DELLA PIANA DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA – ZONA PRATO risulta classificato in stato chimico *non buono* e in stato quantitativo *buono*, mentre secondo i dati ARPAT (corpo idrico n. 11ar012) *scarso* (parametri critici: nitrati, tetracloroetilene-tricloroetilene somma) ed a *rischio* a seguito di contaminazioni antropiche di tipo urbano e/ o industriale;

sotto il profilo geo-morfologico ed idrogeologico, è stato fatto riferimento a dati di letteratura, ad elaborati di supporto al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigenti nel comune di Prato, a dati di archivio ad informazioni ottenute nell'intorno del sito. Nello specifico, i dati stratigrafici sono stati estrapolati sia da dati bibliografici acquisiti da database regionali e comunali che in base a indagini geognostiche effettuate nel sito;

dall'analisi della carta della litologia utilizzata dal proponente prevalente del Comune di Prato viene riportata la presenza nei primi 5 metri di profondità di sabbie limose con lenti di limi e ghiaie matrice sostenute, seguite da limi e limi sabbiosi con rare lenti di argille, sabbie e ghiaie matrice sostenute tra 5-10 m e da ghiaie matrice sostenute e clasto sostenute con lenti di sabbie limose e ciottolami matrice sostenuti tra 10 m e 15 m di profondità; localmente la stratigrafia dell'area è stata ricavata da dati ottenuti dalla realizzazione di un pozzo distante circa 350 metri dall'area d'interesse; da cui risulta la presenza di limo-sabbioso fino a 6 m di profondità ghiaie-sabbiose da 6 m fino a 29 m, argilla-compatta tra 29 e 35 m, ghiaia con falda da 35-44m e sottostante argilla fino a 56 m di profondità;

tuttavia dall'analisi della carta delle problematiche idrogeologiche (estratto Estratto Tavola Af.12) analizzato dal proponente e come relazionato da ARPAT nel contributo del 11.03.2024, “...il sito ricade in parte all'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile a cui si applicano le prescrizioni previste dall'art. 94 D.lgs. 152/2006, le quali vietano l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di specifiche attività. In tutti i casi, la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto presentata da Publicacqua risulta ad oggi non ancora convalidata. Qualora lo diventasse l'azienda si renderà disponibile ad attuare le misure di sicurezza previste dall'art. 94 comma 5 in relazione alle specifiche che verranno definite da parte dell'ente preposto Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale

le variazioni del livello della falda dipendono sia dall'instaurarsi delle diverse condizioni del regime idrologico che dallo sfruttamento dei pozzi. Essendo lo stabilimento inserito in un'area industriale, la carta piezometrica mostra delle depressioni legate all'influenza degli emungimenti (principalmente di natura industriale e idropotabile). Lo stabilimento si trova in corrispondenza delle linee isofreatiche a quota 35 e 34 m s.l.m. e considerando che si trova a una quota di circa 42 m s.l.m ci si aspetta che il livello della falda, in condizioni statiche, si trovi a circa 6-7 m dal p.c. In base alla conformazione morfologica ed idrologica dell'area e in base all'andamento delle isopieze (o isofreatiche) nella zona, si ritiene che la falda si possa muovere in direzione NE-SW.

dal lavoro di Consumi F. et alii 2015 riguardante la Modellazione numerica dell'acquifero di Prato sono stati ricavati i valori di permeabilità dei terreni costituenti l'acquifero, pari a $K = 1.65 \times 10^{-4} - 9.68 \times 10^{-4}$ m/s per l'area del conoide, e pari a $K = 2.88 \times 10^{-5} - 1.61 \times 10^{-3}$ m/s per l'area esterna al conoide; per l'area in esame è stato considerato un valore della conducibilità idraulica k nell'ordine di $2,0 \times 10^{-4}$ m/s;

l'area risulta caratterizzata da una VULNERABILITA' delle acque sotterranee MEDIO - BASSA: aree in cui le ghiaie ed i ciottolami si sviluppano al di sotto di 10 m di profondità, concludendo che “Valutando l'assetto litostratigrafico sito – specifico riportato, sia grande che a piccola scala, l'area è caratterizzata nei primi 5-10 metri circa dalla presenza di livelli limosi e sabbioso – limosi, depositi caratterizzati da permeabilità medio – bassa per cui l'eventuale sversamento di un contaminante permetterebbe di

rallentarne la circolazione in profondità e isolandone il contatto con la falda acquifera. Gli effetti di un eventuale sversamento superficiale di un inquinante possono quindi essere circoscrivibili nei tempi necessari all'adozione degli interventi repentini di disinquinamento”;

l'impianto risulta ricadere all'interno dell'attuale perimetrazione delle “zone di rispetto” effettuata ai sensi del comma 4, dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006, per la quale localizzazione trovano applicazione i disposti del comma 5 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, con la richiesta d'integrazione è stato richiesto al proponente di dimostrare di aver garantito la messa in sicurezza dei “centri di pericolo” elencati al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 presenti nell'impianto, con particolare riferimento ai serbatoi e/o depositi di sostanze pericolose, alla tenuta delle tubazioni di scarico e all'isolamento dei pozzi; con riferimento ai pozzi presenti nell'area in merito a quest'aspetto, si rimanda anche a quanto indicato nel Disciplinare (art. 4), sottoscritto il 09.09.2020.

In merito il proponente evidenzia che l'area nel quale insiste lo stabilimento produttivo e le relative richieste di concessioni di prelievo da pozzi, risalgono alla fine degli anni 1990 prima dell'emanazione e dell'entrata in vigore dell'attuale D.Lgs. 152/2006. L'installazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art 94 del Dlgs 152/06 e in particolare nella zona di rispetto allargata, essendo la falda sottostante l'area attigua sfruttata da un campo pozzi impiegato a scopo idropotabile, risulta rispettato il vincolo inerente la zona di rispetto assoluto prevista dall'art. 94 comma 3.

In relazione a quanto previsto dall'art 94 c.4 e al divieto di insediamento di una serie di centri di pericolo, precisa che sono esclusi e per quanto riguarda lo Stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche i prodotti sono gestiti interamente sotto copertura e nel caso siano in prossimità di caditoie di scarico tramite l'impiego di un bacino di contenimento al fine di evitare che eventuali sversamenti vengano recapiti in pubblica fognatura in maniera incontrollata;

con riferimento al contributo del dal Settore Genio Civile relativamente alle attività svolte nelle aree di salvaguardia dei pozzi ad uno potabile di cui al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 il proponente indica di ottemperare a quanto prescritto come segue:

1. al fine di impedire la contaminazione della falda acquifera verrà effettuata una verifica sullo stato di protezione dei pozzi in concessione in occasione del campionamento delle acque sotterranee, come previsto nel Piano di Indagine. I pozzi verranno quindi dotati, qualora non lo fossero, di un'ideale chiusura delle rispettive testate di cui è prodotto schema costruttivo;
2. verrà effettuata una video – ispezione al fine di fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche costruttive dei pozzi (profondità, tratti filtranti, ecc.)
3. in occasione della realizzazione dei sondaggi da attrezzare a piezometro e come previsto nel Piano di Indagine verranno messi in atto tutti gli accorgimenti possibili al fine di garantire la non interferenza con l'acquifero emunto dai pozzi ad uso potabile con l'adozione di adeguati sistemi di isolamento della falda superficiale che sarà intercettata:

Cementazione dei primi cinque metri di spessore;

Tamponi isolanti sopra e sotto i filtri;

Protezione e idonea chiusura della bocca-piezometro;

l'approvvigionamento idrico avviene principalmente da acquedotto industriale ed in subordine mediante prelievo da n. 2 pozzi (Conc. Derivazione Acque sotterranee R.T. istanza prot. n. 30307 del 2020 – Pratica 345D-462D), la cui concessione di derivazione consente un consumo totale dai pozzi di 75.000 mc/anno con una portata massima di prelievo pari a 3,9 l/s (il proponente dichiara che il prelievo da pozzi non risulta significativo);

per i due pozzi sono fornite le caratteristiche costruttive e la loro ubicazione su immagine satellitare e le analisi chimiche effettuate sulle acque nel Luglio 2014;

rispetto ai dati analitici ARPAT rileva che questi non restituiscono sufficienti informazioni, essendo pochi i parametri ricercati (cadmio, rame, piombo, nichel, cromo totale e solventi clorurati) ed avendo determinato i solventi clorurati come sommatoria e non come singoli componenti, in quest'ultimo caso infatti non è possibile evidenziare eventuali superamenti per quei parametri che hanno una CSC di riferimento inferiore al valore in sommatoria ottenuto per i due pozzi di 3,8 e 3,2 µg/l;

con le integrazioni presentate il proponente indica che effettuerà la ripetizione di monitoraggi sulla falda in

sede di campagna di indagine;

a seguito di richiesta di ARPAT, è stato dettagliato che il pozzo P1 è stato realizzato nell'anno 2021 da un'azienda analoga ed è fornito il riferimento delle coordinate geografiche;

ARPAT nel contributo del 14.06.2024 specifica che il pozzo sembrerebbe collocarsi presso un'altra installazione ubicata ad est dell'Azienda e ricade all'interno della zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile;

il proponente dichiara che provvederà a verificare lo stato di protezione di entrambi i pozzi e ad eseguire una loro video-ispezione, nonché a realizzare il Piano di Indagine con tutti gli accorgimenti possibili al fine di garantire la non interferenza con l'acquifero emunto dai pozzi ad uso potabile; inoltre rimanda all'effettuazione del Piano di Indagine non solo per le verifiche sullo stato di protezione dei pozzi, ma anche per il monitoraggio piezometrico e per la ripetizione di analisi complete sulle acque prelevate dai pozzi;

si ritiene tuttavia che, ricadendo già in parte con il pozzo P1 all'interno della perimetrazione ad oggi vigente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, sia opportuno verificare già da ora lo stato di protezione dei pozzi al fine di evitare situazioni di trascuratezza e degrado che potrebbero inficiare la protezione della captazione stessa alla potenziale infiltrazione di acque superficiali. Pertanto si ritiene opportuno prescrivere al proponente di procedere alla verifica dello stato di protezione dei pozzi al fine di provvedere all'idonea chiusura delle rispettive testate qualora non ne fossero dotati;

il proponente precisa che l'incremento dei giorni lavorativi non comporterà un incremento della portata massima concessa dai pozzi, mentre il consumo medio riferito al periodo 2020-2022, pari a 271 mc/anno (contro un volume autorizzato pari a 75.000 mc/anno), passerà a 340 mc/anno; rispetto a tale incremento viste le caratteristiche della rete idrografica e considerata la portata media di concessione alla ditta (2.4 l/s) ha poi valutato che l'utilizzo previsto non provocherà fenomeni di depauperamento a danno del reticolo idrico superficiale e che l'impatto derivante è da ritenersi come trascurabile, ovvero determina un impatto significativo ma non critico, ed ha un'estensione locale;

i prodotti chimici, con esclusione delle sostanze contenute nei serbatoi fissi (acido acetico, soda caustica ed acqua ossigenata), sono conservati all'interno dello stabilimento, in area circoscritta da canale grigliato di raccolta. I serbatoi fissi sono dotati di bacino di contenimento e provvisti di un punto di rifornimento indipendente, ed i prodotti vengono prelevati manualmente e dosati negli apparecchi di tintura, in riferimento a ciò il proponente ritiene *"..il rischio di sversamenti accidentali durante il trasporto alle macchine dei preparati è limitato a quantitativi minimi, la pavimentazione è impermeabile e, pertanto, non risulta possibile una contaminazione del suolo e sottosuolo, nonché delle acque sotterranee in seguito ad uno sversamento accidentale"*.

Per i prodotti chimici acquistati in fusti o cisterne mobili, lo scarico è condotto in aree interne prossime al portone d'ingresso, l'eventuale sversamento è comunque arginato con ausilio di materiale assorbente, se liquido, in modo da evitare sia l'interessamento della rete delle acque meteoriche, sia eventuali fenomeni di trascinamento da parte di acque dilavanti, nel caso di un prodotto in polvere, questo viene raccolto e, se possibile, recuperato;

in riferimento alla criticità evidenziata, in riscontro alla richiesta d'integrazione di ARPAT inerente gli ausiliari liquidi stoccati in esterno in prossimità del grigliato di raccolta delle acque meteoriche, nella documentazione integrativa è stato riportato che attiguo alla rete dei reflui transita una rete esistente di scarichi meteorici che, in occasione di operazioni di approvvigionamento, viene esclusa al fine di evitare che eventuali sversamenti siano veicolati nella rete dei reflui meteorici. Nell'ambito di tale postazione sono comunque presenti dotazioni per permettere di recuperare/ smaltire eventuali fenomeni di sversamento che dovessero verificarsi.

Arpat nel contributo finale del 14.06.2024 ritiene che quanto descritto non sembra dare sufficiente garanzia che non sussista il rischio che eventuali sversamenti accidentali di prodotto possano riversarsi nella rete delle acque meteoriche, soprattutto in circostanze in cui lo stabilimento non sia presidiato.

Si ritiene che tale aspetto potrà essere approfondito in sede di rilascio dell'AIA mediante opportune misure gestionali;

in azienda non è presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP); nell'installazione non è previsto il recupero di acqua piovana, ritenuto tecnicamente e economicamente svantaggioso in termini di costi/benefici tali meteoriche vengono scaricate in pubblica fognatura, come indicato nella planimetria.

Il volume di acque potenzialmente recuperabili (circa 10700 mc) è nettamente inferiore rispetto al fabbisogno complessivo quantificabile in 41100 mc (riferimento quadriennio 2019-2022), inoltre lo standard qualitativo di queste acque in assenza di ulteriori trattamenti non è adeguato all'utilizzo nelle attività produttive.

La relazione presentata riporta un calcolo di fattibilità per la predisposizione di manufatti idonei all'accumulo delle stesse e per il loro riutilizzo nelle lavorazioni ad umido evitando il loro scarico nella fognatura delle Acque meteoriche dilavanti; dal calcolo emerge che il costo per la predisposizione di tali manufatti (circa 40.000-70.000 euro) non è giustificato dalla quantità di acqua recuperata e pertanto il progetto economicamente non è stato valutato sostenibile.

Rispetto a questo aspetto ARPAT, nel contributo del 11.03.2024, non entrando in merito a questioni puramente economiche, evidenzia che la raccolta e l'utilizzo delle AMD coprirebbe circa il 26% del fabbisogno; tuttavia, bisogna anche considerare che la maggior parte dell'acqua primaria, come dichiarato dall'Azienda, è prelevata dall'acquedotto industriale, ovvero da acqua di recupero;

in relazione alla richiesta in fase istruttoria di valutare eventuali interventi di miglioramento al fine di un maggior riutilizzo, il proponente ha evidenziato che le acque meteoriche potenzialmente recuperate non rispondono ad uno standard qualitativo adeguato allo svolgimento delle attività produttive condotte presso lo stabilimento e ne comprometterebbero il buon risultato, ciò a causa della presenza di contaminanti sospesi e di sostanze chimiche di varia e non costante natura. Per questi motivi, per rendere le AMD potenzialmente recuperate idonee all'impiego produttivo, sarebbe necessario trattarle con sistemi di depurazione, quali la decantazione, la filtrazione, il trattamento biologico o chimico per rimuovere i contaminanti e ciò richiederebbe ulteriori costi.

Rispetto a quest'ultima considerazione ARPAT nel contributo del 14.06.2024 rilascia una serie di indicazioni ai fini del rilascio dell'AIA;

con riferimento all'escludere ai sensi dell'art. 39, comma 1 e dell'art. 43 comma 5 del D.P.G.R. n. 46/r/2008 la gestione delle acque meteoriche dilavanti dagli obblighi ivi previsti al Titolo II Capo I, considerato che l'installazione ricade fra quelle con obbligo di gestione di cui all'allegato 5, tabella 5 del medesimo, il proponente indica che:

le superfici scolanti che originano acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla copertura dell'immobile e dal piazzale in esterno all'attività;

il piazzale è prevalentemente adibito a parcheggio per i veicoli e al carico/scarico delle merci; vi sono collocato anche alcuni impianti (aria compressa, trattamento acqua primaria, scrubber a umido) e i depositi di acqua;

le pavimentazioni impermeabili caratterizzano tutte le aree di lavorazione e di stoccaggio costituendo misure di prevenzione e contenimento adeguate alla gestione dei rischi di sversamenti accidentali e di eventuali inquinamenti delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed ambiente idrico. Inoltre, eventuali sversamenti occasionali, legati esclusivamente ai mezzi presenti in impianto, verranno tempestivamente confinati ed assorbiti con materiali appositi (materiale adsorbente) messi a disposizione del personale;

lo stabilimento è dotato di dispositivi attivi di prevenzione/protezione incendio adeguati ai carichi di incendio, alle loro collocazioni, alle lavorazioni;

la variante non incide sul quadro sopra descritto, pertanto le misure di mitigazione saranno efficaci anche per la configurazione variata; tali valutazioni sono riferite alla piena efficienza e stato di manutenzione dei presidi ambientali esistenti;

nel caso in cui si verifici uno sversamento accidentale durante queste ultime operazioni, allo scopo di evitare sia l'interessamento della rete delle acque meteoriche, sia eventuali fenomeni di trascinamento da parte di acque dilavanti, gli addetti sono formati ad applicare tempestivamente la prevista Procedura di intervento e ritiene che l'attività dello stabilimento non determini oggettivi rischi di trascinamento di inquinanti e, per tale ragione, le Acque Meteoriche Dilavanti, comprese le AMPP, sono da considerarsi come non contaminate (AMDNC);

ai fini dell'esclusione di cui sopra, ARPAT nel contributo del 14.06.2024 rilascia alcune indicazioni ai fini del rilascio dell'AIA;

in merito allo scarico idrico in relazione alle caratteristiche dei prodotti chimici adoperati nel ciclo produttivo e alle caratteristiche di quest'ultimo, il refluo industriale è qualitativamente caratterizzato dai parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali;

è confermata nello scarico dei reflui industriali la presenza di sostanze pericolose di cui alla tab. 5 allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006 e sostanze prioritarie di cui all'allegato X della Direttiva 2000/60/CE;

lo scarico industriale subisce immediatamente a monte del pozzetto d'ispezione un trattamento di grigliatura meccanica per la rimozione delle pelurie sospese nel refluo. Lo scarico proveniente quindi dai processi produttivi viene veicolato alla fognatura industriale privata presente su Via dei Fossi. Non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui a piè di fabbrica. I reflui vengono convogliati all'impianto di depurazione consortile;

dal punto di vista delle modifiche proposte, queste andranno ad incidere verosimilmente sui volumi dello scarico industriale, sia per l'aumento dei giorni lavorativi, che presuppone un maggiore volume di reflui, sia per l'introduzione del sistema di abbattimento ad umido dell'emissione proveniente dalla ramosa che produce uno scarico industriale collegato con la rete interna; la qualità dei reflui industriali non dovrebbe subire modifiche in quanto il ciclo produttivo rimane coerente con quello attuale e nel sistema di abbattimento l'unico prodotto chimico usato sarà un tensioattivo non ionico, già utilizzato nel ciclo produttivo;

lo scarico dei reflui industriali è collettato nella fognatura industriale privata (gestita da Progetto Acqua 4.0 e infrastruttura soggetta ad AIA), tubazione priva di sfioratori di piena, collegata con l'IDL Baciacavallo;

il proponente, nella documentazione integrativa, precisa che con l'implementazione del progetto di allaccio alla rete dei reflui industriali Progetto Acqua 4.0 sono stati convogliati nella nuova tubazione privata verso impianto di Baciacavallo solo i reflui di natura industriale;

i reflui civili assieme alle acque meteoriche convogliano nella rete dei reflui misti;

per quanto riguarda la componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi, si osserva che l'attività risulta già attiva da tempo ed in un contesto fortemente antropizzato; non ricade in prossimità di aree protette o tutelate per la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e fauna selvatica (SIC o ZPS) né si evidenziano interferenze con corpi idrici superficiali, ragione per cui non sembrano emergere particolari criticità legate alle attività rispetto a queste componenti;

le caratteristiche dell'area dello stabilimento presentano inoltre potenzialità residue dal punto di vista ecosistemico in quanto le componenti vegetazionali e faunistiche risultano nel complesso scarsamente rappresentate e ridotte sia dal punto di vista numerico che dal basso valore conservazionistico;

per quanto riguarda la capacità di carico dell'ambiente e la ponderazione della componente ambientale nel documento di Documento di verifica di Assoggettabilità il proponente indica la qualità in VI classe (la peggiore) e il rango degli impatti per questi aspetti specifici "lieve";

per quanto riguarda la componente paesaggio e beni culturali, si dà atto che il procedimento ha per oggetto un'attività esistente e non sono previste modifiche all'immobile esterno;

per quanto riguarda la componente rumore, è stata presentata una valutazione previsionale d'impatto acustico effettuata sulla base di misurazioni nello stato attuale e sulla base di stime relative allo stato di progetto.

Nella relazione sono definiti l'inquadramento urbanistico anche in relazione alla zonizzazione acustica, la tipologia di attività condotta, le sorgenti sonore (da R1 a R10) attualmente presenti con caratterizzazione quantitativa delle stesse (tabella sorgenti rumorose e tabella scenari), i ricettori maggiormente interessati dalle emissioni acustiche (soltanto di tipo produttivo).

Sono inoltre allegati alla valutazione: planimetria di dettaglio dell'attività con indicazione delle sorgenti sonore e delle postazioni di misura, stralcio di zonizzazione acustica e certificati di calibrazione della strumentazione utilizzata.

Sia l'installazione che i ricettori sono ubicati in classe VI del Piano di Classificazione Comunale Acustica.

Per definire lo stato attuale sono state effettuate n. 5 misurazioni, di cui n. 3 effettuate in prossimità del

perimetro aziendale, e n.2 scelte per la caratterizzazione dell'impatto acustico verso i due ricettori industriali individuati.

L'analisi dei risultati di suddette misurazioni conferma il rispetto del valore limite di emissione e del valore limite assoluto di immissione in entrambi i periodi di riferimento in ognuna delle postazioni prescelte e per ogni recettore individuato.

Per quanto concerne lo stato di progetto, la modifica relativa all'installazione di n. 2 flow di tintura nel "Reparto tintoria" e lo spostamento di una cucitrice a sacco e l'installazione di un affaldatore di tessuti nel "Reparto preparazione tessuti" comporterà un incremento molto modesto della rumorosità all'interno dei reparti, che diviene trascurabile all'esterno considerando l'attenuazione delle pareti dello stabilimento. Al contrario l'installazione nel Reparto rifinitura tessuti di un impianto di abbattimento del tipo scrubber ad umido costituito da una torre a sfere cave e da una torre avente funzione di fermagocce (indicata come sorgente rumorosa R8) comporterà un aumento della rumorosità prodotta dall'azienda in quanto lo stesso sarà installato all'esterno, nel resede lato sud est, in prossimità del confine aziendale.

In ragione di ciò al fine di continuare a rispettare il valore limite di emissione di 65 dB(A) presso i ricettori prospicienti, il proponente ha già previsto le seguenti misure di mitigazione:

l'impianto di abbattimento del tipo scrubber ad umido dovrà emettere una rumorosità non superiore a 75 dB(A) ed inoltre, davanti allo stesso sul confine aziendale, dovrà essere posizionata una barriera acustica (come descritta in allegato 5 alla VIAC) realizzata con pannelli sandwich con lana di roccia all'interno e lamiera sulle facce esterne, di cui una microforata. Lo spessore dei pannelli dovrà essere non inferiore a 5 cm e la barriera dovrà avere altezza 3 metri ed estensione tale da schermare adeguatamente l'impianto, come riportato in dettaglio nella planimetria di cui all'Allegato 3 della VIAC presentata.

Arpat nel contributo del 11.03.2024 in merito all'inquinamento acustico considerata la valutazione svolta considerato che tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M.14.11.97 risultano rispettati sia nello stato attuale che nello stato di progetto (previa realizzazione delle mitigazioni contenute nell'Allegato 5 della relazione), esprimere parere favorevole con prescrizioni, comprendendo tra queste le misure di mitigazione già previste dal proponente sopra riportate; pertanto viene recepita nel quadro prescrittivo del presente provvedimento l'ulteriore prescrizione di ARPAT che dovrà essere presentata una relazione di verifica che, dopo la messa in opera delle mitigazioni previste, mediante esecuzioni di misure fonometriche, valuti l'efficacia di quanto realizzato ed attesti il rispetto del valore limite di emissione in prossimità dei ricettori individuati;

i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in maniera differenziata allo scopo di permetterne il recupero o lo smaltimento in idonei impianti di gestione; sono stoccati in aree identificati da apposita cartellonistica su superficie impermeabile in relazione alla presenza di copertura per la protetti dal dilavamento meteorico; nella documentazione integrativa in relazione alla richiesta formulata dal Settore VIA è riportato l'elenco di ogni rifiuto generalmente prodotto, il codice EER a questo attribuito, l'attività da cui è generato, se è posto in deposito temporaneo sotto copertura e l'operazione di destino (recupero o smaltimento), è stata inoltre presentata una planimetria con indicazione delle aree (nominate da A a H) individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti (elaborato 3.4 pianta rifiuti);

rispetto ai depositi temporanei dei rifiuti ARPAT nel contributo del 14.06.2024 rileva che per i rifiuti costituiti da assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (codice EER 150202*) riferiti a "...rifiuti pericolosi rimasti contaminati dai residui dei coloranti di tintoria", indicati con destinazione recupero, raccolti in big-bag e temporaneamente depositati in box coperto nel resede aziendale, non è rappresentata in planimetria l'area di deposito; inoltre evidenza che i rifiuti in deposito nelle aree di stoccaggio contrassegnate in planimetria dalle lettere C, G e H, non sono dotate di copertura e nella relazione integrativa la ditta non indica se per il deposito temporaneo degli stessi sono adottate modalità per proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici e quali siano queste modalità.

Si ritiene che tale aspetto potrà essere approfondito in sede di rilascio dell'AIA mediante opportune misure gestionali;

in relazione al traffico indotto, si prende atto che il proponente stima un flusso di furgoni che trasportano tessuti da trattare o trattati nello stabilimento pari a circa 1-2 veicoli/ora durante il giorno;

per quanto riguarda la salute pubblica, la competente autorità sanitaria non ha manifestato motivi ostativi a non sottoporre a VIA il progetto presentato;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'esercizio dell'impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all'esistente installazione per l'attività di trattamento e rifinitura di tessuti in conto terzi, ubicata in via dei Fossi, lotto n. 36 bis, nel Comune di Prato (PO);

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	POST OPERA	Rumore	Entro 60 giorni dalla messa in opera delle mitigazioni acustiche previste nel progetto, il proponente dovrà presentare una relazione di verifica in cui, mediante esecuzioni di misure fonometriche, valuti l'efficacia di quanto realizzato ed attesti il rispetto del valore limite di emissione in prossimità dei ricettori individuati.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
2	POST OPERA	Acqua	Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, il proponente dovrà procedere alla verifica dello stato di protezione dei pozzi al fine di provvedere all'idonea chiusura delle rispettive testate qualora non ne fossero dotati entro i successivi 120 giorni.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto tuttavia necessario ricordare, ai fini del procedimento di rinnovo dell'AIA, le indicazioni espresse dal dipartimento Arpat di Prato, dall'Azienda USL Toscana Centro, dai Settori regionali Autorizzazioni Integrate Ambientali, Genio Civile Valdarno Centrale e dallo scrivente Settore VIA, riportate in premessa al

presente atto e qui di seguito riepilogate:

- prevedere che tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, siano captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione;
- prevedere che la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione sia comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente;

- rispettare tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del D.Lgs. 81/2008;

- ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs.152/2006:

- a) integrare il monitoraggio delle acque sotterranee del suolo tenendo conto delle Linee Guida SNPA 48/2023;

- b) presentare un Piano di Indagine giustificando le scelte e le proposte di monitoraggio (in termini di modalità e frequenza), alla luce dei prodotti/sostanze utilizzate dall'Azienda, dei presidi adottati, della presenza di serbatoi interrati e delle condizioni idrogeologiche locali;

- trasmettere gli esiti del Piano d'indagine anche al Settore Genio Civile Valdarno Centrale;

- con riferimento alla componente suolo e sottosuolo ed in particolare alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter lettera m) del D.lgs 152/2006, verificare se permane o meno l'assenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento come previsto dal D.M. 95/2019;

- prevedere un piano di verifica e di manutenzione di tutti i presidi presenti (bacini di contenimento, serbatoi, pavimentazioni, reti interrate, ecc...), tenendo un registro delle misurazioni e delle verifiche effettuate aggiornato prendendo:

le modalità e la periodicità delle verifiche essere incluse all'interno del PMeC. (ARPAT)

- nel QE tener conto delle seguenti indicazioni di ARPAT:

per l'emissione C1:

- a) il valore di 0,1 kg/h proposto per l'acido formico non è accettabile e deve essere proposto valore inferiore oppure un valore in concentrazione;

- b) nel Modello Diffusionale di ricaduta degli inquinanti è stato inserito come valore di input per l'acido acetico pari a 46g/h che sarebbe il valore massimo riscontrato nel monitoraggio eseguito dal 2019 al 2023, mentre per l'acido formico è stato preso un valore di 100g/h;

- c) il valore di 500g/h richiesto per l'acido acetico alla emissione C1 sembra essere ampiamente cautelativo, inoltre non sono stati mai riportati dall'azienda i valori del monitoraggio riferiti all'acido formico;

per l'emissione B7: relativamente al parametro alchilbenzeni a scopo cautelativo è stato richiesto un valore limite di 30 mg/Nm³;

con riferimento alle emissioni E3, E5 E9 E8 E12: i flussi di massa di TCOV<200g/h rendono non applicabili le BAT-AEL per tale parametro in conformità alla BAT 26 ma non esonerebbero tale emissione dal monitoraggio periodico, con la possibilità di ridurre la frequenza da annuale ad una volta ogni tre anni;

- nel cronoprogramma per l'adeguamento al PRQA prevedere anche la tempistica per l'installazione dei sistemi di registrazione delle temperature sulle tre ramose di asciugatura tessuti, indicate nel layout aziendale con i numeri 24(1) e 24(2) (emissione B3), e 24(5) (emissione B4');

- in riferimento all'emissione della caldaia A2 che sarà utilizzato solo in caso di avaria del generatore A3, pur essendo in deroga, prevedere di comunicare preventivamente il suo utilizzo e, al fine di garantire la buona funzionalità, effettuare un controllo analitico dell'emissione preventivamente al suo utilizzo;

- ai fini dell'ottenimento della esclusione dalla gestione delle AMD, ai sensi dell'art. 39, comma 1 e dell'art. 43 comma 5 del D.P.G.R. n. 46/r/2008:

- a) predisporre il deposito temporaneo dei rifiuti in condizioni protette dal dilavamento meteorico per tutte le tipologie di rifiuto, non solo per quelle categorie ritenute dalla ditta "a rischio di contaminazione", con particolare riferimento ai rifiuti contrassegnati dalle lettere C, G ed H per i quali, dalla visione della planimetria presentata come allegato alla documentazione integrativa (elaborato 3.4, pianta rifiuti), non vi è evidenza che tali condizioni siano rispettate;

- b) prevedere di effettuare gli stoccaggi dei prodotti su idonei sistemi di contenimento e se effettuati in esterno, sotto copertura;

- con riferimento al deposito degli ausiliari liquidi stoccati in esterno in prossimità del grigliato di raccolta delle acque meteoriche, prevedere opportuni sistemi di protezione e procedure di gestione al fine di garantire che non sussista il rischio che eventuali sversamenti accidentali di prodotto possano riversarsi nella rete delle

acque meteoriche;

- in relazione all'applicazione delle BAT, presentare un idoneo documento in cui siano chiaramente riportate le BAT applicate, non applicate, non applicabili/non pertinenti con le relative giustificazioni e descrizioni, definendo precisamente lo stato di attuazione e una precisa progettazione in caso di eventuale adeguamento;
- con riferimento alle emissioni scarsamente rilevanti o con possibilità di esonero, valutare la presenza o giustificata l'assenza degli inquinanti riportati nelle BAT 9 in relazione alle varie attività svolte e ben descritte nelle BATc definendo l'adeguamento o il progetto di adeguamento per i BATAEL;
- in tema di risparmio della risorsa idrica da falda presentare una valutazione costi/benefici ambientali relativa alla eventuale realizzazione di un progetto di recupero delle AMD non contaminate, dettagliando le caratteristiche che deve avere l'acqua necessaria al ciclo produttivo;

Ritenuto necessario ricordare altresì al Settore autorizzante le indicazioni previste da G.I.D.A. S.p.a., riportate in premessa al presente atto, in relazione allo scarico idrico dell'installazione e, con riferimento alla tutela quantitativa della risorsa idrica, le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt. 3, 6, 7 e 8 del D.P.G.R. n. 29/R/2008;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale della installazione, raccomandare al proponente che dovrà garantire in ogni momento l'esperienza delle procedure previste nella documentazione presentata ai fini del presente procedimento, per il contenimento di eventuali sversamenti di prodotti chimici all'interno dello stabilimento;

Ritenuto necessario ricordare al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di bacino, come emerse in sede istruttoria, che:

- relativamente al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Appennino Settentrionale, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- con riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI;
- in corrispondenza dei pozzi a servizio dell'attività garantire la loro messa in sicurezza anche nel rispetto di quanto prescritto nel Disciplinare di concessione di derivazione, sottoscritto il 09.09.2020;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'esistente installazione di tintoria e rifinitura tessuti per conto terzi con l'introduzione di alcune modifiche impiantistiche e gestionali non sostanziali, ubicata in via dei Fossi, lotto n. 36 bis, nel Comune di Prato (PO), proposto da Playfinish S.r.l. (sede legale: Via Dei Fossi Lotto 36/bis Prato – c.f. - p.iva 01658270978) per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con l'indicazione dei richiami e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti

competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Playfinish S.r.l.

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16668 - Data adozione: 19/07/2024

Oggetto: Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'esistente impianto per l'attività di tintura e rifinitura tessuti in conto terzi sito in Via Traversa del Purgatorio 16, nel Comune di Prato (PO). Proponente RIFINIZIONE PENNY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018702

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del Dlgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la LR. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il DM. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento approvato con DPGR. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la DGR. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

il proponente RIFINIZIONE PENNY S.r.l. SOCIETÀ BENEFIT, (sede legale e stabilimento posto in via Traversa del Purgatorio, 16 Prato (PO), C.F.: 00412130488, P.IVA: 00230910978), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 26/02/2024 con prot. nn. 0133734 e 0134972 e successivamente perfezionata con nota prot. n. 0153791 del 06/03/2024 e n. 0156202 del 07/03/2024, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità postuma con modifiche ai sensi degli artt. 48 e 43 comma 6 della LR. 10/2010 e dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, relativamente all'installazione esistente attività IPPC di rifinizione tessuti in conto terzi, sita in via Traversa del Purgatorio, 16 nel Comune di Prato (PO), depositando la prevista documentazione;

il proponente, in data 29/01/2024 e come poi integrati in data in data 29/02/2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della LR. 10/2010, come risulta da nota di accertamento n. 28637 del 22/03/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, lettera c) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*; ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della LR. 10/2010;

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006;

l'impianto è autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Prato con provvedimento dirigenziale n. 2220 del 25/06/2014 e successivamente aggiornato con Decreto della Regione Toscana n. 11083 del 06/07/2018; l'impianto non è mai stato oggetto di procedure in materia di VIA;

l'impianto ricade nel Comune di Prato e gli impatti interessano il territorio del medesimo Comune;

in data 11/03/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. 0162751) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del Dlgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/03/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 11/03/2024, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Publiacqua S.p.A. (prot. n. 0171382 del 14/03/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0203657 del 03/04/2024);
- GIDA S.p.A. (prot. n. 0209596 del 08/04/2024);
- Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 0214916 del 10/04/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0215279 del 10/04/2024);
- ARPAT (prot. n. 0220192 del 12/01/2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0197075 del 28/03/2024);
- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0245048 del 29/04/2024);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 16/05/2024, prot. n. 0274480, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 10/06/2024, acquisite al prot. n. 0340684 del 17/06/2024, ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 18/06/2024, prot. n. 0343865, ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati, sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal parte proponente;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 18/06/2024, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- GIDA S.p.A. (prot. n. 0383469 del 08/07/2024);
- ARPAT (prot. n. 0383998 del 08/07/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0386279 del 09/07/2024);

e del seguente Settore regionale:

- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0391524 del 10/07/2024);

il Settore VIA con nota del 11/07/2024 (prot. 0392841), alla luce di quanto rilevato dal Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali nel contributo del 10/07/2024 (prot. 0391524), ha richiesto al proponente di chiarire in modo univoco quali modifiche intendesse o meno apportare nell'ambito del presente procedimento di verifica postuma all'impianto in oggetto e quindi di conseguenza anche nel successivo procedimento per riesame/modifica sostanziale di AIA;

il proponente, con nota del 15/07/2024 (prot. n. 0398050) ha trasmesso la documentazione di chiarimento e tale documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento, depositati dal proponente in data 26/02/2024 e successive integrazioni e documenti sopra citati trasmessi in data 06/03/2024, 07/03/2024, 17/06/2024 e 15/07/2024.

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo all'esistente impianto che svolge l'attività di rifinitura tessuti in conto terzi, ubicato su un'area di circa 11.000 mq tra superfici coperte e piazzali, di potenzialità produttiva massima di stabilimento calcolata in circa 14.340 kg/giorno;

le pezze di tessuto, provenienti da aziende di tessitura esterne, vengono sottoposte ad un ciclo di nobilitazione che non è lo stesso per tutti i tessuti ma che varia da articolo ad articolo;

il proponente, nella documentazione iniziale depositata ha previsto le seguenti modifiche:

1. Reparto controllo tessuti:

- spostamento di n. 26 (su 31) banchi a specchio per controllo tessuti nei nuovi locali. I restanti n. 5 specchi controllo tessuti saranno variamente dislocati nel magazzino adiacente. Saranno inoltre installati ulteriori n. 4 banchi a specchio.

2. Reparto asciugatura trattamenti in cesto:

- prossima installazione di n. 5 asciuganti in cesto tumbler e di n. 1 lavatrice per trattamenti di finissaggio tessuti;
- per esigenze di mercato verrà, inoltre, introdotto l'utilizzo di acido acetico nell'ultimo bagno acquoso delle lavatrici: sarà quindi attivata una nuova emissione denominata M1;
- convogliamento dei tumbler di asciugatura nell'impianto di compattazione pelurie originante emissione H4.

3. Reparto Finissaggio:

- prossima installazione di n. 1 vaporizzo-arrotolatore e di n. 1 purgo in largo; tale impianto sarà dotato in testa alla linea di una sezione di spazzolatura tessuti le cui emissioni saranno convogliate nell'impianto di filtrazione pelurie esistente originante emissione H5;
- spostamento di n. 1 lucidatrice, n. 1 ripianatrice, di n. 1 preparatore e di n. 1 apricorda-allargapezze;
- installazione di un decatizzo in continuo, sigla 6b, dotato di sistema di filtrazione pelurie originante emissione H7 di prossima attivazione;
- convogliamento in un nuovo impianto di rimozione pelurie, originante emissioni H1 a e H1 b, delle emissioni precedentemente denominate F1 F2, provenienti da asciuganti in libero;
- convogliamento in un nuovo impianto di rimozione pelurie, originante emissioni H1 a e H1 b, delle emissioni precedentemente denominate F4, provenienti da ganti in libero;
- convogliamento nell'impianto di separazione pelurie, sigla H4, delle emissioni provenienti da impianto di spazzolatura tessuti del reparto finissaggio.

4. Reparto Follatura:

- prossima installazione di n. 1 foulard spremitore.

5. Installazione di un nuovo reparto di tintoria in pezza:

- prossima installazione di n. 2 foulard spremitori, n. 2 apparecchi di tintura flow, n. 2 apparecchi di tintura jet, e n. 2 vaschini di tintura; le fumane provenienti dalle fasi di tintura saranno convogliate in un'unica emissione denominata M2;
- prossima installazione di banco pesatura coloranti che originerà un'emissione denominata D.

6. Ulteriori modifiche:

- incremento dei giorni di lavoro annui da 220 autorizzati a 300;
- installazione di un filtro a carbone attivo per il trattamento dell'acqua emunta da pozzo da impiegare nel ciclo produttivo al fine di rimuovere la presenza di solventi organogenati;

il proponente riferisce inoltre l'incremento della potenzialità produttiva ai fini dell'AIA dello stabilimento di circa:

- 8500 kg/giorno per la linea di lavaggio in continuo;
- 6000 kg/giorno per il nuovo reparto di tintoria;

con quindi un incremento complessivo di circa 14.500 kg/giorno, portando pertanto la capacità produttiva dello stabilimento a 28.840 kg/giorno, circa 8.652 t/anno.

terminate le lavorazioni, i capi tessili, confezionati in sacchi, ed i tessuti, in rotoli su pallet, sono consegnati o ritirati dai committenti.

il proponente ha preso in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame.

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

Publiacqua S.p.a., nel proprio contributo del 14/03/2023, vista la documentazione presentata da parte del proponente, riferisce che "[...] in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non rileva particolari motivi ostativi all'accettabilità dei reflui in pubblica fognatura. Si anticipa che, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, il contributo di competenza della scrivente società sarà redatto ai sensi della Delibera n. 927 del 31/07/2023 rilasciata dalla Regione Toscana";

Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo del 28/03/2024, comunica che dall'esame degli elaborati presentati dal proponente non sussistono interferenze con il reticolo idrografico di cui alla LR. 79/2012 e che gli interventi proposti non comportano inoltre variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 03/04/2024, riferisce:

"[...] Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, presa visione dell'ubicazione delle previsioni di intervento e dei contenuti dello "Studio preliminare ambientale", richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del Dlgs. 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia quanto segue:

l'area sede dello stabilimento risulta servita dalla fognatura pubblica ai sensi del "Regolamento di fornitura del S.I.I." vigente;

l'impianto in questione soggetto a verifica a VIA non risulta ricadere nelle "zone di rispetto" attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006 (v. Allegato_1: Fig. 1);

si ravvisa che una parte della particella 1356 del foglio 74 (particella dove è presente un pozzo privato utilizzato per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale dello stabilimento in questione) risulta ricadere all'interno della perimetrazione delle "zone di rispetto" dei pozzi in gestione al S.I.I., denominati nel database infrastrutture come "CPO Malfante 3" e "CPO Malfante 4" (attualmente utilizzati in maniera periodica e definiti in "fermi impianto parziale"); qualora il pozzo privato, individuato come "centro di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006, ricadesse in tale perimetrazione sarebbe attualmente soggetto agli obblighi dettati dal comma 5, dell'art.94 del Dlgs. 152/2006.

Si informa inoltre che a seguito dell'entrata in vigore della DGRT 872/2020 che ha definito i nuovi criteri da adottare per la perimetrazione delle "zone di rispetto", il Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. ha proposto una nuova perimetrazione delle medesime (v. Allegato_1: Fig. 2), attualmente ancora in fase di verifica, per l'acquifero di Prato. Tale area comprende parte dell'impianto in questione, ad esclusione delle particelle catastali dove sono ubicati i tre pozzi privati deputati all'approvvigionamento industriale. Si precisa che tale proposta è stata redatta in base al "criterio temporale" definito dalla DGRT 872/2020 (Allegato A, sezione B.4), applicato previa ricostruzione del modello idrogeologico concettuale dell'acquifero della piana di Prato e utilizzando il codice numerico Modflow per la modellazione numerica e la ricostruzione delle isocrone che ne definiscono l'estensione. Come indicato al punto B.4.1 del suddetto allegato, la "zona di rispetto" (ZR) risulta suddivisa in una "zona rispetto ristretta" (ZRR, delimitata adottando un tempo di sicurezza di 60 giorni) e in una "zona di rispetto allargata" (ZRA, esterna alla ZRR e definita adottando un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni); in relazione alla ricostruzione del modello idrogeologico concettuale effettuata, per la definizione delle ZTA delle captazioni di acque profonde dell'acquifero della piana di Prato mediante pozzi, il Gestore del S.I.I. ha optato per un tempo di sicurezza pari a 180 giorni, invece del più "conservativo" pari a 365 giorni (che avrebbe di fatto portato a una maggiore estensione della ZTA).

Qualora la suddetta perimetrazione ai sensi della DGRT 872/2020 venisse approvata dall'Autorità competente per come proposta, le attività svolte nella parte di impianto ricadente nella nuova "zona di rispetto" individuabili come "centro di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006, risulteranno obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006 (di seguito riportati: "Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. ...omissis...").

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si ricordano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008".

Nel contributo del 09/07/2024, dopo aver preso visione della documentazione integrativa presentata dal proponente riscontra che:

"[...] - tutti e tre i pozzi privati ad uso industriale dell'azienda risultano esterni alle attuali "Zone di rispetto", definite con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006, dei pozzi ad uso idropotabile in gestione al S.I.I. attualmente utilizzati in maniera periodica (stato di "fermo impianto parziale");

- tutti e tre i pozzi privati ad uso industriale dell'azienda risultano esterni alla proposta di nuova perimetrazione delle "Zone di rispetto", definita dal Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A., definita in base al criterio temporale introdotto dalla DGRT 872/2020 e attualmente ancora in fase di verifica".

Fa presente che una parte dello stabilimento in oggetto risulta ricadere all'interno delle "Zone di rispetto" come definite nella proposta di nuova perimetrazione ai sensi della DGRT 872/2020 e che qualora tale proposta venisse approvata dall'Autorità competente, le attività svolte in quella parte dello stabilimento, se individuabili come "centro di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art. 94 del Dlgs. 152/2006, risulteranno soggette agli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006. Di questi aspetti è stato tenuto conto nell'ambito del procedimento.

GIDA S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione I.D.L. di Baciacavallo, nel contributo del 08/04/2024, riferisce che "[...] la ditta partecipa al sistema centralizzato di depurazione e che lo scarico recapiterà all'impianto di depurazione di Baciacavallo; esprime parere favorevole specificando che lo scarico è vincolato al volume di 97.702 mc annui all'I.D.L. di Baciacavallo con il rispetto delle prescrizioni seguenti:

- rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispettare le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato";
- produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'attestato di partecipazione al Progetto Acqua qualora la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;
- allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano ai ns. impianti di depurazione, si richiede alla ditta di effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale (N-NH4), Azoto nitroso (N-NO2), Azoto nitrico (N-NO3), Azoto totale (N-Ntot), Tensioattivi anionici (MBAS), Tensioattivi non ionici (BiAS), Cromo VI, Ferro (Fe), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl), Cloruri, Olii e grassi, Idrocarburi totali. Le analisi saranno tenute presso la ditta a disposizione di GIDA, che potrà consultarle e richiederne copia in occasione di eventuali controlli o campionamenti. GIDA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti analitici".

Nel contributo del 08/07/2024, conferma il parere favorevole e quanto riportato nel contributo del 08/04/2024 e di cui è stato tenuto conto nell'ambito del procedimento.

USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione, nel contributo del 10/04/2024, esaminata la documentazione presentata dal proponente riporta che “

[...] - tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, dovranno essere captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione, - la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente, - dovranno essere rispettate tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del Dlgs. 81/08 e smi".

Di questi aspetti è stato tenuto conto nell'ambito del procedimento.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 10/04/2024, riporta che “[...] verificato che il procedimento riguarda un esistente impianto che svolge attività di rifinitura tessuti in conto terzi e che il progetto prevede la modifica agli impianti presenti nei vari reparti (controllo tessuti, asciugatura trattamenti in cesto, finissaggio, follatura), oltre all'incremento della capacità produttiva dello stabilimento”. Comunica che l'intervento non riguarda materie di competenza di questa Autorità di Bacino distrettuale e precisa che non parteciperà alle successive fasi del procedimento.

ARPAT - Dipartimento di Prato, nel proprio contributo del 08/04/2024, dopo aver esaminato la documentazione presentata dal proponente, rileva che alcuni aspetti inerenti il quadro emissivo richiesto nonché la conformità a quanto previsto dalle conclusioni sulle Migliori tecniche disponibili per l'industria tessile (Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 09/12/2022) per quanto concerne i parametri da sottoporre a monitoraggio con le frequenze minime e i livelli di emissione associati (BAT-AEL) potranno essere valutati nell'ambito del riesame dell'AIA. L'agenzia richiede integrazioni relativamente alle matrici ambientali: emissioni in atmosfera, consumo di risorsa idrica, scarichi idrici, gestione dei prodotti chimici, rifiuti, suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed indica delle prescrizioni di cui è stato tenuto conto nell'ambito del procedimento.

Nel contributo del 08/07/2024 fa presente che “la documentazione integrativa evidenzia nella matrice di valutazione delle criticità per le componenti suolo e acque sotterranee, per queste ultime tali da

essere considerate impatti critici. La capacità di carico è infatti stata considerata 'superata' a causa della presenza di PCE nelle acque dei pozzi". In ragione di questi aspetti fa presente che saranno necessarie indagini in sito sui tali matrici. Riporta nel contributo una serie di indicazioni da considerare nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione e di cui è stato tenuto conto nell'ambito del presente procedimento.

Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo del 29/04/2024, fa presente che secondo quanto riportato nella D.D. 6271 del 27/03/2023 entro il 06/05/2024 la Società in questione dovrà presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) e b). Osserva che in riferimento alla documentazione depositata da parte del proponente la Società comunica una serie di modifiche che intende apportare al proprio ciclo produttivo che comportano un incremento di capacità nominale di 14.500 kg/giorno, portando quindi la capacità produttiva a 28.840 kg/giorno e che *"tale incremento comporta che la modifica sia SOSTANZIALE per la normativa AIA e pertanto l'istanza che dovrà essere presentata, presso questo Settore, anche in termini di oneri istruttori, è di modifica sostanziale"*. Fa presente che *"lo studio preliminare ambientale presentato prende in considerazione solo marginalmente gli adempimenti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile, scaricabili sul sito: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference> e tuttavia trattandosi di modifica sostanziale dell'installazione deve essere garantito l'applicazione delle BAT e il rispetto delle BATAEL fin dalla messa in esercizio delle modifiche"*. Conclude il contributo riferendo che per valutare in modo congruo gli impatti prodotti dall'installazione è necessario che la Società chiarisca ad approfondisca gli aspetti osservati in riferimento alla componente atmosfera ed ambiente idrico.

Nel contributo del 10/07/2024, ritiene che alla luce delle rilevazioni condotte, il proponente chiarisca univocamente le modifiche che intende apportare all'impianto ed integri adeguatamente la documentazione per il procedimento di rilascio dell'AIA; demanda pertanto le valutazioni alla successiva fase autorizzativa.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

aspetti programmatici:

l'area in oggetto non ricade all'interno di Siti della Natura 2000, pSIC, sir, né di Aree naturali protette;

con riferimento al PGRA, l'area d'intervento è classificata a *pericolosità da alluvione bassa P1*;

con riferimento al PGA, l'area di intervento è afferente al corpo idrico superficiale FIUME BISENZIO MEDIO, classificato in *stato ecologico scarso* e in *stato chimico non buono* (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) ed al corpo idrico sotterraneo DELLA PIANA DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA -ZONA PRATO, classificato in *stato chimico NON BUONO* e in *stato quantitativo BUONO*;

con riferimento al PAI, l'area di intervento *non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana*;

secondo il Piano Operativo del Comune di Prato l'area dove è ubicato l'impianto è insediata nell'UTOE 5, zona territoriale omogenea D *"porzioni di territorio dove trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali sopportabili dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare"*; lo stabilimento si trova in prossimità della più vicina area di tutela dei pozzi destinati al consumo umano;

con riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, lo stabilimento è ubicato in Classe IV *"area di intensa attività umana"*;

aspetti progettuali:

nella documentazione integrativa il proponente riferisce che, in relazione all'allineamento alle BAT, l'azienda è in una fase di valutazione e di transizione verso l'implementazione di processi di tintura in pezza, con orizzonte temporale del progetto di 3-5 anni e di cui non sono stati ancora definiti i dettagli operativi, inclusa la selezione dei coloranti e delle tecniche specifiche di tintura; riferisce inoltre che non appena i

dettagli del processo di tintura saranno definiti, sarà dichiarata l'applicabilità alle BAT pertinenti (BAT 40, 41, 42 e 43), rimanda pertanto la valutazione di allineamento alle BAT alla fase di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Nella documentazione di chiarimento, in esito a specifica richiesta da parte del Settore VIA, il proponente conferma la volontà dell'azienda a non procedere con l'installazione di un nuovo reparto di tintoria in pezza e quindi di rinunciare all'introduzione delle seguenti modifiche:

“5. *Installazione di un nuovo reparto di tintoria in pezza:*

- *prossima installazione di n. 2 foulard spremitori, n. 2 apparecchi di tintura flow, n. 2 apparecchi di tintura jet, e n. 2 vaschini di tintura; le fumane provenienti dalle fasi di tintura saranno convogliate in un'unica emissione denominata M2;*
- *prossima installazione di banco pesatura coloranti che originerà un'emissione denominata D”;*

specificando quindi che la capacità di trattamento dello stabilimento subirà un incremento dovuto al solo contributo della nuova linea di lavaggio in continuo (8.500 kg/g), portando quindi la capacità produttiva a 22.840 kg/giorno.

aspetti ambientali:

alla luce della volontà espressa da parte del proponente di non procedere all'installazione del nuovo reparto di tintura in pezza, per quanto riguarda la COMPONENTE ATMOSFERA, nello stabilimento sono e saranno attive le seguenti emissioni in atmosfera:

- *Emissioni sigla A3-A4 (oggetto di adeguamento)*, derivanti da generatori di vapore aventi potenzialità termica rispettivamente pari a 4,65MW e 4,19MW; impianti destinati alla produzione di energia termica per gli usi industriali; gli inquinanti caratteristici sono CO ed NOX derivanti dalla combustione del gas metano; Impianto di abbattimento: non presente.

- *Emissione sigla B*, derivante da trattamenti di asciugatura e termofissaggio dei tessuti, effettuati a temperatura superiore a 150°C; inquinante caratteristico sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi dalla II alla V), e gli alchilbenzeni derivanti dai prodotti chimici applicati sul materiale tessile.

Impianto di abbattimento: scrubber ad umido costituito da torre di lavaggio ed unità fermagocce, soluzione di abbattimento additivato con specifico tensioattivo.

- *Emissione sigle F3, F4e F5 (oggetto di modifica)*, derivanti da trattamenti in ENAIRGY (F3) e in Airo (F4 e F5); inquinanti caratteristici sono i vapori di acido acetico che può essere impiegato nelle operazioni di tintura.

Impianto di abbattimento: non presente.

- *Emissione sigla G1(oggetto di spostamento)*, derivante da aspirazioni a servizio dei banchi a specchio adibiti ad operazioni di controllo tessuti; gli inquinanti caratteristici sono le SOV derivanti dai prodotti chimici smacchianti applicati con pistole a spruzzo allo scopo di eliminare eventuali piccole macchie presenti sul tessuto.

Impianto di abbattimento: non presente.

- *Emissioni sigla H1a-H1b-H2-H3 (oggetto di adeguamento)*, derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie originate dalla garzocimatura; inquinante caratteristico è il particolato costituito dalle pelurie derivanti dalla lavorazione meccanica dei tessuti; i vapori di acido acetico (emissioni sigle H1a e H1b) che possono essere impiegati nelle operazioni di tintura.

Impianto di abbattimento: filtri a secco (separatore EFFEDUE).

- *Emissioni sigla H4 (oggetto di adeguamento)*, derivanti da aspirazioni localizzate a servizio di impianti dedicati alla rifinitura tessuti, rispettivamente da spazzolatura tessuti di n.2 decatizzi e n.2 calandre; inquinanti caratteristici sono i vapori di acido acetico ed il particolato costituito dalle pelurie dei tessuti sottoposti a trattamenti nei macchinari.

Impianto di abbattimento: filtri a secco (separatore EFFEDUE).

- *Emissioni sigla H5, H6 e H7 (oggetto di adeguamento e modifica)*, derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie originate da spazzolatrice ingresso ramosa 9a (H5), spazzolatrice ingresso ramosa 9 (H6) e decatizzo in continuo 6b di prossima installazione (H7); inquinante caratteristico è il particolato costituito dalle pelurie derivanti dalla lavorazione dei tessuti.

Impianto di abbattimento: filtri a manica.

- *N.1 emissione sigle M1 (oggetto di modifica)*, derivanti da fumane di tintoria originate dalle lavacentrifughe; inquinanti caratteristici sono i vapori di acido formico ed acido acetico.

Impianto di abbattimento: non presente.

Per quanto riguarda la presenza di EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI:

Emissioni in deroga ai sensi del Punto 1, lett. d), punto 2), Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta, Dlgs. 152/06, in quanto originate da trattamenti di asciugatura, oppure di finissaggio con vapore espanso ed a bassa pressione, effettuati a temperatura inferiore a 150°C e su merce non avente subito un ultimo bagno acquoso con utilizzo di acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici:

- *n.5 emissioni derivanti da KD (Sigla E2);*
- *n.5 emissioni derivanti da decatizzo (Sigla E3);*
- *n.9 emissioni derivanti da vaporizzo-equalizzo (Sigla E4);*
- *n.1 emissione derivante da asciugante tumbler per campionature (sigla E6).*

Emissioni da sfati e ricambi aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del comma 5, art. 272, parte V, Dlgs. n. 152/06:

- *n.13 emissioni derivanti da deposito condense e sfati di vapore (sigla E8);*
- *n.4 emissioni derivanti da valvole di sicurezza caldaie, sanforizzo, KD (sigla E9);*
- *n.2 emissioni derivanti da raffreddamento uscita pezza linea rifinitone (sigla E10);*
- *n.2 emissioni derivanti da impianto aria compressa (sigla E11).*

Il proponente riferisce che le emissioni A3 e A4, saranno oggetto di adeguamento al PRQA, relativamente al valore limite in concentrazione degli inquinanti ossidi di azoto (mentre risulta già adeguato il valore limite del monossido di carbonio) come stabilito nell'Allegato 1 alla Parte seconda del PRQA: sulla base di quanto indicato nell'Allegato 2 al PRQA, il valore limite di emissione delle polveri viene considerato rispettato in quanto impianti con alimentazione a gas metano; in relazione al superamento per il parametro NOx (evidenziato per l'emissione A4 nell'anno 2022), fa presente che verrà contattato il bruciatorista al fine di ottimizzare la combustione dell'impianto per la garanzia del rispetto dei valori limite imposti dal PRQA.

Il proponente nella documentazione integrativa riferisce che al fine di rispettare i VL previsti dal PRQA sono stati attuati interventi rivolti a modificare la geometria del bruciatore che riguardano essenzialmente l'installazione di un sistema di ricircolo dei fumi di combustione; non vengono però esplicitati né i motivi di revisione né messi in evidenza gli interventi condotti. Si ritiene pertanto che nell'ambito del rilascio dell'AIA questi aspetti debbano essere approfonditi;

con riferimento ai SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO, il proponente riferisce che l'emissione in atmosfera derivante dall'asciugatura tessuti in ramosa contraddistinta con la lettera B è provvista di impianto di abbattimento delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, tipo scrubber ad umido; l'acqua di lavaggio viene ricircolata integralmente con reintegro dell'acqua persa per evaporazione. Il sistema non produce rifiuti solidi e le caratteristiche qualitative dello scarico idrico dell'impianto di abbattimento sono analoghe a quelle derivanti dallo scarico del lavaggio tessuti. L'emissione in atmosfera contraddistinta con la lettera D, originata dal banco di pesatura dei coloranti, sarà dotata di impianto di abbattimento a secco delle sostanze inquinanti. Le polveri di colorante, trascinate nell'aria di trasporto aspirata dal banco di pesatura, saranno abbattute tramite filtrazione.

Le emissioni in atmosfera contraddistinte con le lettere F5, H1a, H1b, H2, H3, H4, H5, H6 e H7 derivano da sistemi di abbattimento polveri con filtri a secco separatori (H1a, H1b, H2, H3, H4) o maniche filtranti (F5, H5, H6 e H7).

Nella documentazione integrativa il proponente, vista la propria volontà di rinunciare all'implementazione del reparto tintoria, ha aggiornato il modello diffusionale; sono stati considerati quali valori di input quelli dei contaminanti caratteristici del QE dello stato attuale, non sono state considerate le emissioni denominate M2, derivante dal nuovo reparto di tintoria, e D, del nuovo banco di pesatura caratterizzate rispettivamente da acido acetico e acido formico e da polveri; viene chiarito che durante l'interpolazione del modello sono effettuate le seguenti stime sul tipo di calcolo selezionato ottenendo: - Valore medio su tutto il periodo in relazione alle posizioni dei vari recettori calcolati sulla media annuale (valore limite media annuale ug/mc) - Valore massimo su tutto il periodo in relazione alla posizione dei vari recettori calcolati sulla media oraria (valore limite media oraria ug/mc).

In merito all'applicazione del modello la ditta riporta che, limitatamente ai contaminanti riportati (CO, NO2, PM10) sono rispettati i valori limite definiti dal Dlgs 155/2010. Per SOV Tab D classi IV – III, particolato, alchilbenzeni i limiti ricavati da "Air emission risk assesment"; per il parametro acido formico è stata considerata la formaldeide con il valore limite proposto da "Ambient air quality criteria – Ontario" ed i valori di tali indicatori risultano rispettati.

Per quanto riguarda la valutazione sulle SOV Tab.D classe V (come acetone) sono stati rilevati modesti superamenti del VL nell'intorno delle sorgenti emissive in prossimità dello stabilimento. Tale risultato viene

commentato dalla ditta dicendo che i valori sono cautelativi avendo considerato come valore di input il valore limite.

ARPAT alla luce di quanto riportato dalla ditta ritiene che non sia da escludere la possibilità che tale classe di solventi (*SOV Tab.D classe V*) possa provocare in alcuni casi nell'intorno dell'azienda problemi di disturbo, non ultimo di tipo olfattivo. In relazione a questo ultimo aspetto ARPAT osserva però che i superamenti appaiono presenti per il parametro "acido formico – *SOV Tab.D classe II*" e non per l'"acetone - *SOV Tab.D classe V*"; ne richiede pertanto al proponente una verifica. Fa presente inoltre che per i valori di riferimento da considerare per l'acido formico, il proponente, in assenza di indicazioni della normativa italiana, ha utilizzato quanto riportato nel documento del governo inglese "*Air emissions risk assessment for your environmental permit*" per l'inquinante "formaldeide" (non essendo presenti indicazioni per l'acido formico) riportandone i valori della media annuale (5 µg/Nmc) e della media su 30 minuti (100 µg/Nmc) indicati da tale documento. L'Agenzia, chiede pertanto che, in relazione all'acido formico, in assenza di una specifica indicazione nel documento del governo inglese, il proponente valuti l'utilizzo di altri documenti internazionali utilizzati dalla comunità scientifica, quali "*Ambient air Quality Criteria*" della provincia canadese dell'Ontario, in cui sono riportati valori limite per l'acido formico come media giornaliera. Si ritiene pertanto che di questi aspetti dovrà esserne tenuto conto nell'ambito del rilascio dell'AIA.

In relazione al contributo rilasciato dal Settore AIA, in cui è riportato che "*il QRE non risulta coerente con quanto richiesto dalle BATc*" in quanto in generale "*nella Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 del 09/12/2022, non sono definite espressamente le emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 comma 1 del Dlgs. 152/2006: sono previsti esoneri da valutare in base a precise caratteristiche emissive o di abbattimento*", e che "*risulta erroneo non considerare alcune emissioni in quanto già definite scarsamente rilevanti o con esonero*" e di ARPAT che richiede al proponente di valutare la presenza o giustificare l'assenza degli inquinanti riportati nelle BAT 9, BAT26, BAT27 e BAT 28 in relazione alle varie attività svolte e ben descritte nelle BATc, producendo anche una stima quantitativa finalizzata alla valutazione del rispetto delle BAT-AEL, si ritiene che tali aspetti, congiuntamente anche alla la definizione di significatività e di eventuali esoneri al monitoraggio delle emissioni dovranno essere valutati nell'ambito del rilascio dell'AIA;

per quanto riguarda la componente AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO, si evince quanto segue:

- approvvigionamento idrico: il prelievo idrico medio nel quadriennio 2019-2022 per uso industriale è stato pari a circa 55.498 mc/anno. L'approvvigionamento idrico per il ciclo produttivo dell'Azienda avviene mediante prelievo da n. 3 pozzi (Decreto Regione Toscana n. 11873 del 15/07/2019) ubicati nell'area dello stabilimento produttivo; l'utilizzo è quello relativo alla produzione beni e servizi e consente lo sfruttamento di risorsa idrica primaria fino a 150.000 mc/anno.

Nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta, il proponente chiarisce che l'infrastruttura dell'acquedotto industriale non risulta disponibile nel sito dello stabilimento e che il fabbisogno produttivo aziendale viene quindi soddisfatto interamente attraverso il prelievo di acqua da falda. Il proponente specifica inoltre che "*in relazione alle congiunture attuali inerenti alle lavorazioni tessili si ritiene di abortire il progetto di installazione di un nuovo reparto tintoria. Si potrà dunque mantenere invariato il ciclo produttivo e conseguentemente anche i valori di approvvigionamento di acqua da falda*".

ARPAT osserva che con la rinuncia all'introduzione del reparto tintoria, dal punto di vista quantitativo della risorsa idrica impiegata, si avrà comunque un incremento di quest'ultima, in quanto dalle informazioni fornite dalla ditta risulta mantenuta l'intenzione di incrementare i giorni di lavoro annui da 220 autorizzati a 300 e di introdurre nel ciclo produttivo: una lavatrice per trattamenti di finissaggio tessuti nel reparto asciugatura trattamenti in cesto, un purgo in largo nel reparto Finissaggio e un foulard-spremitore nel reparto follatura; pertanto la modifica comporterà sicuramente un aumento dei volumi di acqua primaria utilizzata e un aumento della capacità di trattamento. Rispetto a quest'ultima considerazione ARPAT nel contributo del 10/07/2024 rilascia una serie di indicazioni ai fini del rilascio dell'AIA;

Il proponente fa presente che la falda presenta fenomeni di contaminazione da solventi clorurati, in particolare tetracloroetilene e prodotti di degradazione riduttiva; riferisce che sono state condotte campagne di indagine dell'acqua derivata dal pozzo denominato P1 che hanno evidenziato, già nell'anno 2021 e successivamente nell'anno 2022, valori di concentrazione di solventi clorurati eccedenti il limite previsto per le CSC di falda che hanno determinato la necessità di prevedere l'installazione del sistema di filtrazione dell'acqua con carbone attivo dimensionato con le seguenti caratteristiche:

- portata di trattamento fino a 200 mc/giorno;
- concentrazione solventi clorurati circa 130 µg/l;
- carbone installato 650 kg con capacità di assorbimento %peso di circa 5%.

E' stato ipotizzato un funzionamento del filtro di circa 15 ore/giorno per 250 g/anno, la ditta calcola una

durata del filtro di 3 anni.

ARPAT riporta che le analisi condotte da parte del Dipartimento hanno rilevato in realtà concentrazioni di PCE anche superiori a 200 µg/l, con valori massimi anche di 592 µg/l.

Rispetto a quest'ultima considerazione ARPAT nel contributo del 10/07/2024 rilascia una serie di indicazioni ai fini del rilascio dell'AIA;

ARPAT rileva inoltre che il PMC non è stato aggiornato sulla base delle necessarie manutenzioni del filtro a carboni attivi e delle sostituzioni del contenuto e che la planimetria sugli scarichi presentata in prima istanza non evidenzia con chiarezza il posizionamento del sistema di filtrazione dell'acqua primaria; con le integrazioni non è stato inoltre ripresentato alcun elaborato tecnico aggiornato degli scarichi, necessario anche alla luce della rinuncia all'installazione del reparto tintoria, i cui macchinari devono quindi essere eliminati dalla stessa planimetria. Si ritiene pertanto che di questi aspetti che dovrà esserne tenuto conto nell'ambito del rilascio dell'AIA;

- scarico industriale: il reflujo industriale è qualitativamente determinato dai parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Il proponente riferisce che nel ciclo produttivo aziendale non avviene l'impiego di preparati contenenti sia le SOSTANZE elencate nelle Tabelle 1/A ed 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del Dlgs. 152/2006, sia le SOSTANZE PERICOLOSE indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs. 152/2006, nonché le SOSTANZE PRIORITARIE di cui all'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, ma che tuttavia non è escludere che nelle acque di scarico siano rilevate alcune delle suddette sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rivelabilità, in quanto riscontrabili a livello di tracce come impurezze delle materie prime, oppure presenti sui tessuti come residui di precedenti lavorazioni presso altri stabilimenti.

Lo scarico industriale subisce a monte dei pozzetti di ispezione un trattamento di grigliatura meccanica per la rimozione delle pelurie sospese nel reflujo e viene veicolato alla fognatura mista pubblica presente su Via Traversa del Purgatorio. Non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui che sono convogliati all'impianto di depurazione consortile.

In esito a specifica richiesta da parte del Settore AIA, in relazione all'”*Approvazione schema di Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano*” il proponente precisa che “*sulla base delle informazioni ottenute dal Consorzio Progetto Acqua 4.0, la realizzazione della tubazione di scarico afferente alla nostra attività produttiva rientra nella lottizzazione definita del Consorzio come Macrolotto 0; dalle informazioni ottenute il cronoprogramma dei lavori prevederà la realizzazione dell'infrastruttura successiva alla conclusione dell'area del Macrolotto 1. In relazione alle mutate modificazioni della compagine sociale dell'azienda GIDA sono in corso ulteriori interlocuzioni al fine di disporre di ulteriori approfondimenti in merito al cronoprogramma*” il proponente fa presente che l'azienda sta valutando la fattibilità di un impianto di trattamento bordo fabbrica costituito da una sezione chimico fisica, depurazione biologica e linea di affinamento fanghi, rivolta alla verifica del rispetto dei valori previsti dalle BATc di accettabilità in pubblica fognatura Tab 3 Allegato 5 Parte Terza del Dlgs 152/06.

Il settore regionale AIA rileva che:

“- *non viene riportata nessun tipo di valutazione circa il superamento dei BATAEL per scarico indiretto per alcuni inquinanti e quindi non viene proposto l'eventuale adeguamento entro il 20/12/2026.*

- *per il dimensionamento del sistema di trattamento dello scarico, nel caso il progetto della fognatura industriale contenuto nell'AdP non venga portato a termine, viene considerato un valore di emissione pari a 2500 mg/l per il COD e a 110 mg/l per i tensioattivi, contro il limite di accettabilità in pubblica fognatura, evidenziato nel precedente contributo, rispettivamente di 500 mg/l e 4 mg/l”,* si ritiene pertanto, come anche evidenziato dal Settore regionale AIA, che nell'ambito del procedimento di riesame/modifica sostanziale di AIA questi aspetti debbano essere approfonditi.

Con riferimento al superamento negli scarichi idrici del parametro cromo totale in occasione di n. 8 eventi nell'arco del quinquennio 2028-2022 e l'unico caso dello zinco nel 2019, il proponente riferisce che sono in corso degli approfondimenti volti all'individuazione della causa dei superamenti, si ritiene pertanto necessario, come anche suggerito da ARPAT, che vengano comunicati, una volta eseguiti, gli esiti degli approfondimenti sulla causa dei superamenti;

- acque meteoriche dilavanti: le superfici scolanti originanti acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla copertura dei locali adibiti alle lavorazioni (estensione pari a circa 9.000 mq) e da i piazzali di pertinenza aziendale in esterno (estensione pari a circa 2.000 mq). I piazzali su via Traversa del Purgatorio e su Via del Purgatorio sono e saranno prevalentemente adibiti al carico/scarico delle merci. Il proponente riferisce che presso l'impianto non sono presenti sistemi per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) e che risulta tecnicamente non realizzabile ed economicamente non sostenibile il riutilizzo

di acque piovane. Nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta, riferisce che il ciclo produttivo prevede attività di rifinitura tessuti, nello specifico attività di follatura, la quale necessita di una risorsa idrica con qualità omogenea nel tempo sia in termini di caratteristiche chimico fisiche (durezza, pH, etc.) che in termini di apporto quantitativo e che non essendo disponibili sistemi di approvvigionamento alternativi (infrastruttura dell'acquedotto industriale non disponibile) non è possibile affidare la produzione industriale dello stabilimento all'alternanza stagionale delle precipitazioni anche se potesse costituire una minima parte della risorsa derivata.

La ditta esclude quindi la possibilità di recuperare le AMD ai fini del riutilizzo, ma propone di recapitare quelle di una parte della copertura degli immobili ubicati a nord-sud verso una superficie a verde per un quantitativo di circa 700 mc/anno.

ARPAT relativamente a questo aspetto ritiene che non è chiaro quindi se la ditta consideri ancora le AMD raccolte sulle superfici escluse dalla gestione ai sensi del DPGR 46/R/2008, come lo sono nell'AIA vigente. Si ritiene che tale condizione dovrà essere esplicitata chiaramente nella procedura di riesame dell'AIA.

Il Settore regionale AIA ritiene che la valutazione per il recupero delle AMDNC risulta ancora generica e non contestualizzata all'attività, e che il recupero può portare ad un risparmio della fonte primaria.

Si ritiene pertanto che questo aspetto dovrà essere maggiormente approfondito nell'ambito del rilascio dell'AIA.

Si prende atto di quanto riferito dal proponente riguardo la decisione di prevedere un recapito alternativo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC); si ritiene comunque che dovrà esserne tenuto conto nell'ambito del rilascio dell'AIA;

con riferimento alla collocazione del pozzo privato "P3" per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale, si prende atto di quanto riferito e che si colloca esternamente alle "zone di rispetto" dei pozzi in gestione al S.I.I.

In relazione alla proposta di nuova perimetrazione delle "zone di rispetto", effettuata dal Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. ai sensi del DGRT 872/2020, il proponente mostra la propria disponibilità ad attuare le misure di sicurezza previste dall'art 94 comma 5 in relazione alle specifiche che verranno definite da parte dell'ente preposto Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale.

Si fa comunque presente che una parte dello stabilimento in questione risulta ricadere all'interno delle "Zone di rispetto" come definite nella proposta di nuova perimetrazione ai sensi della DGRT 872/2020 e che qualora tale proposta venisse approvata dall'Autorità competente, le attività svolte in quella parte dello stabilimento, se individuabili come "centro di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006, risulteranno soggette agli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006;

il proponente riferisce che le attività di tintoria e finissaggio di tessuti che vengono effettuate presso l'impianto prevedono l'utilizzo di sostanze e preparati chimici potenzialmente inquinanti e impattanti sulla *suolo e sottosuolo*; fa comunque presente che tutte le aree su cui sono previste attività di stoccaggio, lavorazione e deposito di materiali lavorati sono impermeabilizzate e che pertanto eventuali sversamenti accidentali non potranno provocare alcun impatto sul suolo e sottosuolo.

ARPAT nel contributo del 12/04/2024, aveva ritenuto che la realizzazione del progetto non comportasse impatti negativi significativi mitigabili mediante l'osservanza del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante dell'AIA, ed aveva evidenziato una serie di considerazioni di cui il proponente ha comunque tenuto conto nell'ambito della documentazione integrativa presentata.

Sempre ARPAT nel contributo del 08/07/2024, alla luce di quanto depositato da parte del proponente, in relazione agli aspetti sollevati, tra cui:

- i piezometri da realizzare nell'ambito del piano di indagine da presentare;
- verifiche/controlli dello stato di conservazione delle pavimentazioni;
- consultazione dei risultati delle indagini condotte sulle acque di falda;

evidenzia una serie di indicazioni di cui dovrà essere tenuto conto nell'ambito del rilascio dell'AIA;

per quanto riguarda la COMPONENTE RUMORE, il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico che soddisfa i requisiti di cui alla D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013. L'azienda ed i ricettori circostanti, sia di tipo industriale che abitativo, sono ubicati nella classe acustica IV del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Prato. Attualmente, l'orario di lavoro è compreso all'interno del solo periodo di riferimento diurno e non essendo ad oggi ancora prevista la sua estensione anche al periodo di riferimento notturno, tutte le valutazioni eseguite nella VIAC sono riferite al solo periodo diurno. Per la valutazione dello *stato attuale*, in data 01/02/2024, sono state eseguite misure fonometriche in 2 postazioni adeguate a caratterizzare l'impatto acustico dell'azienda. L'analisi dei risultati di tali misure mostra, per il

periodo diurno, il rispetto, anche se in assenza di margine di sicurezza, di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 per la configurazione attualmente autorizzata.

Per quanto concerne lo *stato di progetto*, è stata presentata una descrizione dettagliata delle modifiche delle sorgenti acustiche richieste (installazione di nuovi macchinari, dismissione di altri macchinari, spostamento di macchinari all'interno del medesimo reparto, ecc.). Per la valutazione dell'impatto acustico nello stato di progetto sono stati utilizzati sia calcoli di emissione acustica (per valutare l'incremento dovuto alle nuove installazioni) che stime di impatto acustico verso l'esterno eseguite prendendo in considerazione da un lato, l'ubicazione dei reparti e delle sorgenti rumorose e dall'altro l'abbattimento acustico dell'involucro esterno dell'edificio aziendale. Dai calcoli e valutazioni condotte emerge un incremento delle emissioni sonore di circa 2 dB all'interno di alcuni reparti; viene comunque asserito dal Tecnico Competente che, in ogni caso, tale aumento della rumorosità nello stato di progetto sarà confinato all'interno dei reparti interessati dalle modifiche, mentre l'effetto all'esterno dell'edificio aziendale sarà trascurabile.

Pertanto, nelle conclusioni della VIAcè riportato che anche nello stato di progetto, relativamente al periodo diurno, saranno rispettati tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 con le seguenti misure di mitigazione:

“• il portone del Reparto asciugatura e trattamenti in cesto (sorgente R6), al numero civico 14 di Via Traversa del Purgatorio, sia tenuto chiuso (condizione operativa in cui sono state eseguite le misure e già prevista nell'AIA vigente);

• quando l'attività della Rifinitone Penny S.r.l. S.B. riprenderà il lavoro nel tempo di riferimento notturno, dovrà essere effettuata una verifica dell'impatto acustico in tale periodo”.

Si ritiene pertanto che le misure di mitigazione e le attività proposte da parte del proponente dovranno essere attuate.

ARPAT nel primo contributo rilasciato evidenzia che i risultati delle misure eseguite nello stato attuale mostrano il rispetto dei valori limite di legge senza alcun margine di sicurezza e che per lo stato di progetto vengono comunque stimati degli incrementi di rumorosità, si condivide pertanto quanto avanzato dall'Agenzia circa la necessità di prevedere una verifica dell'impatto acustico in periodo diurno dopo la messa in opera delle modifiche in progetto.

Di questo aspetto è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo finale;

con riferimento ai RIFIUTI, il proponente riferisce che l'azienda non effettua operazioni dirette di smaltimento/recupero presso il proprio stabilimento. Tutti i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in maniera differenziata allo scopo di permetterne il recupero o lo smaltimento appropriato da impianti dotati di specifica autorizzazione.

Tutti i rifiuti sono inoltre stoccati in aree identificate da apposita cartellonistica su superficie impermeabile e protetti dal dilavamento meteorico. Il ciclo produttivo comporta l'abituale generazione dei seguenti rifiuti:

- rifiuti da fibre tessili lavorate (CER 040222);

- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER 150110*);

- toner per stampa esauriti (CER 080318);

- altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (CER 130208).

Il proponente riferisce inoltre che occasionalmente possono essere prodotte altre tipologie di rifiuto quali imballaggi in plastica, imballaggi in carta e cartone, bancali rotti in legno, ferro e acciaio (CER 170405), nonché rifiuti non pericolosi derivanti dalle fosse biologiche degli scarichi dei servizi igienici.

Nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta, il proponente ha presentato la planimetria dei rifiuti aggiornata, nella quale però i rifiuti contrassegnati dalle lettere A (codice EER 040222: rifiuti da fibre tessili lavorate) e B (codice EER 150101: imballaggi in carta e cartone) risultano depositati in aree esterne, ma non provviste di coperture. Si condivide quanto osservato da ARPAT e che pertanto nell'ambito del rilascio dell'AIA dovrà essere prevista la copertura per i rifiuti depositati sulle aree esterne;

con riferimento ai PRODOTTI CHIMICI, si prende atto di quanto riferito dal proponente nella documentazione integrativa, riguardo lo stoccaggio dei prodotti chimici su appositi bacini di contenimento. Il proponente riferisce che allo stato attuale presso l'impianto non sono condotte operazioni di tintura e non risulta presente un locale pesatura colori e che il progetto di realizzazione della tintoria risulta essere stato abortito;

per quanto riguarda la COMPONENTE ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA, si rileva che l'impianto non ricade in prossimità di aree protette o tutelate per la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e fauna selvatica (SIC o ZPS), né in prossimità di aree protette o Siti natura 2000, inoltre non si evidenziano emergenze naturalistiche di interesse e/o specifici fattori di impatto su flora e fauna circostanti.

Considerato che l'attività è già in essere e compresa in un contesto industrializzato, non emergono particolari

criticità legate alle attività dell'Azienda.

Considerato, infine, quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'esercizio dell'impianto determina alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all'esistente impianto, ubicato in via Traversa del Purgatorio, 16 nel Comune di Prato (PO).

Dato atto che la società proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica ove necessarie, ai sensi dell'art.19, comma 7, del Dlgs.152/2006.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto.

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del Dlgs. 152/2006.

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto esistente e sulle modifiche in progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento.

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	POST OPERAM	Aspetti Ambientali Rumore	Entro 60 giorni dalla messa in opera delle modifiche in progetto, il proponente dovrà eseguire una verifica del rispetto dei valori limite di legge in periodo diurno.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto, tuttavia, necessario ricordare, ai fini del procedimento di rilascio dell'AIA, le indicazioni espresse dal dipartimento ARPAT di Prato, dall'azienda USL Toscana Centro, dal Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali e dallo scrivente Settore VIA, riportate in premessa al presente atto e qui di seguito riepilogate:

- prevedere che tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, siano captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione;
- prevedere che la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione sia comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente;
- rispettare tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del Dlgs. 81/2008;
- in relazione alle emissioni A3 ed A4 degli impianti termici esistenti presso l'impianto, che dovranno rispettare i limiti di cui all'art. 273-bis del Dlgs. 152/2006 entro il 31/12/2024, dovranno essere rendicontate le azioni effettuate ed i risultati ottenuti allo scopo di garantire il rispetto dei prossimi limiti all'emissione e

- comunque ottimizzare la combustione e minimizzare il dispendio energetico;
- prevedere almeno per il primo anno di esercizio, un minimo di 4 autocontrolli, i cui risultati dovranno essere inviati all'Ente Competente per la valutazione sulle effettive sorgenti emissive e se necessario prevedere una eventuale modifica dei limiti in sede di rilascio dell'AIA;
 - verificare che i superamenti dei VL nell'intorno delle sorgenti emissive sono presenti per il parametro "acido formico – SOV Tab.D classe II" e non per l'acetone - SOV Tab.D classe V";
 - in relazione all'acido formico, valutare l'utilizzo di altri documenti internazionali utilizzati dalla comunità scientifica, quali "Ambient air Quality Criteria" della provincia canadese dell'Ontario, in cui sono riportati valori limite per l'acido formico come media giornaliera;
 - valutare la presenza o giustificare l'assenza degli inquinanti riportati nelle BAT 9, BAT26, BAT27 e BAT 28 in relazione alle varie attività svolte e ben descritte nelle BATc, producendo anche una stima quantitativa finalizzata alla valutazione del rispetto delle BAT-AEL;
 - riportare il dettaglio dei calcoli effettuati per ricavare i dati di capacità di trattamento e il presunto consumo annuale di acqua primaria in relazione alle modifiche progettuali presentate;
 - aggiornare il PMC sulla base delle manutenzioni e sostituzioni necessarie per il filtro a carboni attivi;
 - indicare in planimetria il corretto posizionamento dell'impianto a carboni attivi che è previsto di installare;
 - presentare un elaborato tecnico aggiornato degli scarichi, alla luce della rinuncia all'installazione del reparto di tintoria, prevedendo anche l'eliminazione dei macchinari che non è più previsto di installare;
 - chiarire se la ditta consideri le AMD raccolte sulle superfici escluse dalla gestione ai sensi del DPGR 46/R/2008, come lo sono nell'AIA vigente;
 - effettuare una valutazione circa il superamento dei BATAEL per scarico indiretto per alcuni inquinanti e quindi l'eventuale adeguamento entro il 20/12/2026;
 - comunicare una volta eseguiti, gli esiti degli approfondimenti sulla causa dei superamenti negli scarichi idrici;
 - provvedere al dimensionamento del sistema di trattamento dello scarico, nel caso il progetto della fognatura industriale contenuto nell'AdP non venga portato a termine, considerando che il limite di accettabilità in pubblica fognatura per il COD e per i tensioattivi è pari a rispettivamente 500 mg/l e 4 mg/l;
 - il Piano di Indagine da presentare nell'ambito del rilascio dell'AIA dovrà contenere: tutti gli approfondimenti necessari sull'idrogeologia locale (vedi punti 4 del contributo di ARPAT del 12/04/2024 prot. n. 0220192), tutti gli accorgimenti possibili nel caso di realizzazione di nuovi piezometri per il monitoraggio della falda (quali la collocazione di tamponi isolanti sopra e sotto i filtri, la realizzazione di una sufficiente cementazione superficiale, idonea protezione del piezometro in superficie, ecc...);
 - inserimento nel PMeC dei controlli/verifiche periodiche sullo stato di conservazione delle pavimentazioni e di tutti i presidi adottati dall'Azienda (vasche, serbatoi, fusti, cisterne, bacini di contenimento, condotte di scarico interrate, pozzetti interrati, ecc..), da documentare ad esempio tramite la tenuta di appositi registri in cui annotare i controlli periodici e le manutenzioni effettuate dall'Azienda stessa, come anche indicato all'interno delle recenti LG SNPA 48/2023;
 - rendere disponibili i risultati delle indagini sulle acque di falda condotte mensilmente;
 - prevedere un sistema di copertura per i rifiuti depositati nelle aree esterne.

Ritenuto necessario ricordare, altresì, al Settore autorizzante le indicazioni previste da G.I.D.A. S.p.a., riportate in premessa al presente atto, in relazione allo scarico idrico dell'installazione e, con riferimento alla tutela quantitativa della risorsa idrica, le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt. 3, 6, 7 e 8 del D.P.G.R. n. 29/R/2008.

Ritenuto, inoltre, opportuno raccomandare al proponente che, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale della installazione, dovrà garantire in ogni momento l'esperienza delle procedure previste nella documentazione presentata ai fini del presente procedimento, per il contenimento di eventuali sversamenti di prodotti chimici all'interno dello stabilimento.

Ritenuto necessario ricordare al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di bacino, come emerse in sede istruttoria, che:

- relativamente al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Appennino Settentrionale, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Ritenuto altresì necessario ricordare al proponente:

- una parte dello stabilimento in oggetto risulta ricadere all'interno delle "Zone di rispetto" come definite

nella proposta di nuova perimetrazione ai sensi della DGRT 872/2020 e pertanto qualora tale proposta venga approvata dall'Autorità competente, le attività svolte in quella parte dello stabilimento, se individuabili come "centro di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006, risulteranno soggette agli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006;

- di attuare le misure di mitigazione proposte per il contenimento delle emissioni sonore quali: tenere chiuso il portone del Reparto asciugatura e trattamenti in cesto (sorgente R6), al numero civico 14 di Via Traversa del Purgatorio, sia tenuto chiuso (condizione operativa in cui sono state eseguite le misure e già prevista nell'AIA vigente); effettuare una verifica dell'impatto acustico quando l'attività della Rifinizione Penny S.r.l. S.B. riprenderà il lavoro nel tempo di riferimento notturno.

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'installazione esistente di rifinizione tessuti in conto terzi, sita in via Traversa del Purgatorio, 16 nel Comune di Prato (PO), proposto da RIFINIZIONE PENNY S.r.l. SOCIETA' BENEFIT, (sede legale e stabilimento posto in via Traversa del Purgatorio, 16 Prato (PO), C.F.: 00412130488, P.IVA: 00230910978), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa e subordinatamente al rispetto della condizione ambientale e con l'indicazione dei richiami e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della LR. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento della condizione ambientale di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nella prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del Dlgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato;

5) di notificare il presente decreto alla proponente RIFINIZIONE PENNY S.r.l. SOCIETA' BENEFIT;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16712 - Data adozione: 19/07/2024

Oggetto: [ID 2172] Art. 19 del Dlgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma esistente Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi posto in Via Setteponti 181 Comune di Arezzo - Proponente: Società Innocentini Santi e Figli Srl. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018705

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del Dlgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la LR. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il DM. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la DGR. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Premesso che:

il proponente Società Innocentini Santi e Figli Srl (sede legale Via Setteponti n. 181 Arezzo; partita IVA n. 01453370510), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 01/12/2023 con prott. n. 0547401, 0547423 e 0547565 ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della LR. 10/2010 e dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi posto in Via Setteponti 181 Comune di Arezzo (sono previste modifiche sostanziali ai fini VIA), depositando la prevista documentazione;

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e in data 11/12/2023 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art.19 comma 3 del Dlgs. 152/2006;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/12/2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della LR. 10/2010, per un importo di € 1687,03 , come da nota di accertamento n. 28016 del 19/12/2023;

l'imposta di bollo è stata assolta;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 11/12/2023 n.0558840, i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. Reg. n. 0018428 del 12/01/2024);
- Comune di Arezzo (Prot. Reg. n. 0017239 del 12/01/2024);
- ARPAT (Prot. Reg. n. 0041740 del 25/01/2024)
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0567701 del 15/12/2023);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. n. Prot. 0008443 del 08/01/2024);
- Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria (prot. n. 0037887 del 23/01/2024)

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 06/02/2024, prot. n.0083729, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il settore VIA con nota del 03/04/2024 prot. n. 0201414 ha accolto la richiesta di proroga di 45 giorni avanzata dal proponente in data 02/04/2024 (Prot. n. 0200206) per la trasmissione della documentazione integrativa;

il proponente, in data 21/05/2024, con note prott. 0282683, 0282694 e 0282699, ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 22/05/2024 (prot. n. 0286539), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati, sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. Reg. n. 0372120 del 02/07/2024);
- Comune di Arezzo (prot. Reg. n. 0378270 del 04/07/2024)
- Azienda USL (0338525 del 14/06/2024)
- Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria (Prot. 0337839 del 14/06/2024)

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Preso atto che il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del Dlgs. 152/2006.

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 01/12/2023 e alle successive integrazioni e chiarimenti, depositate dal Proponente in data 21/05/2024.

Visto che:

la Innocentini Santi e Figli Srl conduce la propria attività principale nel commercio e nella lavorazione dei materiali di cava, nei cantieri di costruzioni e demolizioni stradali e civili, nei cantieri di scavo e movimento terra;

la ditta gestisce pertanto flussi di materiali derivanti da tali lavori e reperisce aggregati e terre per la realizzazione di strutture quali sottofondi, rilevati, strati anticapillari, strati drenanti, riempimenti, ripristini, nell'ambito dei propri cantieri o per la produzione di misti cementati, conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi;

le attività svolte in impianto consistono in:

- messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi di varia natura ed origine, con l'obiettivo di produrre Materiali End of Waste certificati, da impiegare negli utilizzi consentiti dalla legge e dalle norme tecniche di settore
- stoccaggio e lavorazione ad umido e a secco di inerti vergini;

l'impianto è autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale Provvedimento Dirigenziale Provincia di Arezzo n. 276/EC del 30/07/2015 (Allegato 1), ad effettuare presso l'impianto sito a Arezzo in Via Setteponti, 181 le attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del Dlgs. 152/06 (tramite iscrizione al n. 8 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata).

l'impresa ha intenzione di introdurre alcune modifiche alla configurazione dell'impianto (da autorizzare mediante una successiva migrazione nel regime autorizzativo delle procedure ordinarie ex art 208 Dlgs. 152/06);

il Proponente ha presentato pertanto istanza per la presente verifica di assoggettabilità in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della LR. 10/2010 ai fini del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui Provvedimento Dirigenziale Provincia di Arezzo n. 276/EC del 30/07/2015;

le modifiche previste sono proposte nell'ottica di ottimizzare tecnicamente e logisticamente le operazioni di recupero dei rifiuti inerti, nonché di ampliare la gamma di trattamenti realizzabili in impianto, sia in termini di recupero rifiuti che di produzione di materiali, e consistono in:

- riorganizzare le aree di stoccaggio rifiuti;
- realizzare un nuovo impianto fisso di frantumazione e vagliatura per il trattamento dei rifiuti;
- introdurre un nuovo sistema mobile di frantumazione e vagliatura per il trattamento dei rifiuti;

- introdurre l'attività di messa in riserva e recupero R5 di terre e rocce EER 170504, al fine di poter produrre terre e rocce End of Waste destinate a vari utilizzi;
- prevedere l'estensione anche ai materiali End of Waste certificati della possibilità di trattamento ad umido nell'impiantistica esistente;
- prevedere la possibilità di certificare i limi in uscita dal decanter come sottoprodotti (o, in subordine, prevedere la possibilità di sottoporli a recupero R5 al pari delle terre rifiuto, per produrre materiali End of Waste);
- inserire in tabella nuovi EER di rifiuti (prevalentemente non inerti) non inerti provenienti da cantiere, anche pericolosi;
- aggiornare la planimetria e la descrizione tecnica relative alla gestione delle acque meteoriche e di processo;
- integrare la consistenza e aggiornare la rappresentazione delle linee di irrigazione della viabilità e dei piazzali;
- introdurre una nuova pesa e modificare la viabilità interna;
- completare l'allestimento dell'area di stoccaggio attualmente indicata come "Area di stoccaggio riciclati in allestimento", mediante la realizzazione di numerose baie di stoccaggio delimitate su tre lati;
- realizzare, in varie parti dello stabilimento, altre baie di stoccaggio delimitate su tre lati;
- nell'area a sud dell'impianto attualmente indicata come "deposito", prevedere un'area di stoccaggio di terre e rocce conferite in regime di sottoprodotto;
- prevedere il riempimento dei 7 bacini di ispessimento limi posti a sud dell'impianto, al fine di realizzare un piazzale su cui realizzare delle baie di stoccaggio;
- inserire, nei pressi del decanter, un nuovo impianto di betonaggio per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in calcestruzzo;
- accanto all'impianto betonaggio, prevedere alcune baie per lo stoccaggio dei limi in uscita dal decanter;

per quanto riguarda la normativa in materia di VIA, il progetto ricade al punto 7, lettera zb), dell'Allegato IV, alla parte seconda, del Dlgs. 152/2006 (*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152*) e rientra pertanto tra quelli da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale ai sensi dell'art. 45 della LR. 10/2010.

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

- lo stabilimento della Innocentini Santi e Figli Srl è ubicato nel territorio comunale di Arezzo, lungo la Via Setteponti/SP85, su cui affaccia il cancello di ingresso, che a nord ovest incrocia la Strada Strada Provinciale della Libbia e a sud est conduce verso l'abitato di Arezzo. Il casello di ingresso all'Autostrada A1 si trova a circa 10 km di distanza in direzione sudovest;
- la Società ha nella sua disponibilità un lotto che si estende per circa 78.000 mq, costituito da alcuni fabbricati, da un'impiantistica di trattamento inerti vergini e rifiuti inerti, e da grandi piazzali pavimentati in stabilizzato dedicati agli stoccaggi dei vari materiali e alla viabilità;
- l'area è costituita da un ex sito di estrazione e lavorazione di materiali di cava. Nella parte più prossima al punto di accesso da via Setteponti, è presente una palazzina adibita ad ufficio. Spostandosi in direzione sud, vi sono sul lato ovest delle tettoie di ricovero mezzi e attrezzature con annesso locale ufficio e accettazione, sul lato est alcuni locali cabina elettrica, e nel mezzo tra di essi la pesa. Gran parte del piazzale in questa sezione dello stabilimento è occupata dall'impiantistica di lavorazione a secco e ad umido degli inerti vergini e dalle aree di stoccaggio sotto nastro delle materie prime prodotte, inframmezzate dalle piste di transito dei mezzi;
- nella parte a sud dello stabilimento è presente un laghetto, a cui affluisce il troppo pieno della cosiddetta vasca "volano 2", alla quale a sua volta affluiscono le acque meteoriche provenienti dai piazzali, le acque di lavaggio degli inerti e le acque derivanti dall'area di lavaggio cassoni a valle di un complesso sistema di raccolta e depurazione. Tale laghetto viene utilizzato come riserva idrica per tutti gli utilizzi industriali dell'impianto;
- ancora più a sud sono attualmente presenti sette vasche di decantazione dei limi provenienti dal sistema di depurazione delle acque e la vasca volano 2 stessa;
- nell'angolo sud est dell'impianto, è presente un'area ad oggi autorizzata come "deposito";
- verso ovest si incontrano dapprima il locale impianti per la disidratazione dei limi, il decanter, la vasca di chiarificazione e le vasche accessorie, e poi un grande piazzale adibito a deposito dei materiali, circondato da una viabilità pressoché perimetrale;

- nella porzione più a est di questo piazzale si trovano il cumulo di stoccaggio dei limi di disidratazione e le aree di stoccaggio delle diverse materie prime seconde certificate e, nella parte più a ovest, le aree di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, affiancate da un'area centrale di lavorazione rifiuti dove si muove l'impiantistica mobile di frantumazione e vagliatura. Proseguendo verso nord, infine, due altre aree di stoccaggio di materiali End of Waste, una delle quali in allestimento;

- la viabilità di impianto, che si diparte da via Setteponti, nella prima porzione di stabilimento si sviluppa su due direttrici in direzione nord-sud, poste in corrispondenza dei lati ovest e est della recinzione, con una pista trasversale che attraversa il piazzale e permette di raggiungere la pesa, le tettoie e l'area di rimessaggio mezzi e attrezzature. La pista est gira intorno al lago e alle vasche di decantazione limi per poi collegarsi con il piazzale di stoccaggio rifiuti e materiali End of Waste, che viene percorso perimetralmente in senso orario, fino a ricongiungersi verso nord con la pista ovest che porta alla pesa e, tramite la pista trasversale, alla pista est a da qui al cancello di ingresso. All'interno del piazzale di stoccaggio rifiuti e materiali End of Waste si muovono prevalentemente le macchine operatrici ed i mezzi su cui vengono caricati i materiali in uscita. Sulla viabilità, prima del cancello di uscita su Via Setteponti, è presente un sistema di lavaggio ruote per evitare il trasporto di polveri e fango sulla viabilità pubblica. Tutto il piazzale, così come la viabilità interna, è dotato di pavimentazione permeabile in stabilizzato ben rullato di spessore minimo 20 cm;

- l'intero lotto è completamente recintato e protetto per alcuni tratti da una barriera di vegetazione arborea che ne limita l'impatto visivo, acustico ed emissivo;

- rispetto allo stato autorizzato, lo stato di progetto prevede l'installazione di una ulteriore pesa, ad affiancare quella esistente, ed una generale riconfigurazione della logistica e della viabilità interna. In varie parti dell'impianto saranno realizzate delle baie di stoccaggio, di dimensioni molto eterogenee, delimitate su tre lati o da muri in cemento o in geoblocchi modulari. Al posto degli attuali bacini di ispessimento dei limi posti a sud dell'impianto, che saranno riempiti a formare un piazzale a pari quota del piazzale circostante, saranno realizzate delle grandi baie di stoccaggio con una capienza di quasi 3000 mc cadauna, sei delle quali saranno adibite normalmente allo stoccaggio dei lotti degli aggregati End of Waste, ma che all'occorrenza potranno essere integrate con un muro frontale in geoblocchi e quindi diventare idonee a svolgere la vecchia funzione di bacini di ispessimento limi, in caso di malfunzionamento o fermi per manutenzione dei chiarificatori e del decanter. La settima baia, a sua volta suddivisa in due sub-aree, sarà sempre adibita a stoccaggio di limi per la formazione dei lotti da certificare. Altre baie di stoccaggio (con capienza di circa 800 mc cadauna) saranno realizzate per contenere i cumuli di fine nastro a valle del processo di trattamento dei rifiuti, che avranno la funzione di polmone di stoccaggio prima del trasferimento dei materiali nelle relative aree di deposito e costruzione dei lotti. Altre baie di stoccaggio più piccole (con capienza variabile da 110 mc a 550 mc ca, più una da 1000 mc ca), oltre cinquanta in numero e dislocate nelle diverse aree dello stabilimento, saranno realizzate al fine di stoccare, in maniera alternativa, sia le diverse tipologie di aggregati End of Waste prodotti in impianto a partire dalla lavorazione dei rifiuti, sia le diverse tipologie di inerti vergini prodotte dall'impiantistica a umido e a secco. Nell'angolo sud est dell'impianto, l'area ad oggi autorizzata come "deposito", accanto alla vasca volano 2, sarà dedicata allo stoccaggio di partite di terre e rocce conferite nell'impianto in regime di sottoprodotto oppure, in alternativa, allo stoccaggio dei lotti degli aggregati End of Waste. Infine, in prossimità delle pesa e dei locali accettazione, lungo la viabilità saranno predisposte alcune baie dove saranno stoccati, in cassoni o sfuse, diverse tipologie di rifiuti non inerti provenienti dai cantieri, sia pericolosi che non pericolosi. Le aree di stoccaggio di rifiuti di terre e rocce e di pietrisco saranno coperte perimetralmente dalla viabilità in senso antiorario, per poi proseguire, sempre in senso antiorario, intorno alle aree di stoccaggio delle principali tipologie di rifiuti inerti;

Considerato che ai fini del quadro programmatico emerge, tra l'altro, quanto segue:

in riferimento al PIT non viene rilevata la presenza di vincoli paesaggisti; si riscontra tuttavia la presenza di zone boscate lungo il corso d'acqua e intorno al bacino di raccolta acque;

nel Piano Strutturale comunale, la Tav. B2.2 del PS "Carta dell'uso del suolo", inquadra il sito in area denominata "Aree estrattive". La Tav. C3.2 del PS inserisce il sito in Area Urbanizzata, considerando come Invarianti strutturali le aree boscate e gli agroecosistemi e l'ecosistema ripariale circostanti;

nel Piano Operativo del Comune di Arezzo la tavola E2.1 "Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione" inquadra l'area di impianto come "Aree agricole e forestali - TR.A4 - Ambiti delle piane agricole (Arezzo, Cafaggio e Meliciano)", normate dall'art. 48 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione. Tale previsione urbanistica, introdotta nel 2021, si innesta su un precedente inquadramento di tipo produttivo, essendo l'impianto esistente ed operante da numerosi anni. Nel previgente Regolamento Urbanistico la Tav. del RU "Usi del suolo e modalità di intervento" inquadra il sito in:

“Destinazioni d’uso esclusive I - attività industriali e artigianali: fabbriche, officine e autofficine” (normate dall’art 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del RU);

l’area dell’impianto non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD. 3267/1923;

per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l’area in oggetto non risulta ricadere in zona classificata a pericolosità del PGRA;

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica l’area dell’impianto ricade in parte in classe IV (Aree di intensa attività umana), e parte in classe V (aree prevalentemente industriali);

lo stato autorizzativo attuale, è quello riportato nell’Allegato 1 dell’AUA Provvedimento Dirigenziale Provincia di Arezzo n. 276/EC del 30/07/2015; Con una quantità massima di stoccaggio di 30000 t e quantità massima da avviare a recupero di 106000 t/a. Nell’ambito del presente procedimento viene valutato uno stoccaggio istantaneo complessivo di massimo 63.170 t di rifiuti, una quantità massima annua di messa in riserva (R13) pari a 240.000 t/anno, una potenzialità complessiva di recupero (R5) pari a 225.000 t/anno e di recupero (R12) pari a 9.000 t/anno. Per quanto riguarda l’operazione D15, svolto sol su alcune limitate tipologie in via residuale, è previsto uno stoccaggio annuo di massimo 5.000 t/a (che però non va ad aggiungersi a quanto sopra, in quanto eventualmente svolto in alternativa all’operazione di messa in riserva R13);

il proponente, nella valutazione degli impatti, individua le componenti ambientali che possono essere coinvolte dall’attività dell’impianto, ovvero: emissioni in atmosfera (riferite alle emissioni diffuse di materiale polverulento), rumore e vibrazioni (durante le fasi di lavorazione), radioattività, ambiente idrico suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio e valuta le eventuali modalità di mitigazione;

il proponente ha esaminato le alternative e le ricadute socio-economiche legate alle attività dell’impianto;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nel contributo del 12/01/2024, evidenzia che, in funzione di quanto previsto all’articolo 46 della LR 10/2010, gli interventi in esame non sono sottoposti a proprio parere.

Rende noto che è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” e che tale progetto di piano è attualmente in corso di definizione e perfezionamento. Prende poi in esame gli strumenti di pianificazione di competenza ai fini del quadro conoscitivo dell’area di interesse:

Con riferimento al PGRA, l’area di intervento:

1 non ricade tra le aree a pericolosità da alluvione;

2 è interessata da classe di pericolosità molto elevata “4” per fenomeni di flash flood, per le quali la disciplina di piano all’art. 19 detta indirizzi per la pianificazione urbanistica.

Con riferimento al PAI, l’area di intervento:

1 ricade per una piccola porzione (zona intorno all’invaso) tra le aree a pericolosità da frana elevata PF3. Stante la localizzazione e la tipologia degli interventi (modifiche gestionali e impiantistiche) non è prevista l’espressione del parere di questa Autorità di Bacino ai sensi dell’articolo 11 del vigente PAI Arno.

Con riferimento al PGA, l’area di intervento:

1 è afferente al corpo idrico superficiale TORRENTE MASPINO, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e interessa il corpo idrico sotterraneo del VALDARNO SUPERIORE, AREZZO E CASENTINO – ZONA AREZZO, classificato in stato chimico buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono); pertanto, dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Qualora l’intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall’art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall’art. 3 del Dlgs. 275/1993 e dall’art. 96 del Dlgs. 152/2006.

il Comune di Arezzo nel proprio contributo del 12/01/2024, ha rilevato che: (...) - la Ditta rientra nell'ambito di applicazione della norma DPCM 27/08/2021 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti" e pertanto occorre che tale Piano tenga conto delle modifiche dell'impianto;

- per la valutazione dei contenuti delle relazioni specialistiche si rimanda alla competente struttura ARPAT, con particolare riferimento a ciò che concerne l'impatto delle emissioni diffuse e l'impatto acustico in considerazione delle abitazioni presenti in prossimità degli impianti. Per ciò che riguarda il rumore si segnala che l'attività in passato è stata oggetto di segnalazioni di disturbo da parte dei residenti e che la VIAC allegata è datata 21/12/2020 e non sembra riferirsi allo stato modificato proposto nella presente istanza.

ha chiesto inoltre chiarimenti in merito allo scarico domestico fuori pubblica fognatura;

il Servizio Governo del Territorio del Comune ha comunicato che: [...] Il progetto prevede la modifica del ciclo produttivo autorizzato. Da quanto si desume dallo Studio Preliminare Ambientale le trasformazioni non determinano la realizzazione di nuove Superfici Edificabili ma solo l'istallazione di macchinari scoperti e vasche di stoccaggio materiali.

In caso di realizzazione di nuova SE (superficie edificabile), ammessa esclusivamente in addizione volumetrica a edifici esistenti o per la realizzazione di interventi pertinenziali, dovrà essere verificato il rispetto dei disposti dell'art. 69 di P.O. (...);

Nella nota del 04/07/2024 il Comune di Arezzo, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa, ha comunicato che: (...) Il Nucleo di Valutazione prende atto delle integrazioni presentate e trattandosi di processi produttivi di un'azienda già insediata rimanda alla competente struttura ARPAT per le valutazioni specialistiche di competenza. Il Nucleo di Valutazione rileva che nella documentazione trasmessa non risulta depositato lo schema che riporti l'impianto di depurazione completo in quanto mancante dei trattamenti primari a servizio degli immobili, rappresentando tuttavia che lo scarico risulta autorizzato fuori pubblica fognatura con Provvedimento n. 2675 del 07/09/2011 (Pratica scarichi 84/2011).

il dipartimento ARPAT di Arezzo, nei contributi del 25/01/2024 e del 02/07/2024, dopo aver esaminato gli impatti dell'impianto sulle varie matrici ambientali, e la documentazione prodotta a seguito della richiesta integrazioni si esprime come di seguito sintetizzato;

in riferimento alla **componente atmosfera**, richieste n. 8 e n. 9 (...) Si ritengono congrui i calcoli riportati dal proponente, si prende atto delle valutazioni riportate nell'Allegato 19, in risposta a quanto osservato nel nostro precedente parere, si ritiene che i valori riportati per il PM10, per i singoli recettori, rientrino nei limiti della Tab. 16 all'All. 2 del PRQA;

in riferimento agli scarichi idrici AMD fornisce alcune richieste:

- richiesta n. 1 'Prevedere l'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi civili o motivarne l'impossibilità', (...) Il proponente non dà conto che non siano intervenute modifiche rispetto alla pregressa situazione del 2011 e non esplicita i motivi ostativi all'allaccio né, d'altronde, il provvedimento 2675/2011 sembra dare conto degli elementi previsti dall'attuale regolamento al punto 42.5; tuttavia, sentita per le vie brevi una funzionaria di Nuove Acque, si apprende che la situazione fognaria della zona è rimasta immutata e sono presenti difficoltà di ordine tecnico all'allaccio tanto che anche ad altri stabilimenti vicini a quello di cui trattasi è stata concessa medesima proroga. Quindi, si prende atto.

- richiesta n. 2 'Aggiornare il Piano di gestione AMD al nuovo progetto, comprese le tavole allegate e il bilancio idrico; si raccomanda che nel Piano di gestione delle AMD sia descritto in maniera chiara ed univoca il ciclo delle acque'.

Si dà atto che il PGAMD e le tavole risultano aggiornate e complessivamente più chiare, sebbene siano rilevabili alcune imprecisioni, segnalate con note nel corso della descrizione.

Si prende atto della stima della portata massima delle AMD su 15 minuti di evento tramite la formula di Bell.

Riguardo al sistema di laminazione il proponente illustra lo schema del funzionamento senza dare dettagli del dimensionamento; l'unico dato fornito è il volume potenzialmente raccolto dalle diverse aree di laminazione che ammonta a 1.445 mc.

Si prende atto che tale volume è superiore al volume delle AMD, corrispondente alla portata massima, risultato pari a 686 mc

Rimane poco chiaro se queste estese "aree di laminazione" possano intralciare lo svolgimento delle attività, in particolare nel momento in cui sono piene d'acqua. Si ritiene che il proponente, negli elaborati per l'istanza di autorizzazione, dovrebbe dare conto di come la presenza di dette aree non comporti criticità per lo svolgimento dell'attività.

Un altro aspetto, richiesto, ma non affrontato esplicitamente, riguarda il bilancio idrico, necessario tanto più che non sono evidenziati né approvvigionamenti di acque (se non quelle per gli usi civili) né scarichi.

Si rileva che la vasca volano 2 è descritta quale bacino artificiale impermeabilizzato e la vasca volano 1 come laghetto interno.

A fronte del calcolo corretto del volume di acqua al giorno necessario per la lavorazione, 2.400 mc/g per 220 giorni/anno pari a 528.000 mc/anno e considerato il volume di AMD recuperato e reimesso nel ciclo, valutato in misura massima di 36.048 mc (6,8%), si ritiene che nell'istanza di autorizzazione il proponente dovrà presentare un bilancio idrico effettivo, esplicitando la stima di tutti gli elementi, compresi i fenomeni di evaporazione e gli effetti di ritenzione/assorbimento da parte degli stoccaggi di materiale presenti sull'area, nonché dei volumi disponibili per l'accumulo. Tale bilancio potrà dimostrare la non necessità sia di approvvigionamenti idrici sia di scarichi.

- richiesta n. 3 'Individuare e denominare con sigla univoca il pozzetto di controllo per le acque depurate nella tavola allegata al piano di gestione AMD' (...) Si ritiene non congrua la modalità di campionamento indicata dal proponente, in quanto non consente un eventuale campionamento da parte degli organi di controllo, che deve avvenire mediante adeguato pozzetto di campionamento.

Si ritiene che il proponente debba procedere con l'implementazione di un pozzetto di campionamento e controllo.

Si concorda sull'individuazione della collocazione del punto di prelievo in quanto risulta l'unico posto subito a monte della distribuzione per l'irrigazione.

- richiesta n. 4 'Fornire indicazioni sul monitoraggio delle acque depurate (frequenza e parametri, tenuto conto anche dei possibili rilasci dovuti al polielettrolita usato nella fase depurativa) in funzione del destino a dispersione in ambiente per irrigazione': La richiesta era riferita alla valutazione di idoneità dell'acqua che per una quota parte è impiegata per l'irrigazione e dunque con dispersione in ambiente.

Il proponente non dà conto:

- di quale sia il polielettrolita usato, pur vantandone la biodegradabilità, e quale sia la presumibile presenza, sua o dei suoi metaboliti, da un punto di vista qualitativo e quantitativo nell'acqua avviata all'irrigazione;*

- dell'utilizzo di dati del monitoraggio ai fini di prevenzione di possibili impatti su suolo e sottosuolo.*

Si osserva e considera :

- che il proponente non contempla nel monitoraggio parametri relativi alla salinità quali cloruri e solfati, anche a fronte di rifiuti a base di gesso;*

- che il DM 185/2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue" ha tra le finalità (art. 1) le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo, etc.;*

- che alla dispersione al suolo mediante irrigazione, per quanto non si configuri come uno scarico al suolo, sembrano potersi attribuire le medesime implicazioni di impatto ambientale;*

- che la nota della Regione Toscana sui limiti per gli idrocarburi nello scarico al suolo ns prot. 2020/2064 fissa il valore per gli idrocarburi a 50 µg/;*

- che la tabella di cui all'allegato 1 al DM 185/2003 fissa valori limite per le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero e che le tabelle 4 e 3 dell'allegato 5 alla parte III del Dgls. 152/2006 fissano i limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo e nelle acque superficiali;*

- che al punto 4 dell'allegato al DM 185/2003, relativamente ad alcuni parametri, quali tra gli altri pH, cloruri e solfati, viene precisato che i limiti della tabella rappresentano valori guida e che per essi possono essere definite deroghe non superiori, comunque, ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Dgls. n. 152/1999;*

- che al punto 5 dell'allegato al DM 185/2003, relativamente ai parametri chimico fisici, premesso che i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua, sono previste le condizioni per cui il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso*

Pertanto, al fine di mettere in atto misure di mitigazione del possibile impatto dovuto al riutilizzo dei reflui depurati per l'irrigazione, si ritiene che il proponente dovrà confrontare i valori dei parametri individuati per il monitoraggio, e altri parametri eventualmente analizzati, con quelli della tabella di cui all'allegato al DM 185/2003 e quelli della tabella 4 e, limitatamente a solfati e cloruri, a quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Dgls. 152/2006.

Qualora siano riscontrati valori più elevati dei limiti ivi previsti, si procederà in un monitoraggio più frequente al fine di tenere sotto controllo la situazione e procedere eventualmente a soluzioni migliorative, secondo quanto indicato nel paragrafo conclusivo.

Il proponente dovrà trasmettere in occasione dell'istanza di autorizzazione la scheda tecnica o, se dovuta, Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) del polielettrolita biodegradabile impiegato, al fine di stabilire

l'eventuale necessità di ulteriori parametri nel monitoraggio;

in riferimento agli aspetti idrogeologici: Il proponente presenta una nota tecnica integrazioni all'interno della quale vengono riassunte nel dettaglio tutte le integrazioni richieste e le varie risposte elencate puntualmente. (...) Si prende atto delle integrazioni prodotte.

In riferimento alla componente Rifiuti:

- richiesta di 'Aggiornare la tavola 3 "Logistica" per ricomprendervi tutte le prevedibili aree per il deposito temporaneo': (...) La richiesta del parere precedente (ns prot. 2024/6249) era relativa alla rappresentazione nella Tavola 3 del collocamento dei rifiuti prodotti.

Si dà atto che il proponente indica i CER corrispondenti ai rifiuti prodotti in alcuni box/contenitori (evidenziati in verde).

Si rappresenta che gli altri aspetti gestionali descritti sono attinenti alla fase di autorizzazione e in quella sede saranno valutati dall'Autorità Competente.

- In riferimento allo stoccaggio rifiuti in ingresso: Il proponente illustra che lo stabilimento viene condotto in modo da privilegiare l'ingresso di flussi provenienti da cantieri dove sia stato applicato, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, il principio della demolizione selettiva, anche mediante sensibilizzazione delle imprese edili del territorio.

[...]

Il proponente non ha dato conto di come procede alla verifica della condizione relativa al rilascio di sostanze.

Si ricorda, in particolare, che la Linea Guida di cui alla Delibera 89/16 del CF di SNPA prevedono (al par. 11.5): "omissis...i rifiuti devono essere stoccati su piazzali impermeabilizzati e dotati di un apposito sistema di raccolta acque ... omissis...E' facoltà del gestore dell'impianto di recupero eseguire il test di cessione su un campione rappresentativo di rifiuti ai sensi della norma UNI 10802 prima della lavorazione. Nel caso di esito conforme ai valori limite di cui alla tabella dell'allegato 3 al decreto ministeriale 5/2/1998 e s.m.i., il materiale sottoposto a lavorazione potrà essere stoccato in cumuli realizzati su un'apposita area con basamento pavimentato non necessariamente impermeabile, ad esempio la pavimentazione può essere costituita solo da uno strato di stabilizzato di opportuno spessore, rullato. Ciò vale anche per i rifiuti in ingresso di cui sia stata già verificata la conformità al test di cessione"

La linea guida di SNPA specifica solo il caso di rifiuti in cumuli e dà l'indicazione sul tipo di controllo da effettuarsi (test di cessione) che dovrà essere condotto dal proponente per i rifiuti di cui alla LG sopra citata, stoccati in cumuli.

Si ritiene che al fine di mitigare l'impatto delle AMD che insistono sui cumuli di rifiuti, questi dovranno presentare il test di cessione conforme all'all. 3 del DM 05/02/98.

Per i rifiuti stoccati in cassoni, preso atto della possibilità di copertura, si ritiene che, ai fini della mitigazione dell'impatto dovuto alle AMD, questi dovranno essere mantenuti nello "stato coperto".

Al fine di mitigare l'impatto dovuto alle AMD che dalle aree impermeabili rusciano verso quelle permeabili, le aree impermeabili dove sono stoccati i rifiuti dovranno essere mantenute sempre pulite.

Poiché il riquadro "aree scolanti della Tavola 4 non mostra quali aree "impermeabili" quelle corrispondenti ai rifiuti pericolosi, individuati in Tavola 3, la Tavola 4 dovrà essere opportunamente aggiornata.

In riferimento alla componente Rumore: (...) si riscontra che l'impianto di betonaggio non risulterà critico nel contesto, sulla base dei dati acustici forniti.

Nulla di ulteriore si può valutare tecnicamente:

- in relazione alle attenuazioni della rumorosità del nuovo sistema di frantumazione e vagliatura (per il quale solo le misure in opera effettuate in prove tecniche effettuate con posizionamento temporaneo concesso dalla ditta venditrice per verificarne l'idoneità alle necessità produttive permettono di dichiarare il rispetto dei limiti);*

- in relazione alle stime dei livelli sonori dell'impianto di selezione visti i dati di input del costruttore;*

la TCAA dichiara che le stime teoriche trovano riscontro nei risultati di misure in opera effettuati su impianti similari (non trasmessi nella documentazione).

Considerato comunque che con le modifiche previste nel progetto viene atteso un livello differenziale di 4 dB al recettore R1, valore quindi critico per il rispetto di 5 dB (se si tiene conto anche delle incertezze delle misure e della variabilità legata alla propagazione e alle attenuazioni), si propone quanto segue:

- una volta installati gli impianti vengano effettuate misure in opera in condizioni di pieno carico;*

laddove emergano situazioni non conformi al criterio differenziale dovranno essere individuate le sorgenti, tra quelle oggetto della modifica, che determinano tale superamento e che non potranno essere messe in funzione in assenza di mitigazioni acustiche che riportino i livelli nei limiti di cui al DPCM 14/11/97."

esprime infine posizione favorevole ad escludere il progetto dalla assoggettabilità a VIA, indicando le condizioni e prescrizioni che vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

l'Azienda USL Toscana sud est nel proprio contributo del 14/06/2024 comunica che: "... *esprime, limitatamente agli aspetti igienico sanitari di propria competenza NULLA OSTA all'esclusione del progetto da Valutazione di Impatto Ambientale. con le seguenti prescrizioni:*

- nel contesto della riconfigurazione della logistica e della viabilità interna si prende atto della realizzazione di una pavimentazione perimetrale come azione di miglioramento per il risolleamento di emissioni polverulente e si prescrive comunque che siano anche adottate tutte le possibili misure di mitigazione delle emissioni polverulente e del rumore (incluse la pulitura delle gomme, la bagnatura dei tratti non pavimentati dei percorsi dei mezzi di trasporto, la copertura superiore e in generale il contenimento ottimale della dispersione dei materiali trasportati), da rivalutare nel caso di eventuali segnalazioni da parte dei recettori;

- l'impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in entrata e in uscita nell'impianto di trattamento sia automatizzato e funzionante specialmente nei mesi da Maggio a Ottobre, e in generale nelle condizioni meteorologiche di particolare siccità e nelle giornate molto ventose;

- sia presente un registro del consumo di acqua degli irrigatori. Si suggerisce inoltre che sia presente un sottocontatore relativo agli irrigatori nella parte dell'impianto più prossima alle zone residenziali presenti a nord dell'impianto;

- sia presente una segnalazione inequivocabile della disposizione dei diversi lotti;

E' sottointeso che il parere potrà essere rivalutato in caso di eventuali segnalazioni da parte dei recettori.

Si ricorda che devono essere assolti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Dlgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

il Settore Genio Civile Valdarno superiore, nel proprio contributo conclusivo del 15/12/2024, comunica che *Sulla base delle valutazioni sulla documentazione agli atti di questo Settore, si comunica che non emergono al momento aspetti di competenza di questo ufficio per quanto attiene al procedimento in oggetto.*

Si ricorda infine che la fascia di rispetto del Torrente Maspino prevista dal RD. 523/1904 e definita dalla distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale lato campagna del corso d'acqua, dovrà essere libera da qualsiasi manufatto e/o accumulo di materiale anche in via temporanea;

il Settore autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo conclusivo del 01/08/2024, ha comunicato quanto segue:

Matrice idrica

Per quanto concerne la matrice idrica, la scrivente struttura ritiene che il progetto proposto non rientri nell'assoggettabilità alla procedura di VIA. Si fa, inoltre, presente che in sede di successiva istanza di cui all'art. 208 del Dlgs. n. 152/2006, il proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Presentare un Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche Dilavanti aggiornato alle modifiche introdotte;

2. Fornire una planimetria dei bacini scolanti aggiornata

Matrice emissioni

Sono stati verificati gli impatti sull'atmosfera delle attività di impianto e per ragioni legate alle tipologie di rifiuto che verranno accettate presso l'impianto, per le condizioni del sito di inserimento, per le modalità di gestione e per quelle di stoccaggio che verranno adottate, per i presidi di contenimento adottati, per gli allestimenti edili ed impiantistici presenti, non si ritiene che il comparto aria, in termini di emissioni polverulente diffuse, possa subire impatti significativi.

Matrice rifiuti

In questa fase si ritiene di poter esprimere parere favorevole al progetto in questione; tuttavia, si fa presente che nella successiva istanza ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/2006 dovrà essere meglio approfondita la gestione dei flussi dei rifiuti, specificando gli ingressi, i trattamenti ed i materiali prodotti e in uscita, sia in forma schematica (tabelle) sia in forma descrittiva.

Il settore economia circolare e qualità dell'aria nei propri contributi del 23/01/2024 e del 14/06/2024 prende in esame gli aspetti di coerenza della proposta progettuale in rapporto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti. Ha comunicato che trattandosi di impianto esistente che effettua il passaggio dal regime semplificato a quello ordinario ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, l'analisi della localizzazione deve prioritariamente escludere l'operatività dei seguenti criteri escludenti del paragrafo 3.5 non presenti nel paragrafo 3.2:

- "Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.", (riferimento criterio escludente n. 12);

• “Aree con presenza di insediamenti residenziali – all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi”, (riferimento criterio escludente n. 14). [...]

Da quanto dichiarato dal proponente non sembra pertanto possa essere esclusa la presenza del criterio escludente 14 “Aree con presenza di insediamenti residenziali – all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi”, che renderebbe non coerente il passaggio alla procedura ordinaria.

Considerato che la non operatività del predetto criterio deve essere pertanto certa, si ritiene necessario un approfondimento delle distanze degli insediamenti residenziali presenti all’interno del centro abitato in rapporto all’area di scarico dell’impianto (come previsto dal criterio).

Per quanto riguarda la verifica puntuale delle distanze e la definizione di insediamento residenziale e case sparse occorre sempre riferirsi al Comune interessato dall’intervento.

Si fa comunque presente, ove utile alla disamina da parte del Comune stesso, che l’orientamento circa la definizione di insediamento residenziale, espresso dal Settore scrivente in situazioni analoghe, elaborato previo approfondimento anche con il Settore Urbanistica della Regione Toscana, è il seguente:

• riprendendo la L 1150/1942 e la LR. 1/2005 dove vengono elencate le varie zone e i vari spazi pubblici, ovvero... “gli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi...” si ricava che per insediamenti residenziali sono da intendersi esclusivamente le abitazioni, comunque inserite in un contesto urbanizzato, dotato pertanto delle infrastrutture quali allacciamenti, parcheggi area a verde ecc..” Insediamenti di tipo diverso sono da ricondurre a case sparse e quindi da non considerare ai fini dell’applicazione del predetto criterio.

Si rileva altresì che, dalla documentazione e dai pareri espressi dai soggetti interessati nella procedura, emerge la presenza dei seguenti ulteriori criteri previsti dal paragrafo 3.5 dell’allegato 4 al Prb, non evidenziati in maniera esplicita dal proponente: “Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti”, per la presenza di un elettrodotto che attraversa l’impianto, che si dichiara non interferisce con le attività svolte;

- “Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Dlgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Dlgs. 42/2004” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana”, in quanto, come segnalato dal Comune, l’ambito oggetto della presente variante è interessato in parte da vincoli paesaggistici ai sensi della terza parte del decreto legislativo 42/2004 (territori coperti da foreste e boschi).

Per tali criteri la disamina è finalizzata esclusivamente alla valutazione, con il soggetto competente, circa l’adozione di misure di mitigazione e/o compensazione, ulteriori rispetto alla situazione in essere, ove necessarie.

Infine, anche relativamente al criterio escludente “Aree di cui al comma 1 dell’art. 1 della LR. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI)”, in relazione al quale il proponente afferma che non esiste in cartografia un dettaglio tale da poter dimostrare la distanza di 10 m del perimetro di impianto dal ciglio di sponda del torrente Maspino e che tale condizione è verificabile in situ, si rimanda alle valutazioni con il soggetto competente sullo specifico aspetto.

CONCLUSIONI:

Criteri di localizzazione

Per quanto in dettaglio indicato nella parte istruttoria ad oggi non risulta chiaro se sull’area dell’impianto è operativo il criterio escludente “Aree con presenza di insediamenti residenziali – all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi”, in merito al quale risulta necessario un approfondimento da parte del Comune.

Si ricorda che, in presenza del sopra richiamato criterio, non sussisterebbero le condizioni per il passaggio alla procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

L’attuale impianto è attualmente autorizzato per stoccaggio istantaneo di 30000 t e quantità massima annua

di 106000 t/a.

Nell'ambito del presente procedimento viene valutato uno stoccaggio istantaneo complessivo di massimo 63.170 t di rifiuti, una quantità massima annua di messa in riserva (R13) pari a 240.000 t/anno, una potenzialità complessiva di recupero (R5) pari a 225.000 t/anno e di recupero (R12) pari a 9.000 t/anno.

E' prevista l'aggiunta di alcuni EER di rifiuti provenienti da cantieri edili (legno-vetro-plastica non pericolosi e pericolosi, materiali a base di gesso, materiali isolanti, misti da C&D non inerti, fibrocemento, metalli, guaina catramata non pericolosa e pericolosa, imballaggi contaminati);

in merito agli impatti sulla *COMPONENTE ATMOSFERA*, si rileva che la parte di viabilità più prossima al varco di ingresso/uscita da via Setteponti, comprese le piste che corrono accanto alla prima parte dell'impiantistica di lavorazione degli inerti vergini, è già dotata di pavimentazione in asfalto. Per quanto riguarda la restante parte delle piste di cantiere che corrono perimetralmente allo stabilimento, la ditta prevede di revisionare, a seguito di valutazioni tecniche, il progetto originario, prevedendone la pavimentazione mediante conglomerato cementizio drenante. Questa modifica consentirà una riduzione delle emissioni di polveri dovute al transito degli automezzi in entrata e uscita

Per la valutazione delle emissioni di polveri diffuse, in riferimento anche alle modifiche che la ditta intende mettere in atto, è stato presentato un documento di valutazione dell'impatto emissivo di polveri, redatto secondo le Linee Guida Arpat, riportate nell'Allegato 2 al PRQA della regione Toscana del luglio 2018.

In merito alla valutazione delle polveri diffuse il proponente ha specificato che, data l'ampiezza dell'impianto, quest'ultimo non può essere assimilato ad una sorgente puntiforme (dimensioni lineari > 100m); pertanto, ricorre alla formula della sommatoria riportata nell'Allegato 2 del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA – luglio 2018).

Arpat ha valutato congrui i calcoli riportati dal proponente e, prendendo atto delle valutazioni del proponente, ha ritenuto che i valori riportati per il PM10, per i singoli recettori, rientrino nei limiti della Tab. 16 all'All. 2 del PRQA;

in merito alla gestione degli *SCARICHI IDRICI*, il PGAMD, revisionato in fase istruttoria, prevede che i reflui di processo e le AMD siano trattati e totalmente reimpiegati nel ciclo di lavoro per il lavaggio inerti, per il lavaggio gomme e per le attività di bagnatura (dei piazzali e della viabilità).

Il proponente ha espresso la scelta aziendale di sovradimensionare, in fase progettuale, l'impianto di trattamento chimico-fisico per le acque di processo in modo da renderlo idoneo anche al trattamento delle AMD, anziché avviare queste ad altro impianto per un distinto trattamento (dissabbiatura + disoleatura).

la massima portata di AMD che può essere trattata, in continuo, contemporaneamente alle acque reflue di processo risulta essere pari a 4.500 l/min, equivalenti a 75 l/s. Il contributo in termini di portata delle AMD insistenti sulle aree dello stabilimento risulta superiore a quella di progetto dell'impianto di trattamento; a questo il proponente ha ovviato con la previsione di realizzare all'interno del sito alcune aree di laminazione in grado di regolare la portata delle AMD all'impianto di trattamento chimico fisico. Il proponente dà conto del monitoraggio che intende effettuare sui reflui depurati.

Considerando che è previsto un riutilizzo delle AMD depurate, mediante un sistema a ciclo chiuso, al fine di verificare comunque l'efficacia e l'efficienza del sistema di depurazione, si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio periodico con frequenza annuale di tale tipologia di reflui. In funzione delle attività svolte all'interno dell'impianto è stato previsto di seguire il seguente protocollo analitico: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. Non è previsto il confronto dei risultati determinati con valori limite o valori soglia. Riguardo al sistema di laminazione il proponente ha illustrato lo schema del funzionamento senza dare dettagli del dimensionamento; l'unico dato fornito è il volume potenzialmente raccolto dalle diverse aree di laminazione che ammonta a 1.445 mc. Si prende atto che tale volume è superiore al volume delle AMD, corrispondente alla portata massima, risultato pari a 686 mc.

In merito alla matrice *SUOLO E SOTTOSUOLO* il proponente presenta una relazione "*Integrazioni Suolo e Sottosuolo*", a firma del Dott. Geol. Paolo Costantini (Allegato 23), da cui si evince che la Vasca Volano 1 presenta un fondo argilloso e quindi è completamente isolata dalla falda sottostante.

Al fine di poter valutare le matrici suolo e sottosuolo, sono stati realizzati due piezometri, S1 e S2, di cui uno a monte ed uno a valle idrografica dell'impianto. L'esecuzione di tali carotaggi S1 e S2, ha restituito un livello della falda acquifera di profondità di 8,1 m e 9,2 m da p.c.

Da tali stratigrafie è stata ricavata una sezione che ha confermato l'esclusione di una connessione tra falda e bacino di raccolta, a fronte del fatto che la quota di fondo del lago è posta a circa 226.5 m slm e che nel sondaggio S1, in prossimità del lago, la quota della falda è risultata inferiore a tale quota di fondo.

In merito all'impermeabilizzazione della vasca Volano 2, il proponente ha dichiarato che tale vasca è stata realizzata posando sul fondo un telo plastico impermeabile e presenta in allegato la certificazione della ditta

esecutrice con specifica in merito alla saldatura e le caratteristiche della geomembrana in HDPE posata sul fondo.

Per quanto riguarda l'opportunità di inserire un monitoraggio per il controllo della matrice *ACQUE SOTTERRANEE*, il proponente ha presentato una proposta per il monitoraggio dichiarando che verrà effettuato un campionamento nei due piezometri ubicati nei sondaggi S1 e S2, con cadenza annuale, ricercando i parametri Metalli (As, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr tot e Cr VI) e idrocarburi totali (espressi come N-esano) i cui risultati saranno confrontati con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) stabiliti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 della Parte IV del Dlgs. 152/2006.

Le tipologie di *RIFIUTI* gestite in impianto rientrano tra quelle elencate nell'Allegato 1, sub-allegato 1 al DM 05/02/98. I codici CER sono quelli di cui all'elenco allegato alla Dec. 2000/532/CE, come modificata dalla Dec. 2001/573/CE e successivamente dalla Dec. 2014/955/UE.

I rifiuti inerti vengono recuperati mediante operazioni di frantumazione e selezione granulometrica finalizzate alla produzione di Materie Prime Secondarie per opere edilizie e produzione di conglomerati costituite da aggregati riciclati previa verifica della conformità alla Norma UNI EN 13242:2008 e definire la corrispondenza con gli Allegati della Circolare Min Ambiente 5205/2005.

L'attività di recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso si svolge mediante operazioni di frantumazione e selezione granulometrica in conformità a quanto previsto dal DM 69 del 28/03/18, con produzione di granulato di conglomerato bituminoso End of Waste da utilizzare per gli scopi definiti nell'All. 1 parte A del DM 69/2018.

Lo stato modificato prevede l'aggiunta di alcuni EER di rifiuti provenienti da cantieri edili (legno-vetro-plastica non pericolosi e pericolosi, materiali a base di gesso, materiali isolanti, misti da C&D non inerti, fibrocemento, metalli, guaina catramata non pericolosa e pericolosa, imballaggi contaminati) da sottoporre a messa in riserva R13 o deposito preliminare D15, ed eventualmente sottoporre ad operazioni di selezione e raggruppamento R12.

E' prevista inoltre l'aggiunta delle terre e rocce EER 170504, da sottoporre anch'esse ad operazioni di trattamento R5 per la produzione di materiali End of Waste, in virtù della prevista richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 Dlgs. 152/06.

Sono confermate le operazioni di recupero R13 e R5 (Allegato C Parte IV Dlgs. 152/06) finalizzate alla messa in riserva e alla produzione di materiali End of Waste certificati e granulato di conglomerato bituminoso da avviare a utilizzo o commercializzazione per gli utilizzi previsti dalle norme. Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti inerti, gli aggregati riciclati certificati prodotti saranno avviati a utilizzo o commercializzazione per gli impieghi previsti dalla norma Dlgs. 152/06 e dalle norme tecniche ivi citate (nella versione che sarà vigente al momento del rilascio del titolo autorizzativo).

Per quanto riguarda il rifiuto di conglomerato bituminoso, sarà confermato lo svolgimento di operazioni secondo quanto previsto dal DM 69 del 28/03/18, con produzione di granulato di conglomerato bituminoso End of Waste da utilizzare per gli scopi definiti nell'All. 1 parte A del DM 69/2018.

A tali operazioni di recupero, già autorizzate, si aggiungerà: l'operazione di recupero R5 delle terre e rocce al fine di produrre materiali terrigeni End of Waste destinati ad essere utilizzati nell'ambito dei ripristini ambientali, rilevati, riempimenti, rimodellamenti, nella manutenzione del verde, nella realizzazione di opere idrauliche ecc., anch'essi in ottemperanza al Dlgs. 152/06. Infine, sarà aggiunta l'operazione di recupero intermedio R12, da effettuare sui rifiuti da cantiere non inerti, consistente in operazioni di selezione, cernita, e raggruppamento/miscelazione. Le operazioni di recupero effettuate in impianto, secondo l'Allegato B e C alla Parte IV del Dlgs. 152/06, saranno quindi R13, R12, R5 e D15.

I rifiuti in ingresso continueranno ad essere organizzati in macro-tipologie basate sulla natura merceologica dei materiali. Trattasi nello specifico di tipologie al loro interno omogenee, costituite da raggruppamenti di materiali di merceologia analoga che possono, a seconda delle attività di origine, essere codificati con EER diversi.

Per quanto riguarda la *MATRICE RUMORE*, al fine di stimare il contributo sonoro nell'ambiente del nuovo impianto di selezione inerti e la riorganizzazione gestionale è stata redatto documento VIAC da TCCA. Sulla base dei dati acustici forniti ARPAT ha riscontrato che l'impianto di betonaggio non risulta critico nel contesto. In relazione alle stime dei livelli sonori dell'impianto di selezione visti i dati di input del costruttore, la TCAA dichiara che le stime teoriche trovano riscontro nei risultati di misure in opera effettuati su impianti simili. Con le modifiche previste nel progetto viene atteso un livello differenziale di 4 dB al recettore R1, valore quindi critico per il rispetto di 5 dB (se si tiene conto anche delle incertezze delle misure e della variabilità legata alla propagazione e alle attenuazioni).

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del Dlgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	POST OPERAM	Aspetti ambientali Ambiente idrico suolo sottosuolo	Relativamente al monitoraggio dei reflui depurati destinati all'irrigazione: a. nel caso in cui anche un solo valore sia riscontrato superiore ai limiti della tabella in allegato al DM 185/2003 e/o tabella 4 e 3 (limitatamente a solfati e cloruri), allegato 5 alla parte III del Dlgs. 152/2006, il proponente dovrà ripetere il monitoraggio ogni 4 mesi; b. qualora anche un solo valore continui a risultare superiore ai limiti per i 3 monitoraggi quadrimestrali successivi, il proponente dovrà individuare una soluzione migliorativa per il sistema depurativo e procedere, entro i successivi 4 mesi, con la comunicazione di modifica per la sua implementazione; c. nel caso in cui per uno o più parametri il valore riscontrato risulti superiore del 100% al valore limite, dovrà essere immediatamente interrotta l'irrigazione con il refluo depurato e data comunicazione ad ARPAT e a Regione Toscana.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
2	POST OPERAM	Aspetti ambientali Rumore	Una volta installati gli impianti dovranno essere effettuate misure in opera in condizioni di pieno carico. Laddove emergano situazioni non conformi al criterio differenziale dovranno essere individuate le sorgenti, tra quelle oggetto della modifica, che determinano tale superamento e che non potranno essere messe in funzione in assenza di mitigazioni acustiche che riportino i livelli nei limiti di cui al DPCM 14/11/97 .	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto di dover fornire al Proponente le seguenti indicazioni di cui tenere conto ai fini della successiva istanza art. 208 del Dlgs. 152/2006:

- dell'installazione di un vero e proprio pozzetto di campionamento per il campionamento delle acque reflue depurate nel solo punto individuato in tavola 5, se questo è l'unico a monte dell'avvio a irrigazione;
- di come la presenza delle aree di laminazione non comporti intralcio per lo svolgimento dell'attività;
- di un bilancio idrico dettagliato, tenendo conto delle osservazioni in istruttoria, al punto 2 del paragrafo

SCARICHI IDRICI (AMD);

- del polielettrolita impiegato e della sua scheda tecnica o SDS, se dovuta;
- dell'aggiornamento del riquadro della Tavola 4 in modo da evidenziare le aree impermeabili dove sono stoccati i rifiuti pericolosi individuati nella Tavola 3;
- di presentare un Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche Dilavanti aggiornato alle modifiche introdotte;
- di presentare una planimetria dei bacini scolanti aggiornata;
- di presentare approfondimenti in merito alla gestione dei flussi dei rifiuti, specificando gli ingressi, i trattamenti ed i materiali prodotti e in uscita, sia in forma schematica (tabelle) sia in forma descrittiva;
- di presentare un elaborato di dettaglio con gli adeguati approfondimenti che dimostri l'assenza nell'area dell'impianto del criterio escludente "Aree con presenza di insediamenti residenziali – all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi";

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente:

- di mantenere attivo il sistema di abbattimento mediante cicli di bagnatura, così come descritto, conformemente al PRQA;
- di gestire gli scarichi civili per la depurazione secondo quanto previsto dall'allegato 3 della DGRT 46/R/2008
- con riferimento alla Linea Guida SNPA Delibera 89/16 sui rifiuti inerti, i rifiuti stoccati in cumuli in area pavimentata, ma non impermeabilizzata, dovranno essere conformi al test di cessione di cui all'all. 3 al DM 05/02/98;
- di mantenere sempre coperti i cassoni dove sono contenuti i rifiuti;
- di mantenere sempre pulite le aree impermeabili dove sono stoccati i rifiuti;
- di assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- di tenere conto di quanto indicato da ARPAT al fine di mettere in atto misure di mitigazione del possibile impatto dovuto al riutilizzo dei reflui depurati per l'irrigazione,
- di tenere conto delle indicazioni della Azienda ASL Toscana sud est in merito alle misure di mitigazione delle emissioni polverulente e del rumore;

Ritenuto, inoltre, opportuno ricordare al proponente:

- che la Ditta rientra nell'ambito di applicazione della norma DPCM 27/08/2021 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti" e pertanto occorre che tale Piano tenga conto delle modifiche dell'impianto;
- che in caso di realizzazione di nuova SE (superficie edificabile), ammessa esclusivamente in addizione volumetrica a edifici esistenti o per la realizzazione di interventi pertinenziali, dovrà essere verificato il rispetto dei disposti dell'art. 69 di P.O.;
- che il Comune di Arezzo ha rilevato una carenza documentale relativa allo scarico che tuttavia risulta autorizzato fuori pubblica fognatura con Provvedimento n. 2675 del 07/09/2011 (Pratica scarichi 84/2011);
- che qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del Dlgs. 275/1993 e dall'art. 96 del Dlgs. 152/2006;
- che la fascia di rispetto del Torrente Maspino prevista dal RD 523/1904 e definita dalla distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale lato campagna del corso d'acqua, dovrà essere libera da qualsiasi manufatto e/o accumulo di materiale anche in via temporanea;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente che, relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del Dlgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi posto in Via Setteponti 181 Comune di Arezzo proponente: Società Innocentini Santi e Figli Srl (sede legale Via Setteponti n. 181 Arezzo; partita IVA n. 01453370510), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con i richiami e l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della LR. 10/2010 e della DGR. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni ambientali. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato;

5) di notificare il presente decreto al proponente Società Innocentini Santi e Figli Srl ;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16713 - Data adozione: 22/07/2024

Oggetto: [ID:2253] Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 20668 del 27/12/2018), relativo al progetto di trasformazione dell'impianto di Pioppogatto da Trattamento Biologico Meccanico (TBM) a Valorizzazione Biostabilizzazione Compostaggio (VBC) nel comune di Massarosa (LU); sono previste modifiche. Proponente: ERSU Spa. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018756

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la d.g.r. n.1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

l'impianto di gestione rifiuti urbani, ubicato in località Pioppogatto, nel comune di Massarasa (LU) e gestito da ERSU Spa:

- rientra al punto 7 lettera z.b) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili...”* dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

- è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad un progetto di modifica riguardante la trasformazione dell'impianto da Trattamento Biologico Meccanico (TMB) a Valorizzazione Biostabilizzazione Compostaggio (VBC), concluso con decreto dirigenziale n. 20668 del 27/12/2018, recante esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni. Nel provvedimento di verifica veniva stabilito che le opere previste dal progetto avrebbero dovuto essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga; il decreto è stato pubblicato sul BURT n. 2 in data 09/01/2019 e pertanto il progetto doveva essere realizzato entro il 09/01/2024;

- è stato oggetto di pareri ex art. 58 della l.r. 10/2010, in relazione ad alcune modifiche previste, che sono state giudicate non sostanziali ai fini VIA dal Settore scrivente;

- è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata e riesaminata ai sensi dell'art. 29 octies con decreto dirigenziale n. 15787 del 20.07.2023, per attività attività IPPC 5.3 b) *“il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE: 1) trattamento biologico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento”*;

- svolge la funzione di trattamento e recupero dei rifiuti urbani per i Comuni della Versilia e per i Comuni dell'ATO Toscana Costa;

Visto che ERSU Spa ha presentato istanza di modifica dell'AIA vigente al SUAP dell'Unione dei Comuni della Versilia (pratica 1648/2023), acquisita al protocollo regionale n. 470 del 02/01/2024 e successivamente integrata con note prot. 0131153 del 23/02/2024 e prot. 0134625 del 26/02/2024;

Dato atto che in esito alla richiesta, da parte del Settore regionale Autorizzazioni rifiuti, di parere circa il progetto di modifica sopra citato, il Settore scrivente con nota prot. 0150260 del 04/03/2024 ha rilevato il termine di efficacia recato dal provvedimento di verifica n. 20668 del 27/12/2018, per la realizzazione dei nuovi interventi ivi previsti;

Visto che la ERSU Spa (sede legale in via Ponte Nuovo 22 a Pietrasanta – LU; P.IVA 00269090460) con nota del 20/05/2024 (protocollo regionale n.0281543), come completata con nota prot. 0292626 del 27/05/2024, ha provveduto a perfezionare l'istanza di proroga (ex art. 57 della l.r. 10/2010) del termine per la

realizzazione delle opere previste, contenuto nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA n. 20668 del 27/12/2018, relativo al progetto di trasformazione dell'impianto da Trattamento Biologico Meccanico (TMB) a Valorizzazione Biostabilizzazione Compostaggio (VBC) ubicato in località Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU);

Dato atto che:

il proponente ha assolto gli obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente ha provveduto al versamento di euro 250,00, quali oneri istruttori di cui all'art.47 ter della l.r. 10/2010 e di cui alla d.g.r. 1196/2019 allegato A, come da nota di accertamento n. 28926 del 30/05/2024;

la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati depositati in data 20/05/2024, come poi perfezionati in data 27/05/2024:

- Elaborato E Relazione istruttoria VIA del maggio 2024 Rev 00
- Elaborato F1 Relazione sistema di recupero acque meteoriche Rev 00
- Elaborato F2 Planimetria del sistema di recupero acque meteoriche Rev 00
- Elaborato G1 Antincendio tettoia F — Relazione Rev 00
- Elaborato G2 Antincendio tettoia F — Planimetria reti e sistemi antincendio Rev 00
- Elaborato G3 Antincendio tettoia F — Pianta apprestamenti antincendio Tettoia F Rev 00
- 2.5 Planimetria reti acque meteo Rev 02
- 2.9i Planimetria stoccaggio rifiuti Rev 08
- 2.20i Pianta stoccaggio rifiuti Edificio E Rev 01
- 2.21 Pianta Sezioni e prospetti Tettoia F Rev 00
- 2.21.1 Elaborati strutturali preliminari Tettoia F Rev 00
- 2.21.2 Pianta lay-out impiantistico tettoia F Rev 00
- 2.21.3 Pianta stoccaggio Rifiuti e MPS Tettoia F Rev 00
- 2.27 Planimetria inserimento ambientale impianto Rev 01
- 15 Relazione previsionale impatto acustico (VIAC) Rev 01;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente e da quanto risulta agli atti del Settore VIA scrivente emerge, tra l'altro, quanto segue:

i lavori previsti dal progetto valutato nel 2018 non sono stati ad oggi completati da parte del proponente, per le seguenti motivazioni:

1. Sviluppo del piano industriale per *steps*;
2. Attivazione del Gestore Unico Ato Toscana Costa (Reti Ambiente Spa);
3. Redazione del nuovo Piano Industriale di Reti Ambiente Spa;

come dettagliate nell'elaborato "E Relazione istruttoria VIA Maggio 2024 Rev 00" allegato all'istanza;

il proponente, con l'istanza in esame, chiede una proroga del termine di efficacia del citato decreto n. 20668/2018 della durata di 14 mesi;

Rilevato che il proponente prevede inoltre le seguenti modifiche alla installazione in oggetto, per le quali è stata presentata al Settore VIA richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010:

1. per l'impianto di valorizzazione da Raccolta Differenziata:
 - mantenere un primo stoccaggio in ingresso, identificato con il numero 12, pari a 65 ton/die e prevedere un secondo stoccaggio in ingresso, identificato con il numero 13, che somma oltre alle 4 tonnellate relative ai codici EER 02 01 04 EER 19 12 04 anche 13 tonnellate per il codice EER 15 01 06. Tale stoccaggio sarà allocato al posto dello stoccaggio della carta e cartone. Prevede inoltre di assegnare al Flusso G anche i codici EER 20 01 39 e 15 01 02;
 - un incremento da 7.200 ton/anno a 20.200 ton/anno di rifiuti in ingresso, relativi al Flusso G;
 - un incremento da 200 ton/anno a 1.200 ton/anno di rifiuti in ingresso, relativi ai Flussi M e O;
2. per la sezione del TMB, una variazione dei flussi dei rifiuti a saldo zero:
 - decremento dei quantitativi in ingresso relativi al rifiuto "Lavarone", con conseguente passaggio da 105.000 ton/anno a 100.000 ton/anno di RUI (flusso A);

- incremento dei quantitativi in ingresso relativi ai residui della pulizia stradale EER 20.03.03, con conseguente passaggio da 5.000 ton/anno a 10.000 ton/anno (flusso D);

3. non sarà più realizzato il capannone F in depressione; è invece previsto di realizzare al suo posto una tettoia chiusa al di sotto della quale spostare i macchinari presenti nel capannone E per il trattamento della carta;

Dall'esame della documentazione presentata risultano alcune incongruenze sul valore degli incrementi effettivamente richiesti.

Visto che:

il Settore VIA, con nota prot. 0323920 del 07/06/2024, ha comunicato al proponente, alle Amministrazioni interessate, ai competenti Uffici regionali, all'ARPAT ed alla Azienda USL ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, in applicazione della l.241/1990 e della l.r.40/2009, che in data 27/05/2024 è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'istanza in oggetto;

il Settore VIA con la medesima nota del 07/06/2024 ha altresì chiesto alle Amministrazioni interessate, ai competenti uffici Regionali, ad ARPAT e alla Azienda USL:

- di voler formulare un contributo tecnico istruttorio in merito alla richiesta di proroga in esame del decreto n. 20668 del 27/12/2018;

- di esprimere eventuali proprie osservazioni e considerazioni ai fini della determinazione sulla sostanzialità o meno ai fini VIA in merito alle previste modifiche;

a seguito di tale richiesta sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0341624 del 17/06/2024);

- ARPAT (prot. 0388636 del 09/07/2024);

- Settore VAS e VincA (prot. 0398964 del 15/07/2024);

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nel contributo del 17/06/2024 ha fatto presente che *“Dalla localizzazione delle opere in questione, in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale, tenuto conto anche di quanto riportato nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall'art. 94 della L.R. 15/2017, si precisa quanto segue:*

A. Strade regionali

Non si riscontrano interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM.

B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

C. Infrastrutture ferroviarie

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in riferimento agli ambiti ferroviari esistenti o previsti nel PRIIM.”;

ARPAT, nel contributo del 09/07/2024 fa presente quanto segue:

“[...]

In estrema sintesi, il progetto approvato nel 2018 prevedeva:

1. il completo trasferimento delle attività e dei macchinari presenti negli stabilimenti di Loc. Statuario e Loc. Colmate, sempre gestiti dalla società ERSU Spa, e la loro relativa chiusura;

2. un revamping del capannone C e D per la realizzazione di due linee di stabilizzazione della frazione organica del RUI da smaltire in discarica e quella della raccolta differenziata urbana per produrre compost di qualità;

3. l'implementazione di una trattamento spinto sul rifiuto urbano indifferenziato CER 20.03.01 per il recupero di plastica, carta e metalli;

4. la realizzazione di un capannone (F) per lo stoccaggio di rifiuti e MPS, da mantenere in depressione grazie ad un collegamento ad uno scrubber ad umido (anch'esso da realizzare).

In realtà, per vari motivi che la ditta imputa principalmente al passaggio all'interno di Reti Ambiente, nessuna delle modifiche richieste è stata completamente messa in atto.

In particolare:

1. Lo stabilimento di Statuario è stato in effetti completamente chiuso e l'impiantistica trasportata presso Pioppogatto. Lo stabilimento di Colmate, invece, è stato privato del macchinario per il trattamento della plastica, ma resta e resterà attivo come impianto di trasferimento. Tale attività sarebbe dovuta invece essere effettuata nel Livello A0 dell'impianto di Pioppogatto. A tal proposito si ricorda nuovamente che uno degli elementi che ha permesso l'esclusione dal procedimento di VIA nel 2018 era proprio la valutazione del fatto che a livello di macro comprensorio gli impatti dovuti al traffico veicolare si sarebbero spostati da un'area urbana come quella di Colmate a quella industriale di Pioppogatto servita da una viabilità più efficiente. In questo modo, invece, resterà la pressione sull'abitato di Colmate;

2. Ersu dichiara che, per motivi legati al cambiamento delle politiche di Reti Ambiente, non verrà realizzata la linea di compostaggio della frazione organica della raccolta porta a porta.

3. Non è stato effettuato il revamping della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato CER 20.03.01 anche se è stata ottenuta la possibilità di produrre un EoW: si evidenzia però che tale risultato non è stato ottenuto grazie a modifiche impiantistiche, quanto più alla differente qualità dei rifiuti in ingresso che, a seguito della graduale estensione della raccolta "porta a porta", ha modificato la sua composizione merceologica.

4. Non verrà più realizzato il capannone F in depressione. La ditta informa che è intenzionata a realizzare al suo posto una tettoia chiusa al di sotto della quale spostare i macchinari presenti nel capannone E per il trattamento della carta.

In sostanza quindi l'unica modifica autorizzata con il decreto del 2018 ed effettivamente realizzata è stata lo spostamento dei macchinari di Statuario e Colmate per il trattamento di carta e plastica nel capannone E.

Si evidenzia che la richiesta di proroga di validità della Determina n. 20668 del 27/12/2018 viene richiesta non tanto per poter terminare il progetto presentato, ma per poter arrivare ad una nuova configurazione che, ancora una volta, differisce da quella esaminata per:

- assenza del centro di trasferimento
- mancata realizzazione dell'impianto di compostaggio
- mancata implementazione della linea di trattamento del RSU indifferenziato
- mancata realizzazione dello scrubber a servizio del capannone F, che diventerà una tettoia al di sotto della quale anziché avere uno stoccaggio di materiali, sarà trasferita una vera e propria attività di gestione di rifiuti. Il capannone E ospiterà solo il trattamento della plastica.

Inoltre vengono richieste le seguenti modifiche, non analizzate nel procedimento di assoggettabilità alla VIA del 2018:

1. per l'impianto di valorizzazione da Raccolta Differenziata:

- mantenere un primo stoccaggio in ingresso identificato con il numero 12 pari a 65 ton/die e prevedere un secondo stoccaggio in ingresso, identificato con il numero 13 che somma oltre alle 4 tonnellate relative ai codici EER 02 01 04 EER 19 12 04 anche 13 tonnellate di EER 15 01 06. Tale stoccaggio sarà allocato al posto dello stoccaggio della carta e cartone all'interno del capannone E.

- Assegnare al Flusso G (trattamento multimateriale) anche i codici EER 20 01 39 e 15 01 02;

- un incremento da 7.200 ton/anno a 21.000 ton/anno di rifiuti in ingresso relativi al Flusso G;

- un incremento da 200 ton/anno a 1.200 ton/anno di rifiuti in ingresso relativi ai Flussi M e O (CER 02.01.04 Rifiuti plastici – Teli e CER 19.12.04 Plastiche e gomma da conferitori esterni – solo R13);

Si fa inoltre presente che nei vari documenti presentati vi sono incoerenze sul valore dell'incremento richiesto sul flusso G: a pag 6 dell'elaborato "Elaborato E Relazione istruttoria VIA Maggio 2024 Rev 00" si riporta un valore di 12.800 tonn sul flusso G che sommato a quello richiesto di 1000 tonn per i flussi M e O porta ad un totale di 13.800 tonn. A pag. 17 si riporta uno stato autorizzato per l'RD pari a 22.900 tonn e un valore finale richiesto di 37.000 tonn che permette di calcolare 14.100 tonn di incremento. A pag. 18 dello stesso documento si parla di un incremento totale di 14.000 tonn. Nel documento della Regione Toscana di avvio del procedimento è scritto: "un incremento da 7.200 ton/anno a 20.200 ton/anno di rifiuti in ingresso relativi al Flusso G e un incremento da 200 ton/anno a 1.200 ton/anno di rifiuti in ingresso relativi ai Flussi M e O" pari ad un totale di 14.000. Sarà necessario chiarire con certezza i quantitativi richiesti dalla ditta.

2. per la sezione del TMB è prevista una variazione dei flussi dei rifiuti a saldo zero:

- decremento dei quantitativi in ingresso relativi al Lavarone con conseguente passaggio da 105.000 ton/anno a 100.000 ton/anno di RUI (flusso A – CER 20.03.01 RUI e lavarone);

- incremento dei quantitativi in ingresso relativi ai residui della pulizia stradale EER 20.03.03 con conseguente passaggio da 5.000 ton/anno a 10.000 ton/anno (flusso D – CER 20.03.03 Residui della pulizia stradale);

Siante quanto sopra, si rimette alla AC la valutazione della possibilità di estendere la validità della Determina n. 20668 del 27/12/2018.

Se la AC valutasse di poter proseguire nel procedimento così come proposto, si rileva che in effetti la ditta ha comunque valutato gli impatti dal punto di vista delle emissioni, il rumore e la viabilità che la nuova configurazione andrà a produrre.

Emissioni in atmosfera

Non è prevista la realizzazione di nuove emissioni convogliate né modifiche alle volumetrie dei capannoni esistenti per tanto l'attuale sistema di trattamento delle arie esauste, costituito da un sistema di scrubber ad umido e un biofiltro, sono ritenuti sufficienti.

Non sono invece presenti valutazioni su eventuali emissioni diffuse dovute all'attività di trattamento della carta nella tettoia F non ancora realizzata né conseguenti all'incremento richiesto sul quantitativo annuo di multimateriale (da 7.200 tonn/anno a 21.000 tonn/anno) e da 200 ton/anno a 1.200 ton/anno di rifiuti CER 02.01.04 Rifiuti plastici – Teli e CER 19.12.04 Plastiche e gomma.

Scarichi idrici

In considerazione del fatto che le modifiche richieste non necessitano dell'impiego di acqua e i materiali utilizzati non dovrebbero produrre percolazioni aggiuntive, la ditta non prevede cambiamenti sulla qualità e/o quantità di scarichi idrici. E' invece prevista la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e valorizzazione delle acque meteoriche.

Emissioni sonore

Dall'analisi della relazione previsionale di impatto acustico viac (del 27.12.23) esaminata non si evincono problemi di superamento dei limiti di rumore presso nessun ricettore, sia per quanto riguarda le attività svolte sotto la nuova tettoia, denominata f; sia per quanto riguarda l'aumento del traffico indotto, sia per il rumore che si genera durante le fasi del cantiere necessarie a costruire detta tettoia.

Traffico veicolare

La ditta raffronta la situazione futura con quella analizzata nel procedimento di verifica di VIA del 2018, mai realizzata completamente, dichiarando un aumento stimato del 8,6% sul valore valutato in Verifica di VIA. Utilizzando i dati reali del 2022 e del 2023 la ditta calcola un incremento di solo 4-5 mezzi al giorno, valore irrilevante rispetto alla normale viabilità dell'area industriale di Pioppogatto.

Non viene però tenuto conto dell'impatto dovuto al mancato trasferimento delle attività del Centro di Colmata, e che continua ad avere una pressione sulla viabilità urbana di Pietrasanta.

Conclusioni.

Esaminata la documentazione in premessa e alla luce delle osservazioni precedenti, si ritiene che la richiesta di proroga :

- non contenga motivazioni tecniche a supporto della richiesta della proroga
- presenta diverse modifiche, sopra descritte, che però cambiano il quadro degli impatti rispetto alla Determina n. 20668 del 27/12/2018 che, almeno in parte, vanno ad aumentare (es. traffico veicolare su loc. Colmata, emissioni diffuse da carta) non esplicitamente valutati/confrontati con il quadro precedentemente approvato.

Si rinvia per tanto all'A.C. la valutazione se sia più opportuno concedere una proroga della Determina 20668/2018 o valutare l'apertura di un nuovo procedimento che consideri lo stato impiantistico attuale e le modifiche richieste.

Sarà comunque necessario ottenere dalla ditta una integrazione documentale sugli aspetti sopra evidenziati e fin ora trascurati.”;

il Settore VAS e VincA, nel contributo del 15/07/2024 fa presente quanto segue:

“[...]

Considerato che:

- in merito al cronoprogramma dei lavori si riporta che gli interventi di completamento previsti nella procedura del 2018 e modificata nel 2023, prevedono:

- Realizzazione dell'edificio F, con configurazione edilizia tipo Tettoia;
- Spostamento linea di valorizzazione di carta e cartone dall'edificio E all'immobile F;
- Adeguamento degli stoccaggi.

Le attività prevedono una durata complessiva di 12 mesi. Non viene specificato il periodo di realizzazione ma solo la durata delle quattro fasi (procedure autorizzative, realizzazione capannone, spostamento impianto carta, sistemazione ed attivazione).

- in merito al quadro di riferimento ambientale si riporta in sintesi che:

- le emissioni in atmosfera non vengono modificate rispetto allo stato attuale; si ha pertanto una emissione (E1) relativa al biofiltro da 320.000 Nmc/h. come potenzialità massima ed una portata d'aria di esercizio pari a 300.000 Nmc/h.

La linea prevista in aspirazione dell'edificio F (E2) con portata da 48.000 N.mc/h. non viene realizzata in quanto non venendo più conferito l'organico all'impianto, non serve più far stationare i mezzi "odorigeni" e quindi trattare l'aria aspirata da questo.

Le condizioni di captazione, ricambi aria e trattamento delle sezioni dell'impianto di Pioppogatto rimangono inalterate.

- la distribuzione degli scarichi idrici non viene modificata rispetto al progetto originario, prevedendo tre reti separate: acque meteoriche di seconda pioggia dilavanti dei piazzali, acque meteoriche coperture degli edifici, acque nere e percolati alla vasca di accumulo. In base prescrizioni AIA del Luglio 2023, è stato presentato un progetto volto ad ottimizzare il recupero delle acque delle coperture, mediante intercettazione in una vasca di accumulo e conferimento alla vasca acque industriali • in merito alle emissioni sonore si riporta che le attività previste in questa fase sono tutte localizzate all'interno degli edifici (multimateriale edificio E), carta e cartone (immobile F), ricezione e trattamenti (edifici A e B), biostabilizzazione sottovaglio (Edificio C) e pertanto le emissioni acustiche dei mezzi operativi e delle varie apparecchiature vengono mitigati dalle strutture

- per quanto riguarda il traffico, si individuano due tipi di impatto (impatto sulla viabilità ordinaria e impatto sulla viabilità specifica di impianto). Si fa presente che a seguito delle modifiche apportate, i trasporti si incrementano di circa 1.426 trasporti annui che in termini giornalieri si traduce in un incremento di circa 4- 5 mezzi al giorno. Questo valore riportato nel flusso interessante la viabilità ordinaria (Aurelia) stimato al 2018 in 18.888 mezzi al giorno rappresenta un valore insignificante (< dello 0,02%) per cui si conclude affermando che: "la richiesta di variazione dei quantitativi dei rifiuti di cui al presente procedimento, comporterà un aumento del traffico veicolare assolutamente compatibile con la viabilità ordinaria e con la viabilità di impianto", peraltro pari al 3,64% relativamente alla viabilità interna al sito di Pioppogatto

- nella Relazione istruttoria si ribadiscono inoltre le mitigazioni impartite dall'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dal Settore TNM, come da prescrizione n. 3 del decreto di verifica del 2018 facendo presente quanto segue:

- è prevista la realizzazione di un sistema di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche delle coperture - l'implementazione della barriera a verde perimetrale fornisce una mitigazione al trasporto eolico di polveri ed odori, oltre che alla diffusione delle emissioni acustiche.

- è intenzione dell'azienda di imporre ai mezzi in transito un limite di velocità e richiedere all'Amministrazione comunale l'installazione di elementi rallentatori sulla viabilità.

- i nuovi punti luce esterni saranno realizzati con orientamento verso il basso e conformi alla L.R. 37/2000 ed al DGR 962/2004 e L. 39/2005, con le seguenti caratteristiche:

- Sistema automatici ad alta efficienza;
- Apparati a bassa dispersione del flusso luminoso;
- Orientamento verso il basso;
- Dispositivi di attenuazione nel periodo notturno.

- si prevede l'installazione di cassette nido grossi rapaci (2), piccoli rapaci (3) e bat box (3) per facilitare la nidificazione delle specie presenti in impianto.

Per quanto concerne la verifica di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015, si fa presente che l'area di intervento non è ubicata all'interno di siti della Natura 2000, né di aree protette.

L'area oggetto di intervento si trova ad una distanza di poco superiore a 100 metri dalla ZSC-ZPS IT5120017 "Lago e Padule di Massaciuccoli", ricadente all'interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e tra l'altro ricompresa all'interno di un'area classificata Zona Ramsar con DM n. 299/2013.

Tenuto conto che il procedimento in oggetto, oltre all'istanza di proroga, prevede diverse modifiche che non erano state analizzate nel procedimento di assoggettività alla VIA conclusosi con Decreto n. 20668 del 27/12/2018 del 2018.

Considerato che, a seguito di queste modifiche non risultano adeguatamente valutate le incidenze sul sito connesse alle emissioni atmosferiche e sonore dovute all'incremento del flusso di rifiuti conferiti (stimato

nell'ordine del 8,6% sul valore valutato nel procedimento di assoggettabilità alla VIA del 2018) e all'attività di trattamento, per la quale si ipotizza anche un incremento dei turni di lavorazione.

CONCLUSIONI

In base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, si ritiene che: al fine di potere escludere effetti significativi sulla ZSC - ZPS IT 5120017 Lago e Padule e di Massaciuccoli, risulta necessario che lo studio di incidenza, a suo tempo presentato, venga integrato, fornendo un'analisi degli impatti che le modifiche proposte possono produrre sulle specie ed habitat caratterizzanti la ZSC-ZPS, con l'individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione.”;

Dato altresì atto che:

l'impianto in esame è stato oggetto delle seguenti valutazioni preliminari ex art. 6 commi 9 e 9 bis e art.58 della l.r. 10/2010 (le modifiche previste sono state giudicate dal Settore scrivente non sostanziali a fini VIA):

- modifica degli stoccaggi e della gestione dei rifiuti costituiti da materiale plastico, di cui alla nota Settore VIA prot. 0439420 del 15/12/2020;
- variazione gestionale dei quantitativi per alcune tipologie di rifiuti, già gestiti nella configurazione impiantistica attuale, con saldo finale invariato, di cui alla nota prot. 0002883 del 03/01/2024;

il Settore VIA scrivente, in merito ad una richiesta di parere afferente al protrarsi della permanenza in esercizio dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi sito in via dello Statuario nel Comune di Pietrasanta, si era espresso come segue, con nota prot. 0271225 del 29/06/2021:

“[...]

- gli attuali flussi autorizzati con il decreto n.17649 del 02.11.2020 in ingresso nell'impianto di via Statuario sono compatibili con quanto descritto a pag. 7 e 8 del Decreto 20668/2018 dove sono descritti i flussi dei rifiuti in ingresso nell'impianto di Pioppogatto, dopo la messa a regime delle modifiche previste e con il trasferimento delle attività dei due impianti di Colmate (17.000 tonnellate/anno) e di Statuario (23.000 tonnellate/anno);

- deve essere attuato il progetto presentato dal proponente per quanto attiene la dismissione dei due impianti di Statuario e Colmate, come riportato a pag. 8 del Decreto 20668, "che prevede l'esecuzione di un piano di indagine sulle principali matrici ambientali per rilevare possibili inquinamenti residuali sull'area impiantistica; Preso atto dei risultati dell'analisi ambientale, si procederà alla esecuzione degli interventi di ripristino ambientale dell'area con smontaggio degli impianti in superficie, demolizione delle opere strutturali e impiantistiche e pulizia e lavaggio del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e ripristini area ante operam. I tempi previsti sono stimati in circa 3-4 mesi”;

- il punto 3) del dispositivo del decreto stabilisce "che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente,”.

Pertanto, salvo motivata richiesta di proroga, anche il trasferimento dei due impianti di Colmate e di Statuario deve avvenire entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto 20668/2018 avvenuta il 9 gennaio 2019.”;

Rilevato che rispetto, al progetto valutato nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA concluso con decreto n. 20668 del 27/12/2018, tenuto conto delle valutazioni preliminari del Settore scrivente del 15.12.2020 e del 03.01.2024:

- non è stata completata la chiusura dell'impianto delle Colmate, rimasto in esercizio come centro di trasferta;
- non è stato realizzato l'impianto di compostaggio;
- non è stata implementata la linea di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato;
- non è stato realizzato lo scrubber a servizio del capannone F, che diventerà una tettoia al di sotto della quale anziché si gestirà uno stoccaggio di materiali, quindi una vera e propria attività di gestione di rifiuti. Il capannone E ospiterà solo il trattamento della plastica;
- sono intervenute due modifiche gestionali e di variazione per alcune tipologie di rifiuti dei quantitativi in ingresso ex art. 58 della l.r. 10/2010, oggetto delle suddette valutazioni preliminari del 2020 e del 2024;
- è stata presentata, e forma anch'essa oggetto del presente atto, una richiesta di modifica circa i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti in ingresso;

Visti l'art. 28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006, la l.r. 10/2010, art.57 e l'allegato B, paragrafo 10, della d.g.r. 1196/2019, in materia di proroga dei termini per la realizzazione di un progetto oggetto di un procedimento di verifica di VIA;

Ricordato che l'art. 57 della l.r. 10/2020 prevede la consultazione, da parte dell'autorità competente, dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ricordato che nel provvedimento di verifica n. 20668 del 27/12/2018 veniva stabilito che le opere previste dal progetto avrebbero dovuto essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga; il decreto è stato pubblicato sul BURT n. 2 in data 09/01/2019 e pertanto il progetto doveva essere realizzato entro il 09/01/2024;

Vista la vigente disciplina afferente la valutazione, ai fini VIA, delle modifiche previste ad impianti autorizzati, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), all'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006 ed all'art. 58 della L.R. 10/2010;

Visto che il comma 2 del suddetto art.58 prevede che: *“L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA”*;

Preso atto delle note pervenute dai Soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito del presente procedimento;

Ritenuto di condividere le sopra riportate valutazioni di ARPAT del 09/07/2024, in merito all'assetto impiantistico attualmente previsto dal proponente, molto diverso rispetto a quello valutato nel procedimento di verifica di VIA di cui al decreto n.20688/2018;

Ritenuto altresì di condividere le valutazioni del Settore regionale VAS e VincA, riportate nel contributo del 16/07/2024, in merito alla necessità di aggiornare la valutazione di incidenza ricompresa nel decreto di verifica n.20688/2018, in considerazione dell'assetto produttivo differente previsto dal proponente;

Visto che la rinuncia da parte del proponente alla realizzazione della gran parte degli interventi previsti nel progetto di cui al decreto di verifica del 2018, le modifiche gestionali previste in termini di qualità e quantità dei rifiuti in ingresso, nonché la mancata chiusura, con mancato trasferimento all'impianto in oggetto, di tutte le attività dell'impianto ERSU Spa di Colmate, determina un diverso assetto produttivo e un diverso quadro degli impatti delle attività di gestione dei rifiuti sulle componenti ambientali interessate, rispetto a quanto valutato nel 2018;

Visto altresì che, al fine di potere escludere effetti significativi sul Sito Natura 2000, ZSC - ZPS IT 5120017 *“Lago e Padule e di Massaciuccoli”*, risulta necessario aggiornare lo studio di incidenza, a suo tempo presentato nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui al decreto di verifica del 2018, attraverso un'analisi degli impatti che le modifiche proposte all'assetto impiantistico a regime possono produrre sulle specie ed habitat caratterizzanti la suddetta ZSC-ZPS, con l'individuazione di eventuali specifiche misure di mitigazione;

Ritenuto quindi necessario in conclusione:

- accogliere la richiesta di proroga al termine di efficacia del decreto di verifica n.20688/2018 per un periodo di 14 mesi, cui aggiungere 12 mesi per le attività di collaudo, in applicazione dell'art.28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, tenuto conto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, entro il suddetto termine prorogato al 09.03.2026, possono essere realizzati unicamente gli interventi e le opere previste dal progetto valutato con il decreto di verifica n.20688/2018 o dal medesimo prescritte, nonché previste dalle valutazioni preliminari del Settore scrivente del 15.12.2020 (prot. 0439420) e del 03.01.2024 (prot. 0002883). In applicazione dell'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017, possono essere altresì realizzati i presidi ambientali, antincendio o finalizzati alla tutela della salute e sicurezza degli addetti, prescritti dai Soggetti pubblici competenti;

- di individuare come sostanziali, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis e dell'art.58 della l.r. 10/2010, le modifiche previste dal proponente, sia in termini gestionali (qualità e quantità dei rifiuti in ingresso) che edilizie e impiantistiche, rispetto al progetto valutato con il decreto di verifica n.20688/2018, fatto salvo quanto ivi prescritto e quanto oggetto delle valutazioni preliminari del Settore scrivente del del 15.12.2020 (prot. 0439420) e del 3.1.2024 (prot. 0002883). Infatti l'assetto produttivo previsto dal proponente allo stato futuro, rispetto all'assetto impiantistico valutato con il decreto di verifica n.20688/2018, comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto, suscettibile di provocare impatti negativi significativi sull'ambiente, in termini di emissioni in atmosfera, traffico indotto, effetti su habitat e specie presenti nel Sito Natura 2000 "Lago e Padule di Massaciuccoli";

Dato atto che, quindi, il progetto delle modifiche previste all'assetto impiantistico, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2018, deve essere oggetto di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità, nell'ambito del quale saranno consultati i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico;

Ritenuto di dover ricordare che, ai fini della eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, la Società in indirizzo tenga conto di quanto previsto:

- dall'art. 19 e dagli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- dall'art. 48 della l.r. 10/2010;
- dalla D.G.R. 1196/2019, allegati A e B;
- dalle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), "Guida per il proponente";
- dalla vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti;
- dalle norme di conservazione del Sito Natura 2000 Lago e Padule di Massaciuccoli;
- nelle considerazioni svolte nel presente atto e nei contributi istruttori acquisiti durante il presente procedimento;

Dato atto che:

- il procedimento di verifica di assoggettabilità comprenderà la valutazione di incidenza sul suddetto Sito Natura 2000; a tal fine il proponente deve presentare specifico Studio di incidenza;
- il proponente deve prendere in esame gli impatti sull'ambiente determinati dal mantenimento in esercizio del proprio impianto di gestione rifiuti denominato Colmate in Comune di Pietrasanta;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta, avanzata da ERSU Spa (sede legale in via Ponte Nuovo 22 a Pietrasanta – LU; P.IVA 00269090460), di proroga del termine di efficacia del decreto di verifica n.20688/2018, per un periodo di 14 mesi, cui aggiungere 12 mesi per le attività di collaudo, in applicazione dell'art.28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, tenuto conto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici con riferimento alle attività di collaudo;

2) di disporre che, entro il termine così prorogato al 09.03.2026, possono essere realizzati unicamente gli interventi e le opere previste dal progetto valutato con il decreto di verifica n.20688/2018 o dal medesimo prescritte, nonché previste dalle valutazioni preliminari del Settore scrivente del del 15.12.2020 (prot. 0439420) e del 03.01.2024 (prot. 0002883);

3) di dare atto che, in applicazione dell'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017, possono essere altresì realizzati i presidi ambientali, antincendio o finalizzati alla tutela della salute e sicurezza degli addetti, prescritti dai Soggetti pubblici competenti;

4) di individuare come sostanziali, per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche previste dal proponente all'assetto produttivo dell'impianto gestito da ERSU Spa in località Pioppogatto del Comune di Massarosa, rispetto all'assetto produttivo dell'impianto valutato nel provvedimento di verifica n.20688/2018;

5) di disporre che il progetto delle modifiche di cui al precedente punto 4) debba essere oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006 e dell'art.48 della l.r. 10/2010, per il quale procedimento il proponente dovrà depositare specifica istanza;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto al proponente ERSU Spa;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16722 - Data adozione: 22/07/2024

Oggetto: [ID 2259] Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma con modifiche dell'esistente impianto idroelettrico lungo il Canale Maestro della Chiana in località Pratantico nel Comune di Arezzo (AR). Provvdimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018785

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del Dlgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la LR. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il DM. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visti il regolamento approvato con DPGR. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la DGR. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Preso atto che la società IGIER Srl (di seguito Proponente), con sede legale nel Comune di Parre (BG), Via Campignano n.6, P.IVA 01326180518, è titolare di un impianto idroelettrico installato in Località Pratantico, Canale Maestro della Chiana nel Comune di Arezzo (AR), autorizzato originariamente con concessione alla ditta SELT Valdarno con istanza del 21 gennaio 1941, in variante già accordata con DM. 29/03/1928 n.2735, cui sono subentrate ENEL in forza della legge 1643/1962 e successivamente, per atto di vendita del 4/5/1984 n.80302, la SIEL Srl di Arezzo, confluita infine mediante atto di fusione per incorporazione del 16/11/2001 nell'attuale società Proponente.

Premesso che:

il Proponente, con istanza del 30/05/2024 assunta ai protocolli regionali nn. 299742 e 299743, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della LR. 10/2010 e dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto idroelettrico installato in località Pratantico, Canale Maestro della Chiana, con opere di presa in sinistra idrografica in corrispondenza della "Chiusa Maestrelli", Ponte a Chiani nel Comune di Arezzo (AR);

l'impianto interessa territorialmente il Comune di Arezzo (AR);

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della LR. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma a VIA) in occasione del rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche, depositando la prevista documentazione;

il progetto è sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità postuma a VIA di competenza regionale in quanto ricadente tra quelli di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano":

-punto 2, lettera h) :*"impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 KW e per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto e all'articolo 4, punto 3.b lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 pubblicato nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n.159 del 10 luglio 2012 con potenza nominale superiore a 250 KW"*;

-punto 7, lettera d) *"derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo"*;

il progetto presentato prevede la realizzazione di un nuovo scarico di fondo del canale derivatore che alimenta le turbine, ex novo, in sostituzione di quello attualmente presente, finalizzato ad efficientare le operazioni di manutenzione del canale che alimenta l'impianto idroelettrico, e sarà costituito da una nuova condotta e da un manufatto di sbocco nel Canale Maestro, da realizzarsi mediante opere di ingegneria naturalistica in scogliera, i cui dettagli di progetto saranno definiti nell'ambito di una specifica progettazione,

sulla base di un quadro conoscitivo integrato da una campagna di indagini topografiche e geognostiche sito specifiche, che sarà oggetto di specifica autorizzazione idraulica ai sensi del RD. 1775/1933 e RD. 523/1904. Il Proponente non prevede azioni di alterazione dell'ambiente e nuovi impatti sulle diverse componenti ambientali;

il procedimento si inquadra pertanto come procedimento di verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche;

il Proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (DPR. 642/1972);

il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, di cui all'art. 47 ter della LR. 10/2010 e della DGR. n.1196/2019, come da nota di accertamento n.28939 del 30/05/2024;

il Proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del Dlgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali condizioni ambientali (prescrizioni);

a seguito della verifica di completezza e adeguatezza della documentazione depositata a corredo dell'istanza, in data 04/06/2024 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal Proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 04/06/2024;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Dlgs. 152/2006, con nota prot. n.0312452 del 04/06/2024 ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web della Regione Toscana, richiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

in merito alla sopra citata richiesta del Settore VIA, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore, prot. n.0362413 del 27/06/2024;
- Settore Forestazione, prot. n.0373453 del 02/07/2024;
- Comune di Arezzo, Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile, prot. n.0384602 del 08/07/2024;
- ARPAT Dipartimento di Arezzo, prot. n.0384108 del 08/07/2024;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n.0386986 del 09/07/2024;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

la documentazione depositata dal Proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato atto che la documentazione depositata dal Proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento acquisita al protocollo della Regione Toscana nn. 299742 e 299743 del 30/05/2024 come di seguito elencati:

- Relazione verifica di assoggettabilità;
- Valutazione di impatto acustico;
- Valutazione di impatto elettromagnetico;
- Copia di atti e titoli autorizzativi progressivi.

Preso atto che dalla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'istanza riguarda l'esistente impianto idroelettrico, come individuato in premessa, con opere di presa in sinistra idrografica in corrispondenza della "Chiusa Maestrelli" in località Ponte a Chiani, avente le seguenti caratteristiche tecniche di derivazione:

- Moduli Max: 100,00 (10.000 l/s);
- Moduli medi: 38,70 (3.870 l/s);
- Potenza nominale: KW 595,25;
- Dislivello costante del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione: 16,50 m;
- Salto utile a monte ed a valle dei motori idraulici: 15,70 m;

La centrale idroelettrica opera in funzionamento automatico non presidiato e fornisce energia elettrica alla rete Enel a 15 KV ed è costituita da un fabbricato in muratura mista di due piani, censito al catasto di Arezzo al foglio 18 part.158, all'interno del quale trovano alloggio le turbine, con carico acqua dall'alto, e le opere di rilascio sul canale della Chiana.

L'impianto, la cui prima installazione risale alla metà degli anni '20, ha subito nel corso degli anni diversi interventi manutentivi, il più rilevante dei quali, nel 2009, ha previsto la sostituzione delle due turbine precedentemente presenti con altrettante di tipo Kaplan ad asse verticali a doppia regolazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: portata 5 mc/s ciascuna, salto utile 15,70 m, potenza all'asse turbina 700 kW, rendimento 90,8%, velocità 600 rpm., accoppiamento a generatori di tipo sincrono di potenza nominale 900 kVA, cos ϕ 0,8, tensione 690 V, frequenza 50 Hz, velocità 600 rpm.

Analogamente sono stati sostituiti i generatori, con nuovi elementi più performanti ed eventi le seguenti caratteristiche: tipo: sincrono, potenza nominale: 900 kW, Cos ϕ : 0,8, tensione: 690 V, frequenza: 50 Hz, velocità: 600 rpm, forma costruttiva: V10, protezione: IP23, riscaldamento/isolamento: B/F, rendimento a cos ϕ 0,8: 95,1% η G.

Per l'attuazione delle modifiche si sono rese necessarie opere edilizie interne al fabbricato per la creazione di forature e di nuovi alloggiamenti delle turbine e il loro collegamento al piano interrato, nonché la creazione di una scala di collegamento tra i due piani. Le suddette forature risultano richiuse con una struttura in ferro grigliato removibile. Sono state inoltre eseguite le strutture in calcestruzzo armato per le fondazioni di appoggio delle turbine al piano interrato, per la piattaforma in corrispondenza dell'uscita delle camere di scarico che regola il deflusso delle acque e le uniforma con la vena fluida naturale del canale della Chiana, e la chiusura in elevazione della foratura sul prospetto noRD. del fabbricato, sul lato prospiciente il canale, accessibile solo dall'esterno.

Per tali modifiche la titolare IGIER Srl ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dagli artt. 11 - 14 della LR.T. 24/02/2005 n.39 dalla Provincia di Arezzo all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e delle opere e infrastrutture connesse, conclusasi con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 405 del 12/07/2010 e relativo atto di Concessione ai sensi del R.D. n. 1775/1933, accordato con D.D. n. 91/AD del 09/08/2010, per una quantità di acqua non superiore alla portata di 10.000 l/s, portata media di 3.870 l/s di cui 8.000 l/s in via precaria, come stabilito all'art.10 del Disciplinare di concessione e per una potenza nominale di 596,25 kW, subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. n.1429 del 04/08/2010 sottoscritto in data 04/08/2010 presso il Servizio Acque e Demanio Idrico della Provincia di Arezzo, con validità fino al 03/05/2024;

il Proponente, nella documentazione tecnica in atti, dopo aver fornito un descrizione di dettaglio di tutte le parti costituenti le opere di gestione del flusso all'impianto idroelettrico (opere di presa e di adduzione, canale derivatore, camera di carico, centrale e canale di scarico), ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico dell'area in esame formulando le seguenti conclusioni:

Piano di indirizzo territoriale della regione toscana con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR)

L'area di impianto ricade interamente nel Comune di Arezzo, Ambito 15 Piana di Arezzo e Val di Chiana. L'intervento in esame, analizzate le invarianti e gli obiettivi di ambito, per la tipologia di opera, non si pone in contrasto con gli obiettivi individuati dal PIT. L'impianto allo stato attuale risulta già esistente e non sono previsti interventi di nuova costruzione/edificazione e/o modifiche sostanziali alle opere esistenti, e pertanto non vi è alcun carattere ostativo alle disposizioni di tutela regolate dal presente piano. Non vi è alcuna modifica dell'edificato e pertanto nessun aggravio di impatto sulla componente ambientale del paesaggio.

Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)

L'impianto rientra tra quelli di promozione per la produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e risulta pienamente conforme agli obiettivi del Piano, anche in relazione al deficit regionale imposto dalla ripartizione Burden Sharing per la tipologia in oggetto (dei 933 GWh (80 ktep) previsti da obiettivo, al 2011 risultano prodotti con modalità idroelettrica sul territorio toscano 576,2 GWh (49,53 ktep)).

Programma regionale di sviluppo (PRS 2016/2020)

L'impianto risulta tra i progetti previsti a finanziamento dal PRS in quanto ricadente tra quelli di cui al numero 9. "Assetto idrogeologico ed adattamento ai cambiamenti climatici dell'elenco delle tipologie"

dell'elenco dei progetti regionali previsti dal programma.

Piano regionale della qualità dell'aria (PROA)

L'impianto in esame risulta conforme agli obiettivi generali e specifici del piano.

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati (PRB)

Non risultano incoerenze per l'area di interesse dell'impianto con gli obiettivi prefissati dal PRB.

Piano territoriale di coordinamento provinciale di Arezzo (PTCP)

Non risultano incoerenze con gli "Obiettivi generali" di governo del territorio del PTC.

Piano di tutela delle acque della Regione Toscana (PTA)

La centrale interferisce con il corpo idrico significativo superficiale Canale Maestro della Chiana che risulta appartenente alle aree sensibili per eutrofizzazione afferenti al Bacino del fiume Arno ma non ricade in nessuna delle Aree di salvaguardia identificate dal Piano.

Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)

L'impianto, esistente e per il quale non sono previsti interventi di nuova costruzione e/o di modifica sostanziale alle opere in esercizio, ricade in aree caratterizzate da pericolosità da alluvione media P2.

Il Proponente evidenzia che gli interventi di miglioramento ambientale eseguiti nel tempo, hanno comportato una maggiore garanzia per l'impianto ed un miglioramento della produttività dello stesso con maggiore funzionalità e produttività. Pertanto conclude che *"è possibile affermare che non vi è alcun carattere ostativo alle disposizioni ed indirizzi in materia ambientale definiti dal presente piano"*.

Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)

La centrale idroelettrica di Pratantico ricade all'interno dell'Ambito PAI del Bacino del Fiume Arno in zona a Pericolosità molto elevata P4. Il Proponente ha effettuato una disamina degli art. 5 e 8 della Delibera n. 40 del 28 marzo 2024 *"Adozione delle misure di salvaguardia ai sensi degli articoli 65 comma 7 e 8 e 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* concludendo che: *"...l'impianto allo stato attuale risulta già esistente e non sono previsti interventi di nuova costruzione/edificazione e/o modifiche sostanziali alle opere esistenti. Gli interventi di miglioramento ambientale, che sono stati eseguiti nel tempo, sono stati improntati a principi di innovazione tecnologica e digitale e non hanno contemplato in alcun modo nuove costruzioni di parti di impianto. Per tutto ciò premesso, l'impianto non risulta avere caratteri ostativi alle disposizioni dei piani di tutela sopra riportati."*

Piano di classificazione acustica comunale (PCCA)

L'impianto ricade interamente in area classificata "Classe III"- aree di tipo misto dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Arezzo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.195 del 22/10/2004, così come l'unico recettore individuato. Il documento di Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente i sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447 ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziata per l'attività della centrale.

Regolamento Urbanistico, Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Arezzo

Non sono previsti interventi di nuova costruzione/edificazione e/o modifiche sostanziali alle opere esistenti e pertanto non vi sono vincoli o prescrizioni ostative alle disposizioni di tutela regolate dai suddetti strumenti di pianificazione. Il nuovo scarico di fondo del canale derivatore, previsto per efficientare e facilitare le operazioni di manutenzione del manufatto, andrà a sostituire quello attuale e sarà assoggettato a specifica autorizzazione idraulica ai sensi del RD. 1775/1933 e RD. 523/1904.

Sono stati altresì valutati dal Proponente i possibili impatti con riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- Suolo e sottosuolo,
- Acque;
- Rumore;
- Campi elettromagnetici;
- Aria;
- Paesaggio;
- Ecosistemi, flora e fauna;

il Proponente ha altresì esposto una nuova proposta di monitoraggio ambientale che prevede n. 2 campagne annuali su altrettanti siti individuati a monte e a valle dei locali di centrale idroelettrica, da effettuarsi rispettivamente nei due periodi di maggiore e minore portata del fiume (denominati “magra” e “morbida”), e finalizzata all’indagine dei seguenti Elementi di Qualità Biologica (EQB):

- macroinvertebrati bentonici;
- macrofite fluviali;
- ittiofauna;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell’ambito del presente procedimento;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Settore Genio civile Valdarno Superiore, nel contributo istruttorio del 27/06/2024, dopo essersi soffermato sui seguenti aspetti tecnici di propria competenza:

- mantenimento del deflusso minimo vitale deflusso ecologico estivo (DMV/DE)
- realizzazione di scala/rampa di risalita per pesci
- monitoraggio ante e post operam
- limitazioni alla durata della concessione
- prescrizioni su prelievo, tratto sotteso, nuove opere, fascia riparia, finalizzate alla riduzione dell’impatto o alla riduzione delle criticità di bilancio
- interventi di compensazione finalizzati al miglioramento dello stato ambientale
- ulteriori prescrizioni legate ad aspetti non direttamente connessi con gli indici di impatto

ha formulato le seguenti conclusioni:

“A seguito dell’istruttoria e delle valutazioni sopra esplicitate si ritiene che il rinnovo della concessione di derivazione possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con le seguenti prescrizioni:

- *Presentazione del progetto per la taratura presso l’opera di presa del dispositivo per il rilascio del Deflusso ecologico estivo (DMV) e non estivo (quando sarà approvato in versione definitiva), da sottoporre all’approvazione di questo settore prima della firma del disciplinare del rinnovo della concessione. Nel progetto dovrà essere previsto il monitoraggio dei livelli idrici fluviali al fine di poter tarare la corretta apertura delle paratoie del canale di derivazione a seconda del regime di portata del corso d’acqua, prevedendo la loro regolazione in automatico ed in remoto. Lo stesso sistema dovrà prevedere la chiusura della paratoia di derivazione presso l’opera di presa quando le portate naturali scendono sotto il livello della portata minima turbinabile dall’impianto.*
- *Dovrà essere previsto un sistema di misurazione del prelievo idrico della derivazione a cadenza almeno giornaliera - meglio se oraria (da esprimere in termini di portata, volume, produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione delle relative letture, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).*
- *Presentazione di un programma di interventi per la manutenzione straordinaria del canale di derivazione da effettuarsi per il ripristino della stabilità ed efficienza idraulica.”*

il Settore Forestazione Agroambiente, risorse idriche settore agricolo.Cambiamenti climatici, nel contributo istruttorio del 02/07/2024, a margine dell’istruttoria condotta sulla documentazione prodotta dal Proponente ha formulato le seguenti conclusioni:

“...nulla osta per quanto attiene le materie di competenza del settore”.

il Comune di Arezzo, Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile, nel proprio contributo istruttorio formulato in data 08/07/2024 ha comunicato che *“Il Nucleo di Valutazione vista la materia specialistica rimanda alle valutazioni delle competenti strutture ARPAT ed USL. Per quanto riguarda i nuovi interventi previsti per migliorare l’efficienza dello scarico e la manutenzione del canale che alimenta l’impianto idroelettrico si raccomanda che siano condotti facendo ricorso al minimo consumo di suolo e tutelando, anche nelle operazioni di cantiere, la vegetazione ripariale e l’intero ecosistema fluviale.”.*

ARPAT Dipartimento di Arezzo, nel proprio contributo istruttorio del 08/07/2024, dopo aver effettuato le

proprie valutazioni con riferimento alle matrici Suolo e Sottosuolo e Acque ha formulato parere di esclusione da VIA con le seguenti prescrizioni per la successiva fase di autorizzazione/concessione:

- siano definiti i valori di deflusso minimo vitale (DMV);
- vengano individuati dei livelli idrici di attenzione in corrispondenza dei quali sarà attivata la chiusura delle paratie di ingresso.

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel contributo istruttorio del 09/07/2024 si è così espressa:

“Per la definizione del quadro conoscitivo dell'area della centralina in esame si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al PGRA:

1.l'area in esame ricade in aree a pericolosità elevata P3 e media P2, disciplinate dagli articoli 7 e 9 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale LR. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua;

2.la centralina è ubicata in parte all'interno dell'area destinata alla realizzazione della misura di protezione del piano “Invaso di La Penna e adeguamento scarico di fondo”;

Con riferimento al PSRI, l'area in esame ricade in area “A” del PSRI, destinata agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della Norma 2 comma 1 della disciplina del PSRI, ad eccezione dei casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa norma.

Si ritiene pertanto opportuno che il recapito dello scarico di fondo del canale di derivazione sia mantenuto al di fuori dell'area perimetrata come “Invaso di La Penna e adeguamento scarico di fondo”, misura di protezione del PGRA e area “A” del PSRI. In alternativa, dovrà essere acquisito un parere favorevole di compatibilità della centralina da parte del Genio Civile Valdarno Superiore, in qualità di ente attuatore alla progettazione della suddetta misura di piano.

Con riferimento al PAI Dissesti, la centralina (in particolare in corrispondenza dell'opera di presa e della nuova condotta di scarico) ricade in aree classificate a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica molto elevata P4 ed elevata P3a, disciplinate dagli articoli 7 e 9 delle relative norme. Si comunica che gli interventi richiamati non sono oggetto del parere di questa Autorità in quanto non rientrano nella casistica prevista all'art.7 comma 2, all'art.9 comma 2 e art. 10 comma 2 della disciplina di PAI dissesti.

In merito all'inquadramento previsto nelle misure di salvaguardia vigenti si ricorda di verificare l'ottemperanza alle condizioni previste nel PAI ex bacino Arno (art.10 lett. a e c); qualora a seguito di studi per la verifica dello stato di stabilità dell'area si rendessero necessarie misure di protezione alla sola scala protezione dovranno essere asseverati dal Proponente secondo quanto previsto agli artt. 5, 6, 7 e 8 delle suddette misure di salvaguardia.

Con riferimento al PBI, l'area di intervento:

1. è classificata come area “di possibile interferenza con il reticolo superficiale” (ai sensi degli artt. 13 e 15 delle norme di PBI);

2. l'opera di presa è ricompresa in Interbacino a deficit idrico superficiale molto elevato “C4” (ai sensi dell'art. 21 delle norme di PBI);

pertanto, i prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

Con riferimento al PGA:

- l'impianto insiste sul corpo idrico superficiale CANALE MAESTRO DELLA CHIANA (cfr. Cruscotto di Piano <https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>) in stato ecologico scarso (con l'obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e stato chimico buono, con l'obiettivo del suo mantenimento;

- il corpo idrico superficiale sopra citato è in condizione di criticità ai sensi della DGR. Toscana n. 894 del 2016-09-13;

- l'area è interessata dal CORPO IDRICO DEL VALDARNO SUPERIORE, AREZZO E CASENTINO - ZONA AREZZO, classificato in stato chimico e quantitativo Buono (con l'obiettivo del loro mantenimento);

- il PGA individua l'“Area Sensibile dell'Arno” e la Zona Vulnerabile da nitrati denominata “Zona del Canale Maestro della Chiana” quali “Aree sensibili designate ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, comprese le zone vulnerabili ai nitrati designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE”.

Si ricorda che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Inoltre, si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione

delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano. Con riferimento al PGA, entrando nel merito dell'intervento proposto, si rappresenta inoltre quanto segue. Nel tratto di canale Maestro interessato dall'impianto, ed in particolare sia a monte che a valle dell'opera di presa, sono presenti traverse che determinano una significativa frammentazione della continuità fluviale. Il materiale a supporto della Verifica di VIA Postuma non riporta indicazioni circa detti sbarramenti/traverse e, in particolare, non è riportata alcuna descrizione circa la traversa immediatamente a valle dell'opera di presa dell'impianto.

Si ricorda che il ripristino, per quanto possibile, ed il mantenimento della continuità fluviale dei corpi idrici è uno degli "indirizzi" individuati nel vigente Piano di Gestione delle Acque. Pertanto, si ritiene che la realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica sulla traversa immediatamente a valle dell'opera di presa dell'impianto, dimensionata secondo le esigenze delle comunità ittiche presenti ed opportunamente mantenuta, sia una misura di mitigazione che possa permettere la effettiva riconnessione tra ecosistemi posti a valle e a monte dello sbarramento, e che quindi possa determinare un reale miglioramento delle caratteristiche ambientali del corpo idrico, fatte salve particolari condizioni naturalistiche che determinano eccezioni agli obiettivi di riconnessione tra gli ecosistemi, o controindicazioni alla realizzazione dell'opera, segnalate dal Proponente e valutate dall'ufficio regionale competente. "

e formulando infine le seguenti conclusioni:

" Si richiede pertanto che venga comunque effettuata una valutazione in merito all'opportunità, quale misura di mitigazione del prelievo sul corpo idrico, della realizzazione di scale/rampe di risalita nel tratto a valle del prelievo ed in particolare sulla traversa di cui sopra. Si rimanda comunque la valutazione sulla scala di risalita all'ufficio regionale competente.

Qualora venga prevista la scala per la risalita pesci, al fine di agevolare l'integrazione paesaggistica, si ricorda che il PGA 2021-2027 è stato corredato di specifico approfondimento di coerenza tra il medesimo Piano e il PIT-PPR della Regione Toscana; in particolare si rimanda all'elaborato "Coerenza_PGA-PIT_PPR – "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici" disponibili al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476 . Si richiede pertanto di valutare l'applicabilità al caso in oggetto delle indicazioni contenute in tale elaborato, con specifico riferimento alla scala di risalita dell'ittiofauna.

Si specifica infine che riguardo agli aspetti legati al DMV/DE (il cui rilascio è previsto nella presente documentazione, anche se la stessa pare priva di indicazioni quantitative dello stesso), in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità ha in corso di elaborazione la metodologia di determinazione della portata di Deflusso Ecologico (DE) per i corpi idrici superficiali, portata che dovrà essere garantita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di PGA.

Sin da ora si tenga presente che la concessione potrà essere rivista in termini di modalità e quantitativi di rilascio del DE alla luce delle attività in corso per l'aggiornamento del Bilancio Idrico e per la definizione della metodologia di calcolo del DE. Su tale aspetto si rimanda comunque ai contenuti del succitato parere ex art. dell'art. 7 del TU 1775/1933, che sarà rilasciato (dal settore "Pianificazione, Tutela e Governo della Risorsa Idrica" di questa Autorità di Bacino) nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione. "

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal Proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

il procedimento in esame afferisce ad un impianto esistente, per la produzione di energia idroelettrica, in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, per il quale sono previste;

l'istanza è stata presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della LR. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche), in occasione del rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche;

l'impianto risulta presente nel sito già dal secondo decennio del secolo scorso ed è pertanto da ritenersi integrante del paesaggio e dell'ambiente dell'areale interessato;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale

sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione dell'esistente impianto dalla procedura di VIA; l'istruttoria ha tuttavia evidenziato la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio, con riferimento ad alcune delle componenti ambientali interessate;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del Dlgs. 152/2006;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del Dlgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del Dlgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	Settore Genio Civile Valdarno Superiore
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali Ambiente idrico	Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione dovrà essere definito il valore del Deflusso Minimo Vitale/ Deflusso Ecologico (DMV/DE) secondo le indicazioni e le istruzioni contenute nei contributi istruttori di ARPAT e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.	Fase di rinnovo della concessione di derivazione	Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Arpat
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali Ambiente idrico	Dovrà essere presentato un progetto di taratura presso l'opera di presa del dispositivo per il rilascio del Deflusso ecologico estivo (DMV) e non estivo (quando sarà approvato in versione definitiva), da sottoporre all'approvazione del Settore Genio Civile Valdarno Superiore prima della firma del disciplinare del rinnovo della concessione. Il progetto dovrà prevedere il monitoraggio dei livelli idrici fluviali al fine di poter tarare la corretta apertura delle paratoie del canale di derivazione a seconda del regime di portata del corso d'acqua, prevedendo la loro regolazione in automatico ed in remoto. Lo stesso sistema dovrà prevedere la chiusura della paratoia di derivazione presso l'opera di presa quando le portate naturali scendono sotto il livello della portata minima turbinabile dall'impianto.	Fase di rinnovo della concessione di derivazione	Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Arpat

4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali Ambiente idrico	Dovrà essere previsto un sistema di misurazione del prelievo idrico della derivazione a cadenza oraria (da esprimere in termini di portata, volume, produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione delle relative letture, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).	Fase di rinnovo della concessione di derivazione	Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Arpat
5	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Dovrà essere presentato un programma di interventi per la manutenzione straordinaria del canale di derivazione finalizzato al ripristino della stabilità ed efficienza idraulica.	Fase di rinnovo della concessione di derivazione	Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

Ritenuto, opportuno raccomandare al Proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'impianto quanto segue:

- laddove nell'ambito del successivo procedimento per il rilascio della concessione di derivazione dovessero emergere elementi di rilievo in merito agli impatti ambientali del previsto intervento di realizzazione del nuovo scarico di fondo del canale derivatore, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte del competente Settore Genio Civile regionale, dovrà essere richiesto parere ai sensi dell'art.58 della LR.10/2010 al Settore regionale VIA;
- ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto si valuti l'introduzione di un terzo sito di campionamento nel tratto prossimo all'imbocco della derivazione, in quanto maggiormente sensibile alla riduzione della portata naturale del corso d'acqua in fase di attività della derivazione idroelettrica;
- il recapito dello scarico di fondo del canale di derivazione sia mantenuto al di fuori dell'area perimetrata come "*Invaso di La Penna e adeguamento scarico di fondo*", misura di protezione del PGRA e area "A" del PSRI. In alternativa, dovrà essere acquisito un parere favorevole di compatibilità della centralina da parte del Genio Civile Valdarno Superiore, in qualità di ente attuatore alla progettazione della suddetta misura di piano;
- con riferimento ai nuovi interventi previsti per migliorare l'efficienza dello scarico e la manutenzione del canale che alimenta l'impianto idroelettrico, gli stessi interventi siano condotti facendo ricorso al minimo consumo di suolo e tutelando, anche nelle operazioni di cantiere, la vegetazione ripariale e l'intero ecosistema fluviale, come espressamente raccomandato dal competente Servizio Ambiente del Comune di Arezzo;

Ritenuto inoltre, necessario ricordare al Proponente nell'ambito dell'esercizio dell'installazione:

- relativamente al Piano gestione acque del Distretto Appennino Settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al Dlgs.81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area classificata a dissesti di natura geomorfologica, adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Dato atto che:

il Proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto idroelettrico installato in Località Pratantico, Canale Maestro della Chiana nel Comune di Arezzo (AR) di titolarità della IGIER Srl (di seguito Proponente), con sede legale nel Comune di Parre (BG), Via Campignano n.6, P.IVA 01326180518, presentato in applicazione dell'art. 43 comma 6 della LR. 10/2010, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con le indicazioni e raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;
- 2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della LR. 10/2010 e della DGR. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- 3) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del Dlgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 5) di notificare il presente decreto al Proponente IGIER Srl
- 6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE VIABILITA' REGIONALE AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

Responsabile di settore Antonio DE CRESCENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16724 - Data adozione: 19/07/2024

Oggetto: S.R. n. 69 "di Valdarno" Lotto 4 - stralcio 1" (CIG: 9450461F1D - CUP: D91B21002400002 - CUI: L01386030488202200006). Rimodulazione spesa ai fini del deposito delle indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea non accettate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sede di Firenze, a garanzia della Ditte n. 2 e n. 7, e riconoscimento di indennità per manufatto a favore della Ditta n. 3

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018602

Il Dirigente

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Viste la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e la L.R. 1 agosto 2016, n. 47 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003”, con la quale, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015 ed in conseguenza dell'attribuzione alla Regione della competenza diretta alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla L.R. 30/2005 volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di autorità espropriante per tali interventi;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 avente ad oggetto “Modalità operative ufficio regionale espropriazioni”;

Dato atto che il presente intervento denominato “S.R. n. 69 “di Valdarno” Lotto 4 - stralcio 1” risulta inserito nel Programma degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 27/02/2002 e successivi aggiornamenti, come confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della Legge Regionale n. 55/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'art. 94 della L.R.T. n. 15 del 31/03/2017;

Richiamate:

- la L.R. n. 22 del 03/03/2015 avente ad oggetto “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 404 del 11/04/2022 di approvazione del Programma triennale lavori pubblici 2022-2024 ed Elenco annuale 2022, nella quale è inserito l'intervento in questione con il numero CUI: L01386030488202200006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Verifica dello stato di attuazione degli interventi di risanamento acustico sulle strade regionali di cui alla D.G.R. n. 502/2022 e nuovi interventi di cui alla D.C.R. n. 33/2022 sulle strade regionali di competenza della Regione Toscana ai sensi della L.R. 22/2015”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Documento di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 2023”;

Dato atto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 11836 del 09/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità

tecnica ed economica dell'intervento in questione;

- con Decreto Dirigenziale n. 7915 del 29/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- con Decreto Dirigenziale n. 20186 del 11/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con Decreto Dirigenziale n. 24717 del 28/11/2022 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in L. n. 108/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Decreto Dirigenziale n. 6105 del 29/03/2023 è stata disposta l'occupazione anticipata ex art. 22-bis, l'occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e l'immissione in possesso delle aree oggetto di esproprio;
- con Decreto Dirigenziale n. 8415 del 26/04/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'operatore economico Varvarito Lavori S.r.l., con sede legale in Via Aretina n. 167/b 50136 Firenze (C.F. e P.IVA 01500950488);
- in data 24/05/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 31/05/2023 è stato sottoscritto il contratto con l'operatore economico aggiudicatario;

Viste le comunicazioni di cui agli artt. 16, 17 e 20 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 ai soggetti interessati dal procedimento espropriativo;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 3121 del 21/02/2023 di determinazione provvisoria dell'indennità d'espropriazione, dell'indennità aggiuntiva e dell'indennità di occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera in questione;

Dato atto che si è provveduto all'inoltro delle notificazioni relative alla comunicazione di avvenuta approvazione del sopra citato Decreto Dirigenziale n. 3121 del 21/02/2023 ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, nelle forme degli atti processuali civili tramite servizio dei messi comunali ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n. 30/2005, e preso atto delle relate delle stesse trasmesse dai Comuni;

Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale n. 6734 del 30/03/2023 avente ad oggetto "S.R. n. 69 "di Valdarno" Lotto 4 - stralcio 1° (CUP: D91B21002400002). Impegno di spesa per spese relative all'indennità di espropriazione, aggiuntiva e occupazione";

Considerato che, nel corso della procedura espropriativa, la ditta catastale n. 7, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ha condiviso l'indennità provvisoria di esproprio pari a complessivi Euro 1.764,11, richiedendo il collegio peritale di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 (vedasi Decreto Dirigenziale n. 23812 del 10/11/2023), per cui si dispone il deposito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze (d'ora in avanti M.E.F.);

Considerato inoltre che la Ditta catastale n. 2, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ha presentato alcuna documentazione lasciando pertanto decorrere inutilmente i termini per l'accettazione, per cui, anche in questo caso, si dispone il deposito a favore del M.E.F. per l'importo complessivo pari ad Euro 71,87;

Ritenuto ai sensi dell'art. 20 comma 14 del DPR n. 327/2001, per i soggetti sopra individuati (ditte catastali n. 2 e 7), di disporre il deposito a favore del M.E.F. per l'importo totale complessivo pari a Euro 1.835,98;

Considerato che il sottoscritto Dirigente procederà a presentare apposita richiesta al M.E.F. di costituzione di deposito e ad acquisire il codice identificativo del deposito (numero nazionale), imputandolo all'impegno n. 950/2011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 791 del 04/03/2011 a favore di ARTEA (PdC V livello U.2.03.01.02.017), per la somma totale di Euro 1.835,98 a garanzia dei soggetti di cui all'allegato "A", come di seguito ripartita:

- Euro 1.764,11 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 7 del Foglio 32 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 897 e 898;
- Euro 71,87 a garanzia del proprietario persona fisica della Ditta n. 2 del Foglio 31 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 33 e 918;

Dato atto inoltre che, diversamente da quanto previsto dai citati Decreti Dirigenziali n. 3121 del 21/02/2023 e n. 6734 del 30/03/2023, la Ditta catastale n. 3 ha presentato regolare registrazione di allevamento per autoconsumo familiare non da reddito e pertanto questo Settore ha disposto una ulteriore indennità per manufatto pari a Euro 530,00, per cui l'indennità provvisoria offerta passa da Euro 199,50 ad Euro 729,50;

Considerata la disponibilità finanziaria per il pagamento delle indennità di espropriazione, dell'indennità aggiuntiva e delle indennità di occupazione temporanea, per la somma di Euro 530,00, a valere sul capitolo 31014/U (tipo stanziamento: Puro) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di cui all'impegno di spesa n. 950/2011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 791 del 04/03/2011 a favore di ARTEA - PdC V livello U.2.03.01.02.017, per quanto sopra esposto si dispone la riduzione della partita n. 20125143 e la contestuale integrazione dello stesso importo alla partita n. 202311613 a favore della Ditta n. 3, di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale, così come in esso specificati e per gli importi inseriti;

Dato atto che con successivo atto sarà disposto il pagamento a favore della ditta espropriata n. 3 che ha accettato le indennità di esproprio, aggiuntiva e di occupazione temporanea, e che ha dichiarato la piena e libera proprietà dei beni, comprovando la relativa documentazione;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D come definite dagli strumenti urbanistici, e che pertanto le somme indicate nel presente provvedimento negli allegati che lo compongono non sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20%;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 141 del 25/10/2023 e la nota di aggiornamento approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 91 del 21/12/2023;

Richiamato il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/ R del 19 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il sopra citato D.Lgs. n. 118/2011;

Visto, altresì, il Decreto M.E.F. del 01/03/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è compatibile con il rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Viste infine le Leggi Regionali:

- n. 48 del 28/12/2023 che ha approvato la Legge di Stabilità per l'anno 2024;
- n. 49 del 28/12/2023 che ha approvato le “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024”;
- n. 50 del 28/12/2023 che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”;

DECRETA

1. di rimodulare, per le motivazioni in premessa riportate, mediante assunzione di nuova partita a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze (CF: 80226750588) (codice sibec: 9090) l'importo totale di Euro 1.835,98 a valere sul capitolo 31014 (tipo stanziamento: Puro) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di cui all'impegno di spesa n. 950/2011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 791 del 04/03/2011 a favore di ARTEA., PdC V livello U.2.03.01.02.017, riducendo contestualmente la partita n. 202311613 di pari importo a titolo di deposito della indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea a favore dei soggetti e per gli importi precisati nel citato Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre il deposito amministrativo della somma totale di 1.835,98 non soggetta a ritenuta d'acconto ex art. 35 D.P.R. n. 327/2001, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze (codice SIBEC: 9090) sul conto corrente di tesoreria unica;
3. di dare atto che si procederà a presentare apposita richiesta al M.E.F. di costituzione di deposito e ad acquisire il codice identificativo del deposito (numero nazionale), imputandolo alla nuova partita che si assume con il presente provvedimento a valere sul capitolo 31014 (tipo stanziamento: Puro) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di cui all'impegno di spesa n. 950/2011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 791 del 04/03/2011 a favore di ARTEA (PdC V livello U.2.03.01.02.017), per la somma totale di Euro 1.835,98 a favore dei soggetti di cui all'allegato “A”;
4. di dare atto altresì che si provvederà, una volta acquisito il codice identificativo di cui al precedente punto, alla liquidazione di cui al punto precedente presso il M.E.F.;
5. di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, la riduzione della partita n. 20125143 per un importo pari ad Euro 530,00 a valere sul capitolo 31014/U (tipo stanziamento: Puro) del

Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di cui all'impegno di spesa n. 950/2011 assunto con Decreto Dirigenziale n. 791 del 04/03/2011 a favore di ARTEA - PdC V livello U.2.03.01.02.017 e la contestuale assunzione di nuova partita di pari importo a favore della Ditta n. 3, di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale, così come in esso specificati e per gli importi inseriti;

6. di rinviare a successivo atto il pagamento a favore della ditta espropriata n. 3 che ha accettato l'indennità di esproprio, aggiuntiva e di occupazione temporanea, e che ha dichiarato la piena e libera proprietà dei beni, comprovando la relativa documentazione;
7. di dare atto che le somme dovute per le indennità di espropriazione, occupazione temporanea e indennità aggiuntiva non sono soggette a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 327/2001;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001;
9. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di espropriazione, competente alla realizzazione dei lavori in questione, è il Dirigente del Settore Viabilità Regionale ambiti Firenze-Prato e Pistoia e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri competente è la Responsabile Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale, giusto Decreto n. 7514 del 28/04/2021;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A Allegato A - Dati identificativi Ditte n. 2 e 7 e Rimodulazione spesa per deposito MEF

8b0c29e664b9c34921517136faa5a8f98c05aa0b5c4606aaa3e8943fe7c6273c

B Allegato B - Dati identificativi Ditta n. 3

5295f28e176be526f70cb7c114fbbd51820932099f5cbab562a703e2446cf1d3

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16750 - Data adozione: 22/07/2024

Oggetto: [ID:2210] Verifica di assoggettabilità postuma ex art. 19 Dlgs 152/2006 e art. 43 co. 6 LRT 10/2010, esistente derivazione idrica per uso idroelettrico sul fiume Marecchia, con attivazione del Molino di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (AR). Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018848

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del Dlgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la LR. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il DM. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al DPGR. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la DGR. n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

la concessione di derivazione in oggetto è stata rilasciata con Deliberazione G.R. n. 11525 del 13/12/1993 subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. 761 sottoscritto in data 15/07/1993 per la durata di anni trenta decorrenti dalla data della deliberazione di concessione e pertanto con scadenza stabilita al 13/12/2023;

la derivazione accordata prevedeva una portata massima di 800 l/s e media di 310 l/s per produrre con un salto di 24 m una potenza media nominale di 72,01 kW per la produzione di energia idroelettrica. Il deflusso minimo vitale da rilasciare presso l'opera di presa era definito pari a 80 l/s (aumentabili fino a 100 l/s); l'esercizio della derivazione era assentito dal mese di ottobre al mese di giugno compresi, lasciando il fermo impianto per il periodo estivo;

con D.D. n.12/DS del 12/01/2006 è stato autorizzato dalla Provincia di Arezzo l'intervento di consolidamento delle condotte a servizio della centrale idroelettrica di Rofelle consistente nel ripristino delle protezioni spondali funzionali alla stabilizzazione della condotta forzata a servizio della centrale idroelettrica;

Premesso altresì che

il soggetto proponente (le cui generalità sono riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 14/02/2024 (prot. nn. 0109387 e 0109392), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della LR. 10/2010 e dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, relativamente all'esistente derivazione idrica per uso idroelettrico sul fiume Marecchia, con attivazione del Molino di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (AR), depositando la prevista documentazione;

l'impianto interessa, anche a livello di impatti, solo il Comune di Badia Tedalda (AR);

in data 20/02/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0120610) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del Dlgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 20/02/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della LR. 10/2010, come

da nota di accertamento n. 28515 del 15/02/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto al punto 7, lettera d) dell'allegato IV alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;"* ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 48 della LR. 10/2010;

l'istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma con modifiche), in occasione del rinnovo della concessione di derivazione, rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 11525 del 13/12/1993;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 20/02/2024, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. n. 0133691 del 26/02/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0178916 del 19/03/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0180790 del 20/03/2024);
- Settore Attività Faunistico-Venatoria, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) (prot. n. 0187624 del 25/03/2024);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0188219 del 25/03/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il Proponente con nota prot. n. 0227397 del 17/04/2024, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Dlgs. 152/2006, ha comunicato la necessità di chiedere la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti, accolta dal Settore VIA con nota prot. n. 0238236 del 23/04/2024;

il proponente, con note prot. nn. 0323335, 0323338, 0323339 e 0323340 del 07/06/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento, sulla base della quale il Settore VIA, con nota prot. n. 0324588 del 07/06/2024, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Nuove Acque SpA (prot. n. 0363184 del 27/06/2024);
- Settore regionale regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0355766 Data 25/06/2024).

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 14/02/2024 e successive integrazioni e chiarimenti trasmessi in data 07/06/2024.

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'opera di derivazione è localizzata in sponda sinistra del Fiuma Marecchia, in loc. Molino di Rofelle nel Comune di Badia Tedalda (AR), con restituzione totale circa 650 m a valle. La derivazione è finalizzata alla produzione idroelettrica con potenza massima teorica di 140 kW (prelievo massimo 750 l/s) e una portata media di prelievo annuo di 100-200 l/s.

La derivazione avviene attraverso un canale di carico in calcestruzzo con una paratoia metallica posta all'imbocco, immediatamente a monte di una rampa in scogliera con massi ciclopici. Il canale ha una larghezza di 2.6 m, per poi restringersi a 2 m nella parte terminale, a valle di una griglia posta in diagonale

sopra una soglia a quota di circa 50 cm dal fondo. Il muro laterale, posto a quota di circa 1.1 m dal fondo, ha la funzione di sfioratore di troppo pieno, mentre la cattura avviene attraverso una tubazione del diametro di 100 cm posta in pendenza in fondo al canale e protetta da una seconda griglia. E' presente uno scarico di fondo che può fungere anche da rilascio del deflusso ecologico. La tubazione, di diametro inferiore nel tratto a valle (800 mm, ma affiancata da una tubazione da 500 mm), corre interrata lungo sponda per circa 650 m fino ad edificio dove è installata una turbina Francis all'interno di un manufatto edilizio rivestito in pietra di a due piani di cui uno seminterrato. Il salto di quota è di circa 24 m. La potenza dell'impianto risulta inferiore rispetto a quella indicata in fase di progetto e pari a 140 kW. Lo scarico avviene mediante una tubazione in cls davanti ad una scogliera, circa a 15 m dal suddetto manufatto. In particolare la scogliera di fronte allo scarico è disposta in modo da creare una vasca per favorire il rigurgito nella tubazione e migliorare l'efficienza di produzione.

Il Proponente ha previsto le seguenti opere migliorative:

- adeguamento dello scarico di fondo del canale di derivazione per il rilascio costante del deflusso ecologico,
- ripristino della scogliera di sponda in prossimità e in corrispondenza dello scarico, con il materiale lapideo già presente mediante rifacimento del piede con massi di maggiore dimensione, ricostruzione di paramento regolare, utilizzo del materiale di minore dimensione a tergo, mantenimento della geometria allo scarico; deviazione dello scarico parallelo alla sponda con realizzazione di scogliera a livello sfalsati per accompagnare il flusso idrico in alveo con salti contenuti;
- manutenzione ordinaria manufatto di cattura (stuccature, ripristino calcestruzzo e profili).

La scogliera che serve come soglia di controllo per la cattura sarà realizzata in continuità con quella esistente, ma senza interruzioni, ben fondata, intasata e regolare. Saranno utilizzati massi ciclopici legati tra loro. In particolare sarà posta in opera una ulteriore fila di massi a quota costante di 536.3 m s.l.m., escluso per un breve tratto vicino al canale di cattura di circa 4-5 m dove sarà ribassata a 536.1 m s.l.m. e 535.9 m s.l.m. Invece nei pressi della sponda opposta sarà alzata fino a 536.5 m s.l.m.. Questi accorgimenti servono a convogliare i flussi di magra e di morbida verso il canale di presa e concentrarli principalmente in quella zona anche in caso di sfioro dalla soglia. Ovviamente in caso di piena l'intera soglia viene sommersa. Si prevede anche di estendere l'ammorsamento in sponda destra fino al versante, al fine di evitare fenomeni di aggiramento. La geometria del canale di cattura non sarà variata ma sarà ripristinato il muro di sponda e rivestito di pietrame, portandolo alla quota di 536.1 m s.l.m.. Sarà installato un dispositivo semplice di controllo del deflusso minimo vitale, mediante una paratoia rimovibile con foro di dimensione 500x400 mm, che quanto posizionata consente almeno il rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico. Al rilascio sarà modificata l'inclinazione del tubo di scarico in modo che non arrivi perpendicolare al corso d'acqua ma parallelo alla sponda, a sua volta protetta con scogliera che sarà estesa rispetto allo stato attuale. In particolare saranno posizionati dei massi suborizzontali a formare dei gradoni che accompagnino il flusso idrico evitando salti eccessivi.

La produzione media energetica si assesta intorno a 240 MWh/anno, la derivazione media è di 156 l/s, con distribuzione variabile nell'anno (assente nei mesi estivi, in funzione della piovosità negli altri mesi). Il Proponente evidenzia che la potenza media su scala annua risulta quindi mediamente 27.5 kW, con un massimo di 37.5 kW, attualmente la concessione prevede un valore medio di 73 kW, che quindi ritiene di poter ridurre a 40 kW. Per il tratto in esame, il Proponente, applicando la Direttiva Derivazioni (valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale, ex Del. CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornamento dicembre 2018), che è stata recepita dalla Regione Toscana con DGR. 58 del 21/01/2019, ha valutato il deflusso ecologico (317 l/s da ottobre a maggio e 79 l/s da giugno a settembre).

Dalla modellazione idraulica effettuata, viene confermato che l'apertura è in grado di rilasciare il deflusso ecologico di 317 l/s e che le quote della scogliera (536.3 m s.l.m., con un minimo per una lunghezza ristretta di 536.1/535.9 m s.l.m.) e del troppo pieno (536.1 m s.l.m.) sono adeguate a consentire il corretto funzionamento del sistema.

Dato atto altresì che:

il Proponente ha preso in esame il quadro vincolistico complessivo e gli altri strumenti di pianificazione pertinenti con l'iniziativa in esame;

l'area di intervento non interferisce con zone protette (Parchi nazionali, riserve statali, regionali, provinciali, ANPIL), siti natura 2000 (ZSC ex SIC, ZPS o ZSC-ZPS) o di interesse regionale (SIR);

l'intervento non interessa aree a tutela paesaggistica, ad esclusione di quelle boscate, attraversate solo dalle tubazioni interrato;

il Proponente ha effettuato un'analisi preliminare dei possibili impatti ambientali generati dall'esercizio dell'opera esistente e dalla realizzazione degli interventi connessi alle modifiche;

Dato atto che, in relazione alle determinazioni e ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati emerge tra l'altro quanto segue:

- Nuove Acque SpA nel contributo del 27/06/2024 evidenzia che le opere previste non modificano le interferenze con la rete idrica già esistenti e rilascia nulla osta alla realizzazione degli interventi previsti;

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, nel primo contributo del 26/02/2024 espresso sulla documentazione iniziale, rileva la necessità di acquisire documentazione integrativa come indicato di seguito: *"- con riferimento alle opere descritte al capitolo 2.2.2 "Interventi migliorativi", si richiede la rappresentazione grafica esaustiva in opportuna scala di raffigurazione in stato attuale, modificato e sovrapposto. Dovrà inoltre essere integrata la documentazione tecnica prodotta mediante la redazione di specifica Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 con particolare riferimento al rispetto di conformità delle opere al quadro prescrittivo offerto dal PIT/PPR e in particolare all'Elaborato 8b art. 8."*

- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel primo contributo del 19/03/2024 sulla documentazione iniziale, evidenzia quanto segue: *"[...] Dall'esame condotto dalla documentazione agli atti e sulla scorta anche di quanto accertato nel sopralluogo, alla luce anche della valutazione ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale come sopra illustrata, si ritiene necessaria la presentazione della seguente documentazione integrativa: •aggiornamento degli elaborati dello stato attuale dell'opera di presa e dell'effettivo tracciato della condotta di derivazione, mediante rilievo georeferenziato e quotato, anche al fine di definire le occupazioni delle opere ricadenti all'interno del demanio idrico;*

•presentazione di un progetto (a livello di fattibilità) per l'adeguamento dell'opera di presa al fine di garantire una maggiore efficienza della derivazione e di limitare la necessità di interventi di manutenzione della stessa; dovrà essere ritarato il sistema di rilascio del deflusso ecologico presso l'opera di presa, stabilito in via provvisoria nel valore di circa 315 l/s (e di 80 l/s per il mese di giugno);

•presentazione del programma di manutenzione ordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'opera di presa (per lo stato attuale e per lo stato modificato) che definisca modalità, ambiti di intervento e relativa tempistica, al quale il concessionario dovrà attenersi per la loro esecuzione, da approvarsi prima del rilascio della concessione, per l'esecuzione dei quali basterà una semplice comunicazione al Settore Genio Civile, mentre nei casi non contemplati dal programma che prevedono interventi in ambito fluviale dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi del RD. 523/1904;

•riproposizione di una diversa soluzione progettuale (a livello di fattibilità) per la restituzione delle acque a valle della centrale che preveda un arretramento della attuale tubazione dello scarico in modo da permettere di indirizzare il deflusso delle acque concordemente a quello del corso d'acqua e non più ortogonale allo stesso, con una protezione eseguita con scogliere degradanti verso il fiume;

•definizione del sistema di misurazione dei prelievi (da esprimere in termini di portate e volumi, anche tramite formula inversa dalla produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione dei relativi dati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

Si anticipano, inoltre, le seguenti prescrizioni ritenute necessarie per il rinnovo della concessione:

•prima della firma del nuovo disciplinare dovrà essere presentato il computo metrico per la dismissione delle opere interferenti con l'alveo e/o all'interno delle aree appartenenti al demanio idrico per la definizione delle garanzie per il ripristino dei luoghi al termine della concessione ai sensi dei regolamenti 60 e 61/R/2016;

•sulla scorta dell'aggiornamento degli elaborati tecnici saranno determinati i canoni per l'occupazione del demanio idrico;

•all'interno del disciplinare saranno indicati i tempi per la presentazione dei progetti esecutivi delle modifiche da introdurre alle opere della derivazione sopra illustrate, specificando che per quanto riguarda

la staccionata proposta da eseguire presso l'opera di presa questa dovrà essere posta più a monte ad una distanza di almeno 4 m dal ciglio di sponda oppure limitarsi all'apposizione di una cartellonistica interdittiva all'accesso alle opere di presa.”.

Con il contributo del 25/06/2024, espresso sulla documentazione integrativa depositata dal Proponente, precisa quanto segue: “[...] Con la documentazione integrativa presentata, il proponente ha fornito il rilievo di dettaglio dell'opera di presa, del tracciato della condotta e della restituzione delle acque, nonché le ipotesi progettuali per l'adeguamento della traversa di derivazione e della restituzione delle acque a valle della centrale idroelettrica. Si prende atto senza rilievi di quanto prodotto, rimandando a seguito della conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità l'autorizzazione idraulica degli interventi proposti sulla scorta della presentazione dei relativi progetti esecutivi, nei quali dovranno essere maggiormente dettagliati il dimensionamento dei massi ciclopici utilizzati, il loro ammorsamento nella sponda e i sistemi di ancoraggio.

Si prende anche atto del programma di manutenzione ordinaria presentato, segnalando il refuso presente nelle didascalie delle tabelle 2 e 3 che riportano lo stesso contenuto di quella della tabella 1.

3. CONCLUSIONI

Parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito elencate:

nell'ambito della procedura di rinnovo della concessione di derivazione, gli elaborati progettuali relativi agli interventi previsti sulla traversa di derivazione e alla restituzione delle acque dovranno evidenziare il dimensionamento dei massi ciclopici da utilizzare, il loro ammorsamento nella sponda e i sistemi di ancoraggio.”;

- ARPAT, nel contributo del 20/03/2024, ritiene che la derivazione preesistente possa essere esclusa dalla procedura di VIA;

- Settore Attività Faunistico-Venatoria, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) nel contributo del 25/03/2024 rilascia alcune prescrizioni ai fini della tutela della fauna ittica e ricorda alcuni adempimenti di legge.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda gli aspetti progettuali, si evidenzia che, nell'ambito dell'istruttoria di rinnovo della concessione condotta dal Genio Civile di competenza, è stato accertato che l'opera di presa è stata realizzata circa 100 m più a valle rispetto a quella originaria a servizio dell'antico mulino come era stata autorizzata nella concessione agli atti; tale discordanza è stata rilevata anche dagli elaborati a corredo della domanda di rinnovo e di verifica di assoggettabilità. E' stato accertato anche che la configurazione dell'opera di presa, costituita da una traversa in massi ciclopici sciolti per permettere l'ingresso delle acque verso il canale di presa in sponda sinistra, a causa dell'elevato trasporto solido del fiume e la particolare dinamica fluviale, comporta la necessità di effettuare periodici interventi di ripulitura per ripristinare l'efficienza della derivazione, soprattutto a seguito degli eventi di piena. Dopo l'evento alluvionale del 1998, che comportò l'ostruzione del ponte di Rofelle e l'esonazione del corso d'acqua, parte delle condotte di adduzione della derivazione furono divelte e pertanto il concessionario negli anni successivi le ripristinò provvedendo a realizzare una protezione in cemento in corrispondenza del tratto a valle del mulino esistente e una scogliera nell'ansa fluviale nel tratto compreso fra il mulino e la briglia a monte della centrale.

Si evidenzia che i dettagli progettuali forniti con le integrazioni, rispondono a quanto richiesto dal Genio Civile in merito all'adeguamento dell'opera di presa al fine di garantire una maggiore efficienza della derivazione e di limitare la necessità di interventi di manutenzione della stessa ma si ritiene comunque opportuno prescrivere le condizioni di dettaglio impartite dal Genio Civile circa gli elaborati progettuali da depositare per il rinnovo della concessione di derivazione;

in riferimento agli aspetti programmatici, il tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione, facendo riferimento alla Direttiva Derivazioni, risulta ricompreso nel corpo idrico tipizzato (codice regionale CI_I019CM113FI) “FIUME MARECCHIA VALLE”, a cui è attribuito uno stato ecologico “Buono”, obiettivo al 2027 “Buono”, cui corrisponde un valore ambientale V2. Per la valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo della concessione di derivazione, ai sensi del punto 4.2, lettera a, della Direttiva sopra citata, considerato che il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico

“buono”, alla derivazione viene attribuito direttamente RISCHIO BASSO, in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigarne gli impatti;

in riferimento alla componente ambiente idrico, il proponente dichiara che i volumi prelevati sono interamente restituiti 650 m a valle e che il prelievo avviene solo nei periodi tra ottobre e giugno mentre è interrotto tra luglio e settembre per limitare gli effetti negativi sul corso d’acqua.

Con il rinnovo, inoltre, saranno abbassati i valori massimi di prelievo previsti, passando dal valore di 3,1 moduli (310 l/s) ad un valore di 2,3 moduli (230 l/s) e da un valore di 73 kW a 40 kW di potenza. In totale si passerà da una potenza massima di 188 kW a una di 140 kW. Il Proponente ha effettuato la valutazione del deflusso ecologico applicando la Direttiva Derivazioni (valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione delle acque dell’Appennino Settentrionale, ex Del. CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornamento dicembre 2018), che è stata recepita dalla Regione Toscana con DGR. 58 del 21/01/2019. Il valore del deflusso ecologico è quindi di 317 l/s da ottobre a maggio e 79 l/s da giugno a settembre. Per quanto riguarda il valore della portata media annua, risultano leggermente più basse le stime eseguite in applicazione della norma della Regione Toscana, con una media di 0,70 mc/s su base annua, con valori di 0.89 mc/s nel periodo tra ottobre e giugno; i valori maggiori si registrano tra novembre e marzo, circa 1,25 mc/s;

in riferimento alla componente suolo e sottosuolo, si evidenzia che l’opera di derivazione è realizzata in una zona che non presenta criticità e gli effetti non sono di rilievo, dato che la tubazione di carico percorre in larga misura un canale preesistente, mentre nel tratto terminale corre lungo strada, non producendo criticità di rilievo. A protezione della sponda sinistra, sia del fabbricato (centrale idroelettrica) che della condotta di scarico, è presente un’opera di sostegno a gravità realizzata in massi ciclopici posizionati a secco nella parte basale e affogati nel calcestruzzo in quella superiore. Il muro sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria nel settore basale rivolto a valle, dove si notano scalzamenti e massi rimossi dalla corrente fluviale;

in riferimento alla componente ecosistema e biodiversità, si evidenzia, come sottolineato dal proponente stesso, la necessità di effettuare le opere migliorative previste tra cui l’adeguamento dello scarico di fondo del canale di derivazione per il rilascio costante del deflusso ecologico, non si ritengono necessarie ulteriori prescrizioni per l’opera. Al fine di escludere altri impatti significativi, per l’opera di derivazione si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla messa in atto di una serie di misure di mitigazione che verranno mantenute affinché gli effetti ambientali rimangano al di sotto della soglia di significatività e l’introduzione di ulteriori misure di mitigazione;

per quanto riguarda la componente paesaggio, si evidenzia che il Proponente con la documentazione integrativa depositata in data 07/06/2024 ha opportunamente integrato la documentazione con la relazione paesaggistica e le tavole tecniche richieste dalla Soprintendenza con il contributo del 26/02/2024.

Considerato, infine, quanto segue:

il procedimento in esame afferisce ad un impianto esistente, per il quale sono previste alcune modifiche che avranno come finalità un efficientamento dell’opera di presa, soprattutto a seguito degli eventi di piena;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l’istruttoria non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione dell’esistente impianto dalla procedura di VIA; l’istruttoria ha tuttavia evidenziato la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio, con riferimento ad alcune delle componenti ambientali interessate.

Visto l'art.19 commi 5 e 7 del Dlgs.152/2006.

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del Dlgs.152/2006.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto.

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del Dlgs. 152/2006.

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento.

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	
2	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Gli elaborati progettuali, sviluppati nell'ambito della progettazione esecutiva, relativi agli interventi previsti sulla traversa di derivazione e alla restituzione delle acque devono evidenziare il dimensionamento dei massi ciclopici da utilizzare, il loro ammorsamento nella sponda e i sistemi di ancoraggio.	Fase che precede l'avvio dei lavori – rinnovo concessione di derivazione	Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
3	CORSO d'OPERA	Aspetti Ambientali Biodiversità	Il prosciugamento del tratto di fiume interessato dai lavori, deve essere effettuato tramite laminazione lenta e progressiva.	Fase di cantiere	Settore VIA	Settore FLAGS
4	CORSO d'OPERA	Aspetti Ambientali Biodiversità	Il Proponente deve prevedere la presenza di personale specializzato e attrezzato per il recupero con elettroscandali e retini della fauna ittica rimasta confinata in aree non adeguate alla sua sopravvivenza e successivo rilascio in tratti del fiume non interessati dai lavori.	Fase di cantiere	Settore VIA	Settore FLAGS
5	CORSO d'OPERA	Aspetti Ambientali Biodiversità	Il proponente deve presentare il resoconto dei risultati delle operazioni di recupero che diano conto delle specie recuperate e traslocate e relativa quantificazione.	Fase di cantiere	Settore VIA	Settore FLAGS

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

- l'adozione nel capitolato di appalto delle linee guida redatte da Arpat “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” del gennaio 2018;
- di organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal DPR 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019).

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al Dlgs.81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al DPGR. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del Dlgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di cui alla parte quarta del Dlgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla DGR. n.1315 del 28.10.2019;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- deve essere previsto, ai sensi dell'art. 14 della LR. 7/2005, obbligo ittiogenico pecuniario da corrispondere alla Regione Toscana, il cui calcolo è definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1636 del 23/12/2019, in relazione alla superficie di alveo demaniale interessata dai lavori ed alla vocazione ittica del corso d'acqua, intesa come densità su mq;
- devono essere attuate tutte le mitigazioni previste nel progetto presentato;
- relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'esistente derivazione idrica per uso idroelettrico sul fiume Marecchia, con attivazione del Molino di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (AR), proposto dal soggetto proponente (le cui generalità sono riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della LR. 10/2010 e della DGR. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del Dlgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Denominazione Società*
bf14bc3f2736612bbd5319a3d8b03be010acbbf2a39f1718fdadfc9ae72b6ce



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16843 - Data adozione: 22/07/2024

Oggetto: [ID:2263] Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 15803 del 27/09/2019), relativo al progetto di modifica dell'impianto di depurazione esistente, Comune di Viareggio (LU). Proponente: GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018811

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 e in particolare l'Allegato A, relativo alle modalità di determinazione e tariffe da applicare con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47ter della L.R. 10/2010, paragrafo 7. e l'Allegato B relativo alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, di competenza regionale, paragrafo 10 "Proroga dei termini (L.R. 10/2010, art. 57) – indicazioni al proponente;

Viste la l. 241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Vista la l.r. 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze dalla province e dalla città metropolitana alla Regione;

Ricordato che:

con Decreto n. 15803 del 27/09/2019 (pubblicato sul BURT parte seconda n. 41 del 09/10/2019), il progetto di modifiche dell'impianto di depurazione esistente, ubicato nel Comune di Viareggio (LU), gestito dalla società GAIA S.p.a., a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni; nel provvedimento di verifica è stato stabilito che le opere previste dal progetto dovevano essere realizzate entro 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURT del medesimo;

il progetto valutato nel procedimento di cui al Decreto 15803/2019, prevede un intervento di modifica impiantistica, riguardante un aggiornamento delle componenti impiantistica, strutturale ed elettrica, nel rispetto degli effettivi carichi attualmente in arrivo all'impianto e nell'ottica di garantire il pieno rispetto dei limiti normativi, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili sul mercato, al fine di ottimizzare la gestione dei processi, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dei costi di manutenzione.

Nello specifico, il progetto comprende i seguenti principali interventi:

- potenziamento dei trattamenti preliminari e centralizzazione degli stessi in un'unica struttura all'interno della nuova area impiantistica. I nuovi pretrattamenti saranno dimensionati per una portata massima di 4.000 m³/h, con adeguamenti relativi, soprattutto, alle modalità di stoccaggio e rimozione dei materiali di risulta, sabbie e grigliato;
- realizzazione di una nuova linea costituita da un selettore anossico, una vasca a cicli alternati e da un sedimentatore secondario a flusso radiale;
- costruzione di trattamenti terziari mediante l'adozione di filtri a disco e realizzazione di una vasca di disinfezione aggiuntiva nella quale prevedere l'installazione di un sistema di debatterizzazione a raggi UV immediatamente a valle dei filtri ed un trattamento ausiliario di disinfezione con acido peracetico, il cui sistema di stoccaggio e dosaggio sarà collocato sotto idonea copertura;
- realizzazione di filtri a secco, in sostituzione di un biofiltro tradizionale, per il trattamento delle emissioni odorigene;
- collegamento dell'effluente in uscita dai sedimentatori secondari della linea Carousel esistente alla nuova stazione di filtrazione terziaria;

l'impianto è autorizzato con autorizzazione provvisoria allo scarico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e art. 6 L.R. n. 5/2016, con Atto SUAP che recepisce il Decreto n. n.11722 del 14/06/2022 della Regione Toscana.

L'art. 6 suddetto prevede che *"la struttura regionale competente, autorizza, in via provvisoria ed in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, gli scarichi di cui all'art. 2, comma 2, della presente"*

legge, per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel Piano stralcio”.

L'intervento di potenziamento e ristrutturazione del depuratore di Viareggio codice MI_FOG-DEP07_01_003/576 è inserito nell'Allegato PS "Elenco Interventi" del Piano Stralcio, pertanto è stato possibile autorizzare in via provvisoria fino alla data prevista di fine interventi ovvero fino al 22/12/2024.

Come previsto dalla prescrizione n. 16 dell'Allegato A al Decreto autorizzativo, il gestore presenterà la nuova richiesta di autorizzazione allo scarico come AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, nei tempi utili e necessari per consentire all'autorità competente di adottare l'atto conseguente;

Premesso che:

il proponente GAIA S.p.a. (sede legale: Via Donizetti, 16, Marina di Pietrasanta - LU; Partita IVA: 01966240465), con istanza pervenuta in data 18/06/2024 (protocollo regionale n.0342505), ha richiesto allo scrivente Settore VIA la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del provvedimento di verifica n.15803/2019, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010, per un periodo di ulteriori 5 anni; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29066 del 08/07/2024;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 0342505 del 18/06/2024;

la documentazione depositata dal proponente in allegato alla istanza di avvio del procedimento è composta da:

- Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Oneri Istruttori
- Allegato 2 Attestazione pagamento oneri proroga termini provvedimento di V.A.VIA depuratore Viareggio
- Allegato 3 Attestazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo
- Allegato 4 Relazione avanzamento progettazione e cronoprogramma
- Allegato 4a Verbale proroga n.1
- Allegato 4b Richiesta proroga n. 2
- Allegato 5 Aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento conclusivo a suo tempo adottato;

il proponente, nella documentazione allegata all'istanza, ha segnalato che a seguito del Decreto di VIA sono state recepite le prescrizioni inerenti alla progettazione definitiva e sono stati inviati gli approfondimenti agli Enti competenti. Il progetto definitivo è successivamente stato inviato per approvazione all'Autorità Idrica Toscana, che lo ha approvato con Determinazione di Conclusione positiva della Conferenza in data 21/05/2020.

Successivamente è iniziata la progettazione esecutiva; il progetto esecutivo è stato validato con verbale del 21/05/2021.

In data 15/07/2021 è stata indetta gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. In data 20/01/2022 con Determinazione n. 9 veniva aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza. In data 13/06/2022 veniva firmato il contratto d'appalto 22CON00023.

In data 03/06/2022 è stata indetta gara per l'esecuzione dei lavori. Con Determina n. 20 del 16/02/2022 i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria.

L'impresa appaltatrice, in sede di gara, ha proposto diverse migliorie sulla base del progetto esecutivo approvato da GAIA. Queste sono state valutate e, laddove giudicate approvabili, sono state oggetto di apposita relazione di accettazione (prot.39701 del 24/05/2022) e apposita relazione di asseverazione (in cui il tecnico dell'appaltatore ha asseverato che le modifiche indotte dalle migliorie non avrebbero comportato, rispetto al progetto approvato, sospensioni o ritardi dei lavori.

In data 18/07/2022 al prot. n. 54824 è stato registrato il contratto d'appalto.

In data 30/08/2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori; da tale data decorrono 420 giorni naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 24/10/2023.

Su richiesta della ditta appaltatrice, GAIA ha concesso in data 25/10/2023 una proroga del termine di ultimazione di 130 giorni dovuta alle avverse condizioni meteorologiche verificatesi durante la scorsa stagione invernale e alle difficoltà di approvvigionamento di alcune apparecchiature e materiali, necessari alla realizzazione delle opere e delle sezioni ausiliari. Il nuovo termine dei lavori veniva di conseguenza spostato al 02/03/2024 e veniva modificato anche l'ordine di alcune lavorazioni.

Successivamente, la ditta appaltatrice ha richiesto una seconda proroga (del 28/02/2024), in relazione alle avverse condizioni meteorologiche registrate nei mesi di novembre e dicembre 2023, ai ritardi nelle consegne di numerose apparecchiature (segnala che alcune forniture saranno consegnate nel secondo trimestre del 2024);

il proponente comunica come ottemperate tutte le prescrizioni del decreto di verifica del 2019 afferenti alla fase di approvazione del progetto definitivo; l'ottemperanza delle prescrizioni afferenti al rilascio dell'AUA saranno trattate in tale sede;

Dato quindi atto che il progetto oggetto del procedimento di cui al decreto n. 15803/2019, nel termine di 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento (9.10.2024), potrà essere solo in parte realizzato;

Preso atto della documentazione presentata dal proponente in allegato alla istanza di proroga in esame, dalla quale emerge, tra l'altro, quanto segue:

il perimetro del depuratore esistente non è soggetto a vincoli, mentre l'area di ampliamento in cui sono previsti i lavori è vincolata ai sensi della lettera b) dell'art 142 comma 1 del d.lgs.42/2004 (territori contermini ai laghi)

l'area non è interessata da aree naturali protette o da Siti della rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale (sir);

l'area dell'esistente depuratore non è soggetta a vincolo idrogeologico; l'area di ampliamento presenta vegetazione arbustiva ed erbacea;

dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente si nota che l'area di intervento non ricade all'interno di alcuna delle zone omogenee definite dal Piano; sono presenti fasce di rispetto stradali sul lato nord-ovest e sud-est. Con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 4 novembre 2019, sono stati approvati il Regolamento Urbanistico, la contestuale Variante Semplificata al Piano Strutturale. Le nuove previsioni non riguardano l'area di intervento presso il depuratore di Viareggio;

l'impianto è inserito, secondo il piano comunale di classificazione acustica - PCCA del Comune di Viareggio, in classe IV, come area di intensa attività umana;

il proponente ha presentato un documento contenente l'aggiornamento del quadro programmatico e ambientale, rispetto a quanto agli atti della verifica di assoggettabilità del 2019;

dal documento si evince che a livello di pianificazione provinciale e comunale non ci sono state variazioni; l'impianto risulta conforme alla pianificazione vigente a livello provinciale e comunale;

Rilevato che il proponente chiede la proroga del termine contenuto nel provvedimento di verifica n. 15803 del 27/09/2019 fino al 22/12/2025, al fine di permettere il completamento delle opere previste;

Visto che:

il Settore VIA, con nota prot. 0357126 del 25/06/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga ed ha richiesto alle Amministrazioni interessate, ai competenti uffici Regionali, all'ARPAT e alla Azienda USL di voler formulare un contributo tecnico istruttorio in merito;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- ARPAT – Dip. di Lucca (prot. n. 0380194 del 05/07/2024);
- Settore VAS e VincA (prot. n. 0388580 del 09/07/2024);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0376939 del 03/07/2024);

- Autorità idrica Toscana (prot. n. 0397656 del 15/07/2024);
- Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0406986 del 19/07/2024);

Dato atto che, dai contributi tecnici istruttori acquisiti, emerge tra l'altro quanto segue:

l'Autorità idrica Toscana, nel proprio parere del 15/07/2024 evidenzia che: “[...] Per quel che riguarda l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale di competenza, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica a suo tempo adottato, si riporta quanto segue.

1. L'intervento in questione risulta censito come “MI_FOG-DEP07_01_0003 - Manutenzione straordinaria e sostituzione impianti di depurazione a causa delle inadeguatezze delle apparecchiature Litorale Apuo-Versiliese”, commessa “576 - Raddoppio depuratore Viareggio”, nel Piano degli Interventi (PdI) 2022-2023, approvato con Delibera Consiglio Direttivo AIT n. 4 del 30/05/2022.

2. L'impianto in oggetto e il relativo scarico in ambiente non risultano ricadere né all'interno, né in prossimità di “zone di rispetto” di captazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; tali aree risultano attualmente delimitate con il criterio geometrico previsto dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006.

3. In un intorno significativo di circa quattro chilometri di raggio dal suddetto impianto, dall'anno 2019 ad oggi non sono intervenute modifiche nella perimetrazione delle suddette “zone di rispetto”.

4. Si informa infine che tali perimetrazioni sono attualmente in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020.

Tutto ciò premesso, per quanto di propria competenza, non si ravvisano impatti o criticità sulla qualità della risorsa idrica destinata al consumo umano né elementi ostativi all'accoglimento della istanza di proroga in oggetto”;

l'ARPAT – Dip. di Lucca, nel proprio parere del 05/07/2024 evidenzia che: “[...] Il progetto esecutivo è del tutto coerente con il progetto definitivo esaminato in sede di Verifica di Assoggettabilità. Sono state inserite migliorie a seguito delle prescrizioni presenti nella DD 15803 ed altre suggerite durante i lavori (posizionamento delle nuove soffianti MBR all'interno di una struttura dedicato, centralizzazione del trattamento odori mediante l'utilizzo di un bioscrubber al posto di tre dei quattro scrubber a secco precedentemente previsti).

Dal cronoprogramma illustrato nella nota di GALA SpA risulterebbe che i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto termineranno nel mese di dicembre 2024.

Conclusioni

Poiché non sono previsti interventi o modifiche significative sul progetto; l'aggiornamento del QRP e del QRA non interessa il sito in oggetto, viste le dichiarazioni del proponente inerenti la giustificazione del ritardo con cui sono stati effettuati i lavori ed il cronoprogramma fornito, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga.

Si ritiene importante uno stretto monitoraggio delle situazione e si richiede l'invio di informazioni su eventuali scostamenti dal cronoprogramma; si ritiene altresì importante un monitoraggio dei parametri del ciclo dell'azoto ed E. coli (soprattutto nel periodo della balneazione) nel refluo, come richiesto anche in altre occasioni, al fine di poter effettuare interventi immediati.”;

il Settore VAS e VincA, nel proprio parere del 09/07/2024 evidenzia che: “[...] Per quanto concerne la verifica di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015, si fa presente che l'area di intervento non è ubicata all'interno di siti della Natura 2000, né di aree protette. In particolare si rileva che è situata ad una distanza superiore a 2 chilometri dalla ZSC-ZPS IT5120017 “Lago e Padule di Massaciuccoli”, e dalla ZSC IT5120016 “Macchia Lucchese” ed a una distanza superiore a 1 chilometro dalla zona Ramsar “Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore”, tutti ricadenti nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Si rileva altresì che l'area di intervento confina con due Important Bird and Biodiversity Area (077-Lago di Massaciuccoli e 082-Migliarino-San Rossore).

Alla luce della documentazione trasmessa si conferma quanto espresso dal Settore Tutela della Natura e del Mare con nota ns. prot. n. 0340532 del 12/09/2019, non rilevando motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di proroga.”;

il Settore Genio Civile Toscana Nord, nel proprio parere del 03/07/2024 evidenzia che: “[...]”

- *in risposta alla Vs richiesta di contributo tecnico istruttorio, Prot. n. 284868 del 22/07/2019, lo scrivente Settore, competente al rilascio delle Autorizzazioni e Concessioni Idrauliche per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904, come previsto dalla L.R. 80/2015, nelle adiacenze di corsi d'acqua del Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, con nota Prot. n. 307728 del 07/08/2019, comunicava che, qualora gli scarichi esistenti e in progetto, gli attraversamenti esistenti e in progetto, le recinzioni esistenti e in progetto e la copertura esistente relativi al suddetto impianto di depurazione, non fossero già stati concessionati/autorizzati, avrebbero dovuto essere oggetto di presentazione delle relative istanze di concessione/autorizzazione;*
- *preso atto che in data 11/01/2023 lo scrivente ufficio ha rilasciato alla Società GAIA Spa il Decreto Dirigenziale n. 266 – Pratica n. 3359 relativo alla “Autorizzazione e Concessione Idraulica per il potenziamento e la ristrutturazione del depuratore di Viareggio (Lu)”;*
- *preso atto che la Società GAIA Spa, con nota Prot. n. 310656 del 04/06/2024, ha presentato la “Richiesta di concessione idraulica per il potenziamento e la ristrutturazione del depuratore di Viareggio (Lu) con n. 4 nuovi attraversamenti in sub-alveo” - Pratica n. 3359 proc. 3954/2024, e che detta pratica è in corso di istruttoria, con riferimento quindi a quanto sopra rappresentato, qualora tutte le interferenze con i corsi d'acqua, esistenti e in progetto relative all'impianto di depurazione, rientrino nella suddetta Concessione Idraulica - Decreto Dirigenziale n. 266 del 11/01/2023 e nella richiesta di Variante relativa a n. quattro nuovi attraversamenti, presentata allo scrivente Ufficio in data 04/06/2024 al Prot. n. 310656 e in corso di istruttoria, non si rilevano competenze dello scrivente Settore in merito alla richiesta di proroga di cui all'oggetto”;*

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel proprio parere del 19/07/2024 non ravvisa motivi ostativi ad accogliere favorevolmente la richiesta;

Visto che l'istante richiede una proroga fino al 22/12/2025, pari ad un anno dalla fine lavori, che è prevista al 22/12/2024, in linea con l'art. 102 comma 3 del Codice contratti D.Lgs. 50/2016 (che consente di elevare fino a 1 anno il periodo di collaudo vista la particolare complessità dell'opera), finalizzata al completamento degli interventi previsti nel decreto di verifica del 2019 e al loro collaudo; tali interventi – per le motivazioni indicate nella documentazione allegata alla istanza – non sono stati completati nei 5 anni previsti nel suddetto decreto;

Preso atto dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento;

Dato atto che nessuno dei suddetti Soggetti consultati ha manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga del termine per realizzazione del progetto in esame;

Visto l'art. 57 della suindicata l.r.10/2010 riguardante la “Proroga dei termini” dei provvedimenti in materia di VIA;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente – entro il termine di validità del provvedimento di verifica, come prorogato – dovrà provvedere anche al collaudo degli interventi ed alla predisposizione di una relazione di conformità delle opere previste al progetto valutato ed alle condizioni ambientali apposte con il decreto di verifica;

Ritenuto che la richiesta di proroga sia stata adeguatamente motivata da parte del proponente e che il periodo di tempo sia congruo ai fini di pervenire al completamento degli interventi previsti dal decreto di verifica del 2019, nonché al fine di effettuare gli adempimenti di cui al capoverso precedente;

Ritenuto inoltre necessario confermare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al Decreto n. 15803/2019, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare fino al 22/12/2025, per le motivazioni riportate in premessa, il termine di efficacia di cui al provvedimento di verifica n. 15803 del 27/09/2019, entro cui deve essere realizzato il progetto di modifica

dell'impianto di depurazione esistente, ubicato nel Comune di Viareggio (LU), gestito da GAIA S.p.a. (sede legale: Via Donizetti, 16, Marina di Pietrasanta - LU; Partita IVA: 01966240465). Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2019;

2) di prescrivere al proponente l'invio ad ARPAT di informazioni su eventuali scostamenti dal cronoprogramma presentato in allegato all'istanza in esame. Si prescrive altresì il monitoraggio dei parametri del ciclo dell'azoto e di *Escherichia coli* (soprattutto nel periodo della balneazione) nel refluo, al fine di poter effettuare interventi immediati: i dati di monitoraggio devono essere inviati ad ARPAT;

3) di confermare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al Decreto n. 15803 del 27/09/2019, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente GAIA S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.**Responsabile di settore Roberto SCALACCI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 396 del 15-07-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16949 - Data adozione: 24/07/2024

Oggetto: LR 3/1994 art. 16 comma 2, determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, delle ZRC Poggio Murella e San Martino sul Fiora entrambi ricadenti in comune di Manciano, nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD019089

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i. ed in particolare l'art. 17bis relativo alle “Zone di Rispetto Venatorio” ;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto l'art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all'approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria ;

Richiamato l'articolo 16 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle ZRC” il quale stabilisce che la Provincia provvede ad approvare modifiche alle ZRC, anche su proposta degli ATC;

Richiamato inoltre l'articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d'ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell'ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV;

Vista la nota ns. prot. n. 0156445 del 07/03/2024 con la quale l'ATC 7 Grosseto Sud chiede la trasformazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominate “Poggio Murella”, dell'estensione di 771 Ha circa e San Martino sul Fiora”, dell'estensione di 790 Ha circa, ricadenti nel Comune di Manciano (GR) in Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) senza modifica dei confini;

Specificato che l'istanza dell'ATC 7 Grosseto Sud è motivata dalla specifica richiesta di molti proprietari e conduttori interni al perimetro delle ZRC, che per mezzo delle proprie associazioni di categoria richiedono la trasformazione degli istituti, principalmente al fine di limitare i danni alle produzioni agricole per mezzo dell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati;

Premesso che la ZRC “Poggio Murella” e la ZRC “San Martino sul Fiora” sono state istituite per le finalità previste dalla legge per le ZRC in ragione delle particolari specificità ambientali, orografiche e faunistiche che la caratterizzano;

Considerato che la densità delle popolazioni ungulate sul territorio in questione ha raggiunto livelli, come evidente dalle singole situazioni lamentate dei proprietari e dei conduttori che hanno richiesto la trasformazione, tali da non consentire il pieno conseguimento gli obiettivi di incremento della fauna stanziale così come previsto dalla legge regionale per le ZRC e da comportare un aumento dei danneggiamenti alle attività agricole;

Considerato altresì che nelle ZRC si può intervenire solo con azioni di limitazione delle popolazioni ungulate attuate ai sensi dell'art. 37 della LR 3/1994 per il controllo sugli ungulati;

Considerato che la Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 17 bis della LR 3/1994, può autorizzare all' interno delle ZRV la caccia di selezione agli ungulati e conseguentemente si può intervenire in modo più incisivo ed efficace sulla presenza di ungulati, in maniera funzionale sia al raggiungimento delle finalità dell' istituto faunistico, sia alla riduzione dei danneggiamenti alle produzioni agricole;

Considerato che il territorio attualmente destinato alle due ZRC in questione è, altresì, idoneo all'attuazione di programmi di miglioramento ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. f) della L.R. 3/94 (in particolare ripristino e manutenzione di siepi, colture seminate "a perdere, specifici miglioramenti ambientali per le specie selvatiche stanziali di interesse venatorio e non ecc);

Vista la nota PEC ns. prot. n. 0316816 del 05/06/2024 con la quale il Comune di Manciano esprime parere favorevole alla trasformazione in ZRV delle ZRC Poggio Murella e San Martino sul Fiora e contestualmente richiede di limitare l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati ai soli residenti del comune di Manciano;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 16 comma 2) della LR 3/1994, alla determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, della ZRC "Poggio Murella" e della ZRC "San Martino sul Fiora", nel comune di Manciano, ricadente nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud;

DECRETA

1. di approvare la determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, della ZRC "Poggio Murella" e della ZRC "San Martino sul Fiora", entrambi ricadenti nel comune di Manciano nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud ;
2. di dare atto che l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati nelle ZRV di cui al punto 1), qualora il procedimento di trasformazione si concluda positivamente, sarà effettuato dai soli residenti nel comune di Manciano;
3. di dare atto che ai sensi dell'Art 16 comma 2) della LRT 3/94 il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito Istituzionale della Regione e del Comune di Manciano (GR);
4. di dare atto che entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente, ai sensi del citato articolo 16, i proprietari o conduttori dei fondi interessati possono presentare, anche in modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali;
5. di dare atto che al termine della pubblicazione di cui al punto precedente, se le opposizioni pervenute saranno inferiori al 40% della superficie da vincolare, la Regione, ai sensi dell'articolo 16 suddetto e dell'articolo 17 bis dell LRT 3/94, potrà provvedere con Delibera di Giunta Regionale ad adottare il provvedimento definitivo di trasformazione della ZRC "Poggio Murella" e della ZRC "San Martino sul Fiora", nel comune di Manciano, in due distinte ZRV;
6. di trasmettere il presente atto all'ATC 7 "Grosseto Sud", al Comune di Manciano (GR) e al Corpo di Polizia Provinciale per gli adempimenti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16952 - Data adozione: 24/07/2024

Oggetto: [ID:2257] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di attività di ricerca geotermica nell'ambito dell'istanza di permesso di ricerca "Ottavia", nei Comuni di Pomarance e Volterra, Provincia di Pisa. Proponente: Lucignano Pilot Project S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD019071

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il D.Lgs. 22/2010, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con D.C.R. 10/2015 e vista la D.C.R. 39/2021 recante adozione della modifica del PAER ai fini della definizione di aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

Viste la L.R. 39/2005 in materia di energia e l'art. 2 della L.R. 73/2020 in materia di aree non idonee per la installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

Visto il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

Premesso che:

con istanza del 24/05/2024, Lucignano Pilot Project S.r.l. ha chiesto alla Regione Toscana il rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "Ottavia", ricadente nei comuni di Pomarance e Volterra in provincia di Pisa;

l'area del permesso richiesto ricade nel perimetro del permesso di ricerca "Mazzolla", per il quale Gesto Italia S.r.l., ottenuto il riconoscimento nazionale della risorsa geotermica, ha presentato istanza di concessione di coltivazione. Per il progetto delle opere di coltivazione non è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR (Delibera Giunta regionale n.247/2024). Il suddetto provvedimento di rigetto è stato impugnato al TAR Toscana;

Premesso altresì che:

il proponente Lucignano Pilot Project Srl (sede legale: Via Ponte a Piglieri 8, Pisa; C.F./P. IVA: 02116040508), con istanza depositata in data 30/05/2024 prot. n. 0299909, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana "Valutazione Impatto Ambientale" (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di attività di ricerca geotermica "Ottavia", nei Comuni di Pomarance e Volterra, Provincia di Pisa; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010;

in data 04/06/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0311036) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 04/06/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 2, lettera a) “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010;

in esito alla richiesta del Settore VIA-VAS del 04/06/2024, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità Idrica del 04/07/2024 (prot. n. 0377968);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale del 10/07/2024 (prot. n. 0389033);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest del 11/06/2024 (prot. n. 0329277);
- Miniere ed autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche del 14/06/2024 (prot. n. 0337182);
- Genio Civile Valdarno Inferiore del 04/06/2024 (prot. n. 0312918);
- Pianificazione e Gestione Geotermica del 13/06/2024 (prot. n. 0334526);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell’eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell’art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento acquisita al protocollo regionale in data 30/05/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue:

il progetto prevede di svolgere nell’area di ricerca “Ottavia” un programma esplorativo per l’individuazione e la successiva coltivazione di un serbatoio geotermico con fluidi orientativamente di temperatura superiore ai 250 °C, a partire dalla profondità di 2.500 m. L’area di ricerca, di superficie pari a 20,07 km², interessa il territorio della provincia di Pisa ed in particolare i territori comunali di Pomarance e Volterra e presenta una morfologia collinare incisa dalle valli del Torrente Pavone, Torrente Possera, e Fiume Cecina, con una generale moderata acclività. L’area in oggetto presenta caratteristiche geologiche favorevoli alla coltivazione della risorsa geotermica a medio-alta entalpia, con temperature attese del fluido geotermico a partire almeno da circa 250 °C, a profondità di 2.500 – 3.000 m dal p.c.; tali condizioni sono già note in riferimento ai vicini pozzi geotermici esistenti nei vigenti titoli minerari limitrofi.

In particolare, all’interno dell’area di ricerca “Ottavia” sono già state eseguite: l’acquisizione di dati digitali gravimetrici preesistenti e relativa elaborazione; l’interpretazione di una prospezione sismica pubblicata, eseguita nell’area di interesse nell’ambito di una esplorazione petrolifera; indagine Magnetotellurica (MT). I risultati delle suddette indagini avevano permesso il riconoscimento del carattere nazionale della risorsa, su richiesta di altro operatore. Il proponente intende effettuare un approfondimento del modello geologico-stratigrafico e geotermico profondo, sulla base di nuovi dati pubblicati e di possibili rielaborazioni numeriche, se necessarie. In particolare, al fine di confermare l’andamento strutturale profondo ed individuare l’esistenza di potenziali faglie/fratture profonde, verrà effettuata una campagna di acquisizione delle emissioni di CO₂ dal sottosuolo.

Il presente progetto riguarda esclusivamente le attività di esplorazione di superficie che comprenderanno la realizzazione di una prospezione del flusso di CO₂ dal suolo e l’elaborazione integrata dei dati disponibili per l’area di ricerca.

Se gli esiti dell’esplorazione di superficie saranno favorevoli, il proponente avvierà successivamente una ulteriore procedura di autorizzazione per pozzi esplorativi e acquisizione, a seguito dell’esito positivo delle

perforazioni di cui sopra, della concessione di coltivazione per la produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario di potenza adeguata alla risorsa reperita (sistemi innovativi non tradizionali senza emissioni in atmosfera).

Nell'area di ricerca "Ottavia" è prevista la realizzazione di una prospezione del flusso di CO₂ dal suolo ad integrazione dei dati di sottosuolo diretti ed indiretti già disponibili per l'area in esame (geologici, gravimetrici, sismici), per consentire una ricostruzione attendibile e di dettaglio delle varie strutture delle unità geologiche presenti nell'area stessa. In particolare, sarà definito l'andamento, sia areale che in profondità, delle potenziali faglie presenti e la ricostruzione di un più dettagliato modello geologico-strutturale.

Il proponente ha previsto di completare i lavori di ricerca in circa 15 mesi, a partire dalla data di ottenimento del Permesso.

I lavori previsti per la realizzazione della nuova prospezione del flusso di CO₂ dal suolo sono caratterizzati da una limitata occupazione di suolo da parte degli operatori.

Si prevede di realizzare una prospezione del flusso di CO₂ dal suolo, con punti di misura spazati all'incirca ogni 20-50 metri nelle vicinanze della viabilità principale. La prospezione del flusso di CO₂ dal suolo, rappresenta un ottimo strumento per l'individuazione di aree ad emissione anomala, da relazionare alla presenza di faglie, fratture, altre strutture geologiche ed al potenziale serbatoio geotermico presente all'interno dell'area di ricerca, i cui fluidi, come nei campi geotermici esplorati nella parte più settentrionale dell'area geotermica e nel pozzo Roma2, sono caratterizzati dalla presenza di una fase gassosa, prevalentemente a CO₂. Le emissioni di CO₂ sia diffuse che concentrate, rappresentano un marker del potenziale serbatoio geotermico in superficie.

La prospezione del flusso di CO₂ dal suolo si basa sulla metodologia della camera di accumulo, utilizzato per lo studio della respirazione del suolo in agronomia e per lo studio del degassamento dal suolo in aree vulcaniche (Chiodini et al., 1998).

La strumentazione che verrà utilizzata è costituita da una camera di accumulo e da uno spettrofotometro ad infrarossi portatile che permette di effettuare misure flusso di CO₂ dal suolo con un'elevata accuratezza in poco tempo. Lo strumento portatile permette di misurare l'emissione di CO₂ dal suolo all'interno di un ampio range. Lo strumento è equipaggiato con l'analizzatore LICOR LI-820 per la determinazione della CO₂, la strumentazione è collegata ad un palmare che è equipaggiato con un WS-GPS, che permette l'ubicazione del punto di misura. Durante la misura di flusso, la posizione e la quota sono registrati nel software ed una posizione "media" del punto di misura è calcolata per ridurre l'errore della posizione GPS. Il rilievo consiste nell'appoggiare la camera di accumulo sul terreno, in modo tale che l'aria non vi entri all'interno, e di effettuare la misurazione in ogni punto di misura per alcuni minuti; la misura è totalmente automatica. Per la realizzazione delle misure del flusso di CO₂ dal suolo non ci sarà alcuna alterazione del terreno sul quale le misure saranno effettuate, se non una momentanea occupazione del suolo da parte degli operatori;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

nell'ambito del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, l'area di ricerca risulta individuata tra l'Ambito di Paesaggio n. 13 denominato "Val di Cecina";

in riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il proponente evidenzia che nell'area di ricerca sono presenti anche aree a pericolosità di frana elevata (P.F.E.), classe 3, e molto elevata (P.F.M.E), classe 4;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, l'area in esame, posta nel bacino del Fiume Cecina, è anche caratterizzata da pericolosità da alluvione P1 (bassa), P2 (media) e P3 (elevata);

in riferimento al sistema vincolistico, il proponente evidenzia quanto segue:

- buona parte dell'area di ricerca risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e L.R. n. 39/2000;

- sono presenti alcune aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- in corrispondenza dell'alveo del Fiume Cecina è presente il Sito Natura 2000 ZSC-ZPS denominato "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" codice IT5170007 e nella medesima area è anche presente l'IBA (*important bird area*) denominata "Media valle del Fiume Cecina", codice IBA088;

il proponente ha evidenziato che l'attività di misure del flusso di CO₂ dal suolo determina una occupazione di suolo arealmente molto limitata, temporanea e circoscritta a poche ore al giorno, tanto da non comportare alcun tipo di variazione al suolo e al paesaggio delle zone interessate; non avrà alcuna interferenza con l'ambiente idrico sia superficiale che sotterraneo;

in riferimento alla componente rumore, il proponente evidenzia che la maggior parte del territorio interessato dagli interventi di ricerca ricade in Classe III del Piani Comunali di Classificazione Acustica dei comuni interessati, in accordo con le sue caratteristiche agricole, pertanto con limiti di immissione relativi al periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) pari a 60 dB(A). Le prospezioni previste saranno svolte in orario diurno;

per quanto riguarda la circolazione di mezzi per il trasporto delle apparecchiature, si prevede che sia limitata alla viabilità esistente, idonea per il traffico di mezzi di piccola taglia; l'impatto del traffico indotto è da considerarsi trascurabile;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 10/07/2024 (prot. n. 0389033): "[...] Si comunica che la tipologia di intervento in esame non è oggetto di disciplina nei vigenti Piani di bacino, e, in funzione di quanto previsto all'articolo 46 della LR 10/2010, che l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente." ;

Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 04/07/2024 (prot. n. 0377968), comunica quanto segue: "[...] Per quel che riguarda l'esecuzione delle prospezioni del flusso di CO₂ dal suolo e l'aggiornamento del "Modello geotermico" dell'area in oggetto, attività oggetto della verifica in questione, non si rilevano particolari criticità.

Per quel che riguarderà invece le fasi di realizzazione di pozzi esplorativi, si anticipa che all'interno dell'area in oggetto è presente il campo pozzi di Poretta, costituito da n.33 captazioni di acque sotterranee (v. Allegato_1) destinate al consumo umano, distribuite mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse in gestione al Sistema Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.); delle complessive n.33 captazioni, n.29 risultano "attive" e utilizzate con continuità, mentre n.4 sono attualmente definite in stato di "Fermo impianto parziale" (tale stato identifica le captazioni non in uso al 31/12/2022 ma per le quali si prevede una riattivazione o un utilizzo occasionale/temporaneo). Ai fini della tutela qualitativa di tale risorsa, si richiamano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" definite dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 (criterio geometrico che prevede il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione); tra i vari divieti previsti, si pone l'attenzione sul divieto di "apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica". Si ricorda che la normativa di settore prevede che la perimetrazione delle suddette "zone di rispetto" resti in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive (stato definito come "fermo impianto parziale") e che decada solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I.

Si informa infine che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020, pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dai suddetti commi 4 e 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti." ;

Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel contributo del 11/06/2024 (prot. n. 0329277): “[...] Valutata la documentazione presentata, non si evidenziano potenziali impatti sulla salute pubblica, pertanto non si evidenziano specifiche osservazioni di competenza.”;

Settore regionale Miniere, nel contributo del 14/06/2024 (prot. n. 0337182), esprime posizione favorevole e chiarisce quanto segue: “[...] detto parere riguarda i soli aspetti di natura ambientale, in relazione a quelle operazioni previste per la realizzazione del progetto minerario e non deve considerarsi liberatorio per l’iter istruttorio relativo all’autorizzazione mineraria, da rilasciarsi successivamente nell’ambito dell’istruttoria da effettuarsi dal competente Settore Pianificazione e Gestione Geotermica della Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione.”;

Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, nel proprio contributo del 13/06/2024 (prot. n. 0334526), comunica quanto segue: “[...] L’area del Permesso richiesto ricade nel perimetro del Permesso di ricerca “Mazzolla” per il quale Gesto Italia S.r.l., ottenuto il riconoscimento nazionale della risorsa geotermica, ha presentato istanza di Concessione, per la quale è stato negato il rilascio del PAUR con Delibera GRT n.247/2024. Gesto Italia S.r.l. ha impugnato l’atto sopra richiamato presentando ricorso al T.A.R.. Pertanto, nelle more del giudizio promosso da Gesto Italia S.r.l., resta sospesa ogni decisione in merito alla procedibilità dell’istanza in oggetto.”;

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel proprio contributo del 04/06/2024 (prot. n. 0312918): “[...] Dagli elaborati scaricati si prende atto che il progetto riguarda l’attività di ricerca geotermica tramite prospezione del flusso di anidride carbonica dal suolo, con punti di misura spazati all’incirca ogni 20-50 metri, nelle vicinanze di viabilità esistente. In particolare tale attività comprenderà le seguenti fasi:

Fase di esplorazione di superficie (oggetto del presente procedimento) da condursi mediante:

- approfondimento delle conoscenze geologiche, idrogeologiche e geochemiche, mediante una analisi accurata dei dati reperibili dalle pubblicazioni esistenti;
- esecuzione di una prospezione del flusso di CO₂ dal suolo;
- interpretazione dei risultati per integrare il modello idrogeologico, termico e strutturale profondo relativo all’area del permesso.

Fase di esplorazione profonda (oggetto di un successivo procedimento), caratterizzata dalla perforazione di uno o due pozzi esplorativi e dalle relative prove di produzione, per accertare la presenza di fluidi geotermici nelle rocce del serbatoio carbonatico. Nello Studio Preliminare Ambientale si riscontra quanto dichiarato dai professionisti circa il fatto che le suddette attività, connesse alla prospezione idrogeochemica e alle misure del flusso di CO₂ dal suolo, non prevedono interferenze di alcun genere con la componente dell’ambiente idrico superficiale e sotterraneo. Per quanto sopra esposto non si rilevano specifici aspetti di competenza di questo Settore.”;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

l’attività di ricerca in esame è finalizzata alla ricerca di risorse geotermiche sfruttabili per la produzione di energia elettrica, in una area di circa 20 kmq, prevede la realizzazione di prospezioni del flusso di CO₂ dal suolo, i cui risultati integreranno i dati di sottosuolo diretti ed indiretti già disponibili per l’area in esame (geologici, gravimetrici, sismici), in quanto raccolti da altri operatori;

la geotermia costituisce una fonte di energia rinnovabile, utile a sostituire progressivamente l’impiego di combustibili fossili;

le indagini bibliografiche e l’acquisizione di dati esistenti afferenti al sottosuolo non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, in quanto non determinano alcun impatto sull’ambiente;

l’esecuzione della prevista prospezione del flusso di CO₂ dal suolo non comporta impatti ambientali negativi significativi;

il progetto di ricerca in esame non comprende indagini esplorative profonde, quali pozzi e prove di produzione, in quanto l'adeguata definizione dei medesimi, in termini di natura, dimensioni e localizzazione, potrà essere operata soltanto dopo avere acquisito i dati derivanti dalle attività oggetto del presente progetto;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, afferente alla ricerca geotermica mediante prospezioni del flusso di CO2 dal suolo;

Dato atto che il proponente prevede di realizzare le prospezioni al di fuori delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto tuttavia necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alla vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

nell'ambito dei documenti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 ed al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi per gli addetti afferenti ad attività da svolgersi in aree a pericolosità idraulica e geomorfologia ed in prossimità di infrastrutture di trasporto;

lo svolgimento delle indagini in prossimità della viabilità deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo;

nel caso di attività svolte nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, nonché in periodi ad alta pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi, l'utilizzo di strade forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore;

quanto indicato nel contributo in premessa della Autorità idrica Toscana con riferimento ad eventuali future fasi di esplorazione profonda;

quanto richiamato dal Settore regionale Miniere nel contributo istruttorio in premessa al presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle attività previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto delle attività di ricerca geotermica "Ottavia", nei Comuni di Pomarance e Volterra, in Provincia di Pisa, proposto da: Lucignano Pilot Project S.r.l. (sede legale: Via Ponte a Piglieri n.8, Pisa; Codice Fiscale e Partita IVA: 02116040508), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di stabilire che le attività previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Lucignano Pilot Project S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI

Responsabile di settore Laura ACHENZA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16508 del 24-09-2021

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17047 - Data adozione: 19/07/2024

Oggetto: Autorizzazione alla Società Servimpresa S.r.l. per la costituzione di un Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018487

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 8 (Centri di assistenza tecnica) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) che, al comma 1, stabilisce che le Associazioni di categoria del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire Centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile;

Visto il comma 2 del citato articolo 8, che stabilisce che i Centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)) che, in attuazione del comma 5 del citato articolo 8 della l.r. 62/2018, stabilisce i requisiti dei Centri di assistenza tecnica e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai medesimi;

Vista l'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza tecnica presentata dalla Società Servimpresa S.r.l. con sede legale in Grosseto, in via De' Barberi 108, P.Iva 01583110539, pervenuta in data 22/01/2024 (Prot. n. 0034599), con la quale si attesta che la Società richiedente ha sede nel territorio regionale e che l'attività del Centro di assistenza tecnica si svolgerà nell'ambito della provincia di Grosseto e disporrà di tre sportelli, dislocati presso:

- Confesercenti, Via de Barberi, 108 - Grosseto;
- Confesercenti, Via Trieste, 5 - Follonica;
- Confesercenti, Via Mura di Ponente, 4 - Orbetello;

Preso atto della richiesta di integrazioni inviata dagli Uffici regionali in data 21/03/2024 (Prot. n. 0182613) alla Società Servimpresa S.r.l., cui la stessa ha dato riscontro in data 30/05/2024 (Prot. n. 0299846);

Preso atto che la Società Servimpresa S.r.l. si impegna a svolgere la propria attività in favore di tutte le imprese interessate dell'area di propria operatività e a garantire l'operatività degli sportelli per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì;

Preso atto dello Statuto sociale della Società Servimpresa S.r.l., come adeguatamente integrato in data 15/05/2024, che prevede la costituzione in Centro di assistenza tecnica, individua le attività che saranno da questo svolte e attesta il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del D.P.G.R. 23/R/2020 e la sussistenza di una struttura organizzativa in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni;

Acquisito il parere positivo espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.P.G.R. 23/R/2020, dalla Giunta camerale della C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, con deliberazione del 12 marzo 2024, come successivamente confermato con deliberazione dell'11 giugno 2024;

DECRETA

1. di autorizzare la Società Servimpresa S.r.l., con sede legale in Grosseto, in via De' Barberi 108, P.Iva 01583110539, a costituire un Centro di Assistenza Tecnica per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 62/2018;

2. di notificare il presente atto alla Società Servimpresa S.r.l. e alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LA MOBILITA', LE
INFRASTRUTTURE E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Responsabile di settore Francesca BARUCCI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8360 del 18-04-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17081 - Data adozione: 25/07/2024

Oggetto: SR 445 della Garfagnana - Variante di S. Chiara - Lotto 2, loc. Gassano in Comune di Fivizzano. Decreto di esproprio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD019217

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**Documento contenente dati personali non accessibili ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.**

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.**Responsabile di settore Roberto SCALACCI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 396 del 15-07-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17138 - Data adozione: 24/07/2024

Oggetto: LR 3/1994 art. 16 comma 2, determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, della ZRC Cacchiano ricadente nel comune di Cinigiano, nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD019090

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i. ed in particolare l'art. 17bis relativo alle “Zone di Rispetto Venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto l'art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all'approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Richiamato l'articolo 16 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle ZRC” il quale stabilisce che la Provincia provvede ad approvare modifiche alle ZRC, anche su proposta degli ATC;

Richiamato inoltre l'articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d'ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell'ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV;

Vista la nota ns. prot. n. 0156445 del 07/03/2024 con la quale l'ATC 7 Grosseto Sud chiede la trasformazione della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominata Cacchiano ricadente nel Comune di Cinigiano (GR) per un'estensione di ha 610 circa in Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) senza modifica dei confini;

Considerato il parere espresso dal Comune di Cinigiano con lettera ns. Prot. 0373309 del 02/07/2024 in cui il sindaco esprime parere contrario alla trasformazione della ZRC in ZRV;

Specificato che l'istanza dell'ATC 7 Grosseto Sud è motivata dalla specifica richiesta dei proprietari e conduttori interni al perimetro della ZRC, che per mezzo delle proprie associazioni di categoria richiedono la trasformazione dell'istituto, principalmente al fine di limitare i danni alle produzioni agricole per mezzo dell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati;

Premesso che la ZRC Cacchiano è stata istituita per le finalità previste dalla legge per le ZRC in ragione delle particolari specificità ambientali, orografiche e faunistiche che la caratterizzano;

Considerato che la densità delle popolazioni ungulate sul territorio in questione, come evidente dalle singole situazioni lamentate dai proprietari e dai conduttori che hanno richiesto la trasformazione, e tali da non consentire il pieno conseguimento gli obiettivi di incremento della fauna stanziale così come previsto dalla legge regionale per le ZRC e da comportare un aumento dei danneggiamenti alle attività agricole;

Considerato altresì che nelle ZRC si può intervenire solo con azioni di limitazione delle popolazioni ungulate attuate ai sensi dell'art. 37 della LR 3/1994 per il controllo sugli ungulati;

Considerato che la Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 17 bis della LR 3/1994, può autorizzare

all' interno delle ZRV la caccia di selezione agli ungulati e conseguentemente si può intervenire in modo più incisivo ed efficace sulla presenza di ungulati, in maniera funzionale sia al raggiungimento delle finalità dell' istituto faunistico, sia alla riduzione dei danneggiamenti alle produzioni agricole;

Considerato che il territorio attualmente destinato a ZRC è, altresì, idoneo all' attuazione di programmi di miglioramento ambientale ai sensi dell' art. 12, comma 1, lett. f) della L.R. 3/94 (in particolare ripristino e manutenzione di siepi, colture seminate "a perdere", specifici miglioramenti ambientali per le specie selvatiche stanziali di interesse venatorio e non, ecc);

Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 16 comma 2) della LR 3/1994, alla determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, della ZRC Cacchiano nel comune di Cinigiano, ricadente nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud;

DECRETA

1. di approvare la determinazione provvisoria della trasformazione in ZRV, senza modifica dei confini, della ZRC Cacchiano nel comune di Cinigiano ricadente nel comprensorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto Sud ;
2. di dare atto che ai sensi dell'Art 16 comma 2) della LRT 3/94 il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito Istituzionale della Regione e del Comune di Cinigiano (GR);
3. di dare atto che entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente, ai sensi del citato articolo 16, i proprietari o conduttori dei fondi interessati possono presentare, anche in modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali;
4. di dare atto che al termine della pubblicazione di cui al punto precedente, se le opposizioni pervenute saranno inferiori al 40% della superficie da vincolare, la Regione, ai sensi dell'articolo 16 suddetto e dell'articolo 17 bis della LRT 3/94, potrà provvedere con Delibera di Giunta Regionale ad adottare il provvedimento definitivo di trasformazione della ZRC "Cacchiano";
5. di trasmettere il presente atto all'ATC 7 "Grosseto Sud", al Comune di Cinigiano (GR) e al Corpo di Polizia Provinciale per gli adempimenti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E "SITI ORFANI" PNRR

Responsabile di settore Andrea RAFANELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14848 del 01-07-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17203 - Data adozione: 23/07/2024

Oggetto: Lavori di realizzazione e gestione di un impianto SVE nell'ambito della bonifica del sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) - D.P.R. n°327/2001, somme da corrispondere ai soggetti interessati a titolo di indennità di occupazione temporanea in fase di gestione dell'impianto SVE per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018885

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n°327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30/2005 che reca disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del DPR 327/2001, in base ai quali l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette a procedimenti espropriativi qualora ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

CONSIDERATO che in Loc. Poggio Gagliardo a Montescudaio la Regione Toscana ha realizzato un impianto di bonifica del sottosuolo di tipo SVE e che con Decreto Dirigenziale n° 10958 del 10/06/2021 si è proceduto all'aggiudicazione efficace del "Servizio di Gestione pluriennale di un Impianto Soil Vapour Extraction nell'ambito della bonifica del sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio (PI)" a favore dell'operatore economico AMBIENTE s.p.a., con sede legale in Carrara (MS) Via Frassina, 21 per l'importo complessivo di €. 345.270,16 oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che il servizio di gestione pluriennale è stato consegnato in data 01/07/2021 e che nel Verbale di consegna si ricorda che la durata del Servizio è prevista per Mesi TRENTASEI con termine quindi fissato per il giorno 30.06.2024 ed opzione di Rinnovo per ulteriori Mesi DODICI da esercitare previa formale comunicazione da dare all'impresa entro sei Mesi dalla scadenza contrattuale;

CONSIDERATO che il Comune di Montescudaio (PI) ha provveduto con proprio provvedimento ad incaricare un tecnico di fiducia per redigere il piano particellare di esproprio, il calcolo delle indennità di occupazione temporanea ed il riepilogo dei relativi costi complessivi suddiviso per ogni proprietario interessato;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'intervento sono stati redatti e sottoscritti accordi bonari fra la Regione Toscana e i proprietari aventi diritto sulle aree interessate dalle opere;

VISTI i Decreti Dirigenziali n° 400 del 16/01/2019, n° 4276 del 24/03/2020, n°11034 del 20/07/2020, n° 762 del 21/01/2021, n° 12723 del 22/07/2021, n° 1592 del 28/01/2022, n° 16879 del 22/08/2022, n° 3301 del 20/02/2023 con i quali è stato disposto il pagamento per l'occupazione temporanea dall'inizio dei lavori fino al 31/12/2022 ai soggetti aventi diritto e per i periodi di effettiva occupazione;

RAVVISATO che solo una porzione afferente al Foglio 22 particella 36 risulta occupata dall'impianto Soil Vapour Extraction e dalla relativa copertura;

RICORDATO che il servizio di gestione dell'impianto SVE e quindi il suo funzionamento sono contrattualizzati fino al 30/06/2024 salvo eventuale rinnovo;

Intestatario di cui all'Allegato "A".....€ 412,43

Totale da corrispondere.....€ 412,43

RAVVISATO che per la tipologia della destinazione urbanistica dei terreni oggetto di occupazione temporanea e del soggetto percettore si rende necessaria l'applicazione della ritenuta di acconto sulle somme dovute a titolo di indennità pari al 20% dell'importo di cui al punto precedente, dunque pari a

€ 82,49;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre il pagamento, delle indennità per l'occupazione temporanea dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

CONSIDERATO che:

- la somma totale necessaria per il pagamento delle indennità di cui sopra ammonta ad Euro 412,43 e che tale somma, come emerge dal quadro economico di progetto esecutivo approvato, trova copertura all'interno del punto B.4 delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con decreto 10321/2020 si è provveduto a prenotare le somme occorrenti per il pagamento dell'occupazione temporanea dell'impianto SVE per le annualità 2021, 2022 e 2023 sul capitolo 43242 (puro) con prenotazione generica n° 20201205;

DATO ATTO che è necessario impegnare la somma di € 412,43 a favore della Società di cui all'Allegato "A" per le spese di occupazione temporanea nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 a valere sulla prenotazione n° 20201205, assunta col decreto 10321/2020, al capitolo 43242 (puro) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024;

RAVVISATO di procedere alla contestuale liquidazione dell'importo totale di Euro 412,43 a favore del soggetto di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento riguardante le spese per occupazione temporanea per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 sul capitolo di entrata 21308 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, dell'importo complessivo di € 412,43;

RICHIAMATO il d.lgs.n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";

VISTA la l.r. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" e ss.mm.ii.;

VISTA la d.g.r.t. n.2 del 8 gennaio 2024 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

DECRETA

1. di impegnare la somma di € 412,43, a favore della Società di cui all'Allegato "A" (cod. sibec: 24835), come calcolata all'Allegato B, a valere sulla prenotazione n° 20201205, assunta col decreto 10321/2020, al capitolo 43242 (puro) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024;
2. di procedere all'accertamento della somma di € 412,43 sul capitolo di entrata 21308 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024;

3. di disporre il pagamento dell'importo totale di Euro 412,43 a favore del soggetto di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

- Intestatario di cui all'Allegato "A" € 412,43

4. l'applicazione della ritenuta di acconto prevista dalla vigente normativa sulla somma sopra riportata pari ad €. 82,49;
5. di trasmettere un estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale di questa Regione Toscana per la sua pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 7, DPR 327/2001;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Dati identificativi intestatario*
9ba752a14bf3093f6175f8662ae0b25595cee3d7e7699e3d8c2f6166c7a69675
- B* *Tabella indennità*
bc25de8cd659392f7a5259ce7232c5e552769958c1390a8f14908d6a3104c5f2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E
MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17207 - Data adozione: 23/07/2024

Oggetto: Legge Regionale 51/2019. Riconoscimento del Distretto Biologico delle Valli Senesi.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018976

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 30 luglio 2019 n. 51 (Disciplina dei distretti biologici), ed in particolare:

- l'art. 8, comma 1 che indica i criteri sulla base dei quali la competente struttura della Giunta Regionale riconosce i distretti biologici;

- l'art. 4, comma 1, per il quale "il Distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'art. 2";

Vista l'istanza "Domanda di riconoscimento Distretto Biologico delle Valli Senesi ai sensi della legge regionale 30/07/2019 nr. 51" prot. n. 0285605 del 22/05/2024 presentata dall'Associazione Distretto Biologico delle Valli Senesi soggetto referente incaricato di presentare la domanda di riconoscimento;

Visto il decreto 11712 del 29/05/2024 della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale con il quale viene nominata la commissione tecnica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 bis della Legge Regionale n. 1/2009 e dell'articolo 3 del regolamento regionale ln. 21/R del 10 marzo 2020 per la valutazione della documentazione presentata;

Preso atto dell'accordo di Distretto, sottoscritto dai soggetti pubblici e privati e del progetto economico territoriale integrato depositati agli atti dell'ufficio che individuano come area distrettuale il territorio dei comuni rappresentati dai limiti amministrativi del comune di Murlo, comune di Chiusdino, comune di Monticiano, comune di Monteroni d'Arbia, comune di Radicondoli e comune di Sovicille;;

Verificato che l'accordo rispetta i contenuti del comma 4, art.4 della Legge regionale 51/2019;

Altresì verificati i criteri disciplinati dall'art. 8, comma 1 Legge regionale 51/2019;

Dato Atto del verbale del 04 Luglio 2024 contenente il parere della commissione tecnica sopra richiamata con cui ha proceduto alla valutazione degli elaborati presentati come previsto dall'art.3, comma 3 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 10/03/2020 n. 21/R;

DECRETA

1) di riconoscere ai sensi della legge regionale 30 luglio 2019 n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) il "Distretto Biologico delle Valli Senesi";

2) di prendere atto che la durata del progetto economico territoriale presentato dal "Distretto Biologico delle Valli Senesi" è fissata in anni 5 (cinque) dalla data del decreto di riconoscimento;

3) di inviare al MASAF la comunicazione di avvenuto riconoscimento del "Distretto Biologico delle Valli Senesi" per l'inserimento dello stesso nell'albo nazionale dei distretti del cibo e nel registro Nazionale dei Distretti Biologici;;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Domanda di rinnovo di concessione di derivazione

di acqua pubblica superficiale in Comune di Bagni di Lucca (LU) e Coreglia Antelminelli (LU)

PRATICA SIDIT n. 191289/2020 (C.L. 1868 LU) - PROCEDIMENTO n. 3608/2024.

Con istanza acquisita al protocollo RT n. 282934 del 21/05/2024 e successivi perfezionamenti ricevuti al prot. RT n. 362934 del 27/06/2024 e prot. RT n. 366388 del 28/06/2024 la ditta "Idrocanali srl" (C.F. 01511600056), con sede legale in Via Asti Nizza, 64 - Comune di Costigliole d'Asti (AT), ha presentato **domanda di rinnovo di concessione** di derivazione di acqua pubblica superficiale dai corsi d'acqua "Torrente Fegana" e dal "Rio Diraffica" (presa secondaria) (pratica SIDIT n. 191289/2020 - C.L. 1868 LU), con punto di presa situato sul terreno meglio identificato e rappresentato dalla particella catastale n. 108 (in adiacenza) del foglio di mappa n. 27 del C.T. del Comune di Bagni di Lucca (presa dal "Torrente Fegana") e situato sul terreno meglio identificato e rappresentato dalla particella catastale n. 96 (in adiacenza) del foglio di mappa n. 28 del C.T. del Comune di Bagni di Lucca (presa dal "Rio Diraffica"), località Ceccarelli.

La derivazione idrica viene richiesta per una portata media annua richiesta pari a litri/secondo 730 (portata massima l/s 2.000), per 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno, ad uso "IDROELETTRICO", il tutto per un volume annuo di fabbisogno idrico di prelievo stimato pari a metri cubi 23.021.280.

L'impianto idroelettrico (denominato "Tereglio") ha un salto utile pari a mtl. 175,32 ed una potenza nominale media annua pari a KW 1.254,74.

Come indicato in atti, l'acqua viene restituita, più a valle, al corso d'acqua "Torrente Fegana".

Il presente avviso sarà pubblicato come di legge nell'albo pretorio del Comune di Bagni di Lucca e del Comune di Coreglia Antelminelli per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 31/07/2024, nel B.U.R.T. in pari data predetta e nel sito internet della Regione Toscana, nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2 e potranno essere visionati, in orario di ufficio, previo appuntamento con l'istruttore tecnico P.A. Alessandro Pennino, che potrà essere contattato per appuntamento al numero 055/4382704, e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it (indicando l'ufficio di destinazione riportato in epigrafe alla presente ed il numero della pratica in oggetto), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, Via della Quarquonia, 2 - 55100 Lucca.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno mercoledì 18 settembre 2024, con ritrovo alle ore 10:00, presso il parcheggio prospiciente al Ristorante "Il Nido dell'Aquila", in località Ponte a Gaio, 11 - Comune di Bagni di Lucca (LU), visita che nel caso di ammissione di domande concorrenti potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nell'Albo Pretorio Comunale.

Può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art. 45 del regolamento n° 61/R/2016, la durata del procedimento è pari a 180 giorni, salvo interruzione dei termini necessari per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, di pareri per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Geol. Giorgio Mazzanti)

GM/ap

Regione Toscana

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque superficiali per l'utilizzo di acqua superficiale dal corso d'acqua Torrente Sorcella . Procedimento/Pratica SIDIT n. 4686/2024/n. 413801/2020; Codice locale n. 382.

In data 20-06-2024 il Sig. GROUNDNER PABLO ESTEBAN CARLOS ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n.348489 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua superficiale ad uso CIVILE, per mezzo di n. 1 punto di derivazione dal corso d'acqua Torrente Sorcella in DESTRA idraulica, nel territorio del comune di Barberino di Mugello località CASE AL FIUME adiacente la particella 69 del foglio 99. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 370 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,01 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Barberino di Mugello per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 25/07/2024 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A, 50129.

Si rende noto che la conferenza istruttoria è fissata per il giorno 07/08/2024 con ritrovo alle ore 11:30 presso la sede dell'Ufficio, in Firenze, via S. Gallo 34/a. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

Per informazioni e contatti: RUSSO Cosma Vittorio, Tel. 0554386392,

p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Il Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Carmelo Cacciatore



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
c/o VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT INFRASTRUTTURE
DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE FIRENZE

Repertorio n. 65 del 17/07/2024

**ORDINE DI DEPOSITO DELLE
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
(Art. 26 – DPR 327/2001)**

IL DIRIGENTE

- Visto l'Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Vista la Delibera DI.NO/001-2016 del 03/05/2016, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione Investimenti – Area Centro ha approvato il progetto per il “Raddoppio della Tratta Pistoia – Montecatini Terme – Terza Fase”;
- Vista la Delibera RFI_DIN_DIC n° 56 del 13/04/2021, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione Investimenti – Area Centro ha prorogato la validità della precedente Dichiarazione di Pubblica Utilità per il “Raddoppio della Tratta Pistoia – Montecatini Terme – Terza Fase”;
- Vista la Delibera RFI_DIN_DIC n° 131 del 13/07/2022, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione Investimenti – Area Centro ha approvato il progetto “Prima variante al progetto di Raddoppio Pistoia-Montecatini Terme. Intervento A) “Realizzazione di un cavalcavia al km 11+422 per la viabilità di collegamento fra la SRT 435 e la SRT 436, in sostituzione del sottovia previsto nel progetto originario, ubicato nel Comune di Pieve a Nievole”;
- Visto il Decreto di Occupazione di Urgenza Repertorio n. 200 del 04/07/2016 notificato alla proprietà ESTERASI MARY nata a MONSUMMANO TERME (PT) il 06/02/1938 - C.F. STRMRY38B46F384Q e MICHELI NOVARO nato a MONSUMMANO TERME (PT) il 03/02/1934 - MCHNVR34B03F384U con note prot. RFI-DIN-DINO\A0011 \P2016\0000634 e 635 del 06/07/2016;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 03/08/2016 redatto in presenza di testimoni per la proprietà ESTERASI MARY nata a MONSUMMANO TERME (PT) il 06/02/1938 - C.F. STRMRY38B46F384Q e MICHELI NOVARO nato a MONSUMMANO TERME (PT) il 03/02/1934 - MCHNVR34B03F384U;
- Vista la mancata accettazione dell'indennità di esproprio;
- Vista l'Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione Rep. n. 188 del 10/08/2017;
- Vista la pubblicazione dell'Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione Rep. n. 188 del 10/08/2017 sul B.U.R della Regione Toscana del 06/09/2017;
- Visto il Deposito dell'indennità provvisoria in favore dei Sigg. ESTERASI MERY nata a MONSUMMANO TERME (PT) il 06/02/1938 - C.F. STRMRY38B46F384Q e MICHELI

NOVARO nato a MONSUMMANO TERME (PT) il 03/02/1934 - MCHNVR34B03F384U - numero nazionale: 1306203 – numero provinciale: 189477, pari ad euro 23.188,46 costituito in data 29/03/2018;

- Vista la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione n. 6/2019 della Commissione Provinciale Espropri di Pistoia;
- Visti i frazionamenti prot. 2024/17643 e prot. 2024/18591 eseguiti rispettivamente in data 15/04/2024 ed in data 17/04/2024;
- Visto il frazionamento prot. 2024/30914 del 08/07/2024;
- Vista la notifica di avvenuto frazionamento inoltrata ai Sigg. ESTERASI MERY nata a MONSUMMANO TERME (PT) il 06/02/1938 - C.F. STRMRY38B46F384Q e MICHELI NOVARO nato a MONSUMMANO TERME (PT) il 03/02/1934 - MCHNVR34B03F384U prot. RFI-VDO-DOIT.FI.LING\A0015\P\2024\0005228 del 23/05/2024, con la quale veniva altresì aggiornato l'importo dell'indennità di Esproprio;
- Vista la necessità di integrare il precedente deposito sulla base della determinazione della commissione provinciale espropri di Pistoia nonché delle effettive superfici oggetto di cessione definitiva;
- Preso atto dell'attuale intestazione catastale da cui si evince una doppia anagrafica associata al codice fiscale STRMRY38B46F384Q;
- Volendo pertanto procedere al deposito del saldo dell'indennità con le stesse modalità del precedente e quindi in favore dei Sigg. ESTERASI MERY nata a MONSUMMANO TERME (PT) il 06/02/1938 - C.F. STRMRY38B46F384Q e MICHELI NOVARO nato a MONSUMMANO TERME (PT) il 03/02/1934 - MCHNVR34B03F384.

ORDINA

Il deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, delle indennità di esproprio in favore delle ditte interessate indicate nell'allegato "A", facente parte integrante del presente

Dispone inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER
LE ESPROPRIAZIONI

Gabriele Ticci

ALLEGATO "A":
Raddoppio Pistoia - Montecatini Terme
Deposito indennità di espropriazione/asservimento/occupazione

N	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA		DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRATIVA, ASSERVITIVA ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA					DATI RELATIVI ALLA INDENNITA'				
	COMUNE	Foglio	Particella Derivata	Superficie	N. in Piano	Titolo di Occupazione	ESPROPRIO NTW 100087271 - operazione 0070	INDENNITA' COMPLESSIVA	INDENNITA' GIÀ DEPOSITATA	INTEGRAZIONE INDENNITA' DA DEPOSITARE	RITENUTA D'ACCONTO art. 38 dpr. 327/01	
1	PIEVE A NIEVOLE PIEVE A NIEVOLE PIEVE A NIEVOLE PIEVE A NIEVOLE PIEVE A NIEVOLE PIEVE A NIEVOLE PIEVE A NIEVOLE	6 6 6 6 6 6 6	76 2066 2066 2066 2066 2066 77	2405 2444 2543 2542 2541 2539 2084 220	227 227 227 227 227 227 227	terreno in sede propria e sue dipendenze argine - demanio della regione toscana sede corso d'acqua - demanio dello stato ramo idrico sede strada e sue dipendenze sede strada e sue dipendenze sede strada e sue dipendenze sede strada e sue dipendenze retto stradale argine - demanio della regione toscana	€ 1.920,00 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.600,00 € 1.500,00 € 590,00 € 2.940,00 € 7.294,00 € 770,00	€ 24.514,00	€ 23.188,46	€ 1.325,55	NO	
	TOTALI						€ 24.514,00	€ 23.188,46	€ 1.325,55			

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
 ESPROPRIAZIONI
 Ing. Gabriele Tici

PUBBLICAZIONE ESTRATTO Istanza di Svincolo Somme Depositate presso Cassa DD.PP. - Indennità Procedimento Espropriativo - Provincia di Pisa - Comune di Calci – “Acquedotto Via Seminario” –Asservimento per pubblica utilità ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

ACQUE S.p.A. – Acquedotto Via Seminario rif. Istanze Svincolo propr. Moreno FERRARI

Oggetto: Istanza di Svincolo Somme Depositate presso Cassa DD.PP. - Indennità Procedimento Espropriativo –art. 42bis del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che al Gestore del S.I.I. ACQUE S.p.A. è pervenuta l’istanza in oggetto relativamente alla quale si riporta di seguito l’elenco dei soggetti richiedenti lo svincolo delle somme precedentemente depositate:

FERRARI MORENO nato a CALCI (PI) il 11/11/1954 c.f.: FRRMRN54S11B390P - Indennità di Asservimento da Svincolare: 2.850,64 (in lettere Euro Duemilaottocentocinquanta / 64) - Nr. Nazionale: 1386941 Nr. provinciale: 193034

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità si riterranno svincolabili e sottoponibili alla Ragioneria di Stato.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento Espropriativo

Dott. Ing. Roberto CECCHINI

PUBBLICAZIONE ESTRATTO Ordinazione di Liquidazione indennità di Asservimento – BURT – Progetto “REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE CENTRALE DI PANZANA” nei Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme

ACQUE S.p.A. - Estratto Provvedimento n. 1 del 23/07/2024 – ACQ Panzana

Oggetto: Ordinazione di Deposito e Liquidazione indennità di Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE CENTRALE DI PANZANA” nei Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme – Applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE CENTRALE DI PANZANA” nei Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme approvato come da Determinazione del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana’ n. 52 del 15/05/2024, facendo seguito ai Decreti di Asservimento emessi in data 02/07/2024, ordina la liquidazione delle somme accettate, come di seguito elencato:

ZELARI ROBERTO nato a PISTOIA (PT) il 26/10/1946 c.f.: ZLRRRT46R26G713B – 5.290,20 € * - GREENMONT RE S.R.L. con sede in AGLIANA (PT) c.f.: 02042870473 - 630,00 € - * Indennità già comprensiva dell’eventuale maggiorazione CU/IAP ottenuta applicando i VAM relativi alle colture (Orto Irriguo e Seminativo Arborato) così come da risultanze della banca dati catastale

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento Espropriativo

Dott. Ing. Roberto CECCHINI



PROVINCIA DI LIVORNO

Rif. prot. n.3908 del 17.01.2024

Rosignano Marittimo, 05.07.2024

Spett.le **ECOMAR ITALIA Spa**
ecomar@pec.ecomaritalia.it

e p.c. Spett.le **Enel Distribuzione Spa**
Area Regionale ER-TOU (AT-MT)
Unità Sviluppo rete
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
produttori@pec.e-distribuzione.it

Spett.le **REGIONE TOSCANA**
Direzione Tutela dell'Ambiente e dell'Energia
regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le **ARPAT**
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**
sabap-pi@pec.cuultura.gov.it

Spett.le **Comune di Rosignano Marittimo**
Settore Programmazione E Sviluppo Del Territorio
alla c.a Dirigente Susanna Berti
U.O. Ambiente, Igiene Urbana E Tutela Animali
U.O. Pianificazione Territoriale E Demanio Marittimo

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata art. 6 D. Lgs. 28/2011
P.E. 0075/2024 – Installazione impianto fotovoltaico a terra di potenza < ad 1 MW in Vada,
Stradone dei Polveroni
Proprietà: ECOMAR ITALIA Spa
COMUNICAZIONE

In riferimento alla pratica in oggetto presentata per **INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA** di potenza < 1 MW in Vada, Stradone dei Polveroni, con la presente

Vista la documentazione presentata in data 17.01.2024 prot. 3908 e le successive integrazioni del 15.03.2024 prot. 18706 (istanza PAS art. 6 D. Lgs. 28/2011), del 27.05.2024 prot. 37980 (elaborati grafici e relazione tecnica) e del 07.06.2024 prot. 41232 (preventivo di connessione alla rete MT)

Considerato che il proponente ha richiesto il titolo superiore rispetto a quello previsto per la soglia di potenza, ovvero la PAS in virtù della DILA art. 6 bis del D. Lgs. 28/2011, in quanto ritenuto più adeguato e tutelativo, essendo prevista l'evidenza pubblica mediante pubblicazione sul BURT;

SETTORE	Programmazione e Sviluppo del Territorio
UNITA ORGANIZZATIVA	<i>Dirigente Ing. Susanna BERTI – s.berli@comune.rosignano.livorno.it</i>
SERVIZIO OPERATIVO	Sportello Unico dell'Edilizia Privata
	<i>Responsabile Ing. Monica Ceccanti – m.ceccanti@comune.rosignano.livorno.it</i>
	Edilizia Privata
	- <i>Permessi di Costruire – a.marsili@comune.rosignano.livorno.it</i>
	- <i>SCIA – f.pardini@comune.rosignano.livorno.it</i>
	57016 - Rosignano Marittimo (LI) Via Don Bosco, 8

Con la presente si comunica l'avvenuto deposito della documentazione di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 28/2011

Con la presente si chiede di:

- di conformare la recinzione alle disposizioni dell'art. 102 punto 6. delle NTA di Piano Operativo vigente;

Si ricorda di:

- di adempiere al disposto del comma 7 bis dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011, relativamente alla pubblicazione sul BURT della dichiarazione PAS;
- di depositare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di cui all'art. 169 o 170 della LR 65/2014 prima dell'inizio dei lavori secondo le modalità dettate dal DPGR 1/R/2022 ;
- di completare la realizzazione dell'intervento entro tre anni come previsto al comma 6 del sopracitato articolo, nonché di comunicare la data di ultimazione lavori a questa U.O. completa della documentazione indicata al successivo comma 8 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011.
- di esporre, durante tutta la durata d'esecuzione dei lavori, il cartello di cantiere indicante i lavori da eseguire, il Richiedente; il Progettista; il Direttore dei Lavori, gli estremi di presentazione e l'Impresa.

Restano fatti salvi i procedimenti previsti dalla disposizione normativa in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

La Responsabile del Procedimento della pratica in oggetto è l'Ing. Monica Ceccanti (m.ceccanti@comune.rosignano.livorno.it).

Si informa che gli uffici dello Sportello Unico Edilizia Privata ricevono solo su appuntamento, da chiedere tramite e-mail, il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Gli uffici sono inoltre a disposizione per consulenze telefoniche dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

Si trasmette agli enti in indirizzo per eventuali adempimenti di competenza sintesi della documentazione e della caratteristiche dell'impianto

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Sintesi caratteristiche impianto

Ubicazione: Vada, Stradone dei Polveroni – l'intervento ricade prevalentemente in area agricola;
 Impianto fotovoltaico a terra con strutture ad inseguimento mono assiale
 Potenza 897 kW
 Potenza nominale dell'impianto di produzione 899.25 kW
 Estensione catastale: 1,1 ha
 n. pannelli: 1560

La Responsabile dell'U.O. S.U.E.
 Ing. Monica Ceccanti

SETTORE	Programmazione e Sviluppo del Territorio
UNITA ORGANIZZATIVA	Dirigente Ing. Susanna BERTI – s.berli@comune.rosignano.livorno.it
SERVIZIO OPERATIVO	Sportello Unico dell'Edilizia Privata
	Responsabile Ing. Monica Ceccanti – m.ceccanti@comune.rosignano.livorno.it
	Edilizia Privata
	- Permessi di Costruire – a.marsili@comune.rosignano.livorno.it
	- SCIA – f.pardini@comune.rosignano.livorno.it ;
	57016 - Rosignano Marittimo (LI) Via Don Bosco, 8

ELION SRL

AVVISO AI SENSI DEL COMMA 7-bis DELL'ART.6 DEL D.LGS 28/2011

OGGETTO: CODICE PRATICA 229/2024 – PROTOCOLLO 8275 DEL 20/06/2024. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DELLA POTENZA DI 11.99 MW

Gli elaborati relativi alla realizzazione di un impianto solare agrivoltaico e relative opere di connessione della potenza nominale di 11.99 MW sito nel Comune di Sovicille (SI) in località Piano di Rosia, sono consultabili presso gli uffici del SUAP Unione dei Comuni della Val di Merse – Chiusdino – Montisciano – Murlo – Sovicille, codice pratica 229/2024, protocollo 8275 del 20/06/2024.

Il Rappresentante

Fabio Marcolini



Regione Toscana



sunprime

NOME ENTE: Sunprime Solar Belt Srl

TIPOLOGIA ATTO: Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis) del D. Lgs 28/2011

NUMERO ATTO: Pratica SUAP 1616/2023 prot. 2957 del 02/02/2024

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale 2707,10 kWp presso il Comune di Massarosa

TESTO:

Il Proponente Antonio Mazzitelli in qualità di legale rappresentante dell'impresa Sunprime Solar Belt S.r.l. con sede a Milano (Prov MI) in via Fabio Filzi n. 7 CAP 20124 e C.F. 12407390967 P.IVA 07218950488

rende noto

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che è stata trasmessa al Comune di Massarosa (Prov LU) in data 19/12/2023 la dichiarazione di cui all'art. 6 del D. Lgs 28/2011 nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) identificata con numero di protocollo 2957 del 02/02/2024 per la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte fotovoltaica con potenza nominale pari a 2707,10 kWp da ubicarsi nel Comune di Massarosa (Prov LU) in un'area identificata al catasto terreni del Comune Catastale di Massarosa al foglio 5 mappali 440, 441, 442 e 447 e relative opere di connessione alla rete elettrica.

Data e Luogo:

25/07/2024, Milano

Legale Rappresentante

Sunprime Solar Belt S.r.l.

SEZIONE II





COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

www.comune.chianni.pisa.it

-Statuti

COMUNE DI CHIANNI (Pisa)

Statuto - Modifica all'art. 10 (Consiglio Comunale), aggiunta comma 1 bis apportata con deliberazione di C.C. n. 16 del 15/07/2024 ad oggetto: "Modifica dello Statuto Comunale in relazione allo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica mista":

ARTICOLO 10, aggiunta comma 1 bis:

1 bis «Le sedute del Consiglio Comunale possono essere svolte anche in forma telematica mista, contemporaneamente audio e video, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità dei consiglieri e per il Segretario Comunale, di intervenire a distanza, in luoghi diversi dalla sede istituzionale dello stesso Consiglio, in modo simultaneo ed in tempo reale. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi in videoconferenza purchè sia garantita la pubblicità della seduta. Le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza in forma telematica mista sono stabilite dal Consiglio con atto regolamentare.»

IL SINDACO

Giacomo Tarrini

COMUNE DI GROSSETO**Deliberazione Consiliare****n. 67****18/07/2024**

Aggiornamento di quadro conoscitivo ai sensi della LRT 65/2014, art. 21 e dell'art. 2, comma 12 delle NTA del Regolamento Urbanistico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 12 delle NTA di RU vigenti, nonché ai sensi di quanto previsto dalla LRT n. 65/2014, art. 21, c. 1, l'aggiornamento di quadro conoscitivo in relazione alla correzione degli errori materiali segnalati in narrativa secondo quanto proposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica, dando atto che le modifiche suddette non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico approvato;
- 2) di dare mandato al Servizio Pianificazione Urbanistica di trasmettere il presente provvedimento a Regione e Provincia, al Garante dell'informazione e della partecipazione, nonché agli Uffici Comunali competenti;
- 3) di dare atto che gli allegati elencati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conservati in copia cartacea agli atti del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisabetta Frati

Comune di Pisa

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1070 del 04/07/2024

Proponente : DD 09 Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica – Archivio di Deposito

OGGETTO: ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'. RIPRISTINO OO.PP. DI BONIFICA PER EVENTI CALAMITOSI AUTUNNO 1992.

RISAGOMATURA ALVEI E RIPRISTINO ARGINI E BANCHINE DEL FOSSO TORALE. DECRETO ESPROPRIO REP. N. 56278 FASC. N. 1161 AREE INTERESSATE DALL'ARGINATURA DEL FOSSO TORALE, DI PROPRIETÀ DEL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCE LOMBARDE CON SEDE IN MILANO (MI).

Uffici Partecipati CONTRATTI

LA DIRIGENTE

Premesso che: ... Omissis:

DECRETA

1 - È disposta a favore del DEMANIO DELLA REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, piazza del Duomo, n.10 (C.F. 01386030488), che è conseguentemente autorizzato all'occupazione definitiva, l'espropriazione del seguente immobile:

- Terreno posto in PISA, località Montacchiello costituente il corpo arginale del Fosso del Torale ed ubicato lungo il suo lato nord, della superficie catastale di mq. 2.310, rappresentato al Catasto Terreni del comune censuario di Pisa nel Foglio di mappa 102 dalla particella 56, di qualità Seminativo di 5^a Classe, con R.D. di € 1,52 e R.A. di € 2,39, intestata al giusto conto della ditta esproprianda FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE (C.F. 00805900156) con sede in Milano (MI), via Brera, 10.

Tale terreno confina a nord con la particella 55, ad est con la ferrovia Pisa-Volterra, a sud con preesistente argine del Fosso del Torale e ad ovest con particella 62, salvo se altri, come risulta dalla planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale.

2 - Il presente decreto sarà notificato agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili, verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana medesima e registrato e trascritto in termini d'urgenza presso i competenti Uffici del Registro ed Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di Pisa, nonché presentato al Catasto Terreni della predetta Agenzia del Territorio di Pisa per la relativa voltura catastale.

3 - Avverso il presente decreto gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica dello stesso.

4 - Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art.23 del decreto legislativo n.33/2013.

5 - Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

6 - Il presente decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.22 della Tabella di cui all'Allegato B) al D.P.R. n.642/1972.

7 - di dare atto, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che l'indennità di esproprio complessiva corrisposta alla suddetta ditta esproprianda è pari ad € 5.291,75=, come indicato in premessa, e che l'area interessata dall'esproprio ha specifica destinazione urbanistica correlata all'opera pubblica in oggetto.

8 - l'espropriazione dell'area oggetto del presente atto è esente dall'imposta di bollo, dalla tassa ipotecaria e dai tributi speciali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.lgs. n. 23/2011, e ss.mm.ii., in quanto assoggettata all'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificata dal D.lgs. da ultimo menzionato.

9 - Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio 4 Basso Valdarno (ex Consorzio di Bonifica "Ufficio Fiumi e Fossi") di Pisa, con sede legale in Via San Martino, 60,

per gli adempimenti di propria competenza relativi alla notifica agli interessati e alla pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi dell'art.4 della previgente L.R. 13/08/84 n.50, tenuto conto dell'art.57 del T.U. in materia di espropri (D.P.R n.327/2001) entrato in vigore dal 30/06/2003 e dell'art.20 della L.R..n.30/2005.

LA DIRIGENTE
(Ing. Daisy RICCI)

Comune di Pisa

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1071 del 04/07/2024

Proponente : DD 09 Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica – Archivio di Deposito

OGGETTO: ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'. CALAMITÀ NOVEMBRE – DICEMBRE 1990. INTERVENTI DI RIPRISTINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ARGINI SCOLO DEL PADULE DI GUINCERI, FOSSO TITIGNANO E FOSSO CALIGI. DECRETO ESPROPRIO REP. N. 56277 FASC. N. 1160 AREE INTERESSATE DAL CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINE DEL FOSSO DEL TITIGNANO, DI PROPRIETÀ DEL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCE LOMBARDE CON SEDE IN MILANO (MI).

Uffici Partecipati CONTRATTI

LA DIRIGENTE

Premesso che: ... Omissis:

DECRETA

1 - E' disposta a favore del DEMANIO DELLA REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, piazza del Duomo, n.10 (C.F. 01386030488), che è conseguentemente autorizzato all'occupazione definitiva, l'espropriazione dei seguenti immobili:

- Tre aree contigue poste in PISA, località Montacchiello costituenti il corpo arginale del Fosso del Titignano ed ubicate lungo il suo lato nord, della superficie catastale complessiva di mq. 2065, rappresentate al Catasto Terreni del comune censuario di Pisa nel Foglio di mappa 102 dalla particella 166 di mq.1.350, di qualità Seminativo di 4^a Classe con R.D. di € 1,37 e R.A. di € 2,09, dalla particella 168 di mq.295, di qualità Prato di 2^a Classe con R.D. di € 0,82 e R.A. di € 0,61, dalla particella 170 di mq. 420, di qualità Seminativo di 4^a Classe con R.D. di € 0,43 e R.A. di € 0,65, intestate al giusto conto della ditta esproprianda FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE (C.F. 00805900156) con sede in Milano (MI), via Brera, 10.

Tali aree nel loro insieme confinano a nord con le particelle 169, 167 e 165, ad est con particella 128, a sud in parte con Fosso del Titignano e per la restante maggior parte con suo preesistente argine, come risulta dalla planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale.

2 - Il presente decreto sarà notificato agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili, verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana medesima e registrato e trascritto in termini d'urgenza presso i competenti Uffici del Registro ed Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di Pisa, nonché presentato al Catasto Terreni della predetta Agenzia del Territorio di Pisa per la relativa voltura catastale.

3 - Avverso il presente decreto gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica dello stesso.

4 - Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art.23 del decreto legislativo n.33/2013.

5 - Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

6 - Il presente decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.22 della Tabella di cui all'Allegato B) al D.P.R. n.642/1972.

7 - di dare atto, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che l'indennità di esproprio complessiva corrisposta alla suddetta ditta esproprianda è pari ad € 5.029,39=, come indicato in premessa, e che le aree interessate dall'esproprio hanno specifica destinazione urbanistica correlata all'opera pubblica in oggetto.

8 - l'espropriazione delle aree oggetto del presente atto è esente dall'imposta di bollo, dalla tassa ipotecaria e dai tributi speciali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.lgs. n. 23/2011, e ss.mm.ii., in quanto assoggettata all'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificata dal D.lgs. da ultimo menzionato.

9 – Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio 4 Basso Valdarno (ex Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi”) di Pisa, con sede legale in Via San Martino, 60, per gli adempimenti di propria competenza relativi alla notifica agli interessati e alla pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi dell’art.4 della previgente L.R. 13/08/84 n.50, tenuto conto dell’art.57 del T.U. in materia di espropri (D.P.R n.327/2001) entrato in vigore dal 30/06/2003 e dell’art.20 della L.R..n.30/2005.

LA DIRIGENTE
(Ing. Daisy RICCI)

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

Numero: **DD/2024/05615**
Del: **18/07/2024**
Esecutivo Da: **18/07/2024**
Proponente: **Direzione Patrimonio Immobiliare - E.Q. Espropri**

OGGETTO: (0986) Linea Tramviaria 3.2.1 “Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli” (finanziato dall’Unione Europea - NEXT GENERATION EU - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - MISURA M2C2 - INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR) – Cod. opera 220259 - CUP H41J22000280003 - Aree ricadenti nel Comune di Bagno a Ripoli (Ditte n. 41 e n. 49) – DECRETO DI ESPROPRIO – Repertorio n. 65.815

II DIRETTORE

(OMISSIS)

DETERMINA

1. di disporre, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà in favore del Comune di Bagno a Ripoli, con sede a Bagno a Ripoli (FI) in Piazza della Vittoria n. 1, codice fiscale e partita IVA 01329130486, degli immobili di seguito identificati ed interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Linea Tramviaria 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli”:

Ditta n. 41

Identificazione catastale: Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli, foglio di mappa 14, particella 686 di mq. 10, particella 732 di mq. 250 di superficie catastale e mq. 110 di superficie reale, particella 738 di mq. 50, particella 1180 (ex 1074/aq) di mq. 255, particella 1182 (ex 94/as) di mq. 211, particella 1184 (ex 737/au) di mq. 415, particella 1186 (ex 1072/aw) di mq. 1, particella 1187 (ex 1072/ax) di mq. 151, particella 1189 (ex 735/az) di mq. 332, particella 1191 (ex 1070/bb) di mq. 99, particella 1193 (ex 96/bd) di mq. 341 e particella 1195 (ex 972/bf) di mq. 54;

Proprietà catastale: “Villa Olmi Firenze s.r.l.”, con sede legale a Bagno a Ripoli (FI), codice fiscale e partita IVA 07774640010, proprietaria per 1/1;

Ditta n. 49

Identificazione catastale: Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli, foglio di mappa 14, particella 1170 (ex 33/ag) di mq. 465 e particella 1172 (ex 856/ai) di mq. 472;

Proprietà catastale:

- Guicciardini Corsi Salviati Diletta, nata a Bagno a Ripoli (FI) l’8 marzo 1951, codice fiscale GCCDTS1C48A564Y, proprietaria per ¼;
- Guicciardini Corsi Salviati Federico, nato a Firenze il 4 ottobre 1954, codice fiscale GCCFRC54R04D612R, proprietario per ¼;
- Guicciardini Corsi Salviati Stefano, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 24 aprile 1957, codice fiscale GCCSFN57D24A564C, proprietario per ¼;
- Guicciardini Corsi Salviati Tommaso, nato a Firenze il 12 gennaio 1961, codice fiscale GCCTMS61A12D612U, proprietario per ¼.

2. Di dare atto che le indennità provvisorie di esproprio, pari ad:

- € 46.033,20#, a favore di “Villa Olmi Firenze s.r.l.”;

- € 9.004,57# a favore dei sigg.ri Guicciardini Corsi Salviati Diletta, Guicciardini Corsi Salviati Federico, Guicciardini Corsi Salviati Stefano e Guicciardini Corsi Salviati Tommaso, offerte e non accettate, sono state depositate alla Cassa Depositi e Prestiti, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze-Prato.

3. (OMISSIS)

4. (OMISSIS)

5. Di pubblicare un estratto del presente provvedimento, entro cinque giorni dalla sua adozione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, onde consentire ad eventuali terzi interessati di proporre opposizione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua pubblicazione. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per i terzi l'indennità di esproprio resta fissata nella somma depositata.

6. (OMISSIS)

7. (OMISSIS)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Provincia di Livorno)

OGGETTO: Variante Semplificata al Piano Operativo Comunale per la modifica della "Scheda PNT 13 Nuovo Hotel Bambolo". Avviso di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014.

Avviso di deposito e pubblicazione.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 20/06/2023 con la quale si è concluso il processo di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategia (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 con l'esclusione della variante in oggetto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2024, di adozione ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 della Variante Semplificata del Piano Operativo Comunale per la modifica della "Scheda PNT 13 Nuovo Hotel Bambolo", dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che sul B.U.R.T. della Regione Toscana n. 14 – Parte II del 03/04/2024 è stato pubblicato l'avviso di deposito e pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2024, sopra richiamata;

DATO ATTO che nei tempi previsti dall'art. 32 comma 2 della L.R. 65/2014 non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO, che non essendo pervenute osservazioni, come disposto dall'art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014 la Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul Burt dell'avviso che ne da atto;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Che la Variante Semplificata del Piano Operativo Comunale per la modifica della "Scheda PNT 13 Nuovo Hotel Bambolo" diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65;

Che gli atti e gli elaborati costituenti l'approvazione di cui all'oggetto sono depositati presso la sede comunale.

La Responsabile dell'Area 4

Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Arch. Viola Valeri

COMUNE di EMPOLI**Piano Operativo Comunale. Posticipo termini per la presentazione delle osservazioni.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i. e la Legge regionale Toscana n. 10 12 febbraio 2010;

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 9.4.2024, con cui è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 19, comma 2 della LRT 65/2014 e il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell'art. 8 comma 6 della LRT 10/2010;

Considerato che l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 22 parte II del 29 maggio 2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 23 luglio 2024, con cui è stata disposta la proroga del termine finale per la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo Comunale;

R E N D E N O T O

Che il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo Comunale di Empoli è posticipato al 30 settembre 2024.

Tutta la documentazione, comprensiva della Valutazione Ambientale Strategica, è depositata presso il Servizio Urbanistica e resa accessibile in via telematica sul sito web del comune di Empoli agli indirizzi di seguito riportati:

<https://garante-informazione-partecipazione.comune.empoli.fi.it/procedimenti-in-corso/piano-operativo-comunale-poc/>

<https://repository.comune.empoli.fi.it/piano-operativo/>

<https://cloud.ldpgis.it/empoli/po-adottato>

Dalla data odierna e per i successivi 60 (sessanta) giorni chiunque potrà presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, con le seguenti modalità:

- per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it;
- in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- o mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – ufficio Protocollo;

Dal Municipio di Empoli,

Il Dirigente del Settore
Ing. Alessandro Annunziati



COMUNE DI GROSSETO
SETTORE SERVIZI
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
Servizio Pianificazione Urbanistica

Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale area di trasformazione TR_02H – via degli Etruschi, loc. Roselle, del vigente Regolamento Urbanistico. Adozione ai sensi dell'art. 111 della LRT 65/2014.

**II FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Considerata la deliberazione Consiglio Comunale DCC n. 66 del 18/07/2024: “Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale area di trasformazione TR_02H – via degli Etruschi, loc. Roselle, del vigente Regolamento Urbanistico. Adozione ai sensi dell'art. 111 della LRT 65/2014”;

Vista la L.R.T. n. 65/2014 ed in particolare il c. 3, art. 111, disciplinante il procedimento di pubblicazione ed approvazione dei Piani Attuativi;

Fa presente

Che, a partire dal giorno 31/07/2024 e per 30 (trenta) giorni consecutivi, resterà depositata presso la segreteria Comunale (Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio - Ufficio Pianificazione Urbanistica, via C. Colombo, 5) la documentazione relativa alla D.C.C. n. 66/2024.

Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Che la Deliberazione, completa di allegati, è pubblicata sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente, sezione “Pianificazione e Governo del Territorio” , raggiungibile al link: <https://new.comune.grosseto.it/web/amministrazione-trasparente-menu/pianificazione-e-governo-del-territorio/> cliccando la scritta in basso, evidenziata in blu, "Consultazione atti di Governo del Territorio dal 2014 ad oggi"

Avverte

Che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal deposito, chiunque può presentare osservazioni, anche con PEC al seguente indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, all’atto consiliare adottato con DCC n. 66 del 18/07/2024, indirizzate al Sindaco del Comune di Grosseto.

Grosseto, 31/07/2024

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Elisabetta Frati

COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)

AVVISO di Adozione Piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. 65/2014 per la realizzazione di opere relative alla riqualificazione urbanistica con ampliamento dell'edificato esistente ai sensi della scheda RQ 2 del vigente Piano Operativo sito in Loc. Ontanelli a Marciana Marina

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 comma 3 della Legge Regionale 65/2014

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 27 del 11 luglio 2024 ha adottato il piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di opere relative alla riqualificazione urbanistica con ampliamento dell'edificato esistente ai sensi della scheda RQ 2 del vigente Piano Operativo sito in Loc. Ontanelli a Marciana Marina, composto da:

- a. Istanza;
- b. Relazione Tecnica;
- c. Documentazione fotografica;
- d. Elaborati grafici di progetto ed integrativi;
- e. Relazione Botanica;
- f. Relazione geologica e sismica di fattibilità;

AVVISA

Il Piano attuativo viene depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione unitamente al presente avviso sul BURT e sul sito istituzionale del Comune. Entro tale termine chiunque può prendere visione e presentare osservazioni.

Che il suddetto atto di adozione con tutta la documentazione connessa quale parte integrante, è consultabile, oltre che presso il settore 2 del Comune di Marciana Marina, sul sito Internet del medesimo Comune, nella sezione trasparenza.

Marciana Marina 19 luglio '24

Il Responsabile

Geom. Rosario Navarra

COMUNE DI PISTOIA

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO APPROVATO, PER LA MODIFICA DEL PERIMETRO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA SERRA AGRICOLA POSTA LUNGO VIA TOSCANA, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014. *PROPRIETÀ AZIENDA AGRICOLA TESI VIVAI S.S. - APPROVAZIONE*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della Legge Regionale n.65 del 10.11.2014 e sue modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 05 Giugno 2024, è stata adottata la Variante al Piano attuativo approvato, per la modifica del perimetro delle aree di pertinenza della serra agricola, posta lungo via Toscana;
- la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è stata affissa all'Albo Pretorio ed è stata resa accessibile sul sito istituzionale del Comune;
- l'adozione della variante al Piano Attuativo approvato, è stata pubblicata tramite avviso sul B.U.R.T. del 19.06.2024 n. 25 ed è stata data comunicazione alla Provincia di Pistoia con PEC prot. n. 91023 del 14.06.2024;
- nei 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 25 del 19.06.2024 non sono pervenute osservazioni

AVVISA CHE

come previsto della L.R. 10.11.2014 n. 65, art. 111 comma 5, la variante al piano attuativo è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- gli elaborati tecnici allegati alla delibera sopra richiamata, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente link <https://www.comune.pistoia.it/variante-al-piano-attuativo-approvato-la-modifica-del-perimetro-delle-aree-di-pertinenza-della-serra>.

La Dirigente del Servizio Urbanistica
e Assetto del Territorio
Arch. Lucia Flosi Cheli



CITTÀ DI VIAREGGIO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C. N.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO -

Visti

- gli articoli 822 e ss del C. C. "*Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici, e agli enti ecclesiastici*", ove sono indicati i beni appartenenti al demanio marittimo, in combinato disposto con l'art. 28 del Codice della Navigazione, in cui è prevista un'ulteriore specificazione;
- il Codice della Navigazione, approvato con R. D. n. 327 del 30/03/1942;
- il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, ed in particolare l'art. 18 "*Pubblicazione della domanda*", che prescrive la pubblicazione delle domande aventi ad oggetto beni demaniali marittimi;
- il D. Lgs. n. 112/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L. n. 59/1997*", come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 443/1999, ed in particolare l'art 105, comma 2, lettera l), con il quale si conferiscono alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
- la Legge Regione Toscana n. 88/1998 "*Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs 31/03/1998 n. 112*";
- la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
- il D.L. n. 400 del 5/10/1993, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/1993 n. 494;
- la circolare 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le relative Linee Guida.
- la Legge Regione Toscana n. 31/2016 e relative Linee Guida;
- l'articolo 9 dell'Allegato "A" "*Linee Guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n.31*" alla Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 07/06/2016, come modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1487 del 11/12/2023;

Dato atto che la pubblicazione della domanda, fatto salvo il preminente interesse pubblico, costituisce atto istruttorio propedeutico per l'adozione del provvedimento finale, al fine di assicurare l'adeguata imparzialità e pubblicità della procedura e di tutelare eventuali diritti di terzi;

RENDE NOTO

che con istanza del 27/03/2024 (prot. n. 28211), integrata nelle date del 28/03/2024 (prot. n. 29072 e prot. n. 29073), del 29/03/2024 (prot. n. 29593), del 02/04/2024 (prot. n. 29704), del 8/05/2024 (prot. n. 41531) e del 9/05/2024 (prot. n. 42076 e prot. n. 42124) la società Bagno La Pace di Meciani Alessandro & C. S.n.c., titolare di concessione demaniale marittima n. 26 registro concessioni anno 2006 e n. 26694 di repertorio avente ad oggetto, come da licenza suppletiva n 36 registro concessioni anno 2011 e n. 28154 di repertorio e da modello ministeriale D3 in atti d'ufficio, l'occupazione e l'uso di una zona demaniale

Servizio Demanio Marittimo Turistico
tel. 0584/966786 - 816 fax 0584/966822 C.F. 00274950468
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it - WEB www.comune.viareggio.lu.it

C_L833 - A4E3E60 - 1 - 2024-07-24 - 0067749



CITTÀ DI VIAREGGIO

marittima allo scopo di mantenere lo stabilimento balneare denominato “La Pace” della superficie complessiva di mq 2462,08 di cui mq 343,22 coperti da strutture di facile rimozione, mq 65,23 di strutture stagionali da installarsi dal 01/05 al 30/09 di ogni anno per la durata della concessione nonché mq 78,85 di strutture stagionali da installarsi dal 20/05 al 15/09 di ogni anno per la durata della concessione, ha chiesto:

“il rilascio di atto formale di dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis del D.l. 5/10/1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/1993 n. 494, dell’art. 3 Legge Regione Toscana n. 31/2016 e art. 9 del Reg. C.N., per ammortizzare investimenti già realizzati e per realizzare un nuovo investimento”;

Stante quanto sopra,

ORDINA

la pubblicazione della domanda predetta per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 31/07/2024 incluso fino al 29/08/2024 incluso, sul BURT e sull’Albo Pretorio *on line* del Comune di Viareggio.

ED INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto al Comune di Viareggio – Settore Attività produttive e Beni demaniali e patrimoniali - Servizio Demanio Marittimo, entro il termine perentorio del 29/08/2024, le osservazioni e/o opposizioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che decorso il citato termine, nulla pervenendo, si darà corso agli adempimenti inerenti la richiesta. Tutte le osservazioni e/o opposizioni eventualmente pervenute nel termine saranno valutate dall’Ufficio competente che ne darà conto nella motivazione del provvedimento finale qualora siano pertinenti con l’oggetto del procedimento stesso. Tutte le osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine saranno ritenute inammissibili.

Detto termine vale anche per la presentazione di **motivate domande concorrenti**, che, a pena di **irricevibilità**, dovranno essere redatte in marca da bollo da € 16,00 e corredate da:

- modello ministeriale D1 compilato telematicamente attraverso SID - il Portale del Mare, previa apposita registrazione, utilizzando l’applicativo Do.Ri. presente sul portale stesso;
- copia documento di identità del richiedente o del legale rappresentante della società istante;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal richiedente attestante il possesso dei requisiti minimi e di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione (“modulo B” reperibile sulla pagina web dedicata al servizio demanio marittimo);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 (“modulo C” reperibile sulla pagina web del Comune di Viareggio, dedicata al servizio demanio marittimo);
- dichiarazione del richiedente di impegno alla gestione diretta dello stabilimento balneare fatta salva la facoltà di affidare in gestione ex art. 45bis C.N. le attività secondarie esercitate nell’ambito della concessione demaniale marittima;
- progetto relativo alle opere da realizzare composto da: a) relazione tecnica (comprensiva di asseveramento circa la classificazione degli interventi tra quelli consentiti ed ammissibili dalle NTA dello strumento urbanistico o degli strumenti sovraordinati vigenti nel Comune di Viareggio, dichiarazione sulla natura delle opere da realizzare e cronoprogramma lavori); b) computo metrico estimativo degli interventi da eseguire, 3) planimetrie (piane e sezioni): stato attuale, modificato e sovrapposto con indicazione delle destinazioni d’uso dei locali;
- piano economico finanziario, redatto a mezzo perizia giurata e asseverata da professionista abilitato, relativo alla congruità dell’investimento che si intende effettuare con la durata richiesta, corredato dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate. Si precisa che il piano economico

Servizio Demanio Marittimo Turistico
tel. 0584/966786 - 816 fax 0584/966822 C.F. 00274950468
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it – WEB www.comune.viareggio.lu.it

C_L833 - A4E3E60 - 1 - 2024-07-24 - 0067749



CITTÀ DI VIAREGGIO

finanziario dovrà anche indicare i ricavi risultanti dalle ultime due dichiarazioni dei redditi (che potranno essere anche allegate) nonché la capacità economico finanziaria per far fronte agli investimenti che si intendono effettuare;

- attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (pari ad € 590,00), da effettuarsi esclusivamente tramite modalità PagoPA accessibile dal link sul sito ufficiale del Comune di Viareggio (<https://comune.viareggio.lu.it>) cliccando sull'omonima icona "PagoPA" → Altri pagamenti → Pagamento Spontaneo → Demanio Marittimo - Diritti di istruttoria.

Dette domande, nonché le note di opposizioni o osservazioni potranno essere trasmesse:

- in forma digitale all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it. Il messaggio di posta elettronica certificata deve essere messo all'attenzione del Servizio Demanio Marittimo e deve indicare nell'oggetto la seguente dicitura "domanda concorrente riferita all'avviso di pubblicazione relativo all'istanza di rilascio atto formale prot. n. 28211 del 27/03/2024".
- in forma cartacea, mediante consegna a mani o spedizione postale con raccomandata A/R da presentarsi in busta chiusa, indicando il mittente e recante la seguente dicitura: "domanda concorrente riferita all'avviso di pubblicazione relativo all'istanza di rilascio atto formale prot. n. 28211 del 27/03/2024". Non aprire". Tale documentazione dovrà essere presentata al Comune di Viareggio - Ufficio Protocollo, Piazza Nieri e Paolini n. 1. In caso di consegna farà fede la data e l'ora di protocollazione del plico; in caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.

Le domande in concorrenza eventualmente pervenute oltre il termine del 29/08/2024 saranno ritenute inammissibili.

La documentazione inerente l'istanza 27/03/2024 (prot. n. 28211), integrata nelle date del 28/03/2024 (prot. n. 29072 e prot. n. 29073), del 29/03/2024 (prot. n. 29593), del 02/04/2024 (prot. n. 29704), del 8/05/2024 (prot. n. 41531) e del 9/05/2024 (prot. n. 42076 e prot. n. 42124), può essere richiesta per la visione con domanda di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990 e ss. mm. (artt. da 22 a 28) e DPR 184/2006, da inoltrare all'ufficio del servizio Demanio Marittimo secondo le modalità sopra descritte per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni o domande in concorrenza.

L'ufficio a cui rivolgersi per eventuali informazioni o chiarimenti è l'Ufficio Demanio Marittimo, ubicato al secondo piano del Palazzo del Municipio, sito in Piazza Nieri e Paolini n. 1 (0584 – 966786; 966816; 966792). Riceve solo su appuntamento.

Il responsabile del procedimento del presente avviso è la Dr.ssa Elisabetta Scialino (e.scialino@comune.viareggio.lu.it).

Il presente avviso viene effettuato ai soli fini istruttori, restando impregiudicate le determinazioni in merito all'esito delle eventuali domande in concorrenza presentate, inclusa quella pubblicata in sintesi con il presente atto.

COMUNE DI VIAREGGIO
 Demanio Marittimo
 Il Funzionario con incarico di E. Q.
 Dr.ssa Elisabetta Scialino

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Operativo Comunale. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 – proroga termini per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- vista la Legge Regionale Toscana n.65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

rende noto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 23/07/2024 sono stati prorogati di 60 giorni i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2024;
- il termine per la presentazione delle osservazioni è, pertanto, posticipato al **04/10/2024**;
- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti il Piano Operativo sono depositati presso il Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio, e digitalmente sono disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione apposita e sul SIT del Comune di Vinci nella sezione dedicata al Piano Operativo.
- Durante il suddetto periodo chiunque potrà prenderne visione, durante l'orario di ricevimento al pubblico e presentare eventuali osservazioni scritte che dovranno essere indirizzate all'ufficio Urbanistica del Comune di Vinci, seguendo il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione apposita.

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**